

XVI LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X) .....	<i>Pag.</i>	115
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	3
GIUSTIZIA (II) .....	»	16
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	29
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	30
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	61
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	92
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	95
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	102
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	103
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE .....	»	112
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .....	»	114
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	201

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari:** Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, Democrazia Cristiana): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA; Misto-Iniziativa Liberale: Misto-IL.

PAGINA BIANCA

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori .....	4
Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Testo base C. 5148 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato e C. 4834 cost. Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	4
Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie. Testo base C. 5150 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato e C. 4856 cost. Assemblea regionale siciliana ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	4
Sulle proposte di legge costituzionale C. 5149 e abbinata .....	4
DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 5369 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	5
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri. C. 2431 Di Biagio, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai, C. 4236 Bressa, C. 4836 Livia Turco, C. 5274 Cazzola e C. 5356 Vassallo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 5356</i> ) .....	7

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. Atto n. 491 (Rilievi alla XII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	9
---	---

##### SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	10
Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto. C. 5284 D'Alema ( <i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione</i> ) .....	10
ALLEGATO ( <i>Emendamenti e articoli aggiuntivi approvati</i> ) .....	14

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici. Atto n. 490 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	12
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche e integrazioni al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, nonché disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della <i>performance</i> . Atto n. 487 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	13

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	13
---	----

## COMITATO RISTRETTO:

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province. C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo, C. 4682 d'iniziativa popolare e C. 4887 cost. Lanzillotta .....

13

## SEDE REFERENTE

*Giovedì 19 luglio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Giovanni Ferrara, Carlo De Stefano e Saverio Ruperto.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

## Sull'ordine dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, propone di invertire l'ordine dei lavori, nel senso di cominciare dall'esame dei provvedimenti sui quali la Commissione è convocata in sede referente.

La Commissione concorda.

**Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.**

**Testo base C. 5148 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato e C. 4834 cost. Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 luglio 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che è pervenuto il parere favorevole della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al relatore, deputato Distaso, il mandato di riferire all'Assemblea sul provvedimento in senso favorevole. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie. Testo base C. 5150 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato e C. 4856 cost. Assemblea regionale siciliana.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 luglio 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che è pervenuto il parere favorevole della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al relatore, deputato Distaso, il mandato di riferire all'Assemblea sul provvedimento in senso favorevole. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**Sulle proposte di legge costituzionale  
C. 5149 e abbinate.**

Donato BRUNO, *presidente*, con riferimento alle proposte di legge costituzionale all'esame della Commissione per la modifica dello statuto speciale della Sardegna (C. 5149 e abbinate), informa i commissari che il Ministro per i rapporti con il

Parlamento ha comunicato al Consiglio regionale della Sardegna, ai sensi dell'articolo 54, secondo comma, dello statuto della medesima regione, la proposta di legge C. 4664 Palomba (« Modifica dell'articolo 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, concernente la riduzione del numero dei componenti del Consiglio regionale »).

**La seduta, sospesa alle 14.10, riprende alle 14.15.**

**DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa.**

**C. 5369 Governo, approvato dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che l'organizzazione dei lavori relativi al decreto in esame sarà definita nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di oggi.

Maria Elena STASI (PT), *relatore*, introduce l'esame del provvedimento, ricordando che il decreto-legge in esame reca disposizioni che attengono a diversi settori.

Nel corso dell'esame presso il Senato è stato introdotto nell'articolo 1 del disegno di legge di conversione un comma aggiuntivo e sono state approvate le seguenti modifiche al testo del decreto-legge: è stato soppresso l'articolo 1, sono stati approvati emendamenti recanti articoli aggiuntivi (articoli 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 2-*quinquies*, 3-*bis*, 4-*bis*, 4-*ter*, 6-*bis* e 6-*ter*) ed è stato introdotto un comma nell'articolo 4.

In particolare, il comma 1-*bis* dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione differisce al 30 settembre 2012 il termine

per l'esercizio della delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute scaduto il 30 giugno 2012.

L'articolo 1 del decreto, recante disposizioni in materia di armi riguardanti sia la definizione di categorie di armi, sia l'attività del Banco di prova, è stato soppresso in sede di esame presso il Senato.

L'articolo 2 modifica la disciplina relativa all'obbligo di comunicazione di cessione di fabbricati previsto dalla legislazione antiterrorismo, limitando tale obbligo. A tal fine, le norme in esame prevedono l'ampliamento dei casi in cui la registrazione dei contratti di trasferimento immobiliare assorbe l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza; per le residue ipotesi in cui sussiste il predetto obbligo, le stesse norme ne dispongono modalità semplificate di adempimento prevedendo la possibilità della trasmissione dei dati per via telematica.

L'articolo 2-*bis*, novella il regio decreto n. 773 del 1931, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, prevedendo la comunicazione al questore e il controllo di pubblica sicurezza per la somministrazione di alcolici presso enti collettivi e circoli privati.

L'articolo 2-*ter*, la cui rubrica qualifica urgenti le relative disposizioni, introduce alcune disposizioni relative alla formazione degli allievi agenti della Polizia di Stato. In particolare, viene anticipata da 9 mesi a 6 la nomina degli allievi agenti in agenti in prova, con la conseguenza che viene anticipata anche la frequenza di costoro del periodo di applicazione pratica.

L'articolo 2-*quater*, la cui rubrica qualifica urgenti le relative disposizioni, interviene in tema di limiti di età per il concorso per l'accesso ai ruoli di operatori, collaboratori, periti tecnici, direttori tecnici, direttivi medici e revisori tecnici della Polizia di Stato, prevedendo altresì che il concorso per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo di commissario avvenga non solo per esami, ma anche per titoli.

L'articolo 2-*quinquies* rinvia a un decreto ministeriale la determinazione dell'equipollenza di titoli conseguiti all'esito

di corsi di formazione, aggiornamento professionale, perfezionamento e specialistici del personale dei ruoli non dirigenziali e non direttivi della Polizia di Stato, con quelli rilasciati da istituti professionali, anche ai fini dell'ammissione agli esami di maturità professionale.

L'articolo 3 stabilisce, per l'accesso alle qualifiche di capo reparto e capo squadra dei vigili del fuoco, procedure interne semplificate, applicabili in via transitoria fino al 31 dicembre 2013 riducendo la durata dei corsi di formazione da 3 mesi a 5 settimane e prevedendo che lo svolgimento delle predette procedure avvenga mediante selezione basata esclusivamente sui titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale.

L'articolo 3-*bis*, al comma 1, stabilisce che il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno assicura il coordinamento tecnico e l'efficacia operativa sul territorio nazionale, a decorrere dal 2013, delle attività di spegnimento con la flotta aerea antincendio avvalendosi di un'apposita sezione del centro operativo nazionale del Corpo dei vigili del fuoco, integrata dai rappresentanti delle amministrazioni che partecipano a tali attività.

I commi 1 e 2 dell'articolo 4 riducono il taglio della spesa per la retribuzione del personale volontario del corpo dei vigili del fuoco, che viene fissato a 30 milioni di euro in luogo dei 57 milioni previsti dalla normativa previgente. Le risorse che si rendono così disponibili dovrebbero consentire l'impiego di 12.800 volontari in più nel 2012. Il comma 2-*bis* estende al personale volontario il regime di assunzione per chiamata diretta dei familiari dei vigili del fuoco deceduti o invalidi per causa di servizio.

L'articolo 4-*bis*, ai commi 1 e 2, dispone l'assegnazione a specifici programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno di somme da reperire quale corrispettivo per l'accesso ai servizi del sistema INA-SAIA ovvero mediante la stipula di convenzioni. Il comma 3 dispone che le attività antincendio rese dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco negli aeroporti di

aviazione generale e nelle aviosuperfici, ai fini del rilascio della prescritta abilitazione ai servizi antincendio, siano prestate a titolo oneroso.

L'articolo 4-*ter* proroga al 31 dicembre 2014 i termini di validità delle graduatorie relative a due procedure selettive indette per assunzioni nel Corpo dei Vigili del Fuoco.

L'articolo 5 prevede la riassegnazione al Fondo esigenze urgenti e indifferibili e, in parte, al Fondo per il servizio civile nazionale, agli sportelli unici per l'immigrazione delle prefetture e agli uffici immigrazione delle questure delle risorse del Fondo per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, disponibili al termine di ogni esercizio finanziario.

L'articolo 6 trasforma l'ente pubblico « Fondazione Gerolamo Gaslini », con sede in Genova, in fondazione con personalità giuridica di diritto privato, facendo venire meno, conseguentemente, le funzioni di alta vigilanza attribuite al Ministro dell'interno.

L'articolo 6-*bis* apporta una modifica alla disciplina sul cosiddetto *election day*, ossia la concentrazione delle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali in un'unica data, qualora si svolgano nello stesso anno, chiarendo che, per le elezioni degli organi degli enti locali sciolti per mafia, continuano ad applicarsi le disposizioni speciali previste dal testo unico degli enti locali.

L'articolo 6-*ter* salvaguarda gli effetti delle deliberazioni del Consiglio dei ministri e delle dichiarazioni dello stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, nonché nel territorio dei comuni di Treviso e Vicenza. A tali gestioni commissariali non si applicano le modifiche introdotte all'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 dal decreto-legge n. 59 del 2012, relative alla disciplina dello stato di emergenza e del potere di ordinanza di protezione civile, nonché l'articolo 3, comma 2, del citato

decreto-legge n. 59, che regola la proroga delle gestioni commissariali in corso.

Maurizio TURCO (PD) rileva come al Senato sia stata introdotta nel disegno di legge di conversione del decreto in esame la proroga del termine di scadenza di una delega legislativa che, come rilevato dall'onorevole Zaccaria nella sua relazione sull'atto del Governo di riorganizzazione della Croce Rossa, era in realtà già scaduta. Che sia stato necessario prorogare ulteriormente il termine della delega è, da una parte, a suo avviso, la dimostrazione dell'incapacità del Governo di procedere a una reale riorganizzazione dell'ente. Dall'altra parte, la modifica approvata al Senato va palesemente in senso contrario a quanto chiesto al Parlamento dal Presidente della Repubblica, il quale, nella sua lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio del 23 febbraio 2012, rifacendosi alla sentenza n. 22 del 2012 della Corte costituzionale, aveva richiamato la necessità di mantenere il carattere omogeneo dei decreti-legge previsto dalla Costituzione, anche in sede di conversione. Il Presidente della Repubblica sottolineava anche che, diversamente, viene limitata una sua prerogativa, diventando impossibile per lui, entro il termine costituzionale dei sessanta giorni previsti per la conversione dei decreti, esercitare, ove lo ritenga necessario, il potere di rinvio alle Camere.

Sottolinea che si è sanata un'illegalità con un'altra illegalità e che in questo modo il provvedimento corre il rischio di essere dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale. A suo giudizio tale norma non dovrebbe neanche essere considerata e preannuncia la presentazione di un emendamento soppressivo. Osserva, infine, che la Commissione Affari costituzionali non può non tenere conto della citata sentenza della Corte costituzionale.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta, sospesa alle 14.25, riprende alle 15.05.**

**Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri.**

**C. 2431 Di Biagio, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai, C. 4236 Bressa, C. 4836 Livia Turco, C. 5274 Cazzola e C. 5356 Vassallo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 5356).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 luglio 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 5356 Vassallo e altri, recante « Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto e di concessione della cittadinanza ». Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Isabella BERTOLINI (PdL), *relatore*, illustra la proposta di legge Vassallo (C. 5356), la quale prevede che il minore che sia nato in Italia da genitori stranieri residenti in Italia e che abbia successivamente risieduto in Italia senza interruzioni acquista la cittadinanza a partire dal compimento del quinto anno di età a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa da un genitore, che deve essere legalmente residente in Italia. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età la persona in questione può rinunciare, se in possesso di un'altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.

La proposta Vassallo prevede altresì che lo straniero entrato in Italia entro il quinto anno di età – ma anche lo straniero che vi è nato, ove non abbia acquistato la cittadinanza per richiesta dei genitori nel modo anzidetto – diviene cittadino italiano se ha risieduto in Italia fino al raggiungimento della maggiore età e se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento della maggiore età. Alle medesime

condizioni diviene cittadino lo straniero legalmente residente in Italia che abbia regolarmente frequentato in Italia per almeno otto anni istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione ovvero abbia frequentato un percorso di istruzione e di formazione professionali e che abbia assolto l'obbligo di istruzione previsto dalla legge italiana.

Per quanto riguarda gli stranieri che siano giunti in Italia oltre il quinto anno di età, la proposta di legge prevede la riduzione da dieci a otto anni del tempo di residenza minima in Italia che costituisce requisito per ottenere la cittadinanza italiana per concessione ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 91 del 1992. La proposta precisa, al riguardo, che l'istanza di concessione della cittadinanza può essere presentata a partire dal quindicesimo mese precedente il compimento degli otto anni di residenza e stabilisce che il procedimento deve essere concluso con la concessione della cittadinanza ovvero con un diniego motivato entro diciotto mesi dalla data di presentazione dell'istanza. Qualora sia inutilmente decorso tale termine e l'interessato si rivolga al responsabile del procedimento perché concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario, come previsto in generale dalla legge n. 241 del 1990, il termine ulteriore per la conclusione del procedimento è di novanta giorni.

Maria Piera PASTORE (LNP), dopo aver osservato che molte delle proposte di legge in esame prevedono sostanzialmente l'introduzione di un regime di attribuzione della cittadinanza basato sul principio dello *ius soli*, invita a riflettere sul fatto che i Paesi che hanno fatto questa scelta non conoscono fenomeni migratori imponenti come quelli che interessano l'Italia, che è una nazione di confine dell'Europa. Molte delle proposte presentate si basano sul presupposto che la cittadinanza debba servire all'integrazione dello straniero e danno per scontato che gli stranieri che vivono in Italia vogliano anche diventarne cittadini.

A suo avviso, invece, l'integrazione è un percorso lungo e complesso, che si realizza mediante l'inserimento progressivo dello straniero nella comunità nazionale, attraverso le scuole, il lavoro e l'apprendimento della lingua, non attraverso la cittadinanza. La cittadinanza, in altre parole, non ha niente a che fare con l'integrazione. Facilitare l'acquisizione della cittadinanza quindi non favorisce l'integrazione, ma crea il rischio che della cittadinanza ci si serva strumentalmente per restare in Italia finché è utile e senza nessuna reale volontà di far parte della comunità nazionale.

Sottolinea, d'altra parte, che i minori stranieri non sono in Italia oggetto di alcuna discriminazione normativa, salvo il diritto di voto, che però, in presenza dei requisiti, possono ottenere alla maggiore età sulla base della legge vigente, e quindi al termine del processo di integrazione. Condivide tale impostazione e si dice contraria alla proposta, contenuta in alcuni progetti di legge, di attribuire il diritto di voto alle elezioni amministrative agli stranieri residenti in Italia.

In conclusione, dichiara che il suo gruppo è contrario ad una riforma della legge sulla cittadinanza ispirata al criterio delle *ius soli* e in generale alla modifica della legge vigente.

Gianclaudio BRESSA (PD) sottolinea come il suo gruppo abbia chiesto di discutere della riforma della legge sulla cittadinanza fin dall'inizio della legislatura, promuovendo l'avvio dell'esame delle proposte di legge su questa materia (C. 103 e abbinate), e non possa quindi essere accusato di farlo solo ora per motivi di propaganda elettorale. L'insistenza della sua parte politica sulla necessità di questa riforma è legata alla convinzione che il riconoscimento della cittadinanza alle tante persone che vivono in Italia da anni e di fatto sono italiane equivalga al riconoscimento della loro dignità di persone e che il riconoscimento della dignità della persona sia un'acquisizione fondamentale della civiltà giuridica e uno dei fondamenti dello Stato di diritto e della democrazia.

Per questo motivo, la sua parte politica ritiene che la cittadinanza sia un diritto, e non una concessione o un patto.

Chiarisce che, dopo aver preso atto delle forti divergenze che esistono tra le forze politiche in relazione alla riforma della legge sulla cittadinanza, il suo gruppo ha scelto di concentrare l'attenzione del Parlamento su un tema più circoscritto, sul quale sembrava più facile raggiungere una intesa tra i gruppi: quello della cittadinanza per i minori che nascono in Italia o vi giungono in tenera età.

Sottolinea che si parla di bambini che crescono e frequentano le scuole in Italia, che parlano soltanto o comunque principalmente l'italiano e che sono stranieri nel Paese di origine: in sostanza, di bambini che sono uguali ai bambini italiani e che non si vede per quale ragione non debbano essere riconosciuti come italiani.

Dopo aver ricordato il contenuto della proposta di legge di cui è primo firmatario, sottolinea come la legge attuale preveda che lo straniero nato in Italia diviene cittadino se lo chiede entro un anno dal compimento della maggiore età, a condizione che abbia risieduto legalmente in Italia senza interruzioni fino ai diciotto anni: si tratta di una condizione estremamente gravosa, essendo tra l'altro difficile provare l'ininterrotta permanenza in Italia per diciotto anni. La norma in questione manca, a suo avviso, di riconoscere un diritto fondamentale delle persone e per questo è contraria alle acquisizioni più alte della cultura giuridica, che impongono di riconoscere come cittadini italiani, in quanto loro diritto, i migliaia di ragazzi che crescono in Italia e sono di fatto italiani.

Conclude dicendosi non contrario a protrarre la discussione di carattere generale ancora per una seduta, ma ribadisce l'invito alla presidenza ad organizzare i lavori in modo tale che si possa presto passare alla fase successiva di esame del provvedimento in titolo, del quale preannuncia che il suo gruppo chiederà l'iscrizione nel programma dei lavori dell'Aula per il mese di settembre.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che la questione sarà affrontata nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Pierguido VANALLI (LNP) interviene, sollecitato dall'intervento dell'onorevole Bressa, per raccontare un episodio di cui è stato testimone nella sua attività di sindaco. Una ragazza di origine marocchina nata in Italia è riuscita ad ottenere, poco prima del compimento dei diciannove anni, la cittadinanza italiana. Proprio a causa della nuova cittadinanza, non è però potuta entrare nel suo Paese di origine. Ha raccontato questo episodio per sottolineare come la discriminazione non sia in Italia, ma altrove. Ribadisce che, a suo avviso, la legge attuale va bene così come è e che non è necessario modificarla. Se poi si vuole farlo, andrebbe, a suo parere, verificato se esistano le condizioni in tal senso.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.35.**

#### **DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO**

*Giovedì 19 luglio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo De Stefano.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa.**

**Atto n. 491.**

(Rilievi alla XII Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto ZACCARIA (PD), *relatore*, ricorda che la richiesta, da parte della Commissione di merito, di acquisire sullo schema in esame i rilievi della Commissione affari costituzionali è nata da una incertezza relativa alla data nella quale viene in scadenza il termine della delega legislativa di cui lo schema in esame costituisce l'esercizio. Al riguardo fa presente che il problema è di fatto venuto meno in quanto il Senato ha introdotto nell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 79 del 2012, attualmente all'esame di questa Commissione (C. 5369) un comma 1-bis, che differisce al 30 settembre 2012 il termine per l'esercizio della delega in questione. A suo avviso, quindi, la Commissione potrebbe anche astenersi dall'approvare un atto conclusivo.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che, essendo stato l'atto assegnato alla Commissione per la deliberazione di eventuali rilievi, è preferibile, compatibilmente con i tempi di esame della Commissione di merito, che il procedimento si concluda, quand'anche con la deliberazione che non vi sono rilievi.

Pierguido VANALLI (LNP) concorda sull'opportunità di portare avanti il procedimento, anche per dar modo a tutti i commissari di valutare se le conclusioni del relatore siano condivisibili.

Roberto ZACCARIA (PD), *relatore*, si riserva di presentare nella prossima seduta una proposta per la conclusione dell'esame dell'atto.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### SEDE LEGISLATIVA

*Giovedì 19 luglio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giovanni De Gennaro.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che dal resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

**Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto. C. 5284 D'Alema.**

*(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione).*

La Commissione prosegue la discussione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 17 luglio 2012.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta di martedì 17 luglio sono state approvate in linea di principio le seguenti proposte emendative: 1.50 del relatore, Favia 4.1, 4.050 del relatore, Laffranco 5.1 (*nuova formulazione*), Santelli 9.2, 10.50 (*nuova formulazione*) del relatore, 11.50 (*nuova formulazione*) del relatore e Laffranco 12.3. Il testo della proposta di legge e gli emendamenti approvati in linea di principio sono stati quindi trasmessi alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'acquisizione del prescritto parere.

Avverte che sono pervenuti i seguenti pareri: la Commissione affari esteri ha espresso parere favorevole sul testo della proposta di legge e sugli emendamenti approvati in linea di principio; la Commissione difesa ha espresso parere favorevole sul testo della proposta di legge e sugli emendamenti approvati in linea di principio con un'osservazione; la Commissione trasporti ha espresso parere favorevole sul testo della proposta di legge e sugli

emendamenti approvati in linea di principio, ad eccezione che sull'emendamento 9.2, sul quale il parere è contrario.

Sospende quindi la seduta in attesa che pervengano i pareri delle Commissioni giustizia e bilancio, le quali sono riunite per l'esame del provvedimento.

**La seduta, sospesa alle 14.30, riprende alle 14.35.**

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, comunica che sono pervenuti i seguenti ulteriori pareri: favorevole della Commissione giustizia e favorevole con una condizione della Commissione bilancio.

Presenta l'emendamento 7.50 (*vedi allegato*), teso a coordinare la proposta in esame col testo vigente della legge n. 124 del 2007, chiarendo che, trattandosi di un emendamento di coordinamento, non sarà necessario, in caso di sua approvazione, acquisire su di esso il parere delle Commissioni competenti in sede consultiva, ma si passerà direttamente alla votazione definitiva.

Propone di riformulare l'emendamento Santelli 9.2 nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*) al fine di tenere conto del parere della Commissione trasporti.

Presenta, infine, l'articolo aggiuntivo 12.050 (*vedi allegato*), che recepisce la condizione posta dalla Commissione bilancio.

Jole SANTELLI (PdL) riformula il suo emendamento 9.2 nei termini indicati dal relatore.

Il sottosegretario Giovanni DE GENNARO esprime parere favorevole sugli emendamenti e articoli aggiuntivi del relatore, nonché sull'emendamento Santelli 9.2 riformulato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 1.50 del relatore, l'articolo 1 come risultante dall'emendamento approvato e gli articoli 2 e 3.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, avverte che, essendo l'emendamento Favia 4.1 soppressivo dell'intero articolo 4, in luogo dell'emendamento sarà posto in votazione, ai sensi dell'articolo 87, comma 2, del regolamento, il mantenimento dell'articolo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il mantenimento dell'articolo 4. Quindi approva l'articolo aggiuntivo 4.050 del relatore, l'emendamento Laffranco 5.1 (*nuova formulazione*), l'articolo 5 come risultante dall'emendamento approvato, l'articolo 6, l'emendamento 7.50 del relatore, l'articolo 7 come risultante dall'emendamento approvato, l'articolo 8, l'emendamento Santelli 9.2 (*nuova formulazione*), l'articolo 9 come risultante dall'emendamento approvato, l'emendamento 10.50 (*nuova formulazione*) del relatore, l'articolo 10 come risultante dall'emendamento approvato, l'emendamento 11.50 (*nuova formulazione*) del relatore, l'articolo 11 come risultante dall'emendamento approvato, l'emendamento Laffranco 12.3, l'articolo 12 come risultante dall'emendamento approvato e l'articolo aggiuntivo 12.050 del relatore.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, propone, infine, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regolamento, di apportare al testo le seguenti correzioni di forma:

« *all'articolo 1, comma 1, capoverso comma 3-bis, le parole:* di cui all'articolo 4 *sono soppresse e le parole:* attività informative *sono sostituite dalle seguenti:* « attività di informazione;

*all'articolo 3, comma 1:*

*all'alinea, dopo le parole:* legge 3 agosto 2007, n.124, *sono inserite le seguenti:* e successive modificazioni;

*alla lettera c), capoverso lettera n-bis), le parole:* delle Agenzie di cui agli articoli 6 e 7 *sono sostituite dalle seguenti:* dell'AISE e dell'AISI;

all'articolo 4-bis, introdotto a seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo 4.050 del relatore:

alla rubrica la parola: Modifiche è sostituita dalla seguente: Modifica;

al comma 1, capoverso comma 2, le parole: della presente legge sono soppresse; dopo le parole: Al comma 1 sono inserite le seguenti: del presente articolo; e le parole: o di pubblica sicurezza, né quelle di polizia tributaria sono sostituite dalle seguenti: , di pubblica sicurezza o di polizia tributaria;

all'articolo 5, comma 1, capoverso comma 2-bis, le parole: attività informative sono sostituite dalle seguenti: attività di informazione;

all'articolo 9, capoverso comma 1-bis, le parole: La relazione di cui al comma 1 contiene in allegato sono sostituite dalle seguenti: Alla relazione di cui al comma 1 è allegato;

all'articolo 12, comma 1, all'alinea, dopo le parole: 31 luglio 2005, n. 155, sono inserite le seguenti: e successive modificazioni ».

Il sottosegretario Giovanni DE GENNARO esprime parere favorevole sulle correzioni di forma proposte dal relatore.

La Commissione approva le correzioni di forma proposta dal relatore.

Donato BRUNO, *presidente*, dà conto delle sostituzioni comunicate alla presidenza.

La Commissione, con votazione nominale finale, approva la proposta di legge C. 5284 D'Alema ed altri, nel testo risultante dalle modifiche apportate, autorizzando inoltre la presidenza al coordinamento formale del testo approvato.

**La seduta termina alle 15.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 19 luglio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo De Stefano e il sottosegretario di Stato per l'interno Saverio Ruperto.

**La seduta comincia alle 15.**

**Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici.**

**Atto n. 490.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 luglio 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 12 luglio il relatore ha chiesto al Governo chiarimenti sulle censure sollevate dalla Commissione europea in relazione alla materia oggetto del provvedimento in esame.

Il sottosegretario Carlo DE STEFANO, dopo aver premesso che la Commissione europea ha segnalato al Governo quelle che ritiene discrepanze tra la direttiva europea di riferimento e la normativa italiana su questa materia, chiarisce che il provvedimento in esame è teso ad eliminare tali discrepanze.

In particolare, la Commissione europea lamenta la mancata indicazione di scadenze certe per gli interventi correttivi delle norme relative alla registrazione, notifica e etichettatura e al sistema di identificazione e di tracciabilità. Il provvedimento in esame interviene su questo punto eliminando il sistema di « identificazione univoca » degli articoli pirotecnici, la « re-

gistrazione aggiuntiva » e le ulteriori prescrizioni relative alla etichettatura dei prodotti, compresa l'indicazione della categoria nazionale dei depositi, attualmente previsti dalla normativa nazionale.

Osserva che un'altra discrepanza riscontrata dalla Commissione europea consiste nel fatto che, nella disciplina italiana, tutti gli articoli pirotecnici immessi nel territorio nazionale sono soggetti ad un permesso ovvero a una autorizzazione del Ministero, laddove, in base alla direttiva di riferimento, sarebbe sufficiente il certificato di omologazione dell'Unione europea. Su questo punto, il Governo sta valutando gli interventi normativi per escludere dall'obbligo di autorizzazione gli articoli pirotecnici marcati CE.

Riferisce, ancora, che secondo la Commissione europea, il rilascio di licenze di importazione e di esportazione, richieste dall'Italia anche per gli scambi nella Unione europea, ostacola senza giustificato motivo la libera circolazione di articoli pirotecnici. Anche qui, il Governo sta studiando un regime di circolazione che sia più conforme alle disposizioni comunitarie.

Rileva, infine, che la Commissione europea ha mosso anche alcuni rilievi in relazione al sistema italiano di classificazione degli articoli pirotecnici in categorie, anche se in effetti la disciplina italiana recepisce integralmente la classificazione degli articoli pirotecnici stabilita dalla direttiva comunitaria e prevede che i soggetti competenti, ossia gli « organismi notificati » previsti dalla direttiva, verifichino e convalidino la classificazione dei prodotti pirotecnici effettuata dal fabbricante in conformità con quanto stabilito dalla direttiva europea.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche e integrazioni al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, nonché disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance.**

**Atto n. 487.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 luglio 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.05.**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 19 luglio 2012.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.50.

#### **COMITATO RISTRETTO**

*Giovedì 19 luglio 2012.*

**Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province.**

**C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo, C. 4682 d'iniziativa popolare e C. 4887 cost. Lanzillotta.**

Il comitato ristretto si è riunito dalle 15.50 alle 16.

## ALLEGATO

**Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto (C. 5284 D'Alema).**

**EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI**

## ART. 1.

*Al comma 1, capoverso comma 3-bis, dopo le parole: per rafforzare aggiungere le seguenti: le attività informative per.*

**1. 50.** Il relatore.

## ART. 4.

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

## ART. 4-bis.

*(Modifiche all'articolo 24 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di identità di copertura).*

1. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 3 agosto 2007, n.124, è sostituito dal seguente:

« 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, della presente legge, i documenti indicati al comma 1, ivi compresi quelli rilasciati dalle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 10 aprile 1981, n. 121, non conferiscono le qualità di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, né quelle di polizia tributaria ».

**4. 050.** Il relatore.

## ART. 5.

*Al comma 1, capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: le attività informative svolte da organismi con le seguenti: le*

attività informative previste dalla presente legge svolte da organismi pubblici.

**5. 1.** *(nuova formulazione)* Laffranco, Santelli, Calderisi.

## ART. 7.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge 3 agosto 2007, n. 124, le parole: « dalla ricezione dello schema di decreto o regolamento » sono sostituite dalle seguenti: « dalla ricezione dell'atto ».

*Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: Modifica con le seguenti: Modifiche.*

**7. 50.** Il relatore.

## ART. 9.

*Al comma 1, capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: nonché la definizione delle politiche strategiche di protezione cibernetica e sicurezza informatica nazionali con le seguenti: nonché alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica.*

**9. 2.** *(nuova formulazione)* Santelli, Laffranco, Calderisi.

## ART. 10.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* sono inseriti i seguenti: *sino alla fine del comma, con le seguenti:* è inserito il seguente: « Il Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta del Presidente del Comitato parlamentare, espone in una seduta segreta appositamente convocata, il quadro informativo idoneo a consentire l'esame nel merito della conferma dell'opposizione del segreto di Stato ».

**10. 50.** (nuova formulazione) Il relatore.

## ART. 11.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* sono inseriti i seguenti: *sino alla fine del comma, con le seguenti:* è inserito il seguente: « Il Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta del Presidente del Comitato parlamentare, espone in una seduta segreta appositamente convocata, il quadro informativo idoneo a consentire l'esame nel merito della conferma dell'opposizione del segreto di Stato ».

**11. 50.** (nuova formulazione) Il relatore.

## ART. 12.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. L'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — (Nuove norme per il potenziamento dell'attività informativa). — 1. Il

Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare i direttori dei Servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, a richiedere l'autorizzazione per svolgere le attività di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, quando siano ritenute indispensabili per l'espletamento delle attività loro demandate dagli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è richiesta al procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 ».

**12. 3.** Laffranco, Santelli, Calderisi.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

## ART. 13.

*(Disposizioni finanziarie).*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione degli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**12. 050.** Il relatore.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero (Atto n. 494). Audizione del Procuratore distrettuale della Repubblica di Catania, Giovanni Salvi, e di rappresentanti del Consiglio nazionale forense (CNF) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	17
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	17
---	----

##### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto. Nuovo testo C. 5284 D'Alema (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	17
---	----

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace. Atto n. 455 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	18
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta alternativa di parere</i> ) .....	23
Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero. Atto n. 494 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	18

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero (Atto n. 494). Audizione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Catanzaro, Antonio Vincenzo Lombardo, del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Salerno, Franco Roberti e di rappresentanti dell'Associazione italiana giovani avvocati (AIGA) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	20
--	----

##### INTERROGAZIONI:

5-06733 Bernardini: Sull'evasione di una detenuta dall'Istituto a custodia attenuata per le detenute madri nel carcere di San Vittore, Milano .....	21
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	25
5-06735 Bernardini: Sui tentativi di suicidio di due detenuti nel carcere Marassi di Genova ...	21
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	26
5-06750 Bernardini: Sul decesso di un detenuto presso il carcere di Campobasso .....	22
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	28

AVVERTENZA .....	22
------------------	----

ERRATA CORRIGE .....	22
----------------------	----

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Giovedì 19 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.*

**La seduta comincia alle 9.30.**

**Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero (Atto n. 494).**

**Audizione del Procuratore distrettuale della Repubblica di Catania, Giovanni Salvi, e di rappresentanti del Consiglio nazionale forense (CNF).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Giulia BONGIORNO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione Giovanni SALVI, *Procuratore distrettuale della Repubblica di Catania*.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Marilena SAMPERI (PD) e Salvatore TORRISI (PdL).

Risponde ai quesiti posti Giovanni SALVI, *Procuratore distrettuale della Repubblica di Catania*.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, sospende la seduta.

**La seduta, sospesa alle 9.55, è ripresa alle 14.**

Svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione Andrea MASCHERIN, *rappresentante del Consiglio nazionale forense*.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Francesco Paolo SISTO (PdL) e Marilena SAMPERI (PD).

Rispondono ai quesiti posti Enrico MERLI, *rappresentante del Consiglio nazionale forense*, e Andrea MASCHERIN, *rappresentante del Consiglio nazionale forense*.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.20.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

**SEDE CONSULTIVA**

*Giovedì 19 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto.**

**Nuovo testo C. 5284 D'Alema.**

(Parere alla I Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 18 luglio 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, ricorda che ieri, dopo la relazione, si è svolto un dibattito che si è concentrato principalmente sull'articolo 12, avente ad oggetto le intercettazioni preventive ed in particolare l'accentramento nel Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Roma delle competenze in merito alla autorizzazione alle intercettazioni preventive antiterrorismo richieste dal Presidente del Consiglio ovvero dai direttori dell'AISE e dell'AISI dal medesimo delegati.

La normativa vigente attribuisce la competenza dell'autorizzazione al Procuratore generale presso la Corte d'appello del distretto dove si trova la persona da sottoporre al controllo.

Ritiene che la scelta della Commissione di merito sia condivisibile, considerata la natura delle intercettazioni preventive e la particolare materia (prevenzione di attività terroristiche o di eversione dell'ordinamento costituzionale o del crimine organizzato di stampo mafioso) oggetto delle stesse nel caso in esame. Una volta scelta l'unificazione delle competenze, la scelta del Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Roma appare dovuta.

Lanfranco TENAGLIA (PD) ritiene che le perplessità da lui sollevate nella seduta di ieri siano in via di superamento essendo stato presentato un emendamento soppressivo del medesimo articolo. Per quanto concerne le perplessità manifestate sull'articolo 12, ritiene che i chiarimenti del relatore siano convincenti ed esaustivi.

Manlio CONTENTO (Pdl) ritiene che si possa esprimere un parere favorevole tanto sul testo quanto sugli emendamenti presentati in linea di principio.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, propone di esprimere parere favorevole, per quanto di competenza, sul nuovo testo della proposta di legge C. 5284 D'Alema ed altri, recante: « Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto » e sugli emendamenti e articoli

aggiuntivi approvati in linea di principio: Relatore 1.50, Favia 4.1, Relatore 4.050, Laffranco 5.1 (*nuova formulazione*), Santelli 9.2, Relatore 10.50 (*nuova formulazione*), Relatore 11.50 (*nuova formulazione*) e Laffranco 12.3.

Nessun altro chiedendo di intervenire, La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.40**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 19 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace. Atto n. 455.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato il 12 luglio 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che l'onorevole Ria ha presentato una proposta alternativa di parere contrario (*vedi allegato 1*). Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero.**

**Atto n. 494.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato il 18 luglio 2012.

Fabio MERONI (LNP) esprime forti perplessità sull'interpretazione data dal Governo ai criteri di delega, contestando in particolare che siano state soppresse tutte le sezioni distaccate atteso che la delega non configura come unica opzione la soppressione, prevedendo anche la possibilità di « riduzione ». Ritiene, segnatamente, che sussistano tutte le condizioni e tutti i presupposti per mantenere in vita la sezione distaccata di Desio del Tribunale di Monza, che appare ingiustificatamente soppressa, nonostante rappresenti un esempio di efficienza e di produttività. Sottolinea come tale soppressione, tra l'altro, determinerà per lo Stato un sensibile aggravio di costi e non un risparmio di spesa. Ritiene che la delega stessa debba essere aggiornata e integrata, tenendo conto anche del processo che sta conducendo alla progressiva soppressione delle province.

Alberto TORAZZI (LNP) osserva come nell'interpretazione della legge di delega occorra tenere presenti anche dei criteri di efficienza, illustrando, in particolare, le ragioni per le quali l'accorpamento del Tribunale di Crema a quello di Cremona non possa effettuarsi senza produrre un aggravio dei costi, gravi inefficienze e significativi disagi per la popolazione locale. Sottolinea come invece l'accorpamento della sezione distaccata di Treviglio (appartenente al tribunale di Bergamo) al Tribunale di Crema sarebbe un'operazione più efficiente e adeguata alle esigenze del territorio.

Lorenzo RIA (UdCpTP) ritiene che, per quanto sia ancora in corso l'esame dello schema di decreto legislativo sulla riorganizzazione della geografia giudiziaria con riferimento ai tribunali, vi siano già dati sufficienti per rilevare forti perplessità sulle modalità di esercizio della delega da parte del Governo e sull'aderenza dello schema ai criteri di delega indicati al riguardo nella legge n. 148 del 2011.

È bene rilevare, anzitutto, come la materia della ridefinizione di una geografia giudiziaria omogenea abbia come obiettivo l'efficientamento dell'intero si-

stema. Il riassetto della distribuzione territoriale dei tribunali (come pure degli uffici del Giudice di Pace) deve tendere allo scopo di garantire al sistema giustizia una distribuzione degli uffici omogenea sull'intero territorio nazionale, improntata alla revisione particolareggiata dei singoli casi. Non per niente i criteri di delega indicati nella legge n. 148 del 2011 sono per la maggior parte elastici e indicano diversi fattori dei quali il Governo è obbligato a tener conto per evitare di restituire al Paese una geografia giudiziaria che si scontra con le effettive esigenze territoriali e che, da ultimo, non potrà che rivelarsi inefficiente.

Ciò premesso, in base all'articolo 1 della legge delega, il Governo deve, ai sensi della lettera *a*), ridurre gli uffici giudiziari di primo grado mantenendo comunque sedi di tribunale nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011. Il principio di delega fa dunque salvi i tribunali ordinari attualmente esistenti nei comuni capoluogo di provincia. La lettera *b*) delega il Governo a ridefinire la geografia giudiziaria, ovvero l'assetto territoriale degli uffici giudiziari, eventualmente anche trasferendo territori dall'attuale circondario a circondari limitrofi, anche al fine di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane. Nel compiere questa attività il Governo dovrà tenere conto di « criteri oggettivi e omogenei » che comprendano i seguenti parametri: estensione del territorio; numero degli abitanti; carichi di lavoro; indice delle sopravvenienze; specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale; presenza di criminalità organizzata.

Già dalla semplice lettura dei criteri, accostata alla situazione che si prospetterebbe all'esito dell'applicazione dello schema di decreto che stiamo esaminando, emerge chiaramente che la delega non è stata interpretata, a suo avviso, in maniera del tutto coerente e corretta, poiché a parte rispettare il parametro fisso della impossibilità di sopprimere le sedi di tribunali dei capoluoghi di provincia, lo

schema in questione non restituisce al Paese una distribuzione dei tribunali sul territorio che possa dirsi omogenea e aderente ai criteri citati. In particolare, la soppressione indiscriminata dei tribunali minori e delle sezioni distaccate dei tribunali che non raggiungano un limite minimo di abitanti è un'operazione che può essere considerata in linea con la delega conferita, per quanto riguarda la parte «*destruens*» del provvedimento. Considerato, infatti, che qualsivoglia «*riorganizzazione*» passa per due fasi, una di eliminazione della situazione attuale, frutto di vecchi criteri, e l'altra di ricostruzione di un nuovo assetto sulla base di criteri nuovi ispirati ad una visione diversa, possiamo dire che la soppressione contenuta nello schema di decreto del Governo pone in essere la prima di queste due fasi, senza preoccuparsi di come risulterà la nuova geografia giudiziaria, post-soppressione.

Ciò che, a suo avviso, bisogna fare, per interpretare la delega secondo lo scopo che si è prefissato, è occuparsi di porre in atto, dopo la fase «*destruens*» anche la fase «*construens*», ovvero, sulla base degli stessi parametri controllare che sull'intero territorio sia garantita la presenza omogenea di uffici giudiziari che rispondano a quei precisi criteri. È necessario occuparci del quadro finale che restituiranno alla distribuzione degli uffici, prevedendo sin da ora gli eventuali disagi post-riforma e cercando, per quanto possibile, di prevenirli. Basterebbe, ad esempio, che fosse fissato un limite massimo di abitanti oltre il quale prevedere la competenza territoriale di un altro ufficio giudiziario, ciò al fine di evitare situazioni di disagio per i cittadini (vedi il criterio della «specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale») e di pericolosa assenza di presidi di legalità, (vedi il criterio della «presenza di criminalità organizzata»).

A questo giudizio meramente giuridico, sul rispetto del quadro delegante da parte dell'atto delegato, possiamo affiancare una valutazione dei dati analitici territoriali, con riguardo al numero di abitanti e

all'estensione in chilometri quadri. Facciamo l'esempio della Corte d'Appello di Potenza (che comprende tutto il territorio della Basilicata): le sedi di Potenza, Matera e Lagonegro si attestano su un bacino di utenza complessivo di 579.251 abitanti. Nella Corte d'Appello di Lecce succede, invece, qualcosa di diverso: vengono sopresse tutte le 15 sezioni distaccate, attribuendo un bacino complessivo di 1.784.597 abitanti alle sole sedi di Lecce, Brindisi, Taranto. Si chiede allora quale omogeneità vi sia in tali dati oggettivi e quale sia l'obiettivo del provvedimento sulla riorganizzazione dei tribunali: se il miglioramento dell'efficienza del sistema, con contestuale riduzione dei costi o la riduzione dei costi con contestuale azzeramento dell'efficienza della giustizia.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che alle ore 15 sono programmate delle audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva relativa all'atto del Governo in esame. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 19 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero (Atto n. 494).**

**Audizione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Catanzaro, Antonio Vincenzo Lombardo, del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Salerno, Franco Roberti e di rappresentanti dell'Associazione italiana giovani avvocati (AIGA).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Giulia BONGIORNO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assi-

curata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione Franco ROBERTI, *Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Salerno*.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Donatella FERRANTI (PD), *relatore*, Angela NAPOLI (FLpTP), Ida D'IPPOLITO VITALE (UdCpTP), Tino IANNUZZI (PD) e Giulia BONGIORNO, *presidente*.

Risponde ai quesiti posti Franco ROBERTI, *Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Salerno*.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, sospende la seduta.

**La seduta, sospesa alle 15.30, è ripresa alle 15.45.**

Svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione Antonio Vincenzo LOMBARDO, *Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Catanzaro*.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Ida D'IPPOLITO VITALE (UdCpTP), Angela NAPOLI (FLpTP) e Donatella FERRANTI (PD), *relatore*.

Risponde ai quesiti posti Antonio Vincenzo LOMBARDO, *Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Catanzaro*.

Svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione Dario GRECO, *presidente dell'Associazione italiana giovani avvocati (AIGA)*.

Interviene per porre quesiti e formulare osservazioni il deputato Marco PUGLIESE (Misto-G.Sud-PPA).

Risponde ai quesiti posti Dario GRECO, *presidente dell'Associazione italiana giovani avvocati (AIGA)*.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.30**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 19 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.*

**La seduta comincia alle 15.30.**

**5-06733 Bernardini: Sull'evasione di una detenuta dall'Istituto a custodia attenuata per le detenute madri nel carcere di San Vittore, Milano.**

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta, forse per la prima volta, della risposta del Governo alla sua interrogazione, considerato che sono state assunte dal DAP diverse iniziative dirette ad innalzare i livelli di sicurezza dell'ICAM di San Vittore, come ad esempio l'installazione di un sistema di allarme.

**5-06735 Bernardini: Sui tentativi di suicidio di due detenuti nel carcere Marassi di Genova.**

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, si dichiara totalmente insoddisfatta della risposta che non affronta le questioni più gravi sollevate nell'interrogazione, che si riferiscono, l'una, al sovraffollamento del carcere di Marassi, dove si registra una popolazione di detenuti doppia rispetto a quella regolamentare, l'altra, alla carenza di assistenti sociali resa ancora più drammatica dal taglio del capitolo di bilancio relativo alle spese a favore della presenza di psicologi nelle carceri. A tale proposito ritiene alquanto singolare che il Governo risponda su quest'ultimo punto rimandando ad una proposta di iniziativa neanche governativa, ma parlamentare con la quale si cerca di colmare le lacune relative all'assistenza psicologica nelle carceri.

**5-06750 Bernardini: Sul decesso di un detenuto presso il carcere di Campobasso.**

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta in quanto dalla risposta emerge chiaramente che il detenuto è morto in attesa di essere sottoposto a cure adeguate, come peraltro avviene molte volte nelle carceri italiane.

**La seduta termina alle 15.45.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### SEDE REFERENTE

*Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini e C. 3009 Vitali.*

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 685 del 18 luglio 2012, a pagina 68, prima colonna, terza riga, dopo la trentaduesima riga, aggiungere il seguente periodo « Donatella FERRANTI (PD), Mario CAVALLARO (PD) e Anna ROSSOMANDO (PD) dichiarano il proprio voto di astensione sulla proposta di parere dei relatori ».

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace. Atto n. 455.****PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE**

La Commissione Giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto, diretto ad attuare la delega di cui alla lettera *l*), comma 2, dell'articolo 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, volta a prevedere la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circoscrizionale;

rilevato che:

la delega in esame si colloca nell'ambito della delega più ampia prevista dall'articolo 1, commi da 2 a 5-*bis*, della legge 14 settembre 2011, n. 148, avente ad oggetto la riorganizzazione della complessiva distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari;

la delega relativa alla riduzione degli uffici del giudice di pace deve essere operata, secondo quanto previsto espressamente dalla richiamata lettera *l*), tenendo in specifico conto, in coerenza con i criteri di cui alla lettera *b*), dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro;

il legislatore delegante ha quindi ritenuto di prevedere per la delega relativa agli uffici del giudice di pace il criterio dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro nonché di mantenere i medesimi criteri e principi direttivi, di cui alla lettera *b*), previsti per la delega relativa agli uffici giudiziari, secondo cui l'assetto territoriale deve essere ridefinito secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della

specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;

non appare condivisibile la scelta di attuare separatamente le deleghe in materia di uffici del giudice di pace e di uffici giudiziari, in quanto non sembra tener conto dell'esigenza di riorganizzare la geografia giudiziaria configurando un servizio giustizia omogeneo sul territorio che veda integrarsi la giurisdizione ordinaria con quella dei giudici di pace al fine di garantire la permanenza diffusa nei territori di un presidio di giustizia di prossimità;

sarebbe stato comunque opportuno precisare nella relazione illustrativa se la scelta di adottare un autonomo decreto per gli uffici del giudice di pace e di accorpate adesso alcuni uffici del giudice di pace negli attuali uffici sedi di circoscrizionale possa pregiudicare le scelte successive relative agli uffici di tribunale;

per quanto la stessa Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), allegata alla relazione illustrativa dello schema di decreto, richiami espressamente, in merito alla delega relativa agli uffici del giudice di pace, i criteri e principi direttivi di cui alla lettera *b*), risulta tuttavia evidente dalle scelte effettuate in merito agli uffici da sopprimere che i predetti criteri e principi non sono stati tenuti in debito conto, subordinandoli piuttosto al criterio dell'analisi dei costi

rispetto ai carichi di lavoro, ritenuto erroneamente prevalente;

preso atto che:

non viene fornito alcun dato circa i criteri utilizzati nel considerare i carichi di lavoro complessivi, oltre alla sopravvenienze intervenute, nel valutare la specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, nonché nell'individuare nella popolazione residente di almeno 100.000 (tetto minimo) il parametro per il mantenimento di un presidio giudiziario. L'applicazione di quest'ultimo parametro comporta, peraltro, conseguenze del tutto irragionevoli con riguardo alla nuova distribuzione degli uffici in oggetto, non essendo previsto un corrispondente tetto massimo di utenti per ciascun ufficio; ciò comporta evidenti disparità di collocazione sul territorio degli uffici, con riguardo ai bacini di utenza finali, del tutto disomogenei tra loro;

il predetto parametro, in ragione dell'assenza di qualsiasi giustificazione obiettiva, sembra collocarsi al di fuori dei principi e criteri di delega. Non è in alcun modo motivata, infatti, nel provvedimento o nelle sue premesse, la scelta di avvalersi esclusivamente di alcuni principi e criteri direttivi, tralasciandone altri, con la conseguenza che tale modalità di esercizio della delega risulta non conforme a quanto indicato all'articolo 1, comma 2, lettera l), che a sua volta opera il rinvio alla lettera b), prevedendo di «definire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, l'assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della

criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane»;

non risultano essere stati presi in considerazione tra i criteri individuati dalla legge delega alla richiamata lettera b), il tasso di criminalità organizzata, le esigenze di riorganizzazione delle aree metropolitane, che quindi sarebbero stati considerati rilevanti esclusivamente per la riduzione dei tribunali con le relative procure;

nell'ambito del procedimento di formazione dello schema di decreto in esame si sarebbero dovute coinvolgere le Regioni, considerata la eventuale competenza delle Regioni in materia di organizzazione della giustizia di pace sul territorio ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

il principio di cui alla lettera o) secondo il quale gli enti locali interessati possono ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia deve essere interpretato come una *extrema ratio* piuttosto che come una clausola di chiusura, ponendosi comunque a carico della finanza pubblica gli oneri di funzionamento di uffici, la cui efficienza va pertanto valutata in sé ed indipendentemente da chi provvede al loro sostegno finanziario;

sarebbe opportuno che la revisione territoriale degli uffici del giudice di pace sia accompagnata dalla riforma organica della magistratura onoraria, affinché il nuovo assetto territoriale di tali uffici tenga conto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di delega, dell'eventuale nuovo *status* dei magistrati onorari,

esprime

PARERE CONTRARIO.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-06733 Bernardini: Sull'evasione di una detenuta dall'Istituto a custodia attenuata per le detenute madri nel carcere di San Vittore, Milano.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

In seguito all'evasione di una detenuta dall'ICAM di Milano San Vittore, comunico – così come riferito dal competente Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – che sono state assunte diverse iniziative, volte ad innalzare i livelli di sicurezza di una struttura, che rimane pur sempre a custodia attenuata.

Invero, a seguito di intese tra la Direzione dell'ICAM di Milano e la Provincia e, dopo la presentazione da parte di quest'ultima di una proposta tecnica per l'installazione di un sistema di allarme per l'istituto a custodia attenuata in questione, sono stati installati, per ogni finestra, dei sensori con diverse tipologie di rilevazione.

La funzione dell'allarme è finalizzata ad impedire la forzatura delle sbarre delle finestre, sia dall'esterno che dall'interno.

Più nel dettaglio, il sistema di allarme attualmente installato genera una protezione del cosiddetto tipo «ad effetto tenda», permettendo di rilevare efficacemente ogni tentativo di transito, attraverso la segnalazione immediata di ogni eventuale possibile effrazione.

L'impianto consente una protezione attiva ventiquattro ore su ventiquattro ed il sistema è gestito all'interno del posto di guardia dal personale di Polizia Penitenziaria.

Preciso che tale intervento è stato a totale carico della Provincia di Milano, in quanto rientrante nell'ambito del nuovo progetto di ristrutturazione degli impianti anti-intrusione e videosorveglianza del patrimonio immobiliare della stessa Provincia.

## ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-06735 Bernardini: Sui tentativi di suicidio di due detenuti nel carcere Marassi di Genova.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Nell'atto di sindacato ispettivo in oggetto, gli interroganti chiedono notizie riguardanti due tentativi di suicidio avvenuti nella casa Circondariale Marassi di Genova. Viene segnalato, in proposito, lo stato di tensione detentiva della predetta Casa Circondariale e il ripetersi di episodi analoghi a quelli oggetto della interrogazione, risultando ai parlamentari interroganti, 43 episodi di tentato suicidio avvenuti nel corso di questo anno. Si chiede quindi, di conoscere quali misure precauzionali e di vigilanza sono state adottate, quali provvedimenti saranno emanati per ridurre il numero dei detenuti presenti nella citata Casa Circondariale e, più in generale, quali iniziative si intenda promuovere per rafforzare l'assistenza medico-psichiatrica ed implementare adeguate misure di supporto psicologico nei confronti dei detenuti, al fine di ridurre sensibilmente gli episodi di suicidio, tentato suicidio e di autolesionismo in carcere.

Prima di entrare nel merito delle due vicende specifiche, va precisato che, dall'inizio dell'anno ad oggi i casi di tentato suicidio presso la Casa Circondariale di Marassi, diversamente da quanto indicato nella interrogazione, sono cinque.

Riguardo al primo dei due casi segnalati nella interrogazione, si rappresenta che il « detenuto trentasettenne di origine marocchina », che verosimilmente va identificato in Hassan Sami nato in Marocco il 12 ottobre 1976, venne sorpreso all'interno della sua cella, mentre metteva in atto un tentativo d'impiccagione a mezzo di una striscia di tessuto.

Il predetto era stato assegnato alla sesta sezione, ove sono ristretti i detenuti che hanno dato segno di disagio psicologico e, per tale motivo, sono sottoposti alla c.d. « grande sorveglianza »; nei loro confronti vengono attuati, inoltre, interventi di tipo sanitario da parte dello specialista in psichiatria.

In riferimento al caso specifico, il detenuto è stato immediatamente sottoposto all'attenzione dello psichiatra ed in seguito è stato trasferito nella Casa Circondariale di Torino per l'espletamento dell'osservazione psichiatrica ai sensi dell'articolo 112 decreto del Presidente della Repubblica 230 del 2000.

Il « detenuto algerino di 42 anni », indicato nella interrogazione in argomento, verosimilmente va identificato in Lagmi Driss nato in Algeria il 7 novembre 1970. Il predetto, è stato oggetto di ripetute segnalazioni e di sanzioni disciplinari per comportamenti in contrasto con la disciplina penitenziaria.

Dagli accertamenti svolti si rileva che il gesto del Lagmi, non era espressione di una volontà auto-soppressiva, ma si trattava di un gesto dimostrativo; invero, il detenuto, appena sentiti i passi dell'operatore di Polizia penitenziaria, lo richiama annunciandogli che si stava impiccando e « si lasciava cadere, ma nel frattempo era ben visibile il suo sorreggersi al termosifone ».

Circa le questioni più generali, segnalate dagli interroganti, si precisa che dalle esperienze maturate e dalla analisi dei casi specifici, sono emerse delle criticità che hanno indotto ad una rimodulazione delle

metodologie in uso negli istituti della regione Liguria per contrastare il fenomeno dei suicidi e dei gesti autolesivi. Nell'anno corrente è stato attivato, in tale ottica, un apposito gruppo di lavoro interdisciplinare presso il provveditorato che, traendo spunto dalla recente circolare dipartimentale «modalità di esecuzione della pena. Un nuovo modello di trattamento che comprenda sicurezza, accoglienza e rieducazione» intende individuare una metodologia d'intervento il più efficace possibile, nei confronti dei detenuti più fragili e maggiormente esposti al rischio di comportamenti autolesivi e di suicidio.

Il nuovo modello operativo, anche alla luce delle previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008, prevede la presa in carico integrata e multidisciplinare attraverso l'attivazione di un coordinamento funzionale delle diverse figure professionali, nonché la adozione di misure trattamentali compatibili con lo stato di disagio del detenuto.

Va segnalato inoltre che è stato di recente attivato, presso l'istituto penitenziario di Genova Marassi, un progetto sperimentale denominato «sostegno integrato». Detta iniziativa, realizzata dalla Direzione dell'istituto in collaborazione con l'ASL 3 genovese e con il coordinamento del Provveditorato regionale, ha visto la creazione di un reparto dedicato presso il Centro di Cura Regionale (ex CDT) per un appropriato trattamento individualizzato socio-sanitario e custodiale con modalità organizzative e sinergiche condivise tra le varie professionalità coinvolte.

Inoltre, in attuazione dell'Accordo della Conferenza Unificata Stato Regioni del 19 gennaio 2012, è stato costituito un gruppo tecnico scientifico in materia di prevenzione del rischio autolesivo e anticonservativo in ambito penitenziario. Il gruppo di lavoro ha già definito alcuni strumenti di rilevazione del fenomeno, utili per l'elaborazione dello specifico programma operativo, individuando nell'istituto della Spezia la sede di sperimentazione.

Pare pertanto che riguardo al triste fenomeno dei suicidi e dei gesti di autolesionismo, vi sia un accurato, costante e efficace impegno dell'Amministrazione penitenziaria.

Con riferimento infine alla opportunità di promuovere iniziative normative preordinate a rafforzare l'assistenza medico-psichiatrica nonché ad implementare adeguate misure di supporto psicologico nei confronti dei detenuti, al fine di ridurre sensibilmente gli episodi di suicidio, tentato suicidio e di autolesionismo in carcere, si evidenzia che trattasi di questioni poste all'attenzione del Ministro, in più interrogazioni, alcune delle quali riferibili agli odierni interroganti, ed alle quali si è già dato riscontro.

In ogni caso si riferisce che, allo stato, non risultano allo studio iniziative normative in materia; tuttavia, è stato presentato alla Camera, in data 18 maggio 2011, un disegno di legge (A.C. n. 4363), relativo alla «Modifica dell'articolo 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354, concernente il personale degli istituti di prevenzione e di pena destinato alle attività di osservazione e trattamento dei detenuti».

Con tale proposta di legge, si intende tra l'altro potenziare, all'interno degli istituti di prevenzione e di pena, la attività di osservazione ed assistenza. È prevista, infatti, l'istituzione del ruolo organico degli esperti dell'osservazione e del trattamento (tra cui, gli psicologi) deputati a monitorare le situazioni di disagio personale che si manifestano in carcere. Tali esperti dell'osservazione e del trattamento verrebbero ad aggiungersi, secondo tale iniziativa normativa, ad altri servizi sempre a carico dell'amministrazione penitenziaria, quali i «servizi nuovi giunti», istituiti nelle strutture carcerarie maggiori per identificare il rischio di auto o di etero aggressività e i servizi per le tossicodipendenze.

Nell'accingermi a concludere, desidero comunque rassicurare gli interroganti che è sempre ferma l'attenzione del Ministro della giustizia alle problematiche oggetto della presente interrogazione ed è massimo l'impegno per fronteggiarne le situazioni di criticità.

## ALLEGATO 4

**Interrogazione n. 5-06750 Bernardini: Sul decesso di un detenuto presso il carcere di Campobasso.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'On. Bernardini, nel riferire in merito all'avvenuto decesso di Monaco Luigi, non posso che riportarmi a quanto già comunicato riguardo all'interrogazione n. 5-06747, discussa nella seduta dello scorso 11 luglio ed attinente allo stesso soggetto, deceduto nell'ospedale civile di Campobasso « Cardarelli » e non come erroneamente indicato nella presente interrogazione, nell'ospedale Cardarelli di Napoli.

Ebbene dalle notizie acquisite dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, risulta che in data 2 febbraio 2012 il predetto detenuto veniva visitato in istituto dal medico di guardia a causa di un forte dolore in sede lombare sinistra con nausea. Alle ore 22.10 dello stesso giorno, stante la persistenza del dolore nonostante la somministrazione di apposita terapia, veniva fatta intervenire in istituto la Guardia Medica Esterna, che alla terapia già in atto affiancava ulteriori prescrizioni. Alle ore 23,36, lo stesso dottore visitava nuovamente il detenuto e ne disponeva il ricovero in ospedale a causa del persistere dei dolori.

Alle ore 0.20 del 3 febbraio 2012 il Monaco, tramite i mezzi dell'Amministrazione Penitenziaria, veniva accompagnato presso l'ospedale civile di Campobasso « Cardarelli » ove giungeva alle ore 0.34. Quivi i sanitari ne disponevano il ricovero presso il reparto carcerario e la presa in carico al reparto « urologia ». Alle ore 01.40 del 3 febbraio 2012 il detenuto faceva ingresso presso il reparto carcerario, dove iniziava la degenza con piantonamento da parte del personale di Polizia Penitenziaria della C.C. di Campobasso.

Per il giorno 6 febbraio 2012 era stato programmato l'intervento chirurgico al

quale il Monaco doveva essere sottoposto, in quanto affetto da infezione delle vie urinarie per calcolosi urinaria sinistra.

Alle ore 12.00 del 6 febbraio 2012, durante il tragitto dal reparto carcerario dell'ospedale civile alla sala operatoria, il Monaco decedeva per arresto cardiocircolatorio.

Dalla cartella clinica risulta, quindi, che il predetto detenuto è stato ricoverato presso l'ospedale civile il 3 febbraio 2012 alle ore 0.20 ed è rimasto ricoverato fino al 6 febbraio 2012, data del suo decesso, senza mai fare rientro nell'istituto penitenziario.

Sull'accaduto risulta attualmente pendente un'indagine giudiziaria da parte della Procura della Repubblica di Campobasso, che ha iscritto nei confronti di sei sanitari dell'ospedale Cardarelli di Campobasso il procedimento penale n. 426/2012. Tale procedimento – così come segnalato dalla predetta Autorità giudiziaria – è ancora nella fase delle indagini preliminari.

Per quanto riguarda, invece, il numero dei detenuti morti in carcere per malattia nell'ultimo quinquennio comunico che nell'anno 2007 sono stati n. 86, nel 2008 n. 102, nel 2009 n. 112, nel 2010 n. 117, nel 2011 n. 102. Nel numero complessivo sono compresi sia i decessi avvenuti a seguito di malattia, sia quelli verificatisi per eventi improvvisi (arresto cardiaco, overdose, ecc): eventi, tutti, ricompresi nel novero delle morti per cause naturali.

Per completezza di informazione comunico, infine, che dall'inizio dell'anno alla data del 26 giugno 2012 si sono registrati 50 decessi per cause naturali.

## **III COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Affari esteri e comunitari)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	29
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 19 luglio 2012.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
9 alle 9.05.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011. C. 5357 Governo, approvato dal Senato.	
Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla <i>governance</i> nell'Unione economica e monetaria, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012. C. 5358 Governo, approvato dal Senato.	
Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012. C. 5359 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame preliminare congiunto e conclusione</i> ) .....	31
Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011. C. 5357 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	38
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	51
Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla <i>governance</i> nell'Unione economica e monetaria, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012. C. 5358 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	39
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i> .....	52
Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012. C. 5359 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	39
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i> .....	53
Sui lavori della Commissione .....	39

##### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto. C. 5284 D'Alema ed altri, ed emendamenti (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i> ) .....	40
--	----

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Atto n. 486 (Rilievi alla VI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione. Deliberazione di rilievi</i> ) .....	41
--	----

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Atto n. 479 (Rilievi alla XIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	42
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche e integrazioni al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, nonché disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della <i>performance</i> . Atto n. 487 (Rilievi alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	43
<b>INTERROGAZIONI:</b>	
5-05219 Bobba: Iniziative in merito all'adozione della delibera del Consiglio comunale di Varallo in materia di cauzione per servizi comunali .....	46
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	54
<b>INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	47
5-07456 Polledri: Iniziative relative alla disciplina dei crediti degli enti locali nei confronti dello Stato .....	47
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	56
5-07458 Zeller e altri: Modalità applicative del concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle province autonome di Trento e di Bolzano .....	47
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	57
5-07457 Toccafondi: Reintegro nell'esercizio 2013 del fondo « Istituzione scolastica non statale » .....	47
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i> .....	58
5-07262 Occhiuto e Ciccanti: Effetti dell'applicazione alle aziende sanitarie dei nuovi principi contabili previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 .....	48
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i> .....	60
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 2024 e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	48
Disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro e modifica all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti. Nuovo testo C. 4771 (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	48
Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta. Nuovo testo unificato C. 4108 e abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	49
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	50

**SEDE CONSULTIVA**

*Giovedì 19 luglio 2012. – Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. – Intervengono il Ministro per gli affari europei Enzo Moavero Milanesi e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giampaolo D'Andrea.*

**La seduta comincia alle 8.30.**

**Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011.**

**C. 5357 Governo, approvato dal Senato.**

**Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione eco-**

nomica e monetaria, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012.

**C. 5358 Governo, approvato dal Senato.**

**Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012.**

**C. 5359 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame preliminare congiunto e conclusione).*

La Commissione inizia l'esame preliminare congiunto dei disegni di legge di ratifica in titolo.

Renato CAMBURSANO (Misto), *relatore*, illustra brevemente il contenuto dei provvedimenti all'ordine del giorno, soffermandosi sui profili di maggiore interesse della Commissione. Per quanto riguarda la decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ricorda in primo luogo che la modifica del Trattato è stata approvata con decisione del Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011, secondo la procedura semplificata di revisione dei trattati ed è volta a creare una base giuridica per l'istituzione da parte degli Stati membri che utilizzano la moneta unica di un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme. Sottolinea, inoltre, che la modifica dell'articolo 136 precisa che la concessione di qualsiasi assistenza finanziaria nell'ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità. In proposito, ricorda come la proposta di adottare tale modifica del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sia stata avanzata nella relazione finale della *Task force* sulla governance economica, presieduta dal Presidente del Consiglio europeo Van Rompuy, accogliendo una richiesta del Governo tedesco. Segnala, infatti, che la Germania aveva segnalato l'esigenza – anche alla luce del suo assetto costituzionale e, soprattutto, dei principi enunciati

dalla sentenza del Tribunale costituzionale tedesco del 30 giugno 2009 sulla ratifica del Trattato di Lisbona – di introdurre un'apposita base giuridica nei trattati per consentire agli Stati membri di assumere in via permanente l'impegno a contribuire alla stabilità finanziaria dell'area dell'euro. Evidenzia, quindi, come la soluzione prescelta individui una procedura da attuare su base interamente intergovernativa, senza che sia previsto alcun potere di proposta o di consultazione per la Commissione europea e per il Parlamento europeo. Quanto ai tempi di ratifica, ricorda che il Consiglio europeo aveva inizialmente chiesto il rapido avvio delle procedure nazionali di approvazione, affinché la modifica potesse entrare in vigore il 1° gennaio 2013, ma, alla luce del perdurare della crisi del debito pubblico di alcuni Stati membri dell'area euro, il Consiglio europeo del 9 dicembre 2011 ha auspicato una accelerazione dell'entrata in vigore della modifica dell'articolo 136 e del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità, concordando che quest'ultimo entri in vigore non appena gli Stati membri che rappresentano il 90 per cento degli impegni di capitale lo avranno ratificato. Evidenzia come l'obiettivo fosse quello di rendere operativo il Meccanismo europeo di stabilità (MES) già nel luglio 2012, in modo da cumularne la capacità di intervento con quella dell'EFSF nella seconda metà del 2012, con una capacità di prestito combinata pari a 700 miliardi di euro, rilevando tuttavia come tale ipotesi appaia ormai superata a seguito della decisione del Tribunale costituzionale tedesco di pronunciarsi sui trattati in discussione nel prossimo mese di settembre.

Passando, quindi, all'illustrazione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità, il quale – come evidenziato – è strettamente connesso con la modifica dell'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'esame della Commissione, sottolinea in primo luogo che il MES avrà un capitale sottoscritto totale di 700 miliardi di euro, di cui 80 miliardi di capitale versato dagli

Stati membri della zona euro e una combinazione di capitale richiamabile impegnato e di garanzie degli Stati membri della zona euro per un importo totale di 620 miliardi di euro. In base all'articolo 41 del Trattato, il versamento delle quote da corrispondere in conto del capitale inizialmente sottoscritto da ciascun membro del MES dovrebbe essere effettuato in cinque rate annuali, ciascuna pari al 20 per cento dell'importo totale. La prima rata sarebbe versata da ciascun membro del MES entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del trattato, mentre le restanti quattro rate sarebbero corrisposte rispettivamente alla prima, seconda, terza e quarta data coincidenti con la data di pagamento della prima rata. Segnala, tuttavia, che gli Stati aderenti al MES hanno già concordato, al fine di raggiungere già nel 2014 la piena capacità di prestito, di accelerare il versamento delle rate: dopo la prima rata che sarebbe corrisposta a luglio 2012, in caso di entrata in vigore del Trattato, la seconda rata sarebbe versata ad ottobre 2012, le terza e la quarta nel 2013 e la quinta nel 2014. Evidenzia che l'Italia dovrà sottoscrivere il 17,86 per cento del capitale del Meccanismo europeo di stabilità, con ciò beneficiando di un peso nelle deliberazioni che le consentirà di esercitare un potere di veto nelle procedure di votazione di urgenza. Come emerso anche nell'audizione del Ministro Grilli svoltasi nella giornata di ieri, il nostro Paese sottoscriverà quote di capitale per 125,3 miliardi di euro, con un rapporto tra quota sottoscritta e prodotto interno lordo dell'8 per cento, a fronte del rapporto del 7,6 per cento della Germania e del 7,3 per cento della Francia. Per quanto attiene al capitale da versare, in base ai dati del Documento di economia e finanza 2012, entro il 2014 l'Italia verserà nel capitale del MES 14 miliardi di euro, dei quali 5,6 miliardi di euro in ciascuno degli anni 2012 e 2013 e 2,8 miliardi di euro nel 2014. Con riferimento all'organizzazione del Meccanismo europeo di stabilizzazione, ricorda le osservazioni del collega Marsilio sullo *status* giuridico e sulle immunità dei governatori e degli

amministratori, segnalando tuttavia come esse eccedano le competenze della Commissione, che è chiamata ad esprimersi sul provvedimento solo in sede consultiva. Per quanto riguarda le implicazioni finanziarie del Trattato sul Meccanismo europeo di stabilità, segnala che la relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato al Senato afferma che la partecipazione al Meccanismo europeo di stabilità (MES) è articolata in un apporto iniziale, suddiviso in 5 rate, ciascuna quantificabile per l'Italia in circa 2,866 miliardi di euro, e in ulteriori apporti a chiamata. Osserva che le prime due rate, alla luce della decisione dei Capi di Stato e di governo dell'Area euro di anticipare al luglio 2012 l'entrata in vigore del Trattato e l'istituzione del MES, dovrebbero essere versate rispettivamente nel corrente mese di luglio e nei prossimi mesi di settembre-ottobre. La medesima relazione ricorda che tali importi non sono computati nel limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e nel livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di stabilità. Rileva, altresì, che la relazione tecnica specifica inoltre che l'emissione dei titoli determina l'esigenza di fronteggiare un maggior fabbisogno in termini di interessi, valutabile per il 2012 prudenzialmente in circa 120 milioni di euro, che potrà essere assorbito dagli attuali stanziamenti a legislazione vigente, tenuto conto del *trend* dei tassi di interesse. La relazione tecnica evidenzia, infatti, che il miglioramento dei tassi delle emissioni collocate dall'inizio dell'anno ha già prodotto una riduzione della spesa per interessi rispetto alle stime ufficiali di inizio dicembre 2011 di oltre 800 milioni di euro in termini di competenza economia SEC e in circa 2 miliardi di euro in termini di cassa. La relazione ricorda inoltre che, al fine di garantire una sollecita partecipazione al capitale del MES, può essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione potrà effettuarsi con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa. Ricorda, inoltre, come già nel corso dell'esame presso il Senato fos-

sero stati richiesti chiarimenti sulle implicazioni finanziarie della partecipazione italiana al MES, ai quali il Governo ha risposto con una nota del 18 aprile 2012, della quale richiama brevemente i contenuti. In proposito, sotto il profilo dell'inquadramento contabile dell'operazione, reputa utile acquisire chiarimenti circa l'impatto della stessa e dei flussi finanziari che ad essa ineriscono sui diversi saldi di finanza pubblica e sul debito pubblico. Per quanto attiene ai saldi, osserva che gli effetti sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione sembrano limitati all'incremento della spesa per interessi conseguente all'emissione di titoli del debito pubblico necessaria a finanziare la partecipazione al MES, atteso che la contribuzione diretta a tale meccanismo, in quanto inquadrabile tra le operazioni di natura finanziaria, non dovrebbe rilevare ai fini del conto economico della pubblica amministrazione e del relativo saldo. Osserva, invece, che sul fabbisogno della pubblica amministrazione e, di conseguenza, sul debito pubblico, incidono sia la maggior spesa per interessi sia l'entità delle rate complessivamente versate. Con specifico riferimento ai saldi del bilancio dello Stato, rileva che entrambe le poste indicate dovrebbero avere incidenza sul saldo netto da finanziare, atteso che quest'ultimo è dato dalla differenza tra le entrate finali e le spese finali, che includono sia gli interessi sia i conferimenti, iscritti tra le spese in conto capitale. Egualmente, rileva che i medesimi importi incidono sul ricorso al mercato, dato dalla somma tra saldo netto da finanziare e spese per rimborso prestiti. Osserva, inoltre, che la relazione tecnica non fornisce la proiezione, per gli anni successivi al 2012, della spesa per interessi riferita sia alle emissioni necessarie a finanziare le prime due rate di partecipazione al capitale del MES sia a quelle necessarie per il finanziamento delle rate successive, precisando tuttavia che la stessa relazione tecnica afferma che, in ogni caso, la maggiore spesa per interessi risulta già compresa nelle previsioni tendenziali fornite dal DEF.

Per quanto attiene, infine, al Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la *governance* nell'unione economica e monetaria, evidenzia preliminarmente che larga parte delle disposizioni contenute dal Trattato riproducono o specificano obiettivi, vincoli o parametri già previsti dalla legislazione approvata l'8 novembre scorso, il cosiddetto *six pack*, dalle proposte legislative presentate dalla Commissione il 23 novembre 2011, il cosiddetto *two pack*, o dal Patto euro plus. Nel ricordare come la Camera abbia seguito da vicino la negoziazione del Trattato, formulando precisi indirizzi al Governo nella seduta del 25 gennaio 2012, si sofferma sul contenuto delle disposizioni del Titolo III, che contengono il Patto di bilancio, il cosiddetto *Fiscal compact*, il quale impegna le Parti contraenti ad applicare e ad introdurre, entro un anno dall'entrata in vigore del trattato, con norme vincolanti e a carattere permanente, preferibilmente di tipo costituzionale, o di altro tipo purché ne garantiscano l'osservanza nella procedura di bilancio nazionale, precise regole in materia di debito ed indebitamento. Segnala, in proposito, come in seguito all'accoglimento di una proposta emendativa sostenuta dal Governo italiano, si specifica che nell'applicazione della nuova regola per la riduzione del debito pubblico si tenga conto di «altri fattori rilevanti», quali gli andamenti della posizione debitoria a medio termine del Paese, le operazioni di aggiustamento *stock-flow* del debito, le riserve accantonate e le altre voci dell'attivo del bilancio pubblico, le garanzie, specie quelle legate al settore finanziario, le passività, sia esplicite che implicite, connesse all'invecchiamento della popolazione ed il livello del debito privato, nella misura in cui rappresenti una passività implicita potenziale per il settore pubblico. Su questi temi, ricorda come il nostro Paese abbia già provveduto, ancor prima della sottoscrizione del Trattato, all'adozione di regole costituzionali volte a garantire l'equilibrio del bilancio e la sostenibilità del debito pubblico, con l'approvazione della legge costituzionale n. 1 del 2012. Segnala,

tuttavia, come per completare il processo di riforma, sia necessaria l'approvazione della legge rinforzata prevista dall'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, e disciplinata dall'articolo 5 della medesima legge costituzionale. A questo proposito, pur ricordando di aver in passato manifestato perplessità sulla scelta di collocare l'autorità indipendente nell'ambito del Parlamento, evidenzia l'esigenza di una rapida presentazione del progetto di legge rinforzata, al fine di consentire la sua approvazione definitiva entro il termine del 28 febbraio 2013 previsto dal comma 3 dell'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 2012.

Claudio D'AMICO (LNP) chiede al Governo di integrare la relazione tecnica al disegno di legge n. 5359 in riferimento agli oneri per il pagamento di interessi sulle emissioni di titoli del debito pubblico, conseguenti alla entrata in vigore del Meccanismo europeo di stabilità, per gli anni successivi al 2012, come evidenziato dal relatore.

Renato BRUNETTA (PdL), associandosi alle considerazioni svolte dal relatore, ritiene di rappresentare al Governo il malessere dell'opinione pubblica in relazione alle scelte adottate recentemente con l'introduzione del principio del pareggio di bilancio in Costituzione, con l'entrata in vigore del *six pack* e oggi con la ratifica dei trattati in esame, che portano verso l'unione fiscale europea, senza tuttavia sciogliere i nodi rispetto all'introduzione dell'unione bancaria ed economica, soprattutto in riferimento alla mutualizzazione del debito pubblico degli Stati nazionali. In proposito, ricorda come Hamilton, pur non essendo stato Presidente degli Stati Uniti d'America, abbia guadagnato l'onore dell'effigie sul biglietto da 10 dollari per la sua scelta, da Segretario di Stato al Tesoro, di regolare i debiti di guerra degli Stati americani che avevano partecipato alla guerra di indipendenza. Osserva come oggi manchi invece una prospettiva complessiva per l'Europa e fa

presente come, nel corso di una sua intervista al *Frankfurter Allgemeine Zeitung*, abbia avuto modo di cogliere i sentimenti dell'opinione pubblica tedesca, a suo avviso, estremamente preoccupanti per il futuro dell'Europa. In particolare, rileva che, da quanto emerso nel suo colloquio con l'intervistatore, i cittadini tedeschi sarebbero sempre più contrari ad investire le risorse pubbliche della Germania per sostenere Stati che, a loro avviso, hanno sprecato le proprie risorse. Osserva come, con questo modo di pensare, non si possa andare lontano. Preannuncia quindi che, per senso di responsabilità, il suo gruppo voterà a favore delle proposte di parere presentate dal relatore, ma esprime preoccupazione sui futuri scenari politici europei.

Il Ministro Enzo MOAVERO MILANESI concordando sulla particolare rilevanza dei Trattati all'esame della Commissione, che ha sollecitato un ampliamento del dibattito, evidenzia come gli accordi in discussione abbiano una portata che incide sugli equilibri di sovranità tra gli Stati membri e l'Unione europea. In particolare, osserva come i Trattati all'esame della Commissione si iscrivano nel quadro di una serie di provvedimenti volti a perseguire maggiore disciplina e rigore finanziario, a costituire uno strumento finanziario che assicuri stabilità sui mercati finanziari e a sostenere la crescita attraverso un pacchetto di misure, oggetto della decisione del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno scorsi. Con riferimento alle considerazioni del deputato Brunetta, osserva che il complesso di queste misure rappresenta un potenziale salto di qualità per l'Unione europea, sottolineando come una loro attuazione in termini equilibrati possa contribuire ad un efficace superamento dell'attuale situazione di crisi, che rappresenta la più grave crisi affrontata dall'Europa dalla seconda guerra mondiale in poi. Ritiene, pertanto, che con i Trattati in esame ci si stia muovendo sulla strada giusta ed auspica che siano sviluppate le loro potenzialità, tenendo conto anche

degli atti di indirizzo approvati dal Senato e di quelli presentati alla Camera.

Claudio D'AMICO (LNP), nel ribadire la richiesta di integrazione della relazione tecnica sul disegno di legge di ratifica del trattato che istituisce il MES, ritiene sconcertante la mancanza di proiezioni dell'impatto della maggior spesa per interessi negli anni successivi al 2012, osservando che, in tal modo si sta vanificando il lavoro del Parlamento ed in particolare della Commissione. Ritiene che fare slittare il voto in Assemblea per tale motivo sarebbe un segnale importante dato alla Presidenza della Camera e al Governo sulla necessità di rispettare le prerogative della Commissione e l'efficacia del suo lavoro. Rileva che, se il Partito Democratico fosse stato ancora all'opposizione non avrebbe mai consentito alla vecchia maggioranza di centrodestra di procedere senza la richiesta integrazione della relazione tecnica. Aggiunge quindi che la soluzione di non computare le nuove emissioni di debito ai fini del rispetto del Patto di stabilità e crescita rappresenta solo un espediente peraltro, a suo avviso, contraddittorio rispetto al *six pack* che impone un percorso di rientro della quota di debito pubblico eccedente il 60 per cento.

Francesco BOCCIA (PD) sottolinea come il governo nel chiedere la ratifica dei Trattati in discussione stia in sostanza chiedendo una delega in bianco al Parlamento, che, responsabilmente, ha fatto tutti i possibili sforzi per sostenere gli impegni assunti dal nostro Governo in sede europea. Pur non rilevando profili critici con riferimento alla copertura finanziaria del disegno di legge recante ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità, dal momento che le soluzioni prospettate non sono difformi da quelle adottate negli altri Stati, ritiene che non si possa non evidenziare che gli obiettivi in materia di debito e di indebitamento fissati dal cosiddetto *Fiscal compact* non appaiono raggiungibili nell'attuale contesto economico e finanziario. A suo avviso, è

quindi necessario che il Governo, giovandosi del riconoscimento derivante dalla capacità di far fronte agli impegni assunti, dovrebbe chiedere nei prossimi mesi un riconoscimento degli sforzi compiuti, nonché il compimento di precisi passi in avanti nella direzione dell'unificazione politica. In particolare, rileva l'esigenza di un'azione volta a sostenere lo scudo contro l'innalzamento degli *spread* e la regolamentazione dei derivati.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) dopo avere ricordato che il procedimento di ratifica dei trattati in esame si concluderà, in Germania, solo dopo la pronuncia del Tribunale costituzionale attesa per il 12 settembre prossimo, osserva che il Governo italiano non deve farsi trovare impreparato e chiede di valutare l'adozione di provvedimenti entro l'estate per una significativa riduzione del debito pubblico.

Il Ministro Enzo MOAVERO MILANESI, con riferimento ai profili attinenti alla copertura finanziaria del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità fa presente che la relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato al Senato è integralmente utilizzabile ai fini dell'esame della Commissione, segnalando inoltre che la Ragioneria generale dello Stato ha trasmesso una nota per rispondere alle richieste di chiarimento contenute nella documentazione predisposta dagli uffici della Camera. Per quanto attiene agli impegni richiesti nel dibattito, ritiene senz'altro importanti le direttrici di intervento indicate dal deputato Boccia, mentre, con riferimento alle misure drastiche di riduzione del debito sollecitate dal deputato Ciccanti, assicura che il Governo presta grande attenzione al tema del debito e che saranno oggetto di attenta valutazione eventuali iniziative per una sua rapida riduzione. Per quanto attiene al vincolo della riduzione del debito previsto dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria, segnala che esso è già in vigore, essendo previsto nell'ambito del Patto di stabilità, come modificato a se-

guito dell'approvazione del regolamento (UE) n. 1177/2011. Ricorda, tuttavia, che il Trattato, per effetto delle modifiche proposte dall'Italia, precisa che l'entità della riduzione del debito potranno essere modulate, a seguito della valutazione da parte di Commissione e Consiglio, di taluni fattori rilevanti.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA, illustrando i contenuti della nota tecnica trasmessa dalla Ragioneria generale dello Stato, fa presente che per una valutazione complessiva degli effetti sull'indebitamento netto è necessario considerare, tra le entrate, la remunerazione delle quote del Meccanismo europeo di stabilità sottoscritte dall'Italia, derivante dall'utilizzo delle risorse versate, in relazione alla concessioni di prestiti e ad acquisti di titoli, che andranno a bilanciare i richiamati oneri per interessi sui titoli del debito pubblico. Circa gli effetti sul fabbisogno, osserva che l'intervento determina nell'immediato un aumento dello *stock* di debito pubblico. Rileva, inoltre, che le somme derivanti dal netto ricavo dei titoli emessi sono versate al titolo IV dell'entrata e non rilevano sul saldo netto da finanziare, mentre invece vi rientrano le spese per i conferimenti al fondo, che sono da allocare nell'ambito dell'acquisizione di attività finanziarie e che pertanto non hanno impatto in termini di indebitamento netto.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti in merito ai riflessi sugli equilibri di finanza pubblica riconducibili all'aumento delle prestazioni di garanzia da parte dello Stato italiano, fa presente che le garanzie hanno impatto solo nel momento dell'escussione.

Relativamente alle richieste di chiarimenti in relazione all'opportunità di adeguare i fondi esistenti in bilancio attivabili in prima istanza a fronte della potenziale escussione delle garanzie sottoscritte dallo Stato, fa presente, in primo luogo, che, dato l'ordine di grandezza del fenomeno, tra l'altro non agevolmente quantificabile nel suo complesso, non è possibile ipotizzare *a priori* l'utilizzo del fondo spese

obbligatorie che, rispetto all'ammontare complessivo della contribuzione, risulterebbe chiaramente incapiente, laddove si ricorresse ad una attivazione totale delle garanzie concesse, per fronteggiare improbabili crisi di liquidità generalizzate a livello internazionale. Segnala che, al contrario, la garanzia in esame è assimilabile ad analoghe garanzie già assunte in precedenza, come ad esempio quelle di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2010, volte a costituire la provvista finanziaria per la concessione di prestiti agli Stati membri dell'area dell'euro, e di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, relativamente alla nota vicenda dell'attivazione del prestito alla Grecia. Fa presente, infine, che recenti formule di copertura delle garanzie statali, volte invece alla copertura del rischio di escussione, quali quelle previste dall'articolo 8, commi 4 e 34, del decreto-legge n. 201 del 2011, hanno esplicitato effetti esclusivamente in termini di saldo netto da finanziare e sono state intese essenzialmente ad assicurare sufficienti risorse aggiuntive rispetto a quelle già stanziare sul fondo di riserva per le spese obbligatorie, al fine di non comprometterne l'ordinaria gestione, a fronte di garanzie parametrabili su posizioni debitorie delimitate quali, ad esempio, quelle riferite a crediti alle imprese italiane o alle banche operanti in Italia.

Renato CAMBURSANO (Misto), *relatore*, nel preannunciare la conferma delle proposte di parere già presentate nella seduta del 18 luglio 2012, osserva come i trattati in esame rappresentino il fatto più importante della legislatura che avrà ricadute tangibili sulle future generazioni.

Claudio D'AMICO (LNP) segnala che sarebbe quantomeno opportuno riproporre nella proposta di parere sul Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES) le osservazioni formulate nel parere approvato dalla Commissione bilancio del Senato.

Pier Paolo BARETTA (PD) osserva come i trattati in esame rappresentino l'esito di

un importante lavoro di integrazione europeo per gli aspetti di merito che contengono. Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulle proposte di parere presentate dal relatore e osserva come i medesimi siano una scelta necessaria non priva di fatiche e difficoltà. Osserva tuttavia come, senza un intervento sul versante della crescita, la pur necessaria politica di rigore non avrà gli esiti sperati. Esprime quindi preoccupazione per lo scarto tra i sacrifici effettuati dai popoli europei ed in particolare dal popolo italiano e la rappresentazione ingenerosa che i mercati offrono dell'Italia. Ritiene che il Parlamento faccia bene a ratificare subito i trattati in esame per consentire al Governo di presentarsi più forte nel negoziato europeo, anche rispetto a Paesi che, nella legittimità delle rispettive procedure democratiche, hanno scelto un percorso più lungo. Osserva in fine come la mancanza di crescita più che alle necessarie politiche di rigore sia attribuibile all'incapacità di fare le riforme necessarie e in questo senso valuta positivamente i trattati in esame.

Marco CALGARO (UdCpTP) rileva come la Commissione bilancio abbia svolto un ruolo marginale nelle procedure di ratifica dei Trattati in esame e ritiene necessario assumere opportune iniziative per segnalare l'esigenza di assicurare il rispetto delle prerogative della Commissione. Quanto al contenuto dei provvedimenti, che rappresentano un evidente passo avanti rispetto alla situazione attuale, preannuncia sin d'ora che esprimerà un voto favorevole sulle proposte di parere formulate dal relatore, segnalando tuttavia l'esigenza che gli interventi in materia di contenimento del debito e dell'indebitamento siano accompagnate da adeguate misure a sostegno della crescita e dello sviluppo dell'economia.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene che l'assegnazione dei disegni di legge di ratifica in sede referente alla III Commissione sia ineccepibile e pienamente conforme al Regolamento ed alla prassi, pur comprendendo l'interesse spe-

cifico sul contenuto dei medesimi dei componenti della Commissione.

Renato CAMBURSANO (Misto), *relatore*, in relazione alle osservazioni dell'onorevole D'Amico preannuncia la sua intenzione di inserire un apposito richiamo nella parte premessiva del parere relativo al disegno di legge n. 5359.

Claudio D'AMICO (LNP) osserva che si era limitato a chiedere l'inserimento di una semplice osservazione, come accaduto al Senato e rileva come la posizione del relatore lo abbia convinto ad assumere una posizione ancora più negativa sui disegni di legge in esame. Sottolinea come appaia evidente che il disegno di legge di ratifica del trattato che istituisce il MES abbia problemi di copertura che potranno comportare l'aumento della pressione fiscale per i cittadini. Inoltre ribadisce come il nuovo organismo, e i funzionari che vi lavoreranno, godranno di un'immunità a suo avviso eccessiva. Ritiene in definitiva che i trattati in esame comporteranno cessioni di sovranità in favore di strutture burocratiche europee prive di qualunque legittimazione popolare. Preannuncia quindi il voto contrario del suo gruppo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, dichiara concluso l'esame preliminare congiunto e avverte che la Commissione procederà quindi al voto delle proposte di parere riferite a ciascun disegno di legge.

**Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011.**

**C. 5357 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

Pier Paolo BARETTA (PD), richiamando le osservazioni svolte, dichiara il voto favorevole del suo gruppo.

Marco CALGARO (UdCpTP), richiamando le osservazioni svolte, dichiara il voto favorevole del suo gruppo.

Claudio D'AMICO (LNP), richiamando le osservazioni svolte, dichiara il voto contrario del suo gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere presentata dal relatore (*vedi allegato 1*).

**Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012.**

**C. 5358 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere all'Assemblea).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

Pier Paolo BARETTA (PD), richiamando le osservazioni svolte, dichiara il voto favorevole del suo gruppo.

Marco CALGARO (UdCpTP), richiamando le osservazioni svolte, dichiara il voto favorevole del suo gruppo.

Claudio D'AMICO (LNP), richiamando le osservazioni svolte, dichiara il voto contrario del suo gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere presentata dal relatore (*vedi allegato 2*).

**Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012.**

**C. 5359 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere all'Assemblea).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

Renato CAMBURSANO (Misto), relatore, presenta la preannunciata riformulazione della proposta di parere già for-

mulata nella seduta del 18 luglio 2012 (*vedi allegato 3*).

Pier Paolo BARETTA (PD), richiamando le osservazioni svolte, dichiara il voto favorevole del suo gruppo.

Marco CALGARO (UdCpTP), richiamando le osservazioni svolte, dichiara il voto favorevole del suo gruppo.

Claudio D'AMICO (LNP), richiamando le osservazioni svolte, dichiara il voto contrario del suo gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere presentata dal relatore.

#### **Sui lavori della Commissione.**

Claudio D'AMICO (LNP) rileva l'opportunità di rappresentare al Presidente della Camera le criticità che la Commissione bilancio affronta nel corso dell'esame in sede consultiva dei provvedimenti ad essa assegnati, in considerazione della ristrettezza dei tempi e della lacunosità della documentazione trasmessa dal Governo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che la questione potrà essere affrontata nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocato nel pomeriggio di oggi.

**La seduta termina alle 9.30.**

#### **SEDE CONSULTIVA**

*Giovedì 19 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto.**

**C. 5284 D'Alema ed altri, ed emendamenti.**

(Parere alla I Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente e relatore*, fa presente che il provvedimento, di iniziativa parlamentare, recante modifiche alla disciplina del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto non è corredato di relazione tecnica, segnalando che la Commissione affari costituzionali, durante l'esame in sede legislativa, ha approvato alcuni emendamenti in linea di principio. In particolare, osserva che l'emendamento Favia 4.1 ha disposto la soppressione dell'articolo 4 del testo, che modificava il comma 6 dell'articolo 23 della legge n. 124 del 2007, introducendo, in deroga alle ordinarie disposizioni, l'obbligo per il personale di cui all'articolo 21 di denunciare fatti costituenti reato ai rispettivi direttori, qualora gli stessi fossero appresi nell'esercizio delle proprie attività istituzionali. Rileva, inoltre, che l'articolo aggiuntivo del relatore 4.050 ha introdotto nel testo l'articolo 4-*bis*, che modifica l'articolo 24 della legge n. 124 del 2007, prevedendo che i documenti relativi all'identità di copertura non conferiscono la qualità di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, né la qualità di agente e di ufficiale di polizia tributaria. Fa presente, poi, che gli emendamenti del relatore 10.50 (*nuova formulazione*) e 11.50 (*nuova formulazione*) modificano gli articoli 10 e 11 del testo, che a loro volta modificano gli articoli 40 e 41 della legge n. 124 del 2007, prevedendo che il Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta del Presidente del COPASIR, esponga in una seduta segreta appositamente convocata il quadro infor-

mativo idoneo a consentire l'esame nel merito della conferma dell'opposizione del segreto di Stato. Da ultimo, osserva che l'emendamento Laffranco 12.3, modificando l'articolo 12 del testo, ha disposto la sostituzione dell'articolo 4 del decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005, prevedendo nuove norme per il potenziamento dell'attività informativa, con particolare riferimento alle intercettazioni e ai controlli preventivi sulle comunicazioni. A suo avviso, il testo e le proposte emendative approvate in linea di principio attengono ad aspetti essenzialmente ordinali e non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario. Al riguardo, reputa, comunque, opportuna una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, esprimendo parere favorevole sull'ulteriore corso del provvedimento, rappresenta l'esigenza di inserire nel testo un'apposita clausola volta a garantire l'invarianza finanziaria.

Giancarlo GIORGETTI (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 5284 D'Alema ed altri, recante « Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto » e le proposte emendative approvate in linea di principio, trasmesse dalla I Commissione,

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, in base ai quali è necessario integrare il testo del provvedimento con una clausola di neutralità finanziaria,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

ART. 13. (*Disposizioni finanziarie*) – 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione degli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 19 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.**

**Atto n. 486.**

(Rilievi alla VI Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 12 luglio 2012.

Renato CAMBURSANO (Misto), *relatore*, anche recependo le osservazioni formulate dall'onorevole Marchi nella seduta del 12 luglio 2012, formula la seguente proposta:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (atto n. 486);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, il quale ha precisato che:

i costi per l'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte dell'Organismo per la gestione degli elenchi e dei mediatori gravano integralmente sugli iscritti, mediante una contribuzione quantificata dallo stesso Organismo sulla base dei costi effettivamente sostenuti per i compiti svolti;

al rappresentante nominato dal Ministero dell'economia e delle finanze nell'Organismo per la gestione degli elenchi e dei mediatori non sono corrisposti emolumenti o rimborsi spese a carico del bilancio dello Stato;

la riduzione dei contributi posti a carico degli iscritti all'Organismo si è resa necessaria a seguito della verifica della sproporzione tra l'importo massimo di contributi originariamente previsti e le esigenze finanziarie stimate per il funzionamento dell'Organismo;

le disposizioni di cui all'articolo 22 non incidono in alcun modo sulle risorse a disposizione dell'ente gestore per lo svolgimento delle attività riconducibili al sistema di prevenzione delle frodi;

le amministrazioni interessate possono effettivamente far fronte agli adempimenti previsti dal provvedimento in esame con le risorse già assegnate, in quanto le medesime attività sono già esercitate ai sensi della normativa vigente;

le disposizioni di cui all'articolo 7 in materia di contribuzione previdenziale a fronte di attività finanziarie non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

rilevata l'opportunità di apportare una modifica di carattere formale alla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 1 dell'articolo 31,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

*All'articolo 31, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da:* provvederanno fino a provvedimento con le seguenti: *provvedono all'attuazione del presente decreto;*

formula altresì la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di prevedere un comma aggiuntivo all'articolo 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia che preveda che i soggetti che operano nella finanza mutualistica e solidale siano iscritti in una sezione separata dell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, del medesimo testo unico e possano svolgere la propria operatività, in considerazione del valore sociale, nel rispetto delle modalità operative determinate dalla Banca d'Italia. ».

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sospende la seduta per consentire lo svolgimento dell'interrogazione 5-05219 Bobba.

**La seduta, sospesa alle 14.15, riprende alle 14.20.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.**

**Atto n. 479.**

(Rilievi alla XIII Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 27 giugno 2012.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che il Presidente della Camera, rappresentando che è decorso inutilmente il termine assegnato alla Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'espressione del parere di competenza di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997, ha comunicato la richiesta del Ministro per i rapporti del Parlamento che le competenti Commissioni parlamentari si esprimano pur in assenza del citato parere, onde consentire la prosecuzione *dell'iter* di approvazione del provvedimento nei termini previsti dalla legge.

Remigio CERONI (Pdl), *relatore*, formula la seguente proposta:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto

legislativo recante attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (atto n. 479);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, in base ai quali:

l'avvalimento di esperti esterni rappresenta, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, una mera facoltà che l'amministrazione interessata eserciterà subordinatamente alla effettiva disponibilità di risorse nell'ambito di quelle destinate al funzionamento generale;

le tariffe previste per i controlli di cui all'articolo 12, comma 2, saranno determinate, come indicato all'articolo 25, comma 2, sulla base del costo effettivo del servizio, garantendo la copertura integrale degli oneri sostenuti da parte delle amministrazioni competenti;

il profilo di cassa delle spese relative alle attività previste dagli articoli 14, 15 e 22 è compatibile con la modulazione temporale delle risorse disponibili per tali attività;

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo. ».

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sospende la seduta per consentire lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

**La seduta, sospesa alle 14.25, riprende alle 14.50.**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche e integrazioni al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui al decreto del Presidente**

**della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, nonché disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance.**

**Atto n. 487.**

(Rilievi alla I Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 4 luglio 2012.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO deposita due note di chiarimento trasmesse dalla Ragioneria generale dello Stato e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Giuseppe FALLICA (Misto-G.Sud-PPA), *relatore*, alla luce di chiarimenti contenuti nella documentazione depositata dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche e integrazioni al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, nonché disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, in base ai quali:

è opportuno modificare l'articolo 1, comma 7, lettera a), al fine di esplicitare che i cinque dirigenti di livello non generale da assegnare agli uffici di diretta collaborazione ivi previsti sono ricompresi all'interno del contingente complessivo di 90 unità di personale assegnato agli uffici

di diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 245 del 2011;

è, altresì, opportuno che con il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 3 sia determinata, oltre che l'indennità accessoria per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, anche l'indennità per i consiglieri giuridici;

l'Organismo indipendente di valutazione delle performance, pur caratterizzato da una maggiore indipendenza rispetto al soppresso organo di controllo, rientra a tutti gli effetti nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione;

considerato il parere interlocutorio sul provvedimento in esame, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, nel quale si chiedevano chiarimenti sull'asserita insussistenza di oneri aggiuntivi derivanti dall'aumento del personale estraneo alla pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 7, lettera a) dello schema di decreto;

preso atto che, in risposta a tale parere interlocutorio, l'ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 26 marzo 2012 ha comunicato al Consiglio di Stato che l'Amministrazione del Ministero non intendeva più avvalersi della disposizione prevista dal citato articolo 1, comma 7, lettera a), impegnandosi a formulare una proposta emendativa in tal senso in sede di approvazione definitiva del regolamento da parte del Consiglio dei ministri;

considerato che il parere definitivo sul provvedimento del Consiglio di Stato, prendendo atto degli impegni assunti in via formale dall'Amministrazione, ha ritenuto che il testo in esame, così come sarà emendato dal Consiglio dei ministri in sede di approvazione definitiva del regolamento coerentemente agli impegni assunti, possa proseguire il suo *iter*;

rilevata l'opportunità di alcune modifiche di carattere formale all'articolo 1, comma 7, lettera a), e all'articolo 3, commi

1 e 2, dello schema di decreto in esame, tese ad assicurare l'invarianza degli oneri derivanti dal provvedimento,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

*All'articolo 1, comma 7, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

*sostituire le parole:* quindici unità *con le seguenti:* nove unità;

*sopprimere le parole:* Al relativo onere si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;

*sostituire le parole:* Agli uffici di diretta collaborazione sono altresì assegnati con le seguenti: Nell'ambito del contingente complessivo di novanta unità di cui al comma 1, agli uffici di diretta collaborazione sono assegnati;

*All'articolo 2, comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* È corrispondentemente ridotto il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stabilito dall'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, come modificato dal presente decreto.

*All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 1, sostituire le parole da:* determina *fino alla fine del comma con le seguenti:* determina l'indennità accessoria per il personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione e l'indennità per i consiglieri giuridici nel rispetto di quanto previsto al comma 2;

*sostituire il comma 2, con il seguente:* 2. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse destinate a legislazione vigente al funzionamento del

Gabinetto e degli Uffici di diretta collaborazione iscritte nel programma « Indirizzo politico » della missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato »;

formula altresì la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di rideterminare la dimensione del contingente di personale che può essere assegnato agli uffici di diretta collaborazione, in linea con le previsioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che ha disposto una riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti e delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale ».

Maino MARCHI (PD) esprime il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, che ha approfondito le diverse implicazioni del provvedimento, al quale la Commissione, come già avvenuto in occasione dell'esame di altri analoghi regolamenti di organizzazione, ha dedicato particolare attenzione. Ritiene, tuttavia, che l'osservazione contenuta nella proposta del relatore dovrebbe essere trasfusa in uno specifico rilievo, tenuto conto anche del fatto che le disposizioni del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, sono già vigenti.

Claudio D'AMICO (LNP) ringrazia il relatore Fallica per la qualità del lavoro svolto, osservando che la proposta di deliberazione pone alcuni paletti rispetto ad un testo che presenta aspetti assai discutibili sul piano finanziario e sistematico. In proposito, si dichiara sconcertato dalle

scelte compiute dal Governo che non solo non riduce le spese, ma continua ad incrementarle, mentre impone carichi fiscali sempre più gravosi sui cittadini e sulle imprese. Anche alla luce dell'esperienza maturata in occasione dell'esame dell'analogo schema di regolamento relativo al Ministero della salute, segnala, peraltro, che anche eventuali rilievi ed osservazioni contenuti nella proposta del relatore sarebbero solo carta straccia, perché il Governo potrebbe comunque decidere di non recepirle in sede di adozione definitiva del regolamento. A suo avviso, l'unica strada percorribile è quella del ritiro dell'atto da parte del Governo e la sua sostituzione con un nuovo regolamento che riduca consistentemente il contingente di personale attribuito agli uffici di diretta collaborazione. Giudica, infatti, scandaloso che il Governo, nel provvedere alla riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione, non solo non realizzi risparmi, ma incrementi anche il personale di tali uffici. Come evidenziato anche dal collega Brunetta, l'Organismo indipendente della valutazione della *performance* nelle previsioni della legge n. 15 del 2009 e nel decreto legislativo n. 150 del 2009, avrebbe dovuto costituire un organismo snello, da realizzare senza oneri per la finanza pubblica, mentre in questo regolamento si configura come una struttura di notevoli dimensioni. Segnala, ad esempio, che per l'organismo di valutazione nel suo Comune si spendono solo 7.000 euro, mentre in questa sede si prevedono oneri pari a oltre 600.000 euro.

Maino MARCHI (PD) segnala che lo schema di regolamento in esame è stato predisposto dal precedente Governo.

Claudio D'AMICO (LNP) sottolinea, poi, ulteriori aspetti problematici del provvedimento, richiamando in particolare la mancata riduzione del personale degli uffici di diretta collaborazione che avrebbe dovuto conseguire alla soppressione del servizio di controllo interno, la previsione di un contingente di otto consiglieri giuridici, assente nel regolamento vigente, la

previsione della nomina di un massimo di quattro vice capi di gabinetto e di tre vice capi dell'ufficio legislativo. Richiama, inoltre, le criticità evidenziate dal relatore con riferimento alla copertura finanziaria del regolamento e ribadisce come sia vergognoso che, nel momento in cui si chiedono grandi sacrifici ai cittadini, i Ministri non riducano le proprie spese. Reitera, pertanto, l'esigenza di ritirare il provvedimento in esame.

Rolando NANNICINI (PD), riprendendo le considerazioni del collega Marchi, invita il relatore a valutare l'opportunità di trasformare l'osservazione contenuta nella sua proposta nel rilievo relativo alla copertura finanziaria.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO segnala l'opportunità di un rinvio della deliberazione e fa presente che, nelle more dell'espressione del parere parlamentare, non procederà all'adozione del regolamento, osservando come nell'ambito dell'esame del decreto-legge n. 95 del 2012 si stia valutando la possibilità di prevedere una riduzione del contingente degli uffici di diretta collaborazione, come stabilito, con riferimento al Ministero dell'economia e delle finanze, in un emendamento approvato al Senato nel corso dell'esame in sede referente del decreto-legge n. 87 del 2012.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritenendo opportuno il rinvio richiesto dal rappresentante del Governo, segnala l'esigenza che in sede di approvazione degli schemi di atti normativi l'Esecutivo già tenesse conto delle direttrici di intervento individuate nell'ambito del processo di revisione della spesa, anche al fine di evitare che eventuali discrasie tra il contenuto degli schemi e le misure di riduzione della spesa si manifestino solo al momento del loro esame parlamentare, causando comprensibili disagi.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.10.**

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 19 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Saverio Ruperto.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**5-05219 Bobba: Iniziative in merito all'adozione della delibera del Consiglio comunale di Varallo in materia di cauzione per servizi comunali.**

Il sottosegretario Saverio RUPERTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Luigi BOBBA (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, rilevando come in sostanza si sia stabilito che la delibera del Consiglio comunale di Varallo possa essere disattesa senza alcuna conseguenza giuridica. Osserva, comunque, che la delibera assunta non solo si poneva in contrasto con gli articoli 2 e 3 della Costituzione, ma anche con l'articolo 53, che prevede una riserva di legge in materia di imposizione tributaria.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Giovedì 19 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-07456 Polledri: Iniziative relative alla disciplina dei crediti degli enti locali nei confronti dello Stato.**

Massimo POLLEDRI (LNP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Massimo POLLEDRI (LNP), replicando, si dichiara insoddisfatto, rilevando come l'applicazione del patto di stabilità anche ai comuni tra i 1.001 e i 5.000 abitanti e poi alle unioni di comuni comporterà gravi danni alla finanza locale, mentre la proposta di compensazione di cui all'interrogazione, con la precisazione dell'invarianza dei saldi, avrebbe potuto rappresentare una soluzione utile.

**5-07458 Zeller e altri: Modalità applicative del concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle province autonome di Trento e di Bolzano.**

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO. Risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), replicando, si dichiara assolutamente insoddisfatto, rilevando come il Governo calpesti l'autonomia statutaria delle province au-

tonome di Trento e di Bolzano ed evidenzia che la giurisprudenza costituzionale richiamata dal sottosegretario non tiene conto degli accordi sottoscritti con il precedente Governo. Ribadisce come l'articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica stabilisce l'obbligo per il Governo di concordare gli obiettivi finanziari con le province autonome. Rileva che tali Province autonome siano gli unici enti tra quelli dotati di particolare autonomia ad avere già sostanzialmente recepito il federalismo fiscale e come essi non intendano sottrarsi al concorso agli obiettivi di finanza pubblica e di risanamento del Paese, mentre chiedono solo il rispetto delle regole. Osserva che, in assenza di un ravvedimento del Governo, l'unica strada rimarrà quella di adire la Corte costituzionale che, fino ad ora, ha sempre dato torto al Governo nazionale.

**5-07457 Toccafondi: Reintegro nell'esercizio 2013 del fondo « Istituzione scolastica non statale ».**

Gabriele TOCCAFONDI (PdL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO. Risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Gabriele TOCCAFONDI (PdL) rileva come, a fronte del taglio così drastico rappresentato dal Governo per il fondo « Istituzione scolastica non statale », non sia possibile per lui dichiararsi soddisfatto. Ricorda come, negli ultimi quattro anni, la Commissione, in occasione dell'esame dei documenti di bilancio, si sia impegnata a garantire un adeguato finanziamento di tale fondo, in considerazione del ruolo fondamentale delle istituzioni scolastiche non statali sul territorio. Rileva comunque che il Governo non ha risposto sulla questione della sua disponibilità al reintegro del predetto fondo, ma solo sui tagli effettivamente effettuati. Conferma quindi il suo impegno per ripristinare un adeguato livello di finanziamento.

**5-07262 Occhiuto e Ciccanti: Effetti dell'applicazione alle aziende sanitarie dei nuovi principi contabili previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.**

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Amedeo CICCANTI (UdCpTP), replicando, si dichiara parzialmente insoddisfatto, rilevando come la nuova normativa travolga anche bilanci che contengono impegni contratti con la precedente normativa contabile. Osserva inoltre come possano esistere spese anche di parte corrente che non esauriscono i propri effetti in un unico esercizio finanziario e di questo occorra tenere conto. Auspica comunque un'intesa nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 19 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.**

**Testo unificato C. 2024 e abb.**  
(Parere alla XII Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 giugno 2012.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che, in data 27 giugno 2012, la Commissione ha avviato l'esame del testo unificato del provvedimento e ha deliberato di richiedere al Governo la predisposizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, entro il termine di dieci giorni. Essendo scaduto tale termine lo scorso 7 luglio, chiede al rappresentante del Governo se sia disponibile la relazione tecnica, al fine di consentire alla Commissione bilancio di concludere l'esame del provvedimento.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente che il ministero del lavoro e delle politiche sociali non ha ancora trasmesso alla Ragioneria generale dello Stato la relazione tecnica richiesta, al fine di consentirne la verifica.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto di quanto rappresentato dal sottosegretario Polillo, sollecita la predisposizione della relazione tecnica, segnalando la necessità che essa sia trasmessa entro la sospensione estiva dei lavori, considerando anche la particolare rilevanza sociale del provvedimento.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**Disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro e modifica all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti.**

**Nuovo testo C. 4771.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, illustra brevemente il contenuto della pro-

posta di legge, che reca disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro. Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione, segnala di non avere osservazioni da formulare nel presupposto che l'attività di vigilanza affidata all'AIFA in ordine alle operazioni di riconfezionamento dei farmaci possa essere svolta con le risorse già disponibili a legislazione vigente. Sul punto, ritiene opportuna una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO non ha osservazioni da formulare sul provvedimento in esame.

Gabriele TOCCAFONDI (Pdl), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4771 recante disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro e modifica all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti;

nel presupposto che l'attività di vigilanza affidata all'Agenzia italiana del farmaco dall'articolo 1, comma 3, possa essere svolta con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

esprime

**PARERE FAVOREVOLE ».**

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta.**

**Nuovo testo unificato C. 4108 e abb.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo unificato.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO (Pdl), *relatore*, nel segnalare che nella giornata di ieri la XIII Commissione ha trasmesso un nuovo testo unificato, ricorda che sul precedente testo del provvedimento era stata trasmessa, in data 9 luglio 2012, una relazione tecnica negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. La Ragioneria generale dello Stato, in particolare, aveva formulato rilievi critici sull'articolo 8 del provvedimento, ora soppresso dalla Commissione di merito.

Non rilevando quindi profili finanziari problematici formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato del progetto di legge C. 4108 e abb. recante norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta;

preso atto che la Commissione di merito ha soppresso le disposizioni in materia di potenziamento dei controlli antifrode, che erano state oggetto di una valutazione negativa da parte della Ragioneria generale dello Stato in sede di verifica della relazione tecnica sul testo unificato precedentemente esaminato dalla Commissione;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

con la seguente osservazione:

al fine di escludere l'avvio di possibili procedure di infrazione, suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica, valuti la Commissione di merito se le disposizioni del provvedimento siano pienamente conformi alla normativa dell'Unione europea».

Massimo POLLEDRI (LNP), a titolo personale, dichiara di non condividere la proposta di parere del relatore, sottolineando come l'incremento del contenuto minimo di frutta può costituire senz'altro una scelta dei produttori, ma non può essere imposto con una norma dirigitica, che comporterà inevitabilmente oneri per le imprese, che dovranno sostituire i propri macchinari, con ricadute negative sulla loro competitività e, indirettamente, sulla finanza pubblica.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, pur ritenendo che il provvedimento non presenti direttamente profili finanziari problematici, reputa opportuno valutarne l'impatto sui produttori di bevande analcoliche a base di frutta.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore*, assicura che il provvedimento non ha effetti negativi sui produttori di bevande.

Massimo POLLEDRI (LNP), pur comprendendo che i produttori di frutta sperano di incrementare le proprie vendite con il provvedimento in esame, senza considerare tuttavia l'impatto delle importazioni, ritiene tuttavia che non si possano porre i relativi oneri a carico di chi produce le bevande.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.30.

## ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011.  
C. 5357 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5357 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011;

considerato che:

il Trattato costituisce la base giuridica idonea a consentire agli Stati membri la cui moneta è l'euro di istituire un meccanismo di stabilità da attivare, ove indispensabile, per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme;

il meccanismo di stabilità ha un carattere meramente intergovernativo non essendo previsto alcun potere di proposta e di consultazione della Commissione europea o del Parlamento europeo né, d'altra parte, è previsto alcun intervento diretto del bilancio dell'Unione europea;

il meccanismo in esame rappresenta un primo passo, da approfondire e sviluppare nel quadro di una sempre maggiore integrazione politica, verso la condivisione degli strumenti e delle procedure volte ad assicurare la stabilizzazione finanziaria dell'area dell'euro quale complemento indispensabile della moneta unica;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012.  
C. 5358 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5358 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012;

considerato che:

l'Italia, con la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, ha già recepito l'impostazione di fondo del Trattato in esame, introducendo, in particolare, nel proprio ordinamento il principio del pareggio del bilancio con modalità che consentono una piena conformità e un costante adeguamento alle normative europee;

tale quadro dovrà essere a breve, e comunque non oltre il mese di febbraio del 2013, completato attraverso l'approva-

zione della legge di attuazione, da approvare a maggioranza assoluta, della predetta legge costituzionale;

ai principi contenuti nel Trattato in esame è informata la politica del Governo e della maggioranza, improntata ad una rigorosa gestione della finanza pubblica orientata al conseguimento dell'obiettivo del pareggio del bilancio, già nell'anno 2013, e all'avvio di un processo di riduzione del debito pubblico;

del Trattato in esame vanno altresì sviluppati, anche attraverso opportune iniziative da assumere in sede europea, gli aspetti relativi al sostegno e alla crescita dell'economia che devono essere considerati assolutamente prioritari al fine di poter effettivamente conseguire gli obiettivi di finanza pubblica;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 3

**Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012.****C. 5359 Governo, approvato dal Senato.****PARERE APPROVATO**

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5359 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

considerato che:

il Meccanismo europeo di stabilità rappresenta uno sviluppo del precedente Fondo di stabilizzazione finanziaria (EFSM), disciplinato del Regolamento UE n. 407 del 2010, e della Società veicolo speciale (EFSF), garantita dagli Stati dell'area dell'euro;

L'Italia è il terzo Paese contributore del Meccanismo europeo di stabilità e sottoscriverà il 17,86 per cento del capitale. In virtù di tale impegno, l'Italia dovrà contribuire, pertanto, per oltre 14 miliardi di euro, sui complessivi 80 miliardi di euro di capitale inizialmente versato dagli Stati membri della zona dell'euro, e impegnarsi ad assicurare il capitale richiamabile fino ad un importo totale di oltre 125 miliardi di euro, sui 700 miliardi di euro complessivi;

in rapporto al PIL, l'impegno finanziario dell'Italia sarà pari all'8 per

cento e quindi superiore a quello di Germania e Francia pari, rispettivamente, al 7,6 e al 7,3 per cento;

la partecipazione al Meccanismo europeo di stabilità da parte dell'Italia comporterà l'emissione di nuovi titoli del debito pubblico che non verrà tuttavia conteggiata al fine di valutare il rispetto del Patto di stabilità e crescita, mentre le maggiori spese per interessi, correlate a tali nuove emissioni, possono essere considerate già scontate nei tendenziali di finanza pubblica;

è interesse prioritario dell'Italia l'immediata entrata in vigore del Trattato che introduce un primo, permanente, elemento di mutuo sostegno e di garanzia tra gli Stati membri della zona euro, volto ad affrontare le tensioni sui mercati internazionali e ad assicurare la stabilizzazione finanziaria;

la copertura finanziaria del provvedimento deroga alla disciplina dell'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica;

il ricorso all'emissione di titoli del debito pubblico con finalità di copertura appare tuttavia giustificata da un'intesa intervenuta nell'ambito dell'Unione europea in deroga al Patto di stabilità e crescita;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 4

**5-05219 Bobba: Iniziative in merito all'adozione della delibera del Consiglio comunale di Varallo in materia di cauzione per servizi comunali.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Bobba chiede al Ministero dell'interno valutazioni in merito ad una delibera del Consiglio comunale di Varallo, in provincia di Vercelli, che ha previsto l'istituzione di una cauzione a carico dei cittadini, da versare al momento dell'iscrizione anagrafica.

Premetto che la materia anagrafica rientra nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato e che la vigente disciplina subordina l'iscrizione anagrafica al requisito della dimora abituale.

La vicenda segnalata dall'onorevole interrogante – come già accennato in premessa – fa specifico riferimento ad una delibera del Consiglio comunale di Varallo dell'11 luglio 2011, con cui è stata disposta la modifica al regolamento per la disciplina delle entrate di quel comune.

In particolare, è stata prevista l'istituzione di una cauzione sui servizi comunali – pari a 200 euro per persona e con un tetto massimo di euro 500 per nucleo familiare – a carico dei cittadini richiedenti l'iscrizione anagrafica, come garanzia sui futuri pagamenti dei tributi comunali.

Il Consiglio comunale ha motivato la previsione di tale cauzione per le numerose inadempienze verificatesi nei pagamenti dei tributi e servizi comunali da parte di cittadini contribuenti che, una volta emigrati ovvero divenuti irreperibili, hanno reso difficile e, in alcuni casi impossibile, procedere alla riscossione delle somme dovute.

Informo che l'Amministrazione comunale, anche a seguito di iniziative del

Prefetto di Vercelli, si è orientata a riconsiderare la cauzione, fornendo un'interpretazione delle medesima quale contributo spontaneo.

Tale orientamento è stato formalizzato il 24 febbraio scorso con direttive del Segretario generale del Comune, indirizzate ai competenti uffici, in merito alle modalità applicative del citato regolamento.

In particolare è stato disposto che l'ufficio anagrafe – pur essendo tenuto a informare i cittadini richiedenti l'iscrizione anagrafica dell'esistenza della cauzione e ad invitarli a costituirla in via del tutto spontanea e volontaria – non dovrà considerare motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza di iscrizione anagrafica il mancato versamento della cauzione.

Ricordo che il procedimento d'iscrizione anagrafica è stato oggetto di una recente modifica normativa, introdotta dall'articolo 5 del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito nella legge n. 35 del 2012, che nel prevedere la possibilità di effettuare le dichiarazioni anagrafiche in modalità telematica stabilisce che esse vengano rese attraverso la compilazione di una modulistica pubblicata sul sito del Ministero dell'interno, contenente le informazioni necessarie e la documentazione cui è subordinata l'iscrizione anagrafica, ferme restando le verifiche sulla sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia.

Detto questo, si rileva che l'introduzione della cauzione, prevista con una delibera comunale di modifica del regolamento della disciplina delle entrate, non

rientra nell'ambito delle prerogative dell'ente. Peraltro si osserva che in relazione ai regolamenti sulle entrate tributarie, l'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, relativo al riordino della disciplina dei tributi locali, affida al Ministero delle finanze il potere di impugnativa per vizi di legittimità.

Per quanto riguarda i profili connessi alla materia anagrafica, anche alla luce della recente linea interpretativa adottata

dallo stesso comune in base alla quale il mancato pagamento della cauzione non osta all'iscrizione anagrafica, non sembrano sussistere i presupposti per l'attivazione del provvedimento di annullamento straordinario di cui all'articolo 138 del Testo Unico degli Enti locali, la cui applicazione appare giustificata solo in casi straordinari, di particolare gravità, in cui risulti compromessa « l'unità dell'ordinamento » a causa dell'atto illegittimo.

## ALLEGATO 5

**5-07456 Polledri: Iniziative relative alla disciplina dei crediti degli enti locali nei confronti dello Stato.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Polledri chiede al Governo quali iniziative intenda attuare affinché gli enti che vantano crediti nei confronti dello Stato relativi a trasferimenti erariali pregressi non erogati e caduti in perenzione possano rinunciare al credito vantato nei confronti, dello Stato ed ottenere in contropartita maggiori spazi finanziari in termini di patto di stabilità interno, riducendo l'obiettivo annuale in misura pari all'importo del credito rimesso.

Al riguardo, si fa presente che la richiesta potrebbe essere assentita purché siano rinvenute le risorse necessarie a

garantire l'invarianza dei saldi di finanza pubblica, alla luce della contingente situazione di crisi economico finanziaria e degli impegni concordati in ambito Europeo.

Infatti, le misure di contenimento della spesa pubblica adottate sono finalizzate a garantire il raggiungimento di imprescindibili obiettivi di risanamento della finanza pubblica, tenuto conto che il Patto di stabilità interno costituisce una diretta promanazione del Patto di stabilità e di crescita, stipulato dagli Stati membri dell'Unione europea per il controllo delle rispettive politiche di bilancio, ai fine di mantenere fermi i requisiti di adesione all'Unione economica e monetaria Europea.

## ALLEGATO 6

**5-07458 Zeller e altri: Modalità applicative del concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle province autonome di Trento e di Bolzano.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In particolare, l'Onorevole interrogante ha chiesto al Ministro di questo Dicastero di sapere se il Governo, in merito alle disposizioni recate dall'articolo 16, comma 3, del decreto legge n. 95 del 2012 (riduzione della spesa degli enti territoriali), abbia ricercato ed attuato una forma di concertazione con le Province autonome di Trento e di Bolzano, volta alla definizione degli obiettivi di risanamento e di concorso alla finanza pubblica delle medesime Province.

Al riguardo, si rappresenta che il predetto articolo 16 prevede che, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, gli enti territoriali concorrano alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto dei principi fondamentali di coordinamento statali, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Le Autonomie speciali sono chiamate al concorso alla finanza pubblica con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti.

In particolare, si evidenzia che le misure di contenimento della spesa pubblica previste dall'articolo in questione sono finalizzate a garantire il raggiungimento di imprescindibili obiettivi di risanamento della finanza pubblica cui tutti gli enti territoriali, incluse le Autonomie speciali, sono tenute a concorrere, alla luce della contingente situazione di crisi economico-finanziaria e degli impegni concordati in ambito europeo. La determinazione degli

obiettivi che le Autonomie speciali devono conseguire rientra, a sua volta, nell'ambito delle prerogative statali riconducibili al coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

In ogni caso, il principio di leale collaborazione non risulta violato in quanto il contributo in termini di miglioramento del saldo netto da finanziare e dell'indebitamento netto che le Autonomie speciali dovranno assicurare verrà fissato con le procedure di cui all'articolo 27 della legge n. 42 del 2009.

Peraltro, anche la Corte costituzionale in più occasioni si è occupata della legittimità costituzionale della disciplina inerente l'autonomia di spesa degli enti territoriali.

In particolare, con le sentenze n. 157 del 2007 e n. 159 del 2008, la Corte ha rilevato che lo Stato può imporre, sotto forma di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, limiti di spesa agli enti territoriali, nella misura in cui fissa obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica.

Con la sentenza n. 284 del 2009 in materia di Patto di stabilità interno, la Corte ha evidenziato che il Patto di stabilità costituisce una diretta promanazione del Patto di stabilità e di crescita, stipulato dagli Stati membri dell'Unione europea per il controllo delle rispettive politiche di bilancio, al fine di mantenere fermi i requisiti di adesione all'Unione economica e monetaria europea.

## ALLEGATO 7

**5-07457 Toccafondi: Reintegro nell'esercizio 2013 del fondo «Istituzione scolastica non statale».****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Toccafondi, nel segnalare le difficoltà in cui versano le istituzioni scolastiche non statali, chiede al Governo se ritenga opportuno di voler assicurare alle medesime istituzioni risorse finanziarie aggiuntive, per l'anno 2013, al fine di garantire il regolare funzionamento delle stesse.

Al riguardo, si fa presente che, per l'anno finanziario 2012, come evidenziato nella tabella che segue, lo stanziamento disponibile a legislazione vigente per le istituzioni scolastiche è pari ad euro 498,7 milioni, tenuto conto dell'assegnazione prevista *una tantum* sul capitolo 1299 «Somme da trasferire alle regioni per il sostegno alle scuole paritarie», di euro 242 milioni disposta ai sensi dell'articolo 33, comma 16, della legge di stabilità n. 183 del 2011.

Inoltre, per l'anno finanziario 2013, nello stato di previsione del Ministero

dell'istruzione, dell'università e della ricerca è iscritto il capitolo n. 1477 «Contributi alle scuole paritarie, eccetera» con uno stanziamento di euro 276 milioni, da destinare alle predette istituzioni scolastiche non statali – tenuto conto delle riduzioni disposte in bilancio, a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012.

Per quanto riguarda, invece, l'ulteriore integrazione per l'anno 2013, si precisa che eventuali ulteriori finanziamenti non potranno che conseguire a specifiche iniziative legislative per le quali occorrerà reperire idonea copertura finanziaria, ai sensi della vigente normativa contabile.

Nella tabella che segue sono indicati gli stanziamenti assegnati alle predette istituzioni scolastiche non statali negli anni 2009/2014.

(dati in milioni di euro)		2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Cap 1477</b>	<b>LB</b>	401,56	409,75	280,84	268,88	278,58	278,58
	Variazioni (riduzioni in applicazione del DL n. 78/2010 e del DL n. 1/2010)		- 3,33				
	Art. 2, comma 109, LF 191/2009 - Taglio contributi per Trento e Bolzano		-3,33				
	Art. 1, comma 13, LS 220/2010			-28,96			
	DL 16/2012 art. 13, commal-quinquies				-3,49	-2,31	-2,29
	Art 69, comma 2, DL 83/2012						-1,92
<b>Cap 1299</b>	<b>LB/LS</b>	120	0	0	242	0	0
	Integrazione - riparto del fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili		130	245			
	Art. 2, comma 109, LF 191/2009 - Taglio contributi per Trento e Bolzano		-2,16	-3,96	-3,96		
	DL 16/2012 art. 13, comma 1-quinquies				-4,71	0	0
<b>Totale Generale</b>		<b>521,56</b>	<b>530,93</b>	<b>492,92</b>	<b>498,72</b>	<b>276,27</b>	<b>274,37</b>

## ALLEGATO 8

**5-07262 Occhiuto e Ciccanti: Effetti dell'applicazione alle aziende sanitarie dei nuovi principi contabili previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione gli onorevoli Occhiuto ed altri, nel premettere che il decreto legislativo n. 118 del 2011 ha introdotto una serie di regole dirette ad assicurare l'armonizzazione dei sistemi contabili delle regioni, evidenzia, in particolare, come l'articolo 29, recante principi specifici, per il settore sanitario, abbia previsto che i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione a decorrere dal 2012. Pertanto, nel rilevare che detta disposizione costituisce una deroga al quadro normativo civilistico e che determina l'attribuzione dell'intero costo dell'investimento nell'esercizio in cui è effettuato, anziché in più esercizi, come avviene con lo schema di ammortamento civilistico, chiedono al Governo se intenda promuovere l'introduzione di una disciplina transitoria volta a porre rimedio a tale situazione.

Al riguardo, si fa presente che sul citato decreto legislativo è stata raggiunta un'intesa in sede di Conferenza unificata nella riunione del 3 marzo 2011.

La disposizione recata dall'articolo 29, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 118 del 2011 fa riferimento agli investimenti per i quali non sono previste coperture ulteriori e diverse rispetto al finanziamento corrente, che è destinato all'erogazione dei livelli essenziali di assi-

stenza. In tal caso la norma prevede l'obbligo di portare immediatamente a costo l'investimento effettuato.

La *ratio* della disposizione risiede evidentemente nella necessità di garantire simultaneamente l'equilibrio economico e l'equilibrio finanziario della gestione sanitaria corrente. Infatti, a fronte di un'uscita di cassa iniziale pari al 100 per cento dell'investimento effettuato, la tecnica dell'ammortamento consente di garantire l'equilibrio economico e finanziario in un arco pluriennale, ricostituendo dunque il capitale iniziale progressivamente, fino a conclusione del periodo di ammortamento: ciò comporta un deficit di liquidità per l'intero periodo di ammortamento, di valore inizialmente pari al 100 per cento dell'investimento effettuato, progressivamente decrescente fino al completamento dell'ammortamento stesso.

La citata disposizione in dunque è diretta ad evitare il predetto squilibrio finanziario, fonte di indebitamento, ovvero di ritardi nei pagamenti (e di aggravii di spese per interessi legali, interessi di mora, contenziosi, azioni, esecutive, eccetera) delle spese correnti degli enti del SSN. Ne deriva pertanto la necessità che le regioni programmino *ex ante* anche gli investimenti che intendono finanziare a carico del finanziamento sanitario corrente, destinando ad essi e agli enti, del SSN che devono effettuarli una quota del medesimo finanziamento, al fine di garantire l'equilibrio complessivo del bilancio sanitario regionale.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

### S O M M A R I O

#### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. C. 3461 Realacci e C. 3605 Goisis .. 61

#### SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori ..... 61

Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del Museo nazionale dell'emigrazione italiana. Testo unificato C. 4698 Narducci e abbinate, C. 521 Osvaldo Napoli e C. 660 D'Antona (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 62

#### COMITATO RISTRETTO:

Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. C. 4822 sen. Ascutti, approvata dal Senato, e abbinate C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci ..... 62

#### ELEZIONE DI UN SEGRETARIO:

Votazione per l'elezione di un Segretario ..... 62

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'applicazione della legge n. 2 del 9 gennaio 2008, recante disposizioni concernenti la Società Italiana degli Autori e degli Editori, con particolare riferimento ad attività, gestione e governance della medesima Società (*Esame della proposta di documento conclusivo e rinvio*) ..... 62

ALLEGATO (*Proposta di documento conclusivo*) ..... 64

#### COMITATO RISTRETTO

*Giovedì 19 luglio 2012.*

**Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. C. 3461 Realacci e C. 3605 Goisis.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 8.40 alle 8.50.

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 19 luglio 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI.*

**La seduta comincia alle 9.**

**Sull'ordine dei lavori.**

Manuela GHIZZONI (PD), *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, un'inversione dell'ordine del giorno, per passare

immediatamente all'esame in sede referente del testo unificato C. 4698 Narducci e abbinate C. 521 Osvaldo Napoli e C. 660 D'Antona.

La Commissione concorda.

**Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del Museo nazionale dell'emigrazione italiana.**

**Testo unificato C. 4698 Narducci e abbinate, C. 521 Osvaldo Napoli e C. 660 D'Antona.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 luglio 2012.

Manuela GHIZZONI (PD), *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti al provvedimento in esame. Il testo unificato sarà quindi trasmesso alle Commissioni parlamentari per l'espressione del parere di competenza, anche ai fini del trasferimento in sede legislativa.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.10.**

**COMITATO RISTRETTO**

*Giovedì 19 luglio 2012.*

**Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale.**

**C. 4822 sen. Asciutti, approvata dal Senato, e abbinate C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9.10 alle 9.45.

**ELEZIONE DI UN SEGRETARIO**

*Giovedì 19 luglio 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Votazione per l'elezione di un Segretario.**

Manuela GHIZZONI, *presidente*, indice la votazione per l'elezione di un Segretario di Commissione.

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti ..... 30

*Hanno riportato voti:*

Capitanio Santolini ..... 24

Barbaro ..... 1

Schede bianche ..... 4

Schede nulle ..... 1

Proclama quindi eletto segretario la deputata Capitanio Santolini.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP) ringrazia tutti i componenti, confidando di espletare in modo serio ed attento il suo incarico di segretario della Commissione.

*Hanno preso parte alla votazione i deputati:* Bachelet, Barbaro, Barbieri, Bonaiuti, Capitanio Santolini, Enzo Carra, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Frassinetti, Ghizzoni, Gianni, Giro, Giulietti, Goisis, Grimoldi, Lainati, Levi, Lolli, Mazzarella, Mazzuca, Pes, Rivolta, Rossa, Antonino Russo, Scalera, Siragusa, Tocci e Zazzera.

**La seduta termina alle 14.30.**

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Giovedì 19 luglio 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Sull'applicazione della legge n. 2 del 9 gennaio 2008, recante disposizioni concernenti la Società Italiana degli Autori e degli Editori, con particolare riferimento ad attività, gestione e governance della medesima Società.**

*(Esame della proposta di documento conclusivo e rinvio).*

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Emerenzio BARBIERI (Pdl) presenta una proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva, che illustra (*vedi allegato*).

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori di Giuseppe GIANNI (PT), interviene Pierfelice ZAZZERA (IdV), rilevando che le conclusioni della proposta di documento conclusivo non sono coerenti con il resto del suo contenuto.

Intervengono quindi sui temi del documento conclusivo i deputati Paola GOISIS

(LNP), Emilia Grazia DE BIASI (PD), Enzo CARRA (UdCpTP), Giuseppe GIULIETTI (Misto), Manuela GHIZZONI, *presidente*, e Gabriella CARLUCCI (UdCpTP).

Risponde quindi Emerenzio BARBIERI (Pdl) dichiarandosi disponibile a valutare eventuali proposte di modifica.

Interviene quindi Manuela GHIZZONI, *presidente*, rilevando l'opportunità di pervenire all'approvazione di un documento conclusivo condiviso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.15.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## ALLEGATO

**Sull'applicazione della legge n. 2 del 9 gennaio 2008, recante disposizioni concernenti la Società Italiana degli Autori e degli Editori, con particolare riferimento ad attività, gestione e *governance* della medesima Società.**

**PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO**

*1. Premesse.*

La VII Commissione cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati ha approfondito, dapprima in sede di audizioni informali, alcuni aspetti problematici inerenti alla gestione della Società Italiana degli Autori ed Editori (di seguito indicata « SIAE »). Successivamente, in data 15 febbraio 2012 ha deliberato lo svolgimento di una specifica indagine conoscitiva, da concludersi entro il 31 luglio 2012, volta ad approfondire le principali problematiche connotate da profili di particolare criticità. Si ricorda per completezza, in proposito, che la Commissione cultura, scienza e istruzione, nella XV legislatura, aveva già approvato in sede legislativa la legge 9 gennaio 2008, n. 2, recante disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori.

Allo stato attuale, il decreto del Presidente della Repubblica del 9 marzo 2011 ha posto l'ente in stato di commissariamento straordinario. Tale decreto ha disposto altresì: a) lo scioglimento dei relativi organi deliberativi, ossia l'assemblea e il consiglio di amministrazione; b) contestualmente, la nomina del dottor Gian Luigi Rondi quale commissario straordinario della SIAE, nonché del professore avvocato Mario Stella Richter e dell'avvocato Domenico Luca Scordino quali sub-commissari, tutti con l'incarico di assicurare il risanamento finanziario e l'equilibrio economico-gestionale dell'ente, di instaurare una dialettica più equilibrata all'interno dello stesso, nonché di indivi-

duare le modifiche statutarie idonee ad assicurare un'effettiva rappresentatività in seno agli organi sociali.

Nel corso dell'audizione informale del direttore generale Gaetano Blandini e del sub-commissario Luca Scordino, svoltasi presso la VII Commissione il 7 febbraio 2012, è emersa l'esigenza di acquisire ulteriori elementi conoscitivi, finalizzati a verificare nell'ambito d'attività della SIAE l'applicazione della predetta legge 9 gennaio 2008, n. 2. A tal proposito, le numerose criticità emerse nella gestione finanziaria della SIAE da parte dei suoi organi di governo – denunciate a più riprese anche da inchieste giornalistiche – hanno quindi indotto la Commissione ad acquisire ulteriori elementi utili di conoscenza, anche attraverso lo svolgimento di una specifica indagine conoscitiva sull'applicazione della citata legge n. 2 del 2008. Sulla base del programma deliberato dalla Commissione il 15 febbraio 2012, quindi, l'indagine conoscitiva ha inteso svolgere una disamina il più possibile completa e obiettiva della situazione attuale della SIAE, in particolare a partire dalla gestione commissariale insediatasi il 9 aprile 2011. La Commissione ha quindi articolato la propria indagine, in primo luogo, con la precipua finalità di acclarare gli esiti delle scelte di bilancio e di gestione operate dai competenti organi della SIAE, nonché di conoscere l'operato dei soggetti pubblici deputati alla vigilanza sull'ente; in secondo luogo, ha diretto la propria linea d'intervento allo scopo di fare chiarezza sull'intero funzionamento dei meccanismi che

coinvolgono direttamente gli interessi degli autori di opere dell'ingegno e, indirettamente, quelli di tutti i cittadini.

L'indagine conoscitiva ha avuto una durata di circa cinque mesi e si è articolata in un numero considerevole di audizioni, con la partecipazione di numerose personalità e di rappresentanti del settore, con specifica ed acclarata competenza in materia. Tra il mese di febbraio ed il mese di luglio del 2012 si sono tenute diciassette sedute, per un totale di quasi 25 ore complessive, con lo svolgimento delle audizioni di più di trenta soggetti, a vario titolo coinvolti nell'indagine. Durante la stessa, sono stati auditi, in particolare, il Ministro per i beni e le attività culturali, Lorenzo Ornaghi, ed il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione, comunicazione, editoria e coordinamento amministrativo, Paolo Peluffo, nonché i seguenti soggetti: l'attuale commissario straordinario, Gian Luigi Rondi, i sub-commissari Domenico Luca Scordino e Mario Stella Richter, e il direttore generale Gaetano Blandini; rappresentanti dell'Associazione nazionale autori cinematografici (ANAC), dell'Associazione documentaristi italiani (DOCIT) e dell'associazione Scrittori associati di cinema e televisione (SACT); rappresentanti della CGIL SLC – Sindacato lavoratori comunicazione, del Sindacato dirigenti SIAE (SNAD), della CGIL SLC – Sindacato lavoratori comunicazione, dell'Unione italiana lavoratori pubblica amministrazione (UILPA) enti, della FISTEL CISL – Stampa, telecomunicazioni e spettacolo, del Sindacato nazionale autonomo agenti mandatarie SIAE (SNAAM), del consiglio generale della FeLSA-CISL; la dottoressa Anna Avallone, già vice presidente del Fondo pensioni SIAE e rappresentanti del Fondo pensioni della SIAE, di Federagenti Cisl, del Sindacato inquilini della SIAE e del Movimento Autori Professionisti (MAP); il dottor Eugenio Truffa Giachet, già direttore del Fondo pensioni della SIAE; rappresentanti di Asstecomunicazioni – ASSTEL, dell'Unione nazionale compositori librettisti autori di musica popolare (UNCLA), della

Federazione degli autori, di Confindustria digitale e della Federazione editori musicali (FEM); rappresentanti dell'Associazione nazionale autori radiotelevisivi e teatrali (ANART), del sindacato nazionale scrittori (SNS), dell'Associazione sindacale scrittori di teatro (AssTeatro), nonché membri del direttivo dell'Associazione nazionale editori musicali (ANEM).

Sono stati auditi, inoltre, i soggetti che hanno ricoperto in passato incarichi di gestione all'interno della SIAE, quali – nell'ordine di svolgimento – l'avvocato Giorgio Assumma, già presidente della SIAE, il dottor Domenico Caridi, già direttore generale della SIAE, il dottor Francesco Chirichigno, già direttore generale della SIAE ed il dottor Mauro Masi, già commissario straordinario della SIAE, il dottor Silvano Guariso, già presidente della SIAE, il dottor Francesco Migliacci, già presidente della SIAE ed il dottor Angelo Della Valle, già direttore generale della SIAE.

Le considerazioni emerse nel corso delle audizioni hanno così permesso di approfondire e conseguire gli obiettivi di seguito riportati che la Commissione ha inteso realizzare con lo svolgimento dell'indagine.

### *1. Obiettivi dell'indagine.*

L'indagine conoscitiva ha inteso approfondire specificamente i seguenti profili:

a) il regime legale e la natura giuridica della SIAE, nonché la ripartizione delle responsabilità e le modalità di esercizio delle funzioni economiche da parte delle società di gestione collettiva del diritto d'autore in generale, con una compiuta definizione anche dei poteri governativi di vigilanza sulla SIAE; acclarare gli esiti della gestione commissariale e le modalità di approvazione del bilancio consuntivo 2010;

b) le modalità di adozione, deliberazione ed approvazione dello statuto della SIAE, su quelle di selezione e retribuzione del personale, di rappresentanza, di con-

ferimento degli incarichi direttivi, nonché di nomina e revoca degli agenti mandatari. Ciò in relazione alla mancanza lamentata da più parti tra i soggetti auditi non solo di coinvolgimento decisionale, ma anche di una adeguata informativa, trasparenza e pubblicità nei confronti degli iscritti;

c) la conoscenza della consistenza e delle modalità di gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare della SIAE e del Fondo pensioni della SIAE;

d) analiticamente, il ruolo del Fondo di solidarietà della SIAE.

Dalle audizioni sono quindi emersi interessanti elementi di conoscenza che si possono riassumere nei temi sintetizzati nei paragrafi seguenti. Innanzitutto, quindi, si partirà dai profili concernenti la natura giuridica della SIAE.

## 2. Sulla natura giuridica della SIAE.

Una specifica attenzione è stata dedicata all'approfondimento infatti delle problematiche derivanti dalla natura giuridica della SIAE. A questo proposito, fin dalla prima seduta del 15 febbraio 2012, i soggetti auditi, in particolare il sub-commissario Stella Richter, si sono soffermati, a più riprese, sulla natura giuridica della SIAE, anche alla luce della legge n. 2 del 9 gennaio 2008, ricordando come oggi la stessa sia pacificamente riconosciuta come un ente pubblico economico a base associativa. La medesima legge n. 2 del 2008 prevede infatti che l'attività della SIAE sia disciplinata dalle norme di diritto privato e che tutte le controversie concernenti le attività della società siano devolute alla giurisdizione ordinaria. La SIAE non sarebbe peraltro un organismo di diritto pubblico, per cui non sarebbe ad essa applicabile il decreto legislativo n. 163 del 2006, che istituisce il Codice dei contratti pubblici; di conseguenza, la SIAE non sarebbe soggetta all'obbligo di fare ricorso a procedure di evidenza pubblica nella scelta dei contraenti. A tali conclusioni, si

giungerebbe infatti in base ad una oramai consolidata giurisprudenza amministrativa, oltre che in base a univoche indicazioni provenienti dalle autorità amministrative di vigilanza, in particolare dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. In quella seduta gli auditi hanno rilevato come ciò comporti che comunque gli organi gestionali della SIAE provvedono di volta in volta a scegliere i propri interlocutori sulla base di processi di selezione competitiva, valutando quindi attentamente le opportunità e i contenuti delle offerte che la stessa richiede. Si è ricordato che il Ministero per i beni e le attività culturali esercita congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei ministri la vigilanza sulla SIAE, e che tale attività di vigilanza è svolta con l'acquisizione del parere del Ministero dell'economia e delle finanze per le materie di competenza specifica di quest'ultimo dicastero, ossia tutte quelle attinenti a provvedimenti di natura economico-finanziaria.

Sempre in virtù della citata legge n. 2 del 2008 e delle conseguenti previsioni del vigente statuto, la SIAE esercita primariamente le funzioni previste dalla legge n. 633 del 1941, recante le norme sul diritto d'autore, nonché tutte le altre funzioni ad essa attribuite capillarmente da altre leggi di settore. La medesima società può gestire quindi servizi di accertamento, riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni e altri enti pubblici o privati. A questo proposito, per le finalità dell'indagine conoscitiva il sub-commissario Stella Richter, nel corso della sua audizione, ha ritenuto utile sottolineare il ruolo strategico che riveste l'articolo 180 della predetta legge n. 633 del 1941 sul diritto di autore. Secondo tale articolo, infatti, l'attività di intermediario è riservata in via esclusiva alla SIAE, comunque essa venga attuata, sia in forma diretta sia indiretta. Tuttavia, tale esclusività di poteri non pregiudica la facoltà spettante al singolo autore, ai suoi successori e agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti dalla legge sul diritto d'autore. In altre parole, in Italia esiste

un'esclusiva per legge sull'attività di intermediazione, limitata però all'esercizio delle sole prerogative patrimoniali, ossia i cosiddetti « diritti patrimoniali » che compongono il più vasto diritto dell'autore dell'opera dell'ingegno. Secondo il professore Stella Richter la SIAE e, in particolare, la gestione commissariale anche da lui rappresentata, non ha inteso quindi compiere valutazioni su tale scelta legislativa, che, però, oltre ad avere superato a più riprese il vaglio di legittimità costituzionale risulta ora espressamente ribadita dalla citata legge n. 2 del 2008.

Con riferimento alle funzioni economiche assolte dalle società di gestione collettiva del diritto d'autore in tutto il mondo, nella medesima seduta è stato rilevato che nella letteratura economica è da tempo pacificamente riconosciuto alle società di gestione collettiva dei diritti d'autore, tra cui la SIAE, il compito di rendere efficiente la tutela e lo sfruttamento del diritto d'autore, il cui riconoscimento è a sua volta giustificato, sempre dal punto di vista economico, dall'esigenza di assicurare una remunerazione allo sforzo creativo, attribuendo agli autori la facoltà di escludere terzi dall'utilizzo non autorizzato delle opere dell'ingegno, consentendo loro conseguentemente di chiedere un corrispettivo per la fruizione delle stesse opere. Affinché un sistema che riconosca il diritto d'autore assolva pienamente a tale funzione, è stato indicato come necessario dagli auditi della seduta del 15 febbraio 2012, da un lato, che gli autori siano in grado di far rispettare i propri diritti nei confronti dei potenziali utilizzatori delle opere protette e, dall'altro, che esista – e funzioni adeguatamente – un mercato per le medesime opere protette. Le società di gestione collettiva rappresentano, appunto, una delle forme istituzionali mediante le quali può essere assicurato il rispetto di queste due condizioni. Sarebbe pacifico quindi che le società di gestione collettiva siano in grado di: 1) ridurre i costi di transazione legati all'esecuzione dello scambio individuale dei diritti; 2) generare economie di scala ed economie di scopo; 3) assolvere ad una

serie di utili funzioni che si raggruppano tutte intorno al concetto di riduzione del rischio, sia per gli utenti sia, soprattutto, per gli autori. Per lo svolgimento di queste loro funzioni caratteristiche, le società di gestione collettiva del diritto d'autore istituiscono, nei diversi Paesi in cui operano, una rete per la raccolta del diritto d'autore. Queste reti concretano in tutto il mondo, quindi a prescindere dalle scelte di diritto positivo dei singoli legislatori, monopoli naturali, con la conseguenza che le *collecting societies*, cioè le società di gestione collettiva del diritto d'autore, anche all'estero finiscono sostanzialmente per operare sempre di fatto in regime di esclusiva.

Nel corso dell'indagine è stato evidenziato invece come il profilo distintivo tra la realtà italiana e quelle di alcuni Paesi stranieri consista proprio nel fatto che in Italia, sia per ragioni storiche, sia per l'esistenza dell'esclusiva legale, la società di gestione collettiva del diritto d'autore è unica per tutte le diverse forme di manifestazione della creatività, laddove all'estero si tende a costituire tante società quante sono le forme espressive della creatività medesima, per esempio musica, letteratura, arti figurative, cinema, teatro e così via; fermo restando, che nei relativi comparti le singole società rivestono, anche all'estero, la posizione di monopolisti quanto meno di fatto. A questo proposito il sub-commissario Stella Richter ha specificamente sostenuto nella audizione del 15 febbraio che il carattere « generalista » della SIAE serve anzitutto a « *consentire ad essa di svolgere una funzione di unico interlocutore – una sorta di sportello unico – a beneficio dell'utenza, che quindi risulta essere agevolato nell'accesso alla legittima fruizione di tutte le opere dell'ingegno* ». A suo dire, si tratterebbe quindi di un indubbio vantaggio, soprattutto ove si abbia a che fare, come sempre più spesso avviene, con opere cosiddette « multimediali ». Proprio la natura generalista della SIAE avrebbe così consentito, finora, di attuare politiche solidaristiche o mutualistiche, in virtù delle quali le arti più ricche sostengono quelle più povere; dove eviden-

temente il riferimento a ricchezza e povertà è fatto in funzione del successo commerciale di alcune forme di espressione della creatività in un dato momento storico.

Sempre con riferimento alla qualificazione giuridica della SIAE, il già presidente Giorgio Assumma, durante la sua audizione del 9 maggio, ha sottolineato invece come l'approvazione della legge n. 2 del 2008 abbia fugato ogni dubbio circa l'applicazione delle norme del codice civile per la regolamentazione, l'organizzazione ed il funzionamento dell'ente, sia nei suoi rapporti interni sia in quelli esterni, anche con riferimento alla giurisdizione competente in materia. Sullo stesso punto, il dottor Mauro Masi, già commissario straordinario della SIAE, nel corso dell'audizione del 7 giugno, ha osservato che la SIAE ha una caratteristica unica nell'ambito del panorama internazionale, che, a suo avviso, costituisce uno dei suoi punti di forza: l'essere, cioè, una società di *collecting* generalista. A tal proposito, ha affermato che le grandi società consorelle rappresentano alcuni settori, in particolare la musica, come le grandi consorelle tedesca, francese e americana; altre si occupano di teatro, altre ancora di spettacolo dal vivo e quant'altro, mentre SIAE si occupa di tutti questi settori insieme, « *con un effetto che gli economisti chiamano spill-over* – di tracimazione, se vogliamo usare un termine un po' prosaico – dei proventi che provengono da un settore verso gli altri », come egli stesso ha sostenuto. Dall'indagine è emerso poi che il settore principe, la musica, indubbiamente finanzia o dovrebbe finanziare le cosiddette « arti minori ». Si tratterebbe peraltro per il dottor Masi di una forza della SIAE che peraltro presenta in sé una contraddizione in termini: la SIAE si rivolge infatti per definizione *erga omnes*, a tutti, mentre in quanto ente a base associativa si dovrebbe rivolgere esclusivamente alla medesima base, che necessariamente costituisce un perimetro più piccolo. La base associativa della SIAE, infatti, consta di quasi 80.000 soci o associati, ma l'ente pubblico in realtà si

rivolge a tutti, per cui la qualificazione pubblicistica nella migliore accezione esiste già *in nuce*.

È stato evidenziato quindi nel corso delle audizioni che la SIAE dovrebbe tutelare *erga omnes* il diritto d'autore; legittimamente, però, deve anche tutelare la base associativa in quanto ente pubblico a base associativa, con una contraddizione che per alcuni crea problemi rilevanti. È emerso infatti che a riprova di ciò, tutti gli enti pubblici a base associativa nel sistema istituzionale hanno avuto problemi nella definizione degli organi sociali e di funzionamento, di *governance*, come avvenuto per il CONI o per l'ACI. Al riguardo, è stato ritenuto da alcuni auditi che fino a che il legislatore non rivedrà la *governance* istituzionale, la SIAE avrà ciclicamente problematiche forti, al di là della bontà degli amministratori, della base associativa, o dello stesso statuto, canale collettivo di rappresentatività della base associativa e degli organi sociali. È stata ritenuta altresì come necessaria una seria riflessione sul superamento dell'assetto istituzionale, sulla natura pubblicistica dell'ente e sulla questione se questa debba essere mantenuto o meno. Per alcuni, peraltro, l'ente dovrebbe mantenere una natura pubblicistica per tutelare il diritto d'autore, seppure allo stato la SIAE non è sembrata a giudizio di alcuni, come il dottor Masi, adeguatamente attrezzata da un punto di vista giuridico e manageriale – non per le persone, ma in termini di assetti – per un'efficace tutela del diritto d'autore.

Analoghi rilievi sono stati svolti anche dall'onorevole Emerenzio Barbieri, proponente dell'indagine conoscitiva, il quale ha evidenziato la necessità e l'urgenza di intervenire attraverso l'approvazione degli strumenti legislativi opportuni al fine di risolvere la situazione « strutturale », relativa alla natura giuridica dell'ente SIAE. Anche l'onorevole Emilia Grazia De Biasi ha sostenuto l'urgenza di intervenire con strumenti normativi specifici, anche attraverso l'istituzione, come avvenuto in altri Paesi, di un'*Authority* competente in materia di diritto d'autore, operando, quindi,

una sostanziale privatizzazione della *collecting*. A suo avviso, tuttavia, alla luce del conflitto fra l'esigenza di tutelare la concorrenza e quella di tutelare il bene comune e il dettato costituzionale, occorrerebbe attendere le determinazioni al riguardo dell'Unione europea, che dovrebbe emanare a breve una direttiva di disciplina dell'intera materia del diritto d'autore e dei diritti connessi. L'onorevole Enzo Carra, a più riprese, ha d'altra parte segnalato l'urgenza di intervenire con strumenti specifici nella regolamentazione della materia, anche alla luce dell'inadeguatezza della normativa vigente in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, contenuta nella legge 22 aprile 1941 n. 633, che, a suo avviso, appronta una tutela del diritto d'autore non adeguata alle necessità dettate dall'avanzamento dei tempi e dall'avvento delle nuove tecnologie.

Numerose critiche sono state mosse d'altra parte in riferimento alla mancata adozione – e comunque scarsa comunicazione circa la medesima – dell'atto considerato il più atteso dagli operatori del settore: lo statuto della SIAE.

### 3. *Lo statuto e la rappresentatività all'interno della SIAE.*

Lo statuto della SIAE, in base all'articolo 1, comma 4, della legge n. 2 del 2008, è adottato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto del Presidente della Repubblica del 9 marzo 2011, di nomina degli organi della gestione commissariale, affida al commissario straordinario anche l'incarico di adottare gli atti necessari ed opportuni al fine di assicurare « l'instaurarsi di una dialettica interna più equilibrata, anche attraverso l'introduzione delle modifiche statutarie idonee ad assicurare una effettiva rappresentatività in seno agli organi sociali della SIAE ai

titolari dei diritti in rapporto ai relativi contributi economici, nonché attraverso eventuali altre modifiche che dovessero emergere come necessarie e idonee a garantire la funzionalità della società, anche con riferimento alle modalità di costituzione e funzionamento degli organi deliberativi ». Occorre sottolineare, in proposito, che il tema dell'approvazione dello statuto è stata affrontata nel corso di tutte le audizioni svolte in Commissione.

In particolare, e con specifico riferimento al metodo, molte organizzazioni sindacali hanno lamentato un'assoluta mancanza di consultazione e carenza di informazioni sui contenuti del progetto di statuto in corso di elaborazione da parte della gestione commissariale. Riguardo al merito, invece, da più parti si è levata a gran voce l'esigenza che il nuovo statuto preveda adeguate forme di rappresentatività, alla luce delle molteplici anomalie riscontrate nel sistema di rappresentatività interna della SIAE. L'Italia, infatti, è l'unico Paese in cui gli autori risultano avere lo stesso peso degli editori, a differenza di quanto avviene in Francia o in Spagna, dove il peso degli autori risulta essere proporzionalmente superiore. Nel corso dello svolgimento dell'indagine conoscitiva, l'attuale commissario straordinario della SIAE Rondi, con due successive delibere, la n. 17 del 7 marzo 2012 e la n. 20 dell'8 marzo 2012, ha provveduto all'approvazione dello statuto della SIAE. La Commissione a fatica ha visto riconosciuto il proprio diritto ad acquisire agli atti lo schema di statuto che adotta un sistema organizzativo sostanzialmente mutuato dagli assetti comunemente diffusi in aziende (pubbliche o private) di grandi dimensioni. In tale ambito, la scelta è ricaduta su un sistema di tipo dualistico che consenta ad un organo di sorveglianza, il Consiglio di sorveglianza, di svolgere il ruolo di rappresentatività della base associativa e di indirizzo, e ad un organo tecnico il Consiglio di gestione, di seguire la gestione quotidiana della società.

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione, comunicazione, editoria

e coordinamento amministrativo Paolo Peluffo, nell'audizione dell'11 luglio, ha evidenziato come il modello dualistico abbia trovato, sinora, scarsa applicazione nel contesto italiano, fatta eccezione per le società pubbliche a livello locale e gli istituti di credito costituitisi a seguito di fusioni societarie. In particolare, il rappresentante del Governo ha sottolineato come il medesimo statuto non appaia in linea con i modelli organizzativi adottati da altri enti pubblici nazionali di grandi dimensioni. Tale modello, per sua natura, tende ad attenuare il ruolo delle minoranze e, più in generale, ad attenuare il rapporto fiduciario fra soci e gestori, a causa dell'impossibilità da parte di soci stessi di intraprendere azioni dirette e nei confronti dei gestori, se non attraverso la revoca dei membri del consiglio di sorveglianza ovvero dell'organo che presiede al controllo della gestione. Il nuovo progetto non prevederebbe, a differenza di quello attualmente vigente, alcun potere di nomina da parte dell'autorità di vigilanza in ordine ai componenti del Consiglio di gestione – organo che, sulla base della previsione statutaria, corrisponde all'attuale Consiglio di amministrazione – limitandosi a stabilire che l'autorità di vigilanza provveda alla nomina e, eventualmente, alla revoca di tre componenti, sui 35 complessivi, del Consiglio di sorveglianza, secondo la nuova denominazione assegnata all'attuale assemblea.

Nel corso dell'indagine è emerso altresì che sulla base del mandato ricevuto, il commissario straordinario ha ritenuto opportuno prevedere nel nuovo statuto un meccanismo di voto ponderato, in base al quale ogni associato, in regola con il pagamento dei contributi associativi, ha diritto ad esprimere in Assemblea un voto come singolo, nonché un numero di voti pari ad ogni euro di diritti d'autore percepiti dalla SIAE nell'anno precedente. È previsto, comunque, un limite massimo di voti pari ad un trentesimo del totale dei voti astrattamente esprimibili. Il sottosegretario Peluffo ha osservato al proposito che, in linea generale, il meccanismo elettorale, pur assicurando la pariteticità della

presenza dei due grandi gruppi di associati nell'ambito del Consiglio di sorveglianza – 16 autori, 16 editori –, in realtà conferisca maggior peso elettorale alla sezione musicale, che apporta alla società alla gran parte dei contributi economici. Il nuovo statuto, pertanto, opererebbe un superamento del principio « una testa, un voto », in base al quale la presenza di autori e di editori era paritaria, al fine di garantire una rappresentatività il più possibile equilibrata, introducendo invece il cosiddetto « voto pesante », che assegna un peso maggiore agli associati che maggiormente contribuiscono al bilancio societario.

Il Ministro per i beni e le attività culturali, Lorenzo Ornaghi, nel corso della sua audizione, in merito a tale argomento ha segnalato la sua non contrarietà, in via pregiudiziale, nei confronti dell'adozione di modelli duali, pur evidenziando che debba essere precipuo della SIAE rinvenire in maniera autonoma la soluzione più appropriata e funzionale, considerati i suoi profili di peculiarità. Il dottor Masi, nella medesima audizione del 7 giugno, ha in proposito sostenuto che nel nostro sistema istituzionale tutti gli enti pubblici a base associativa hanno riscontrato problemi nella definizione degli organi sociali e di funzionamento, tanto che taluni giuristi hanno parlato di « bomba istituzionale ». Ha, pertanto, evidenziato la necessità di ridefinire l'assetto istituzionale della SIAE attraverso lo statuto, quale canale collettivo di rappresentatività della base associativa, e degli organi sociali che devono a sua volta rappresentarla. Il dottor Silvano Guariso, già presidente della SIAE, invece, intervenendo nel corso dell'audizione del 14 giugno, ha in proposito affermato che la rappresentatività, in vigenza del precedente statuto, non risultava essere paritaria, anche all'interno della medesima categoria. Ha ricordato quindi, in proposito, che nel 2003, avendo gestito le elezioni come segretario dell'Unione nazionale compositori librettisti autori di musica popolare (UNCLA), 144 autori di fascia D – la fascia più alta, con redditi da 200.000 euro in su, per un totale di incassi di circa 150 milioni di euro – designavano

sei membri in assemblea, fermi restando quattro anni di anzianità; 140 membri di fascia C – la seconda a scalare, con redditi collocati tra 50.000 e 100.000 euro – designavano due membri in assemblea; 720 membri di fascia B – con redditi tra 15.000 e 50.000 euro – designavano tre membri nel 2003 e due nel 2007; 40.000 iscritti, attualmente forse 60.000 di fascia A – con redditi tra 0 e 15.000 euro – designavano sei membri in assemblea. Ha ricordato, altresì, che 22.000 di questi soggetti non incassavano « neanche un centesimo », ma la sommatoria degli incassi dei 60.000 iscritti era pari a circa 130 milioni di euro, quasi come quelli della fascia D.

Numerosi sono stati d'altra parte gli interventi sul tema dello statuto, anche di altri componenti la Commissione. L'onorevole Levi ha parlato, a proposito del nuovo statuto della SIAE, di « una specie di pasticcio di allodole e cavallo », ossia di un pletorico consiglio di sorveglianza – che in realtà corrisponderebbe alla precedente assemblea, che sarebbe stata a suo avviso rinominata –, composto da quasi una quarantina di persone, nonché di « un consiglio di gestione e una dozzina di comitati, ciascuno composto da una dozzina di persone ognuna in rappresentanza di un piccolo settore di attività: un disastro! ». L'onorevole De Biasi ha sostenuto in questo senso che la dualità si configura non solo come uno squilibrio fra autori ed editori – a suo avviso troppo accentuato rispetto ad altre società europee – ma sancisce in modo molto chiaro una differenza anche in seno agli autori. Occorrerebbe, pertanto, rinvenire un punto di equilibrio, che prescindendo da quello legato alla produzione del reddito, modificando la natura della società e la sua *mission*. L'onorevole Zazzera ha sollevato a più riprese la questione relativa all'assenza di comunicazione dei contenuti del nuovo statuto da parte di un ente vigilato dal Ministero per i beni e le attività culturali e controllato anche dal Parlamento, a dimostrazione di un'assoluta mancanza di rispetto da parte degli organi competenti della SIAE nei confronti delle istituzioni.

Ha segnalato, in proposito, anche l'anomalia italiana, che auspica sia al più presto sanata, legata al cosiddetto « voto pesato », attraverso il quale, a suo avviso, si stabilirebbero a monte i rapporti di forza interni all'ente, con il rischio che la SIAE medesima sia costituita per due terzi da editori e multinazionali e per un terzo da autori.

Problematiche non di poco conto, quindi, che d'altra parte si sono riversate anche su un altro tema rilevante, quello della gestione commissariale attuale.

#### 4. *Le gestioni commissariali della SIAE e le relative situazioni contabili.*

Dalle numerose audizioni svolte è emerso che l'impossibilità di funzionamento degli organi deliberativi della SIAE, dovuta ad una sofferenza del modello di *governance* della società e alla mancata approvazione del bilancio preventivo 2011, propedeutico all'attuazione del piano strategico 2010-2013, ha determinato una situazione che ha reso indispensabile perseguire un adeguato risanamento economico-finanziario della società. A tal fine, il decreto di commissariamento del 9 marzo 2011, come ricordato anche dal ministro Ornaghi, fornisce indicazioni molto chiare e assegna al commissario una duplice missione: dapprima il risanamento finanziario e l'equilibrio economico-gestionale della società; in secondo luogo, soprattutto ad avviso del Ministro auditore, l'instaurarsi di una dialettica interna più equilibrata, anche attraverso l'introduzione delle modifiche statutarie idonee ad assicurare un'effettiva rappresentatività in seno agli organi sociali della SIAE e ai titolari dei diritti in rapporto ai relativi contributi economici, nonché attraverso eventuali altre modifiche che dovessero emergere come necessarie e idonee a garantire la funzionalità della società, anche con riferimento alle modalità di costituzione e funzionamento degli organi deliberativi.

Il direttore generale della SIAE, dottor Gaetano Blandini, nel corso dell'audizione del 15 febbraio, ha diffusamente descritto

le attività e gli esiti della gestione, che avrebbe consentito di conseguire risparmi per 12,3 milioni di euro. In particolare, ha ricordato che il cosiddetto « piano industriale », piano strategico della società per il 2011-2013, è stato da lui predisposto nel 2010, non appena arrivato alla direzione generale della SIAE. Il piano fu approvato nel luglio del 2010 dall'assemblea della SIAE, dopo essere stato approvato dal consiglio d'amministrazione, ed è stato confermato dalla gestione commissariale a un mese dal suo insediamento alla fine di aprile del 2011. La sintesi strategica del predetto documento si basava sull'analisi dei punti di forza e di debolezza, delle minacce e delle opportunità da sviluppare. Secondo il direttore generale Blandini, in specie, i punti di debolezza riguardavano e riguardano l'eredità negativa della gestione operativa della società, la debolezza degli attuali sistemi di tutela dei contenuti protetti, l'assenza di un sistema condiviso di valutazione delle *performance* aziendali ed individuali; ridondanze organizzative; soprattutto la mancanza, all'interno della struttura, di una cultura del cambiamento che abilitasse all'innovazione in tempi rapidi. Le opportunità, invece, derivavano dalla necessità di recuperare i diritti di produzione meccanica attraverso nuovi sistemi di raccolta sulle piattaforme digitali – visto che, rispetto al mercato multimediale, la SIAE, nel *benchmark* e nella comparazione con le altre società di collecting, è quella che incassa di meno –, ma anche dall'integrazione dei sistemi SIAE con quelli degli utilizzatori per ridurre i tempi di lavorazione e, quindi, migliorare la qualità dei dati e permettere agli utilizzatori la fruizione di servizi in remoto, e dall'ampliamento del mercato dei servizi in convenzione. Il dato principale di criticità di bilancio, ad avviso del dottor Blandini, è il risultato operativo negativo della società, quindi la differenza tra il valore della produzione e il costo della produzione, che nel 2010 era di oltre 91 milioni di euro. Lo stesso direttore generale della SIAE ha poi ricordato che la gestione commissariale ha messo in campo azioni finalizzate alla razionalizzazione

della gestione, riduzione dei costi, modernizzazione della struttura, mantenimento, ove possibile, dei livelli occupazionali e una migliore tutela per autori ed editori dei loro diritti. L'analisi economica dei costi, con particolare riferimento alla rete territoriale, avrebbe evidenziato la necessità di razionalizzare la presenza sul territorio.

Nell'indagine è emerso che, quanto al dato economico complessivo della raccolta sul territorio, la SIAE sarebbe la « *punta di diamante* » rispetto a tutte le altre società di collecting nel mondo, perché è quella che raccoglie meglio sul territorio il diritto d'autore, per la profonda conoscenza del mercato e per la sua capillare diffusione attraverso sedi, filiali e agenti mandatarari. A giudizio del *management* attuale della società, da ultimo è stata messa in atto una riorganizzazione mirata a razionalizzare i costi e a trovare il migliore punto di equilibrio tra i diversi esistenti, cioè con dipendenti di ruolo della SIAE, e quelli invece degli agenti mandatarari. Il dottor Blandini ha ricordato in particolare che: *a*) è stato riorganizzato il *funzionigramma* della direzione generale; *b*) è stato stipulato nel giugno del 2011 il nuovo contratto del personale dirigente; *c*) è stato sottoscritto il 29 dicembre 2011 un nuovo protocollo per la revisione degli accordi con gli agenti mandatarari e per la selezione trasparente dei futuri agenti mandatarari. Infine, nell'aprile del 2011 sono state avviate le trattative con le organizzazioni sindacali per la stipula del contratto collettivo riguardante il personale non dirigente: i dirigenti di prima fascia stipendiale sono stati ridotti da dodici a sei e quelli di seconda fascia stipendiale da sessanta a quarantacinque. Il contratto collettivo del personale dirigente ha modificato, di fatto, la logica del precedente contratto (risalente a dieci anni prima), che faceva riferimento al pubblico impiego, mentre la società opererebbe allo stato secondo norme di diritto privato – come disposto dalla legge n. 2 del 2008 –, regolando i propri rapporti di lavoro sulla base di un contratto di lavoro del settore privato.

Sul punto, è stato sostenuto che la società ha proposto un patto di responsabilità ai propri dipendenti, per evitare l'esubero e consentire la stabilizzazione di settanta lavoratori precari, secondo i seguenti punti: ridurre le ferie dagli attuali trentanove a trentadue giorni, come avviene in quasi tutte le aziende e nel pubblico impiego; eliminare la possibilità di non produrre la certificazione medica per i primi tre giorni di malattia, come avviene in tutte le aziende e in tutte le pubbliche amministrazioni; inoltre, è stato proposto un nuovo orario di lavoro – attualmente articolato dalle 7.45 alle 14.45 – con due rientri pomeridiani di due ore, poiché l'orario attuale produce costi di straordinario e di turnazione per 5 milioni di euro. È stato poi proposto il blocco di tre anni delle retribuzioni, con particolare riferimento agli scatti automatici – attualmente biennali del 5 per cento l'anno – e, per il futuro, scatti automatici legati all'inflazione e ai risultati di aumento della produttività. Il direttore generale della SIAE ha sostenuto, ancora, che allorquando, dopo cinque mesi di trattative infruttuose, la SIAE ha deciso di formalizzare la disdetta dei contratti, le organizzazioni sindacali hanno ritenuto di denunciarlo per comportamento antisindacale, ai sensi dell'articolo 28 dello statuto dei lavoratori.

Anche il già direttore generale della SIAE, Domenico Caridi, nell'audizione del 9 maggio, in merito al dissesto economico e all'asserito « *smantellamento economico ed etico* » dell'ente, ha ribadito con forza l'efficienza dell'intero apparato della SIAE. Ha rilevato in particolare che per quanto riguarda l'aspetto patrimoniale e la solidità delle riserve della SIAE, nel 1999, quando iniziò il commissariamento del dottor Masi, le riserve erano state azzerate. Mediante un'accorta politica gestionale, iniziata con il commissariamento e proseguita nel tempo, avvalendosi dei provvedimenti di rivalutazione del patrimonio immobiliare, ha quindi ricordato che nel 2009 le riserve patrimoniali della SIAE ammontavano a circa 110 milioni di euro. Si trattava di una cifra ritenuta

consistente e in grado di far fronte a eventuali temporanei disavanzi di bilancio dovuti alle difficoltà economiche che la SIAE può affrontare nel corso della sua esistenza. Dal punto di vista economico, cioè del risultato dell'iter economico dell'attività svolta nel corso dell'esercizio, il dottor Caridi ha precisato quindi che è necessario non continuare con « *questa specie di mantra sull'inefficienza della gestione e sul disordine dei conti addirittura con riferimenti a presunti obiettivi non raggiunti o raggiunti in maniera blanda* ». A suo dire, nel 2007 l'utile di esercizio della SIAE era di 8.000 euro, un sostanziale pareggio, con un margine operativo di – 34 milioni; il margine operativo, cioè la differenza tra i ricavi e i costi della produzione – indicatore importante nella gestione operativa dell'ente – interpretato e corretto con il rendimento dei proventi finanziari, per riequilibrare i conti dell'ente. A questo proposito nel corso dell'indagine conoscitiva si è evidenziato che nel 2008 vi è stato un disavanzo di bilancio di 15,4 milioni di euro, 12,4 milioni al netto delle imposte. Questo perché, nel 2008, la SIAE avrebbe dovuto scontare la perdita dovuta alla svalutazione del titolo *Lehman Brothers*, svalutando 40 milioni di euro per un importo pari a circa 35 o 36 milioni di euro, con un'influenza negativa sul risultato di esercizio. Ove non ci fosse stata questa perdita assolutamente straordinaria, imprevedibile, a giudizio del dottor Caridi si sarebbe registrato un avanzo di bilancio di ben 11,6 milioni di euro, con un risultato positivo di gestione di 23 milioni di euro al netto delle imposte. Dall'indagine è emerso quindi che nel 2009 il risultato economico dell'esercizio ha rilevato una leggera perdita, pari a meno di 600.000 euro. Il dottor Caridi ha rilevato di aver promosso in quel periodo, con la piena collaborazione degli uffici, iniziative volte a definire i contratti scaduti. In proposito, ha ribadito l'estrema validità, professionalità, onestà e correttezza dell'apparato SIAE, del suo personale qualificatissimo e della sua dirigenza.

Il già commissario straordinario della SIAE Masi, ha sostenuto d'altro canto che

il cespite principale con cui, sostanzialmente, la sua gestione commissariale avrebbe salvato la SIAE a cavallo del 1999-2000 è stata una convenzione decennale stipulata con l'Agenzia delle Entrate, durata fino al 2010. È stato quindi evidenziato come la struttura territoriale della SIAE rappresenti, in qualche modo, « una delle sue ricchezze »; con funzioni più razionali e moderne, la struttura mandataria articolata sul territorio rappresenterebbe l'elemento più forte della SIAE attuale, molto debole invece nel raggiungere gli obiettivi principali, come la tutela del diritto d'autore. Nel corso dell'indagine quindi, proprio in conseguenza delle numerose gestioni commissariali, è stato considerato come il legislatore – ove volesse intervenire a ripensare un bilanciamento delle funzioni – dovrebbe rafforzare in sede istituzionale la tutela del diritto d'autore, con un miglior utilizzo degli *asset*, ossia di quell'articolata presenza che tradizionalmente ha la SIAE sul territorio, anche mediamente in termini di produttività.

Numerose sono state, d'altra parte, le posizioni critiche emerse in Commissione in merito all'attività svolta dalla attuale gestione commissariale anche con riferimento all'approvazione del bilancio consuntivo 2010 della SIAE. In particolare, l'onorevole Francesco Colucci, nel corso dell'audizione del Ministro Ornaghi del 4 luglio, ha considerato inesistente qualsiasi esigenza di risanamento finanziario dell'Ente, considerate le rilevanti riserve patrimoniali e l'ingente e costante liquidità a disposizione della società (oltre 600 milioni di euro). Ha quindi affermato che, in realtà, il commissariamento sia stato indotto dall'impossibilità di funzionamento dell'Assemblea degli associati della SIAE, in conseguenza dell'atteggiamento ostruzionistico adottato dagli editori e dichiaratamente volto a far decadere gli organi sociali nei quali ritenevano di non poter far valere una posizione di supremazia per influire in maniera decisiva sulla ripartizione dei diritti d'autore e per condizionare le scelte gestionali dell'Ente. L'onorevole Colucci ha inoltre sostenuto, nella

medesima audizione, che, nonostante l'assoluta libertà di azione della gestione commissariale e del direttore generale Bladini, grazie alla mancanza degli organi ed organismi societari attraverso cui si esplicavano i poteri decisionali, sorveglianza e controllo della base associativa, non sia stato raggiunto alcun obiettivo a distanza di quasi tre anni dall'insediamento del direttore generale e di quasi un anno e mezzo dalla nomina dei commissari. Il risanamento economico dell'Ente in via strutturale e l'adozione di un nuovo statuto idoneo a garantire la funzionalità della società sarebbero infatti ancora lontani da venire.

A testimonianza di ciò, è stata addotta nel corso dell'indagine sia la mancata approvazione, da parte degli organi di vigilanza, del bilancio SIAE per l'anno 2010 (predisposto dal Direttore generale e deliberato dai sub-commissari nel maggio del 2011), sia l'approvazione del « misterioso testo dello statuto predisposto dai commissari (d'intesa con il direttore generale) », come sostenuto testualmente dall'onorevole Colucci. Nessuna iniziativa sarebbe stata quindi assunta per garantire in maniera strutturale l'equilibrio economico della SIAE, se non ricorrendo ad operazioni sulla ricchezza dell'Ente già esistente (il patrimonio immobiliare) e creando artificialmente plusvalenze contabili ma con elevati costi reali. Nulla sarebbe stato fatto, poi, per lo sviluppo di nuove fonti di ricavi, tranne un fumoso e astratto piano strategico dal quale non risulterebbe alcuna iniziativa programmata di concreta produzione di nuovi ricavi, ma solo la mera elencazione descrittiva di generiche e modeste « opportunità » da coltivare, tutte da verificare e comunque insuscettibili di tradursi in effettivi, credibili e consistenti proventi. Direttore generale e commissari attuali, a giudizio del deputato Colucci, si sarebbero quindi dimostrati palesemente non all'altezza dei loro compiti, tanto da dover essere tempestivamente rimossi e sostituiti.

Il ministro Ornaghi, intervenendo nel corso dell'audizione del 4 luglio, ha precisato quindi che la bozza di bilancio

consuntivo 2011 trasmessa dalla SIAE agli uffici del Ministero registra un utile di gestione pari a circa 900 mila euro. Tale bozza di bilancio è attualmente allo studio degli uffici del Ministero per i beni e le attività culturali, così come di quelli delle altre due amministrazioni vigilanti, il Dipartimento per l'editoria della Presidenza del Consiglio e il Ministero dell'economia e delle finanze. Essa costituisce, quindi, un punto di partenza positivo e un « *significativo traguardo raggiunto dal commissariamento* ». L'onorevole Giuseppe Scalera, con riferimento al grave stato di dissesto finanziario e di squilibrio economico-gestionale della SIAE, ha sostenuto d'altra parte che, dopo un lungo periodo di risanamento, non è stato evidenziato dai commissari e dal direttore generale alcun miglioramento sui conti strutturali relativi alla gestione caratteristica. In altre parole, non è dato di sapere quali sono i risultati degli « atti necessari ed opportuni di cui al decreto di commissariamento che avrebbero portato all' » equilibrio economico-gestionale ». Anzi, non sono mancate voci di categorie audite dalla Commissione che hanno denunciato una totale carenza di risultati in tal senso. È stato sottolineato infatti che, come noto, anche per averlo riportato molti organi di stampa, anche la magistratura si sta interessando all'operazione dei Fondi immobiliari condotta dai commissari e dal direttore della SIAE che, pur più volte sollecitati, non sarebbero stati in grado di dimostrare la rispondenza di tali operazioni al mandato commissariale ricevuto.

A queste tematiche, particolarmente sentite dai commissari, hanno fatto seguito d'altro canto approfondimenti ad esse collegati in merito alla consistenza del patrimonio della SIAE, sia mobiliare che immobiliare, nonché del Fondo pensioni della SIAE.

##### 5. *Consistenza e gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare della SIAE e del Fondo pensioni della SIAE.*

Un altro tema importante emerso nel corso delle numerose audizioni svolte è

stato infatti quello relativo alle rilevanti criticità emerse in ordine alla recente dismissione del patrimonio immobiliare della SIAE, già in precedenza segnalata da numerose inchieste giornalistiche, e sulla consistenza del patrimonio mobiliare, nonché sulla gestione del Fondo pensioni.

##### 5.1. *Il Fondo pensioni della SIAE.*

A questo proposito il sottosegretario Peluffo, l'11 luglio, ha rilevato che la recente operazione di riorganizzazione del patrimonio immobiliare della SIAE e del Fondo pensioni dei dipendenti della medesima società rappresenta una scelta strategica di gestione, riconducibile alla discrezionalità imprenditoriale del commissario straordinario. Ricostruendo brevemente l'evoluzione del Fondo pensioni e le dinamiche intercorse con la SIAE, ha ritenuto opportuno segnalare innanzitutto che alla data di approvazione del bilancio 2010, il Fondo pensioni risultava con tutto il proprio patrimonio investito in immobili. Pertanto, la Covip, con nota del 2 aprile 2010, aveva ribadito l'esigenza che il Fondo pensioni provvedesse, entro il maggio 2012, al rispetto del limite massimo del 20 per cento degli investimenti immobiliari diretti, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 10 maggio 2007, n. 62. Negli anni precedenti, poi, il patrimonio del Fondo pensioni non è stato in grado di garantire al Fondo medesimo flussi di cassa sufficienti al pagamento delle prestazioni pensionistiche. In ragione della previsione di garanzia recata dall'articolo 60 dello statuto del Fondo, la SIAE è stata chiamata costantemente a sostenere il Fondo pensioni con propri apporti finanziari; in particolare, sino al 2008 i versamenti operati sono stati considerati dalla SIAE contribuzioni a fondo perduto in quanto integrazione delle riserve tecniche del Fondo per un ammontare, secondo quanto comunicato dalla SIAE, di circa 130 milioni di euro. È emerso poi che a partire dall'esercizio 2009, la SIAE ha considerato i versamenti effettuati a favore

del Fondo pensioni come anticipazioni soggette al recupero, in conseguenza di un Protocollo di intesa sottoscritto nel medesimo anno 2009, che prevedeva che le erogazioni operate dalla società in rapporto alle obbligazioni previdenziali del Fondo pensioni dovessero essere considerate anticipazioni recuperabili, qualora il bilancio pluriennale del Fondo fosse in equilibrio. Pertanto, nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2009, il versamento al Fondo pensioni da parte della SIAE era stato riportato fra i crediti della società. Nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2010, infine, la SIAE ha provveduto alla svalutazione dei crediti relativi alle somme erogate nel corso del 2009 e del 2010 al Fondo pensioni, nonché ad un accantonamento al fondo rischi per fronteggiare un ulteriore rischio di perdita correlato al disequilibrio attuariale del Fondo stesso.

Il sottosegretario Peluffo, nel corso della medesima audizione, ha evidenziato d'altra parte che le decisioni assunte in occasione dell'approvazione del bilancio 2010 devono essere esaminate alla luce del contenuto della delibera commissariale n. 102 e del conseguente protocollo di intesa intercorso il 22 dicembre 2011 fra la SIAE e il Fondo pensioni. Entrambi i provvedimenti, infatti, erano finalizzati alla realizzazione di una complessa operazione di riorganizzazione sia del patrimonio immobiliare del Fondo pensioni e della SIAE medesima, sia delle modalità di erogazione delle prestazioni previdenziali da parte del Fondo pensioni. L'asserita inesigibilità delle anticipazioni effettuate dalla SIAE a favore del Fondo, in ragione del disequilibrio finanziario del Fondo stesso e della sua conseguente incapacità di fronteggiare autonomamente le prestazioni pensionistiche integrative ad esso dovute – unitamente all'obbligo di dismissione di una parte consistente del patrimonio immobiliare del Fondo per rispettare i vincoli normativi – avrebbero rappresentato in questo senso le principali motivazioni poste dal commissario a giustificazione del complesso piano di riorganizzazione immobiliare. In sintesi, nel corso dell'indagine è emerso che tale piano

prevedeva innanzitutto l'istituzione di due fondi immobiliari in cui far confluire sia gli immobili del Fondo pensioni destinati a dismissione (denominato Fondo Aida), sia gli immobili strumentali e non strumentali commerciali (denominato Fondo Norma). Si prevedeva inoltre la ricerca sul mercato del credito, ad opera del Fondo Norma, delle risorse necessarie per provvedere all'acquisto dal Fondo pensioni delle quote rappresentanti il 100 per cento del Fondo Aida, nonché la monetizzazione del valore del patrimonio immobiliare del Fondo pensioni attraverso la cessione delle quote del Fondo Aida – costituito dal Fondo pensioni stesso – al Fondo Norma, invece costituito dalla SIAE. Era inoltre stabilita la sottoscrizione, da parte del Fondo pensioni, con il ricavato della cessione del Fondo Aida e con un ulteriore e definitivo contributo *una tantum* di SIAE, di una polizza assicurativa a favore dei propri iscritti, già in pensione, al fine di garantire il pagamento delle prestazioni pensionistiche dovute. Si assicurava inoltre l'offerta di riscatto intero anticipato da parte del Fondo pensioni ai propri iscritti attivi e il contestuale impegno da parte della SIAE a dotare il Fondo – nella forma di un ulteriore contributo integrativo *una tantum* – dell'ammontare necessario a formulare l'offerta o a sottoscrivere una polizza assicurativa analoga a quella prevista in favore degli iscritti in pensione.

È emerso quindi nel corso dell'indagine che il bilancio del 2010 del Fondo pensioni si è chiuso con una perdita civilistica di 7 milioni di euro e una perdita attuariale di 4,1 milioni di euro. Il bilancio del 2010 del Fondo pensioni rappresentava già di per sé (ma anche per chi, come la SIAE, è obbligato a sostenerlo) la sua incapacità di tenersi in equilibrio per il futuro. L'attuale gestione commissariale ha precisato nel corso dell'indagine che tutto ciò sarebbe già stato segnalato al Fondo pensioni: agli atti è stata trovata una verifica ispettiva del 2007 ad opera della Covip, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, e, successivamente, una corrispondenza tra la medesima Covip e il Fondo pensioni, dalla quale si rilevava che già nel 2007 la

Covip segnalava al Fondo pensioni la necessità di adeguare il proprio investimento patrimoniale, irregolarità relative alla tipologia di investimento del patrimonio del Fondo pensioni. In secondo luogo, la Covip segnalava al Fondo pensioni che nella predisposizione dei bilanci e, in particolare, nella predisposizione dei bilanci attuariali, il Fondo pensioni non dovesse calcolare rendimenti teorici del proprio patrimonio immobiliare. È stato quindi sostenuto nel corso dell'indagine conoscitiva che fino al 2009, il Fondo pensioni avrebbe costruito i propri bilanci attuariali inserendo un rendimento teorico del proprio patrimonio del 4 per cento, pur avendo invece, un rendimento effettivo del patrimonio inferiore all'1 per cento, e probabilmente anche negativo. Nel 2007, infatti, la Covip avrebbe segnalato al Fondo pensioni proprio la necessità di variare le modalità con le quali veniva costruito il bilancio attuariale del Fondo, per evidenziare che in realtà esso, molto probabilmente, era in disequilibrio piuttosto che in equilibrio, come in effetti è poi risultato. La vendita del patrimonio del Fondo pensioni avrebbe dovuto ottenere quindi liquidità per poter pagare le pensioni, mentre la logica è stata quella di vendere il patrimonio, facendo uscire parte del patrimonio dal Fondo pensioni, ottenere una rateizzazione a quarant'anni, polverizzando dunque il prezzo e impedendo così di poterlo utilizzare per pagare le pensioni, e contare poi sull'intervento (come è già stato per 238 milioni di euro) della SIAE.

A giudizio del sub-commissario Scordino, la vendita sarebbe stata effettuata quindi, almeno in un caso, in evidente conflitto di interessi, perché uno degli acquirenti era il già direttore del Fondo pensioni — che ricopriva tale carica quando è stata attuata l'operazione di vendita — e, soprattutto, che in alcuni casi la vendita con rateizzazione a quarant'anni, al tasso fisso del 2 per cento, veniva operata, senza garanzie, anche agli inquilini aventi un'età tra i settanta e gli ottant'anni, anche senza aver previamente accertato che avessero eredi che potessero

obbligarsi solidalmente. Si tratterebbe quindi di vicende che hanno generato notevole danno alla SIAE, tanto da essere rappresentate in un atto di citazione per responsabilità avviato nei confronti del già direttore del Fondo pensioni, dei presidenti dei precedenti consigli di amministrazione del Fondo pensioni e dei collegi dei revisori che si sono succeduti nel tempo. Lo strumento poi previsto dal decreto ministeriale n. 62 del 2007 sarebbe stato utilizzato per regolarizzare i Fondi pensione, cioè la costituzione di un Fondo immobiliare; una modalità, a giudizio dei responsabili della decisione, non autonoma della gestione commissariale attuale, ma utilizzata da tutti i fondi pensioni più importanti e recentemente ripresa anche da una legge dello Stato relativa alla gestione del patrimonio pubblico. La modalità è stata applicata quindi anche alla SIAE, con la finalità di produrre, attraverso la costituzione del Fondo immobiliare, plusvalenze — quantificate e quantificabili, a completamento dell'operazione, in circa 78 milioni di euro complessivi — che dovrebbero servire ad ammortizzare o neutralizzare il costo che la regolarizzazione del Fondo pensioni ha sul bilancio della SIAE. Inoltre, le plusvalenze realizzate consentirebbero a giudizio della attuale gestione commissariale ulteriori investimenti per la SIAE, per realizzare un equilibrio strutturale non solo negli anni 2011 e 2012, ma anche negli esercizi futuri.

I bilanci attuariali 2009, 2008 e 2007 del Fondo pensioni, sarebbero risultati invece in equilibrio, essenzialmente per due ragioni. Innanzitutto, come si è detto, perché nel bilancio venivano riportati rendimenti teorici e non effettivi del patrimonio. Nel fare la previsione di quanto il patrimonio disponibile a una certa data avrebbe reso e quanto, quindi, si poteva fronteggiare con quel patrimonio in termini di pagamento di pensioni, il Fondo pensioni avrebbe utilizzato rendimenti del 4 per cento, laddove invece, nella realtà concreta e quotidiana, i rendimenti del patrimonio erano dello 0,8 per cento, ma forse, in alcuni anni e in alcuni periodi,

erano del tutto negativi. Questa rilevazione sarebbe stata fatta anche dalla gestione commissariale, ma sulla base dei rilievi che, nel 2007 prima, e poi fino al 2010, sono stati effettuati dalla Covip al Fondo pensioni, al quale sarebbe stato chiesto di variare il tipo di rendimento da considerare a base del calcolo attuariale e di riconsiderare il valore del patrimonio del Fondo pensioni.

Sul medesimo tema, il sub-commissario Scordino, nel corso della già citata audizione del 15 febbraio 2012, ha affermato che lo statuto prevedeva all'articolo 60 la garanzia del pagamento delle pensioni da parte della SIAE, solidalmente obbligata con il Fondo pensioni per il pagamento delle stesse. In ragione di questa previsione, SIAE si è vista costretta a sostenere costantemente il Fondo pensioni sul piano finanziario, essendo privo delle risorse necessarie per il pagamento delle pensioni. Nel corso degli anni, ovvero dalla costituzione del Fondo pensioni ad oggi, la SIAE avrebbe quindi versato a quest'ultimo – non solo per il pagamento delle pensioni, ma anche per sopperire alle perdite che il Fondo aggiungeva – somme pari a 238 milioni di euro a valori attuali. Per effetto poi della garanzia nei confronti del Fondo pensioni – ovvero il predetto articolo 60 dello statuto –, secondo le stime effettuate dallo stesso Fondo, la SIAE era tenuta per il futuro a versare al Fondo altri 194 milioni di euro. Una cifra enorme, con una criticità rilevante per la società, al punto tale che, visionando i bilanci di SIAE anche nel passato, la vicenda del Fondo si configurava come una delle voci maggiormente incidenti, accanto a quelle del personale, dei mandatari e di altre inefficienze gestionali.

È emerso peraltro nel corso delle audizioni che la Allianz RAS abbia gestito il Fondo pensioni della SIAE senza aver partecipato ad alcuna gara, ma all'esito di una procedura di licitazione privata e con un premio assicurativo dato in anticipo di 86 milioni di euro. A tale proposito, il sub-commissario Scordino, più volte sollecitato in tal senso dai deputati intervenuti nel corso dell'audizione, ha sostenuto

che tra le compagnie assicurative, paradossalmente, non è stata scelta la soluzione più conveniente da un punto di vista strettamente economico: evidenziando, infatti, l'assenza di un obbligo di procedere attraverso una gara, pur nel perseguimento dell'interesse della società nella gestione del patrimonio della stessa, ha precisato che in quel momento storico è stata responsabilmente compiuta dalla gestione commissariale la scelta di rivolgersi ad una compagnia che, alla luce della documentazione a disposizione, sembrava che potesse fornire le maggiori garanzie. Ha, peraltro, segnalato che, alla data del suo intervento in Commissione, non era stato sottoscritto alcun contratto, essendo l'operazione avviata ancora in corso di esecuzione: *«la compagnia dovrà operare non sostituendosi al Fondo pensioni, ma aggiungendosi ad esso e alla garanzia di SIAE. La nostra idea non è sostituire il Fondo pensioni con la compagnia assicurativa, assegnando i singoli pensionati alla compagnia assicurativa, anche perché in quel caso avremmo avuto bisogno dei singoli consensi dei pensionati stessi»*.

Sul medesimo tema, nel corso della sua audizione del 22 febbraio, il direttore generale Blandini, ha precisato che al momento della sua entrata in servizio quale direttore generale, avvenuta il 15 dicembre 2009, in consiglio di amministrazione si è discusso del bilancio SIAE e soprattutto del bilancio di previsione 2010. Essendosi appena insediato, poteva avere cognizione del bilancio di previsione SIAE del 2010 e non di quello del Fondo pensioni, che è una persona giuridica privata e autonoma rispetto all'ente SIAE. Ha poi aggiunto che nel consiglio di amministrazione del Fondo pensioni ci sono tre consiglieri d'amministrazione, tra cui il presidente, designato dalla SIAE, e tre consiglieri di amministrazione, che sono invece eletti dagli iscritti al Fondo pensione. Questi ultimi si dividono in due categorie: quella più importante è composta da circa 570 persone che sono già pensionate, mentre l'altra comprende i cosiddetti iscritti attivi, che sono ancora in servizio, nel numero di 75 persone. Ha

infatti sostenuto: « Nel corso di quei mesi mi sono reso conto di non essere convinto dell'equilibrio del bilancio tecnico attuariale del Fondo pensioni. Ritenevo, dopo averlo visto, una volta entrato in carica, che si basasse su valutazioni e assunzioni non realistiche e non ragionevoli, in particolare due. La prima era afferente alla rendita di quel patrimonio, in quanto l'assunzione per tenere in equilibrio il bilancio attuariale, ossia il bilancio di previsione del fondo, sosteneva che il rendimento del patrimonio immobiliare fosse del 4 per cento l'anno. L'analisi degli ultimi dieci anni del bilancio del fondo dimostra per tabulas che questo rendimento, quando ha raggiunto le punte massime, era dello 0,73 per cento. In alcuni casi, in particolare nell'anno 2010, tale bilancio è stato negativo addirittura dell'1 per cento, perché gli incassi per fitti attivi ammontavano a 2 milioni 200 mila euro e le spese per la manutenzione e per la gestione del patrimonio erano di 3 milioni 200 mila euro ». Il direttore generale Blandini, in proposito, ha ricordato che quell'anno, in particolare, per manutenzioni straordinarie si è registrato un dato pari a meno 1 per cento, ma che anche negli anni precedenti il livello era pari a zero, o, al massimo dello 0,73 per cento. L'assunzione che faceva tenere in equilibrio il bilancio, quindi, sembrava essere, a suo avviso, nello storico degli ultimi dieci anni, non ragionevole, perché rendeva al massimo lo 0,73 per cento negli ultimi dieci anni, mentre si basava su una presunzione di rendita del 4 per cento. Ha poi aggiunto che il secondo elemento « sospetto » riguardava la valutazione del patrimonio immobiliare, che ammontava a 103 milioni di euro. Il suo sospetto nasceva dal fatto che la perizia sulla quale si basava l'equilibrio attuariale fosse stata svolta da un geometra, il quale, a suo avviso, era privo del fondamentale requisito fondamentale della terzietà, essendo a sua volta conduttore di un immobile del Fondo pensioni. Ha poi aggiunto che tale elemento è emerso solo dalla lettura delle carte successiva all'ispezione della Covip, l'Autorità di vigilanza sui fondi pensioni, che nel 2007 aveva già sottolineato come le perizie

fossero state svolte da soggetti la cui professionalità e qualificazione non era comprovata, come invece richiesto dalla normativa. Ulteriore elemento « sospetto » era costituito dal fatto che la valutazione fosse stata effettuata « a patrimonio libero »: la valutazione del patrimonio immobiliare pari a 103 milioni di euro, infatti, sarebbe stata corretta se gli immobili fossero stati liberi, mentre in realtà erano occupati. A tale proposito, ha quindi ricordato che tutte le valutazioni effettuate anche successivamente convenuto sul fatto che il valore del patrimonio si attestasse intorno a 82 milioni di euro. Questi due numeri non avrebbero tenuto in equilibrio il bilancio. Tuttavia – sempre secondo il direttore generale della SIAE – è stato chiesto al consiglio di amministrazione di poter operare una verifica tecnica, ossia un *audit*. Fu chiesto formalmente al consiglio d'amministrazione per verificare se i pareri legali, i pareri fiscali, ma soprattutto la perizia fossero da considerare attendibili. Da questo punto di vista, il presidente del collegio dei revisori dei conti, che era ed è ancora uno dei revisori del Fondo pensioni, riferì che tale verifica da parte del direttore generale non era necessaria, perché il fondo era in equilibrio, era un soggetto autonomo. A parere del direttore generale Blandini, non solo il progetto di dismissione in atto si dimostrerebbe quindi assolutamente antieconomico rispetto ad altre ipotesi, ma soprattutto la società nel corso dei mesi « ha modificato via via le giustificazioni al proprio operato, lasciando così il dubbio su quali fossero le vere ragioni delle dismissioni ».

Un'affermazione dei vertici della SIAE considerata discutibile da talune organizzazioni sindacali intervenute nel corso dell'indagine, è stata quella secondo la quale, fino ad oggi, la SIAE, per ripianare lo squilibrio economico-finanziario del Fondo pensioni, avrebbe versato a fondo perduto la somma di euro 130 milioni, che, rivalutati, ammonterebbero a circa 236 milioni. Invero, ad avviso delle organizzazioni sindacali audite, dalla semplice somma algebrica dei contributi erogati

dalla SIAE in base alle previsioni dell'articolo 60 dello statuto, si può facilmente verificare che tale importo ammonta a 76 milioni di euro, somma ben inferiore a quella di 130 milioni di euro, ossia quella dichiarata. A tale proposito, la dottoressa Anna Avallone, già vicepresidente del Fondo pensioni della SIAE e coordinatrice nazionale dei pensionati e pensionandi SIAE, nel corso dell'audizione del 5 marzo ha espresso le preoccupazioni degli iscritti circa le modalità di utilizzo del patrimonio, criticando sia il completo annullamento da parte della SIAE dell'autonomia del Fondo pensioni, e l'assoluta mancanza non solo di coinvolgimento decisionale, ma anche di informativa, trasparenza e pubblicità nei confronti nostri e degli iscritti. Ricostruendo la natura del Fondo pensioni, ha quindi affermato che il Fondo pensioni è un organismo a sé, ha una sua personalità giuridica (riconosciuta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1532 del 15 novembre 1955), oltre che uno statuto e propri organi sociali. Il fondo è stato istituito nel 1951 e chiuso nel 1978, per espressa volontà della SIAE, al fine di non affrontarne i costi futuri. Lo statuto deriva da una precedente normativa e ha quindi caratteristiche non in linea con quella attuale, che sbilanciano il potere decisionale a favore della SIAE. Precisamente, il consiglio di amministrazione è composto da sei membri, tre dei quali di nomina SIAE e altri tre elettivi. Il presidente è obbligatoriamente eletto tra quelli di nomina SIAE e gode del doppio voto. Inoltre, tra gli organi del fondo non è prevista l'assemblea degli iscritti. Queste previsioni, combinate tra loro, sbilanciano il criterio di pariteticità a favore della SIAE. La gestione di tutte le risorse, sia umane sia logistiche, spetta per statuto alla SIAE e gli oneri sono a suo carico. Quanto detto, a parere della dottoressa Avallone, evidenzerebbe come la SIAE abbia da sempre avuto il controllo diretto della gestione del fondo e mai nessuna deliberazione sia stata presa dal fondo all'insaputa della SIAE o in contrasto con essa; inoltre, nel marzo del 2011 il direttore generale ha assunto *ad interim* la

direzione del Fondo pensioni, creando così, a suo avviso, una sovrapposizione di ruoli in conflitto. Tale aspetto, pertanto, avrebbe determinato, di fatto, un commissariamento del fondo da parte della SIAE, anziché ad opera della Covip, ossia l'ente che sarebbe stato legittimato a farlo. La dottoressa Avallone ha quindi aggiunto al proposito che « *tutte le operazioni relative al nuovo piano di riorganizzazione del Fondo pensioni – studio, contatti, scelta dei soggetti, accordi con terzi, predisposizione degli atti – sono state decise e poste in essere in completa segretezza dalla SIAE, che ha presentato il pacchetto confezionato sul tavolo del consiglio di amministrazione del Fondo pensioni per la sola approvazione* ».

Anche il già presidente della SIAE, Giorgio Assumma, intervenendo nel corso dell'audizione del 31 maggio in relazione alla vicenda del Fondo pensioni, ha ribadito la natura autonoma e distinta del Fondo pensioni dalla SIAE: l'autonomia piena e marcata, avendo il fondo una propria personalità ed un proprio patrimonio – sul quale la SIAE non può esercitare alcun potere di godimento e di disponibilità – oltre che una facoltà di gestione, anche relativamente all'impiego dei singoli immobili, caratterizzata da assoluta discrezionalità, non suscettibile di intromissione da parte della SIAE. La SIAE, nei confronti del fondo, è quindi un soggetto terzo, che presta una garanzia sussidiaria a favore dei creditori del trattamento pensionistico solo nel caso in cui il fondo debitore principale non sia in grado, con le proprie forze, di adempiere agli obblighi nei confronti dei pensionati. Questa indipendenza, tuttavia, non comporta « indifferenza » della SIAE nei confronti di gestioni del Fondo non corrette o comunque pregiudizievoli, in quanto essa è chiamata a svolgere una funzione di osservazione, espletata mediante l'inserimento, nell'ambito del consiglio di amministrazione del fondo di previdenza, di tre dipendenti della SIAE o di soggetti eletti dalla SIAE e, all'interno del collegio dei revisori, di due dipendenti o professionisti selezionati.

Il dottor Masi, già commissario straordinario della SIAE, intervenendo nel corso dell'audizione del 7 giugno in merito alla gestione del Fondo pensioni, ha ribadito d'altra parte la sussistenza di una serie di problematiche di difficile soluzione in merito: «*Io tentai sinceramente di chiuderlo, ma non potei farlo perché la Covip, all'epoca ente vigilante sui fondi pensione, sollevò un problema connesso al fatto che fosse ente pubblico e, avendo allungato i tempi, ci limitammo a una riforma. Il fondo pensione costruito in quel modo, probabilmente, era destinato a creare comunque problemi di bilancio perché è strutturalmente in perdita. Credo che la SIAE debba compensare mediamente 5-6 milioni di euro all'anno di bilancio*».

Nel corso dell'audizione del ministro Ornaghi, l'onorevole Colucci ha chiesto quindi di conoscere con precisione, da un lato, l'ammontare del premio assicurativo per garantire le prestazioni pensionistiche e, dall'altro, l'ammontare del debito del Fondo per erogare le prestazioni ai pensionati attuali e futuri, in quanto la gestione commissariale e il direttore generale, a cui dette richieste sono state rivolte dalla Commissione, non hanno dato risposte adeguate. Tale circostanza, di per sé offensiva nei confronti delle Istituzioni, legittimerebbe d'altro canto l'allontanamento dalle funzioni e dai ruoli attualmente ricoperti da commissario, sub-commissari e direttore generale. A tal proposito, l'onorevole Colucci ha considerato necessario, al fine di far valere le connesse responsabilità gestionali, coinvolgere formalmente l'Agenzia delle entrate, prima committente pubblica della SIAE, affinché verifichi la sussistenza di una fattispecie di abuso del diritto con relativa elusione fiscale da parte dell'Ente Pubblico SIAE in operazioni che appaiono poste in essere senza una valida ragione economica, in quanto nulla avrebbero a che vedere con il *core business* e l'attività d'impresa dell'Ente. Con riferimento, d'altra parte, al deficit del Fondo pensioni, l'onorevole Colucci ha ritenuto singolare che il direttore generale non si sia accorto né del presunto « buco » del Fondo pensioni né dell'asse-

rita *mala gestio* da parte degli amministratori e revisori del Fondo, pur avendo affrontato la problematica fin dal suo insediamento insieme al Consiglio di amministrazione della SIAE. In proposito, ha altresì ricordato che il bilancio SIAE 2009, che teneva conto di una situazione di equilibrio del Fondo Pensioni, è stato predisposto nel giugno 2010 dal Direttore generale Blandini, allora già in carica da circa sette mesi, il quale pertanto aveva pienamente condiviso la legittimità delle operazioni poste in essere dal Fondo, contrariamente a quanto dichiarato dallo stesso direttore generale nell'audizione del 22 febbraio 2012. A suo avviso, quindi, nel 2010, nell'espletamento delle sue funzioni, il direttore generale Blandini avrebbe dovuto conoscere e controllare il bilancio del Fondo e, se del caso, denunciarne le presunte irregolarità prima di presentare il bilancio SIAE 2009 al Consiglio di Amministrazione. Sull'argomento, il Ministro Ornaghi ha sostenuto, nel corso dell'audizione del 4 luglio, che la gestione commissariale ha consentito di raggiungere obiettivi di risparmio e di efficienza, avviando la liquidazione immobiliare del fondo, optando per una soluzione volta a dilazionare nel tempo le alienazioni, allo scopo di massimizzare i profitti. Nel contempo, essendovi tra i mandati del decreto di commissariamento anche il compito di fare efficienza, la gestione commissariale ha proposto una forma di gestione più dinamica dello stesso patrimonio immobiliare della SIAE. Ha dunque segnalato che il Ministero per i beni e le attività culturali, allo stato, come amministrazione vigilante, nonostante le critiche e le polemiche genera tale operazione, non ha rilevato elementi di criticità tali da inficiarne la validità. Vi sono, peraltro, ancora profili che meritano di essere meglio chiariti e, proprio a tal fine, il Ministero da lui diretto ha provveduto a richiedere ulteriori elementi conoscitivi e di giudizio, soprattutto relativi alla sostenibilità economico-finanziaria nel medio periodo di un tale complesso procedimento. «*Ciononostante, non mi sembra che esso possa essere rifiutato a priori, ferma restando la*

*sostanziale autonomia, che pure va rispettata, delle scelte strategiche riservate a questo ente privato e pubblico».*

### *5.2. Il patrimonio della SIAE, in particolare quello immobiliare.*

Nel corso dell'indagine è emerso quindi che il 28 dicembre 2011 è stata disposta la cessione con atto notarile dei palazzi del Fondo Pensioni della SIAE al «Fondo Aida»: sei immobili situati a Roma, il cui prezzo è stato fissato in ottanta milioni di euro, mentre nel bilancio del 2010 era stato valutato un prezzo di 103 milioni di euro; gli immobili della SIAE, inoltre, sono stati ceduti al «Fondo Norma» ad un prezzo concordato di 180 milioni di euro. Il valore dei palazzi, tuttavia, era stato stimato in 360 milioni di euro. Da ciò sarebbe quindi risultato che i palazzi della SIAE, pur essendo complessivamente stimati in 463 milioni di euro, avrebbero permesso di ricavare introiti per un complessivo ammontare di 260 milioni di euro. È emerso, altresì, che la società incaricata per la vendita fosse la «Sorgente Group», società di diritto italiano al vertice di un gruppo che opera nel settore della finanza immobiliare con quattro società di gestione del risparmio e con venticinque società immobiliari.

A tale riguardo, numerose sono state le criticità evidenziate, essendo stato a più riprese richiesto dai deputati intervenuti quali fossero i motivi per i quali l'incarico di vendita degli immobili sia stato affidato alla «Sorgente Group» ad un prezzo inferiore del suo valore effettivo e quali fossero i motivi per i quali gli immobili risultano essere confluiti nei fondi «Aida» e «Norma». Il sottosegretario Peluffo ha, in proposito, osservato che non è risultata da alcuna documentazione o analisi prodotta dalla gestione commissariale che la complessa operazione di costituzione di fondi immobiliari e di stipula di apposite polizze assicurative con compagnie private risultasse più conveniente rispetto alla possibilità di procedere alla dismissione del patrimonio immobiliare del Fondo

pensioni. Tuttavia, ha segnalato al riguardo che l'impegno del Fondo immobiliare costituito dalla SIAE (Fondo Norma) ad acquistare le quote del Fondo Aida ha determinato, di fatto, l'assunzione, da parte della SIAE dell'alea, nell'an e nel quantum, della gestione e della vendita del patrimonio immobiliare del Fondo pensioni. In questo senso, l'intera operazione potrebbe sottoporre la SIAE a taluni profili di rischio di natura finanziaria legati alla gestione e vendita del patrimonio immobiliare del Fondo ed alla capacità di restituzione del finanziamento bancario ottenuto per acquistare le quote del fondo immobiliare Aida. Al momento, pertanto, permanerebbe una sostanziale condizione di incertezza sia riguardo al costo generale per la SIAE dell'intera operazione di riorganizzazione immobiliare, sia riguardo ai potenziali riflessi dell'intera operazione sui prossimi bilanci dell'ente e sulle garanzie al percepimento delle prestazioni da parte degli iscritti al Fondo pensioni.

Nella medesima audizione, il sub-commissario Scordino ha quindi aggiunto che il Fondo pensioni operava violando il proprio statuto, giacché l'articolo 44 prevedeva che il Fondo non dovesse avere — come di fatto accadeva — il proprio patrimonio integralmente investito in immobili, quindi in un'attività che, per quanto possa essere di valore, era comunque non liquida. L'articolo 44 fissava infatti un limite di sei decimi come massimo di investimenti in immobili; si violava altresì il decreto ministeriale n. 62 del 2007 che, a valle della riforma sui sistemi previdenziali complementari, prevista dal decreto legislativo n. 252 del 2005, imponeva ai Fondi pensioni anche preesistenti un limite massimo di investimenti in immobili del 20 per cento. Oltre al fatto che il patrimonio del Fondo pensioni fosse integralmente investito in immobili e fosse quindi illiquido, esso dava un rendimento negativo, a causa degli affitti che il Fondo concordava con i propri inquilini: dal bilancio del 2010 del Fondo pensioni emergerebbe infatti che i proventi degli affitti ammontavano a 2,3 milioni di euro circa, mentre le spese complessive del

Fondo pensioni erano pari a 3,2 milioni di euro, con una gestione negativa e, di conseguenza, un rendimento negativo del patrimonio. Sulla base delle richieste fatte anche da Covip, lo stesso Fondo pensioni, nel 2010, avrebbe quindi proceduto alla rivalutazione dei propri beni, rettificando il valore a 82 milioni di euro, per abbattere il valore dell'immobile in quanto occupato: «*Non è una valutazione che abbiamo fatto: è una valutazione che abbiamo trovato e assoggettato a controllo con autonome valutazioni fatte da Richard Ellis, che è la prima società al mondo in termini di valutazioni, avendo 30.000 dipendenti e moltissime sedi nel mondo*», ha riferito sul punto il sub-commissario Scordino, rilevando altresì che oggi il valore degli immobili del Fondo pensioni, come apportati al fondo immobiliare Aida, sarebbe di 81,8 milioni di euro complessivi. Dall'indagine è emerso altresì che il valore complessivo a bilancio degli immobili riconducibili al patrimonio SIAE sarebbe pari a 107 milioni; 205 milioni di euro, invece, sarebbe il valore periziato ai fini dell'apporto. In realtà, una piccola parte di quel patrimonio non sarebbe apportato per ragioni di tipo diverso e la plusvalenza che si realizzerà nel complesso dell'operazione ammonterebbe a 78 milioni di euro. Non ci sarebbero altri possibili valori ovvero documenti, né alcuna valutazione di tipo soggettivo fatta da alcuno, che abbia mai dato valori di tipo diverso. Gli immobili del Fondo pensioni e gli immobili della SIAE inoltre non sarebbero stati venduti, ma apportati a due fondi, gestiti per conto del Fondo pensioni e della SIAE, in modo efficiente, consentendo così la realizzazione delle plusvalenze da porre al servizio della copertura delle perdite del Fondo pensioni. È emerso quindi che i due fondi indicati, resterebbero nella titolarità della SIAE e del Fondo pensioni, senza che vi sia stata ad oggi alcuna dismissione del patrimonio. È stato peraltro riconosciuto nel corso dell'indagine che il patrimonio proveniente dal Fondo pensioni dovrà essere messo sul mercato, senza però avere la *fretta* di doverlo vendere entro maggio 2012 e senza operare vendite con rateiz-

zazione a quaranta anni. Laddove possibile, si darà la preferenza agli inquilini, perché, come affermato dal sub-commissario Scordino, sembra una richiesta importante, che la stessa gestione commissariale ha avanzato alla Sgr che dovrà gestire i fondi, inserendola nel Regolamento che disciplinerà il Fondo.

Ad avviso di alcuni rappresentanti di organizzazioni sindacali intervenuti nel corso dell'indagine conoscitiva, peraltro, alcune dichiarazioni degli attuali direttore generale e sub-commissari, in particolare dell'avvocato Scordino, rilasciate non solo nel corso delle audizioni tenute presso la Commissione, non sono risultate rispondenti alla situazione reale, suscitando, quindi, forti perplessità. Di fronte alla contestazione degli organi della SIAE secondo la quale il patrimonio non era stato venduto, ma apportato a due fondi immobiliari, Norma e Aida, di cui la SIAE e il Fondo pensioni detengono interamente le quote, si è rilevato infatti che, in realtà, il patrimonio immobiliare apportato ai due fondi non è più di proprietà della SIAE, ma del Fondo pensioni. È emerso nel corso dell'indagine che basterebbe, a tal fine, una semplice visura catastale a dimostrare che la proprietà degli immobili è di Sorgente *group*, la società di gestione del risparmio che ha creato i due fondi immobiliari chiusi. Numerosi rappresentanti di organizzazioni sindacali, nel corso delle audizioni, hanno inoltre sollevato criticità in ordine alle affermazioni degli organi della gestione commissariale sulla dismissione del patrimonio del Fondo pensioni, lamentando soprattutto la mancanza di un effettivo coinvolgimento decisionale. Ad avviso di tali organizzazioni sindacali, infatti, l'articolo 44 dello statuto elenca specificamente le possibili modalità di investimento delle riserve tecniche del Fondo pensioni e tra queste non è indicato l'utilizzo dei fondi immobiliari. L'apporto di tutto il patrimonio del Fondo pensioni a un fondo di tipo chiuso come quello creato violerebbe in modo altrettanto evidente l'attuale norma statutaria. Quanto, poi, all'argomento portato a sostegno del proprio operato dalla gestione commissa-

riale attuale, consistente nella cosiddetta « falsità » dei bilanci attuariali negli anni precedenti al 2010, le medesime organizzazioni sindacali hanno ritenuto che il rendimento della gestione del patrimonio immobiliare – ovvero la differenza tra i ricavi ottenuti dalla locazione degli immobili e dalle spese di manutenzione degli stessi, effettivamente attestato intorno all'1 per cento annuo – fosse tutt'altra cosa rispetto alla rivalutazione degli immobili nel corso del tempo, dovuta all'incremento del loro valore di mercato. Il rendimento effettivo degli immobili, ad avviso delle medesime organizzazioni sindacali, sarebbe rappresentato infatti dalla somma del risultato di gestione e della rivalutazione degli stessi immobili nel tempo.

Tali affermazioni sono state oggetto di attenzione anche da parte del già direttore generale della SIAE, Domenico Caridi che, intervenuto nel corso dell'audizione del 9 maggio, ha sostenuto che i bilanci della SIAE sono redatti dalla struttura, passano al vaglio del collegio dei revisori e di una società di revisione e vengono proposti dal consiglio di amministrazione all'assemblea, che li approva; vengono, poi, inviati agli organismi di vigilanza, che svolgono la loro attività di alta vigilanza e provvedono ad approvarli. « *Se tutti questi soggetti coinvolti nell'approvazione del bilancio SIAE devono essere chiamati a rispondere di falsità o per aver truccato i bilanci, starà a voi accertarlo o approfondirlo* » ha dichiarato il dotto Caridi. « *Per quanto mi riguarda, posso assicurare che le procedure di redazione, formazione e approvazione del bilancio sono state sempre le più trasparenti e corrette e sono state sempre condotte con grandissima attenzione* ». Dal canto suo, il dottor Caridi ha assicurato che tutti gli adempimenti sono stati valutati dal collegio dei revisori e dalla società di revisione e che le situazioni di criticità sono state sempre, con grandissima trasparenza, segnalate agli organi amministrativi e decisionali, ossia il consiglio di amministrazione e l'assemblea. La SIAE sarebbe sempre stata una « *casa di vetro* », non avendo mai « *nascosto* » nulla e non potendo farlo, essendo gli associati parte

attiva della vita dell'ente. Il dottor Caridi ha quindi ricordato, altresì, che a tal fine era stato istituito, su iniziativa del presidente, un organismo non previsto né dallo statuto né dal regolamento, ossia un osservatorio dell'assemblea degli associati sui lavori del consiglio di amministrazione della SIAE, a cui erano riferite costantemente le problematiche e le decisioni assunte dal consiglio di amministrazione dell'ente.

In merito al trasferimento della proprietà degli immobili, in data 28 dicembre 2012, al fondo immobiliare AIDA, la già ricordata dottoressa Avallone ha aggiunto che le modalità utilizzate hanno espressamente contravvenuto a quanto previsto dal decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005, in ordine alla necessità di partecipazione, di trasparenza e di pubblicità di tutti gli atti adottati. Nel corso del suo intervento, infatti, la dottoressa Avallone ha stigmatizzato la mancanza di coinvolgimento e di meccanismi di concertazione anche con riferimento allo studio di ipotesi alternative al contenuto della delibera citata, nonostante le promesse, non mantenute, relative alla costituzione di tavoli tecnici che potessero assicurare un canale diretto di informazione. Anche l'avvocato Assumma ha aggiunto alcune considerazioni in ordine alle numerose problematiche emerse durante la vigenza del suo incarico, la prima delle quali era costituita dalla bassa redditività dei rapporti di locazione degli immobili, che costituivano un patrimonio solidissimo. « *Noi non potremmo intervenire, ma semplicemente raccomandare, via via che le locazioni venivano a scadere, di rinnovarle con gli stessi locatari o con nuovi inquilini a canoni ben maggiori, a canoni di mercato* ». Altro problema era quello relativo alle spese di ristrutturazione e di manutenzione, che effettivamente erano esorbitanti: in proposito, l'avvocato Assumma ha ricordato che « *Noi potremmo solo raccomandare che queste spese fossero contenute al massimo, ma anche disposte secondo trattative limpide, trasparenti ed economiche* ». Richiamando, poi, il decreto 10 maggio 2007, n. 62 e le raccomandazioni successive ela-

borate dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip), ha ricordato come questi abbiano imposto a tutte le casse e ai fondi pensionistici di dismettere gli immobili fino all'80 per cento della loro entità entro il termine di maggio 2012. Il Fondo, quindi, si sarebbe trovato nella necessità di vendere gli immobili o di trovare soluzioni che lo liberassero della titolarità dell'80 per cento del suo patrimonio immobiliare; se l'operazione fosse stata già effettuata, la liquidità disponibile sarebbe stata molto più consistente. Circonstanza questa ribadita poi, nel corso dell'audizione del 31 maggio, anche dal già direttore generale della SIAE Caridi, il quale ha evidenziato che la necessità di vendere gli immobili è stata segnalata, oltre che come scelta strategica del consiglio d'amministrazione della SIAE, anche dal collegio dei revisori in base a quanto previsto dall'articolo 60 dello statuto del fondo, laddove si prevede che la misura annua dell'intervento finanziario della SIAE è determinata tenendo conto, tra l'altro, delle disponibilità liquide del fondo per contributi, redditi e ricavi derivanti dalla graduale realizzazione delle riserve tecniche, cioè gli immobili. Il dottor Caridi ha dunque evidenziato che il consiglio d'amministrazione del fondo deliberò di procedere alla realizzazione delle riserve tecniche addirittura agli inizi del 2009, e che la SIAE aderì favorevolmente a tale delibera, che consentiva di dare finalmente soluzione all'oneroso contributo disposto a fondo perduto. Ha quindi ricordato che, una volta scartata l'ipotesi, pur ventilata, di vendere alla SIAE gli immobili, ci si orientò verso l'ipotesi di una vendita graduale, che fu poi deliberata nel presupposto di un bilancio tecnico attuariale in equilibrio tra patrimonio del fondo e prestazioni prospettiche da erogare, che era stato redatto da un illustre professionista, il professor Cacciafesta, noto docente universitario di scienze attuariali e matematica finanziaria.

Lo stesso dottor Masi nel corso della sua audizione ha quindi ricordato che durante la sua gestione solo un immobile fu venduto in via straordinaria all'univer-

sità di Roma, con un intervento d'urgenza dovuto a problemi di cassa e di necessità immediata di liquidità. Da tale operazione derivò una situazione di « galleggiamento efficace » della società, con riferimento sia al suo assetto istituzionale, alla gestione ed alla *governance*. Anche il dottor Angelo Della Valle, già direttore generale della SIAE, intervenuto nel corso dell'audizione del 20 giugno, ha svolto sul tema qualche breve considerazione, sostenendo che la chiusura a esaurimento del fondo pensioni ha costituito un'operazione di risparmio della SIAE, in quanto il consistente patrimonio immobiliare del fondo sarebbe stato destinato a confluire nella SIAE stessa, che, a sua volta, avrebbe garantito la copertura delle prestazioni pensionistiche. Si è quindi deciso di dismettere il patrimonio immobiliare della SIAE, per ridurre l'onere sulla stessa gravante nella gestione annuale. Di fatto, però, l'operazione di dismissione non ha avuto luogo durante la sua gestione, a causa di una molteplicità di problematiche.

Numerose sono state, d'altra parte con riferimento alla vicenda del Fondo pensioni e alla gestione del patrimonio immobiliare della SIAE, le criticità sollevate dai commissari nel corso delle audizioni. In particolare, l'onorevole Colucci, intervenuto durante l'audizione del 4 luglio, ha svolto incisive considerazioni riguardo all'alienazione degli immobili del Fondo pensioni della SIAE e all'alienazione degli immobili della SIAE. In particolare, ha osservato che la problematica della necessità di vendere gli immobili per fronteggiare le esigenze di liquidità del Fondo Pensioni e per contenere gli investimenti immobiliari entro il limite del 20 per cento del patrimonio immobiliare entro il 2012, termine peraltro soggetto a proroga (decreto ministeriale n. 62 del 2007), riguardava esclusivamente il patrimonio del Fondo Pensioni e non gli immobili di proprietà della SIAE. Non vi era, quindi, a suo avviso, alcuna ragione di dismettere in maniera repentina e pressoché *clandestina* anche gli immobili appartenenti ad un ente pubblico, tale essendo ancora la SIAE pur dopo la legge n. 2 del 2008, attraverso

il loro trasferimento a fondi immobiliari appositamente costituiti. Tanto più che nel Piano Strategico 2011-2013, predisposto dal direttore generale Blandini, e fatto proprio dalla gestione commissariale, non vi sarebbe traccia di un simile programma di alienazione del patrimonio immobiliare del Fondo Pensioni né tanto meno di quello della SIAE. L'onorevole Colucci ha quindi chiesto perché sia stata posta in essere, al di fuori di qualsiasi pubblicità e con aperta violazione dei Regolamenti interni e del Codice etico dell'Ente, un'operazione di tale rilevanza e complessità che ha comportato l'alienazione degli immobili della SIAE anziché adottare la linea diretta e trasparente di vendita dei soli immobili del Fondo Pensioni, senza coinvolgere il patrimonio immobiliare della SIAE. L'operazione, a suo avviso, è apparsa nel complesso un complicato espediente per creare plusvalenze dal valore degli immobili della SIAE senza generare nuove opportunità di ricavi, sfruttando solo la ricchezza già esistente in SIAE (cioè il patrimonio immobiliare) e, lungi dal realizzare condizioni strutturali e prospettive di equilibrio del bilancio SIAE, si limita a creare disponibilità *una tantum* che esauriscono i loro effetti nell'arco di uno o due esercizi, avvantaggiando nell'immediato principalmente i bilanci della gestione commissariale ma con poste solo straordinarie e naturalmente gli attuali associati « grandi » editori che potrebbero beneficiare della riduzione delle provvigioni non a seguito di nuove condizioni di crescita e di sviluppo della SIAE, ma solo sfruttando le operazioni sugli immobili della società che generano plusvalenze, impoverendo di fatto in prospettiva il patrimonio dell'Ente. L'onorevole Colucci, quindi, ha evidenziato come le plusvalenze realizzabili con l'alienazione degli immobili della SIAE costituiscono operazioni straordinarie, non più ripetibili sul patrimonio immobiliare della società, tali cioè da non potere essere annoverate tra i ricavi caratteristici dell'Ente, il cui *core business* è l'intermediazione nell'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e non certo la gestione immobiliare. Si trat-

terebbe di operazioni che non potranno garantire il risanamento economico della società sul piano strutturale perché di carattere eccezionale e non ricorrente, contrariamente a quanto affermato da direttore generale e sub-commissari nel corso delle loro audizioni.

L'onorevole Carra, intervenendo sulla situazione derivante dalla dismissione del patrimonio immobiliare della SIAE ad opera degli organi della gestione commissariale, ha parlato d'altra parte di un « ircocervo malato », di « un'esattoria pubblico-privata con una preponderante attività immobiliare non priva di ombre ». Anche l'onorevole Barbieri, intervenuto in molteplici occasioni sull'argomento, ha sollevato dubbi sulla legittimità delle operazioni immobiliari compiute, tra le quali ha ritenuto profilarsi ipotesi di marcati conflitti di interesse e di ingiustificati favoritismi. L'onorevole Zazzera poi, intervenuto a più riprese sulla questione, ha rilevato che, in riferimento all'operazione immobiliare, dalla lettura degli atti e dagli interventi risulta che la progressiva dismissione degli immobili fosse già prevista dalla SIAE. Ne conseguirebbe, quindi, la previsione anche della trasformazione del patrimonio immobiliare in un altro fondo di natura pensionistica. Ha quindi posto il dubbio sulla certezza che quel fondo immobiliare garantisca il fondo pensioni e se, ove il patrimonio immobiliare fosse ceduto, quel fondo pensioni avrebbe ancora copertura per chi ha versato i soldi, nutrendo personalmente forti dubbi, perché nel momento in cui gli immobili vengono ceduti, viene meno la garanzia per il fondo assicurativo senza che le persone interessate si ritrovino un domani il fondo pensioni. La richiesta dell'onorevole Zazzera al proposito è stata chiara: *« Poiché credo che l'organo vigilante abbia anche una funzione, che è quella di lanciare un segnale ai cittadini – benché non si tratti né di un ordine né di una necessità –, vorrei sapere se il signor Ministro (per i beni e le attività culturali) ritiene ancora prorogabile che al vertice di un ente vigilato dal Ministero possa esserci un direttore generale sotto indagine per concorso in corruzione ».*

L'onorevole Giuseppe Scalera, anche in relazione alla gestione del patrimonio immobiliare, ha evidenziato i molteplici profili tematici sui quali la gestione commissariale non ha ancora fornito risposte adeguate. In primo luogo, ha affermato che il conferimento degli immobili del Fondo pensioni e della SIAE a fondi immobiliari è stato fatto con la partecipazione di soggetti privati scelti senza gara. A prescindere dal fatto che i commissari fossero tenuti o meno all'evidenza pubblica, non è stato mai spiegato, a suo avviso, quale sia stato il guadagno per la SIAE nel non attivare una procedura competitiva che avrebbe abbattuto i costi e migliorato le prestazioni. In secondo luogo, i compensi dei soggetti privati, tra provvigioni e altre voci, appaiono particolarmente elevati. La ragione per la quale si sia deciso di caricare la SIAE di oneri superiori alle medie di mercato sarebbe ad oggi ancora un mistero. In terzo luogo, nonostante la SIAE avesse richiesto ad eminenti docenti di economia attuariale studi che dimostrassero la sostenibilità prospettica del Fondo pensioni, non è stato dimostrato il contrario. Anzi, numerose audizioni svolte hanno evidenziato vicende relative ad affitti di favore per sostenere le ragioni del conferimento ai Fondi. Con riferimento, invece, all'argomento della legge che impone una soglia di investimenti immobiliari molto bassa, è stato sostenuto che sarebbe bastato conferire gli immobili alla SIAE che, secondo la relazione del professore Cacciafesta mai confutata, ne avrebbe tratto addirittura un guadagno. Non solo gli immobili del Fondo pensioni sarebbero stati attribuiti quindi ad un Fondo gestito da soggetti privati esterni, ma anche gli immobili della SIAE; non sarebbe mai stata prodotta quindi, nonostante sia stata più volte sollecitata, una relazione chiara ed esaustiva sui costi e sui benefici di questa seconda operazione. Anzi, dall'esame dei documenti esaminati emergerebbe un concreto appesantimento degli oneri a carico della SIAE di cui non si capisce la copertura. In entrambi i conferimenti, inoltre, sarebbero stati previsti consistenti, incredibili e im-

motivati indebitamenti che graveranno in modo consistente sui conti futuri della SIAE. Nel bilancio, preventivo 2012 della SIAE non vi sarebbe alcuna traccia di questi indebitamenti, né, naturalmente, dei costi e dei benefici dell'operazione Fondo Aida e Norma.

Nel corso dell'indagine è stata quindi rappresentata l'esigenza di verificare se attraverso l'ente vigilante sia possibile ottenere un bilancio pluriennale che chiarisca la sostenibilità di una incomprensibile operazione che dagli elementi in possesso della Commissione, sembra, invece, avere seriamente compromesso il futuro economico dell'Ente. È stato quindi sottolineato come, il codice interno della SIAE abbia regole ben precise in quanto ha fornitori di beni e servizi: la scelta dei fornitori dovrebbe avvenire, infatti, mettendo chiunque abbia le caratteristiche necessarie in condizione di presentare la propria offerta, con almeno tre offerte diverse e in competizione. Osserva, in proposito, che non è, invece, stato fatto alcun avviso pubblico e che solo due erano gli aspiranti «gestori» tra i quali è stata operata una selezione che non ha nulla a che vedere con una gara aperta e competitiva.

Questioni quindi rilevanti alle quali si sono aggiunti elementi di conoscenza acquisiti dalla VII Commissione anche circa il Fondo di solidarietà della SIAE.

#### *6. Il Fondo di solidarietà della SIAE.*

Il Fondo di solidarietà fu istituito nel 1949, con il nome di «Cassa di previdenza dei soci SIAE», con finalità solidaristiche e fu indirizzato dapprima esclusivamente ai soci e, a partire dal 1992, alla generalità degli associati, al fine di compensare l'assoluta assenza di un sistema previdenziale a beneficio degli autori. A seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 97 del 1992 – secondo la quale la distinzione tra iscritti e soci operava una limitazione dello stato e dell'elettorato, attivo e passivo, dei primi –, lo statuto della SIAE è stato modificato ad opera dei decreti del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994

n. 671 e 19 maggio 1995 n. 223 e, con specifico riguardo al Fondo di solidarietà, è stato recepito il principio secondo il quale le prestazioni solidaristiche del Fondo dovessero essere rivolte non solo ai soci, ma anche agli iscritti ordinari. Ai sensi dell'articolo 20 del vigente statuto, la società esercita forme di solidarietà attraverso un autonomo fondo al quale gli associati ordinari contribuiscono nella misura del 4 per cento dei diritti d'autore ovvero del 2 per cento per gli editori, concessionari e produttori che non possano beneficiare delle prestazioni del Fondo; le attività solidaristiche a favore degli associati sono effettuate attraverso un Fondo costituito dalla società e dalla stessa gestito per conto degli associati, il cui funzionamento, nonché i criteri e le modalità di erogazione delle prestazioni sono disciplinati con apposito regolamento da trasmettere alla Autorità di vigilanza, ovvero costituendo per le suddette finalità una Fondazione con distinta personalità giuridica. Tale testo è stato adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 dicembre 2008, che ha eliminato la distinzione tra soci e iscritti, riferendosi esclusivamente alla generale categoria degli « associati ».

La delibera n. 86 del commissario straordinario, adottata il 15 novembre 2011 ha modificato l'articolo 20 dello statuto della SIAE, relativo alle « Attività solidaristiche per gli Autori ». Per effetto delle modifiche intervenute il nuovo Fondo di Solidarietà ha ora lo scopo esclusivo di « attuare forme di solidarietà sociale, di beneficenza, assistenza sociale e socio-sanitaria, a favore degli autori associati alla SIAE che si trovino in situazione svantaggiata in ragione dell'età, delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari ». Tale delibera ha inoltre determinato la cessazione, a partire dal 1° gennaio 2012, delle tradizionali prestazioni a carico del Fondo di solidarietà, ossia la corresponsione dell'assegno di professionalità, nonché la relativa copertura assicurativa. Su questi temi, il dottor Blandini, nel corso dell'audizione del 22 febbraio, ha sostenuto che, a seguito dell'emanazione

della delibera citata, il Fondo di solidarietà non è stato chiuso, ma modificato. Ha inoltre sottolineato che occorre « un intervento normativo (...) al fine di trovare una soluzione che sia veramente di natura previdenziale per gli autori, i quali rappresentano l'unica categoria che non ha una forma di previdenza, contrariamente a quanto avviene per i lavoratori dello spettacolo con l'ENPALS, che hanno la gestione separata (...) ».

Tale decisione, che ha comportato la conseguente cessazione dell'erogazione del cosiddetto « assegno di professionalità », è stata stigmatizzata nel corso dell'indagine conoscitiva da numerose organizzazioni sindacali, che ne hanno contestato il carattere autoritario, tale da intervenire su diritti acquisiti e insopprimibili, che costituivano l'unica modalità di sostentamento per una moltitudine di soci della SIAE, per un totale di 1.087 beneficiari e per un importo complessivo di circa 8,7 milioni di euro. Le nuove previsioni statutarie hanno specificato la reale portata delle « forme di solidarietà », che sono state quindi limitate alle « attività solidaristiche di beneficenza e assistenza sociale », ad esclusione di ogni forma di « promozione o erogazione di prestazioni di carattere direttamente o indirettamente previdenziale ». Inoltre, mentre nello statuto precedente è previsto che il Fondo sia alimentato attraverso contributi a carico degli iscritti, il nuovo progetto di statuto prevede unicamente una contribuzione a carico della SIAE nel limite del 5 per cento dell'eventuale avanzo di gestione. Il sottosegretario Peluffo, nella sua audizione già più volte ricordata dell'11 luglio, ha affermato al proposito che la nuova disposizione statutaria costituisce un atto dovuto e necessario, volto a garantire il rispetto dei vincoli normativi vigenti (in particolare, quello di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, relativo al divieto dell'esercizio di attività previdenziale non autorizzata dalla Covip), e ad evitare, al contempo, il proseguimento dell'erogazione da parte della SIAE delle prestazioni legate al cosiddetto « assegno di professionalità », comprensivo del trattamento di

reversibilità, che, in ottemperanza alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, sarebbero dirette ad una platea indifferenziata e potenzialmente esponenziale sia di soci che di iscritti ordinari.

In base alla citata delibera, l'ampliamento della popolazione dei beneficiari dell'assegno di professionalità determinerebbe un assorbimento in pochi anni del patrimonio del Fondo di solidarietà, con il conseguente raggiungimento di uno stato di deficit strutturale non più recuperabile ed il successivo dissesto finanziario della SIAE. Tali rischi avrebbero quindi già indotto le autorità di vigilanza ad esprimersi nel senso della negazione della possibilità di prosecuzione nella previsione dell'assegno di solidarietà. Il sottosegretario Peluffo ha in particolare richiamato, a tal fine, i pareri del Ministero per i beni e le attività culturali del 29 aprile 2010 e del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 novembre 2010 a proposito della possibile costituzione di una Fondazione, ai sensi dell'articolo 20-*bis* dello statuto della SIAE, cui esternalizzare il Fondo di solidarietà -, con i quali le autorità di vigilanza hanno avuto modo di segnalare che sono « esclusi interventi di natura previdenziale » e che la predisposizione di coperture assicurative personali o assistenziali, l'attribuzione di assegni di professionalità ed il conferimento di riconoscimenti professionali rappresentano funzioni che appaiono avulse rispetto a quanto previsto dagli articoli 20 e 20-*bis* dello statuto della SIAE, nei quali si fa richiamo alla promozione di forme di solidarietà.

Sul tema specifico del Fondo di solidarietà, l'onorevole De Biasi ha evidenziato come la delibera citata abbia in realtà eliminato uno strumento istituito e alimentato grazie ai contributi degli autori, la cui funzione era quella di garantire una sussistenza dignitosa, trasformandolo in un « fondo indigenza » e, quindi, in una forma di sussidio per i poveri e gli indigenti. In proposito, l'onorevole De Biasi ha anche ricordato che il Governo ha accolto come raccomandazione il proprio ordine del giorno n. 9/5025/63, con il quale si impegnava il Governo a « valutare l'oppor-

tunità di considerare l'avvio di una norma transitoria in attesa di una soluzione legislativa relativa al ripristino delle funzioni del Fondo di solidarietà per gli artisti presso la Società italiana autori ed editori (SIAE) ». Anche l'onorevole Giulietti ha in molteplici occasioni posto l'accento sulle condizioni di bisogno in cui attualmente versano numerosi associati che, facendo affidamento sul Fondo di solidarietà per gli artisti, si trovano attualmente in condizioni di « assoluto disagio ». Temi questi più volte affrontati anche nel corso delle audizioni dei rappresentanti del settore, che a vario titolo hanno denunciato varie lacune nella gestione della SIAE, anche in riferimento al Fondo di solidarietà.

#### 7. Conclusioni.

Nel corso delle audizioni sono emersi, tra gli altri, due problemi che incidono negativamente sulla funzionalità della Siae: la sua ibrida regolamentazione normativa, che causa discrasie interpretative e situazioni di conflittualità nei rapporti interni ed esterni; la non equa rappresentatività degli autori ed editori (produttori) nei suoi organismi gestionali.

Riguardo alla regolamentazione normativa si è evidenziato come essa si manifesti con caratteri ora tipici delle compagnie associative private, ora propri dei soggetti di diritto pubblico. La inconciliabilità tra questi caratteri genera situazioni che intralciano, se non addirittura paralizzano la attività della società. È opportuno sottolineare, al riguardo, alcune di tali situazioni che sono emerse o sono state rese intuibili attraverso le dichiarazioni rese dai soggetti auditi.

In primo luogo, appare subito evidente la confusoria della stessa denominazione qualificativa che la vigente legge sul diritto d'autore (n. 633 del 1941) assegna alla SIAE. Questa infatti, mentre, da un lato, è nominata con il termine *società*, adatto ai soggetti collettivi costituiti da persone private, al fine di gestire i loro diritti proprietari secondo le norme del diritto civile, dall'altro lato, è qualificata con il termine

di ente, proprio dei soggetti che perseguono finalità pubbliche e che, come tali, sono sottoposti ai principi delle pubbliche amministrazioni. Riguardo, poi, ai compiti che la legge citata, con l'articolo 180, le affida, appare evidente come essi rientrino nel genere delle prestazioni mandatatorie a gestire l'utilizzo delle opere, la riscossione presso gli utilizzatori dei corrispettivi convenuti e la conseguente ripartizione tra gli aventi diritto. Si tratta di attività giuridiche di stampo privato che dovrebbero essere sottratte alla vigilanza delle istituzioni pubbliche. Di contro i Ministeri Vigilanti ben possono interloquire su tali attività al punto da censurare i criteri con cui gli organi della SIAE le hanno espletate o le vanno espletando.

In sostanza, gli associati che agiscono mediante gli organi da loro stessi eletti e che sono gli unici beneficiari di dette attività, vengono depauperati della libertà di decidere con piena autonomia sul modo di amministrare i loro diritti e le loro aspettative. Tale privazione, che non ha alcun riscontro nella disciplina legale dei corpi associativi privati, appare ancor più anormale se si tiene in conto che la SIAE oltre a non gestire interessi della collettività ed oltre a non amministrare proventi economici pubblici, non riceve dallo Stato alcuna agevolazione o provvidenza o sovvenzione. L'immissione dello Stato nella vita della SIAE (peraltro amplificata dalla presenza di ben tre membri di nomina governativa nel consiglio di amministrazione) può trovare una giustificazione, seppur parziale, soltanto nel fatto che l'articolo 180 citato attribuisce alla stessa in via esclusiva, lo svolgimento dei compiti (privatistici) suddetti e, quindi, la rende immune dalla concorrenza di altre consimili imprese di *collecting* nel territorio italiano. Evidentemente, il legislatore del 1941 ritenne che l'esercizio delle attività in regime di esclusiva richiedesse un qualificato controllo «superiore», al fine di evitare abusi o eccessi di potere.

Si ritiene che questa necessità stia peraltro per venir meno con la prossima eliminazione, imposta dalla Unione Europea, del privilegio della esclusiva. Con

questa eliminazione si aprirà il campo alla libera concorrenza, perché le funzioni attualmente svolte dalla SIAE potranno essere attuate da qualsiasi altra impresa privata, alla quale gli autori e gli editori avranno la facoltà di affidare la gestione delle proprie composizioni, sulla base di un criterio di convenienza. La SIAE, quindi, trovandosi ad agire in un regime di competitività del mercato, dovrà, al fine di confrontarsi, alla pari, con le altre imprese di *collecting*, essere svincolata dalla pressione tutoria ed intralciante delle pubbliche istituzioni. Dovrà, in sostanza, assumersi il rischio delle proprie scelte operative in assoluta autonomia, assumendosi le conseguenti responsabilità gestionali, soltanto nei confronti dei suoi associati e dei suoi mandanti. Il suo statuto ed i suoi regolamenti dovranno quindi ispirarsi, seguendo la strada già opportunamente intrapresa dalla legge istitutiva n. 2 del 2008, ai principi giuridici civilistici, soggiacendo così alle sole regole del controllo degli organi interni, alla stregua di tutti i soggetti collettivi privati. Ciò potrà avvenire nell'ambito di una rivisitazione generale di tutte le materie del diritto d'autore, oggi non più adeguate di fronte alle nuove tecnologie della comunicazione dei prodotti intellettuali.

Passando al problema della non equa rappresentatività (negli organi e nelle strutture interne della SIAE) degli autori più meritevoli e degli editori (e produttori) più prolifici, va ritenuto che la sua soluzione possa effettuarsi sia nel correggere l'attuale sistema di ingresso degli associandi, che apre le porte della società ad una miriade di soggetti (si è arrivati a centomila circa negli ultimi anni) dotandoli, indiscriminatamente, del potere di elettorato attivo indipendentemente dal loro rango di professionalità; sia nel graduare tale potere accrescendone o diminuendone la portata a seconda del livello di operatività dei soggetti che ne vengono investiti. Si rileva che allo stato attuale, la forte impronta pubblicistica, che connota l'Ente, impedisce, come la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto, di porre limiti all'ingresso indiscriminato di nuovi soci.

Soltanto ampliando la natura privatistica delle società (ove opportuno trasformandola in una società di persone) sarà legittimo porre un freno selettivo all'accogliamento di nuovi soci.

Riguardo poi all'attribuzione di poteri differenziati di elettorato attivo, potrà adottarsi una formula che assegni a ciascun associato un uguale voto di base; integri tale voto con un punteggio aggiuntivo in misura fissa, da attribuirsi agli autori ed agli editori (produttori) che siano iscritti alla SIAE da almeno dieci anni e che abbiano maturato, nel corso dell'ultimo quinquennio, una quota media di proventi non inferiore ad un limite che dovrà essere predeterminato a seconda dei generi di opere. Nell'ambito dell'equa rappresentatività degli associati, dovrà, altresì, esser risolto il problema, sollevato da alcuni autori, circa la necessità che la loro categoria abbia, negli organi collegiali della società, una presenza maggiore rispetto a quella degli editori (produttori),

similmente a quanto avviene nelle società di *collecting* dei maggiori Paesi europei. In tali società infatti è attribuita agli autori una porzione di rappresentatività pari ai due terzi dei posti a disposizione. Ciò sul presupposto che tutte le attività, alle quali le società di *collecting* sono interessate (e di cui si occupano), hanno origine nella creatività degli autori, la quale pertanto assume un ruolo funzionale ben maggiore rispetto a quello dei veicolatori delle opere, quali, appunto sono gli editori ed i produttori.

Deve, quindi, ritenersi necessario che il nuovo emanando statuto della SIAE tenga conto di questa situazione e, quindi, soddisfi la aspettativa degli autori. Al proposito, va considerato che la SIAE, come ha ricordato nella sua audizione il sottosegretario Peluffo, nacque come società degli autori e dopo quaranta anni circa dalla sua costituzione accolse nel suo seno anche gli editori.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, e C. 5060 Faenzi, recanti « Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale.

Audizioni informali di rappresentanti di Federambiente, Assoambiente, R.ETE. Imprese Italia e dell'ANCE (Associazione nazionale costruttori edili) ..... 92

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2012, relativa ai contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 496 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 92

Sui lavori della Commissione ..... 94

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'architetto Costanza Pera, presidente della Commissione ministeriale sulle barriere architettoniche presso il Ministero delle infrastrutture, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4573 Motta, recante « Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche ..... 94

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 19 luglio 2012.*

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, e C. 5060 Faenzi, recanti « Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale.

Audizioni informali di rappresentanti di Federambiente, Assoambiente, R.ETE. Imprese Italia e dell'ANCE (Associazione nazionale costruttori edili).

Le audizioni informali sono state svolte dalle 9 alle 9.50.

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 19 luglio 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.*

#### **La seduta comincia alle 14.**

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2012, relativa ai contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 496.

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Agostino GHIGLIA (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere, come ogni anno, il prescritto parere sulla proposta di riparto in esame, che è formulata ai sensi del comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha disposto l'iscrizione in un unico capitolo – nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato – degli importi dei contributi dello Stato in favore di enti ed istituti vari (individuati in apposita tabella allegata alla legge) ed ha espressamente previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti sullo schema di riparto.

Lo schema provvede a ripartire le risorse del capitolo 1551, piano gestionale 1, del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ricordo che, a partire dall'esercizio 2011, il riparto non riguarda tutte le spese in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, poiché (in virtù dell'espunzione delle spese obbligatorie dalla tabella C della legge di stabilità, prevista dall'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge n. 196 del 2009, e dall'articolo 52, comma 1, della medesima legge) le spese obbligatorie sono state allocate in un diverso capitolo (1552) dello stato di previsione del Ministero.

Per quanto riguarda in particolare lo schema in esame, lo stanziamento da ripartire è pari a 5,61 milioni di euro, di poco inferiore a quello iniziale, quantificato dal bilancio di previsione 2012 in 5,72 milioni. La diminuzione dello stanziamento è conseguente alle riduzioni di spesa disposte dal decreto-legge 16/2012 (convertito dalla legge 44/2012). In proposito, la relazione illustrativa sottolinea che in data 29 maggio 2012 è stata richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze la compensazione dell'importo su altro capitolo e che, una volta registrata la compensazione, si provvederà ad appostare l'importo rientrato, pari ad euro 111.303,

alla voce azioni di rilevanza nazionale, prevista nel decreto interministeriale di riparto.

L'importo di 5,61 milioni di euro verrà così ripartito: 2,18 milioni ai ventitré enti parco, 1,83 milioni alle ventisette aree marine nazionali, 0,61 milioni alle convenzioni internazionali, 0,50 milioni alle azioni di rilevanza nazionale e 0,49 milioni ai parchi minerari. Il riparto delle quote destinate ai singoli parchi e alle aree marine protette è evidenziato nelle tabelle di cui agli allegati A e B dello schema.

Segnala che la procedura per il riparto della quota destinata agli Enti Parco nazionali, riconducibile al nuovo criterio della complessità territoriale-amministrativa delle aree protette, è stata elaborata sulla base di tre distinti parametri: la superficie occupata da ciascun parco (rilevata dal 6° aggiornamento dell'Elenco Ufficiale delle aree naturali protette, approvato con decreto ministeriale Ambiente 27 aprile 2010); le superfici delle zone naturali di riserva integrale; il numero dei Comuni insistenti in tutto o in parte sul territorio di ciascun Parco. La stessa relazione sottolinea che « considerata l'esiguità dei fondi da ripartire agli Enti Parco, sono state assegnate delle quote fisse » pari ad 80.000, 100.000 o 120.000 euro, per classi di valori assunti dai parametri suddetti ai quali sono stati applicati appositi coefficienti di ponderazione per tener conto del livello di importanza assegnato a ciascun parametro in rapporto con gli altri.

Per quanto riguarda le aree marine protette, faccio presente che si è verificata una forte contrazione degli stanziamenti previsti per le aree marine protette, da 5,39 milioni di euro (sul capitolo 1646 p.g. 1 nel 2011, peraltro già ridotto di circa il 50 per cento rispetto agli esercizi precedenti), a 3,66 milioni di euro. Detto stanziamento iniziale è stato ulteriormente ridotto a 3,59 milioni per effetto delle disposizioni di cui al decreto-legge 16/2012. La relazione illustrativa evidenzia che tale contrazione « sarebbe tale da pregiudicare il funzionamento di almeno 10 aree marine protette ». Per tale motivo lo schema in esame

provvede ad integrare lo stanziamento in favore delle Aree Marine Protette prevedendo una quota (pari a 1,83 milioni di euro) a valere sul capitolo 1551 p.g. 1

Relativamente al riparto della quota destinata alle aree marine protette, segnalo che i criteri adottati tengono conto della tutela dell'area marina, dell'impatto antropico e dell'efficienza gestionale.

Quanto all'importo assegnato per l'assolvimento degli obblighi derivanti dall'adesione dello Stato alle Convenzioni internazionali, 217.000 euro sono destinati alla Convenzione di Bonn sulla tutela delle specie migratorie, ratificata con la legge 25 gennaio 1975, n. 874, e 390.000 euro alla Convenzione sul commercio internazionale di flora e fauna minacciate da estinzione (CITES) ratificata con la legge 19 dicembre 1983, n. 42.

Per quanto concerne i parchi minerari, al Parco tecnologico ed archeologico delle colline metallifere grossetane, al Parco museo delle miniere dell'Amiata ed al Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche sono state destinate risorse pari, rispettivamente, ad euro 190.000, 190.000 e 110.000.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere sullo schema di riparto anche tenendo conto del dibattito che si svolgerà in Commissione.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **Sui lavori della Commissione.**

Agostino GHIGLIA (Pdl) sottopone all'attenzione della Commissione l'opportunità di procedere a un'audizione dei rappresentanti di Sogesid spa per acquisire elementi di valutazione sull'attività della società e sulle risorse ad essa assegnate dal Ministero dell'ambiente.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, constata l'assenza di obiezioni alla proposta testè avanzata dal collega Ghiglia. Comunica quindi che i tempi della calendarizzazione dell'audizione di Sogesid saranno comunque oggetto della prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### **AUDIZIONI INFORMALI**

**Audizione dell'architetto Costanza Pera, presidente della Commissione ministeriale sulle barriere architettoniche presso il Ministero delle infrastrutture, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4573 Motta, recante «Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.30.

# XI COMMISSIONE PERMANENTE

## (Lavoro pubblico e privato)

### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

Sui lavori della Commissione .....	95
7-00657 Giammanco: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.	
7-00659 Fedriga: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.	
7-00800 Muro: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.	
7-00825 Mattesini: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP ( <i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	95
ALLEGATO ( <i>Proposta di testo unificato delle risoluzioni</i> ) .....	99

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico. Testo unificato C. 5103 Damiano, C. 5236 Dozzo, C. 5247 Paladini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	97
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	98
ERRATA CORRIGE .....	98

#### RISOLUZIONI

*Giovedì 19 luglio 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Marco Rossi Doria.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Sui lavori della Commissione.**

Silvano MOFFA, *presidente*, per consentire al rappresentante del Governo di assicurare la propria presenza anche in Assemblea, in occasione della prevista seduta per lo svolgimento di atti di sindacato ispettivo, propone di procedere ad un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di svolgere immediatamente la seduta dedicata al seguito della discussione di risoluzioni, per poi proseguire con la seduta in

sede referente e passare, infine, alla riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La Commissione conviene.

**7-00657 Giammanco: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.**

**7-00659 Fedriga: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.**

**7-00800 Muro: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.**

**7-00825 Mattesini: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.**

*(Seguito della discussione congiunta e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 22 maggio 2012.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che è stata presentata una proposta di testo unificato delle risoluzioni in titolo (*vedi allegato*), sulla quale giudica opportuno acquisire preventivamente l'orientamento del Governo.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA dichiara che il Governo ha acquisito con spirito collaborativo la proposta di testo unificato delle risoluzioni in discussione, sulla quale, tuttavia, permangono problemi legati sostanzialmente alla sostenibilità dell'attuale scenario di crisi economica che attraversa il Paese. In particolare, fa notare che la proposta formulata dai presentatori dei diversi atti di indirizzo richiede complessi impegni al Governo in materia di riconoscimento dell'anzianità maturata presso gli enti di provenienza. Per tali ragioni, nel condividere la finalità complessiva dell'intervento richiesto, manifesta la disponibilità a esprimere un orientamento favorevole sulla proposta di testo unificato, soltanto ove il dispositivo fosse riformulato nel senso di impegnare il Governo a « valutare l'opportunità, entro tempi brevi, di una equilibrata e rapida soluzione alla vicenda di cui in premessa, con l'obiettivo di giungere a una definitiva soluzione della questione del personale ITP, che si protrae ormai da molto tempo, al fine di provvedere in via transattiva al riconoscimento dei diritti ai fini giuridici ed economici e di giungere a una definitiva soluzione della questione del personale ATA ».

Donella MATTESINI (PD), preso atto della disponibilità del rappresentante del Governo e giudicato, tuttavia, necessario vincolare l'Esecutivo a impegni più stringenti sotto il profilo temporale, prospetta l'opportunità che – pur mantenendo l'impegno all'interno dei margini testé rappresentati – sia possibile procedere ad una ulteriore riformulazione della proposta di testo unificato, nel senso di individuare, entro e non oltre il 31 dicembre 2012, un percorso che porti a una equilibrata e rapida definizione della vicenda oggetto degli atti di indirizzo in titolo.

Ritiene, infatti, che tutti i gruppi – ove il Governo, una volta approfondita tale ipotesi, fosse nelle condizioni di condividerla – potrebbero convergere su una simile riformulazione, in vista dell'approvazione di un testo condiviso ed efficace.

Gabriella GIAMMANCO (Pdl), condivide l'esigenza che il Governo approfondisca ulteriormente il merito delle questioni emerse, prospetta l'opportunità di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta. Considerato infatti che, allo stato attuale, la riformulazione proposta dal rappresentante del dicastero competente risulta ancora troppo vaga e generica, auspica che il confronto tra gruppi e Governo possa proseguire positivamente, in vista del raggiungimento di una soluzione di compromesso, che permetta di conciliare gli interventi a favore dei lavoratori in questione – da tempo in attesa del riconoscimento dei loro diritti – con le esigenze di carattere finanziario prospettate dall'Esecutivo.

Luigi MURO (FLpTP), pur condividendo l'esigenza di svolgere ulteriori accertamenti sull'argomento, invita i gruppi a non soffermarsi in eccessive e complesse attività di negoziazione che, qualora fossero portate all'estremo, finirebbero per condurre a formulazioni di compromesso in grado di configurare soluzioni « al ribasso », che potrebbero complicare ulteriormente la situazione. In quel caso, a suo avviso, sarebbe preferibile suggerire agli interessati di proseguire nei propri contenziosi giudiziari, anche a livello europeo.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA, nel ringraziare i deputati intervenuti per la sensibilità dimostrata, assicura che il Governo ha a cuore la vicenda dei lavoratori ATA e ITP, per i quali appare necessario individuare forme di intervento adeguate ed efficaci, considerata la delicatezza e la complessità della loro situazione. Fa presente, tuttavia, che esistono stringenti vincoli di bilancio, dettati dalla crisi economica in corso, che impongono

di svolgere una riflessione attenta circa le conseguenze che potrebbero derivare da eventuali interventi a favore di tali categorie. Si dichiara, in ogni caso, disponibile a farsi interprete di tali esigenze presso il suo Ministero, valutando con attenzione anche l'ipotesi di una ulteriore riformulazione della proposta di testo unificato appena illustrata, affinché il Governo si impegni seriamente in vista della soluzione di tale problematica, nei limiti di quanto risulterà sostenibile dal punto di vista finanziario.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto degli orientamenti emersi nel corso del dibattito e valutata l'esigenza di approfondire le ulteriori ipotesi nel frattempo elaborate, si riserva di tornare a convocare la Commissione, su tale argomento, nella prossima settimana, al fine di giungere ad una riformulazione del testo unificato che impegni in misura coerente il Governo.

Rinvia, quindi, il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 19 luglio 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico.**

**Testo unificato C. 5103 Damiano, C. 5236 Dozzo, C. 5247 Paladini.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'11 luglio 2012.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta – dopo che il testo unificato dei progetti di legge in titolo è

stato adottato come testo base per il seguito dell'esame in sede referente – si è convenuto di non fissare un termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato, in attesa di svolgere un'apposita attività conoscitiva e istruttoria congiuntamente alla V Commissione (Bilancio), nonché di verificare i profili di sovrapposizione con le disposizioni vertenti sulla medesima materia, inserite nel recente decreto-legge per la razionalizzazione della spesa pubblica, all'esame del Senato. Essendosi nel frattempo conclusa l'attività istruttoria con la V Commissione ed essendo tuttora in corso l'iter al Senato del predetto decreto-legge, prospetta alla Commissione l'esigenza di chiarire le più opportune modalità di prosecuzione dell'esame del testo unificato.

Luigi MURO (FLpTP), *relatore*, preso atto di quanto emerso dall'audizione informale svoltasi ieri di fronte alle Commissioni riunite V e XI, ritiene opportuno non fissare – per il momento – un termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato in esame, anche in attesa di conoscere l'esito della discussione in corso al Senato sul decreto-legge relativo alla *spending review*, nell'ambito del quale si sta ragionando su possibili ipotesi di modifica e integrazione delle norme in favore dei cosiddetti «esodati». Ritiene necessario, infatti, avere un quadro più definito delle misure che l'altro ramo del Parlamento intende promuovere sulla materia rispetto al testo presentato dal Governo, al fine di valutare i margini di intervento che rimarrebbero in capo alla Commissione, nell'ottica dell'individuazione di eventuali disposizioni in grado di tutelare maggiormente i soggetti interessati. A tal fine, prospetta la possibilità di tornare a convocare la Commissione, sul provvedimento in esame, per il prossimo mercoledì 25 luglio.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), pur comprendendo le valutazioni svolte dal relatore, chiede alla presidenza rassicurazioni circa la possibilità di fissare un termine per la presentazione di emenda-

menti entro una data certa, anche al fine di consentire una conclusione dell'esame degli stessi prima della sospensione dei lavori della Camera, prevista per la pausa estiva.

Silvano MOFFA, *presidente*, dichiarata la massima disponibilità ad agevolare una rapida conclusione dell'iter, pur nel rispetto delle legittime esigenze di approfondimento manifestate dai gruppi, auspica che si possa giungere all'approvazione di un testo unificato condiviso, da trasmettere alle Commissioni per l'espressione del prescritto parere, prima della prevista sospensione estiva dei lavori. Invita, peraltro, la Commissione a non ignorare l'esistenza, presso l'altro ramo del Parlamento, di un provvedimento d'urgenza contenente misure – già entrate in vigore – vertenti sulla medesima materia.

Cesare DAMIANO (PD), pur convenendo sull'assoluta opportunità di attendere gli sviluppi della discussione in corso al Senato, riguardante la questione dei cosiddetti « esodati », auspica che ciò non determini uno slittamento eccessivo dei tempi di esame del testo unificato in titolo, considerata l'urgenza di approvare quelle misure in favore di lavoratori particolarmente in difficoltà che sono in esso contenute. Nel ritenere, dunque, condivisibile che il seguito dell'esame sia rinviato alla prossima settimana, si augura comunque che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al testo unificato non sia procrastinato oltre il corrente mese di luglio.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa notare che la Commissione potrà concordare un termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato non appena sarà chiarito l'esito dell'esame da parte del Senato del decreto-legge sulla *spending*

*review*, facendo presente che ciò sarà possibile presumibilmente a partire dalla giornata di mercoledì 25 luglio: laddove, dunque, dovessero verificarsi queste condizioni, non sussisterà alcuno ostacolo a far coincidere con i primi giorni della settimana successiva la scadenza di tale termine.

Giovanni PALADINI (IdV), pur condividendo l'esigenza di valutare gli sviluppi della discussione in corso preso l'altro ramo del Parlamento, giudica necessario accelerare l'iter di esame del testo unificato, in modo che si possa quanto meno assicurare la trasmissione del testo unificato alle Commissioni competenti, per l'espressione del prescritto parere, prima della prevista sospensione dei lavori per la pausa estiva.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto degli orientamenti emersi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 19 luglio 2012.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

**ERRATA CORRIGE**

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 685, del 18 luglio 2012, a pagina 157, seconda colonna, decima riga, le parole « comma 21 » devono intendersi sostituite dalle seguenti: « comma 2 ».

## ALLEGATO

**7-00657 Giammanco: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.**

**7-00659 Fedriga: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.**

**7-00800 Muro: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.**

**7-00825 Mattesini: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.**

**PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI**

La XI Commissione,

premessi che:

l'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, stabilisce il trasferimento del personale ausiliario, tecnico ed amministrativo (ATA) e degli insegnanti tecnico pratici (ITP) dai ruoli degli enti locali a quelli dello Stato, attraverso il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza;

il succitato articolo 8 della legge n. 124 del 1999 garantisce ai lavoratori il riconoscimento delle anzianità maturate e l'inquadramento nelle qualifiche corrispondenti;

l'accordo sindacati-ARAN del 20 luglio 2000 ha stravolto l'articolo 8 della legge n. 124 del 1999, determinando l'inquadramento del personale trasferito allo Stato non più attraverso il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza (come stabilito dalla legge) bensì attraverso quanto percepito nell'ente di provenienza, al netto di tutte quelle indennità che negli enti locali contribuivano in massima parte a determinare l'entità

dello stipendio stesso, inserendo un non ben identificato principio della cosiddetta « temporizzazione »;

il suddetto accordo ha determinato l'obbligo della restituzione di ingenti somme di denaro sino ad allora percepite dal personale interessato, penalizzando ulteriormente la situazione economica già difficile di molte famiglie;

lo stesso accordo ARAN, in applicazione dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999 al punto 6, dell'articolo 2 sancisce che: « Agli ITP ed agli assistenti di cattedra appartenenti alle VI qualifica funzionale degli enti locali si applicano gli istituti contrattuali della scuola per quanto attiene alla funzione docente »;

occorre, peraltro, ricordare che l'articolo 8 della legge n. 124 del 1999 ha stabilito il trasferimento degli ITP, insegnanti tecnico-pratici, e del personale ATA, il personale ausiliario, tecnico e amministrativo, dai ruoli degli enti locali a quelli dello Stato, garantendo loro il completo riconoscimento dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza; il citato articolo 8 della legge n. 124 del 1999 ha determinato, inoltre, una netta distinzione tra le due figure professionali, collocando

il personale ATA al comma 2 e gli insegnanti tecnico-pratici al comma 3;

i criteri di inquadramento adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca risultano in contrasto con la specifica disposizione contenuta nell'articolo 8, comma 2, della legge n. 124, norma con la quale, il legislatore aveva inteso riconoscere ai fini giuridici ed economici l'intera anzianità di servizio maturata presso l'ente locale di provenienza;

una parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto che la pretesa degli ATA e ITP in parola non potesse trovare accoglimento posto che al citato articolo 8 della legge n. 124 del 1999 è stata data attuazione mediante decreto ministeriale di recepimento di apposito accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali più rappresentative, cui è stata riconosciuta valenza normativa *ex* articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

il contenzioso determinatosi dopo l'applicazione dell'accordo ARAN ha visto il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca soccombere nella quasi totalità delle sentenze dei tribunali, delle corti di appello e nella totalità delle sentenze di tutte le sezioni della Corte di cassazione che hanno smentito l'accordo ARAN ritenuto privo di natura normativa ripristinando così, come previsto dall'articolo 8 della legge n. 124 del 1999, il diritto del personale al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza;

con la legge finanziaria per il 2006 (articolo 1, comma 218) il Governo, dettando un'interpretazione « autentica », riconosceva i diritti acquisiti dai lavoratori *ex* dipendenti enti locali;

nel 2007 la Corte costituzionale ha ravvisato la legittimità dell'articolo 1, comma 218, della citata disposizione, ed in conseguenza della nuova legge, la Cassazione, smentendo se stessa, nei successivi pronunciamenti sui ricorsi pendenti ha dato torto ai lavoratori;

va peraltro ricordato, in analogia con quanto sopra riportato, che il suddetto comma 218 esclude totalmente dalla sua formulazione il personale docente ITP, gli insegnanti tecnico pratici; infatti, esso recita così: « il comma 2 dell'articolo 8 della legge 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento »; a riprova che il personale ITP sia escluso dalla legge finanziaria per il 2006, che faceva riferimento solo agli ATA, vi è il fatto che le sentenze e le ordinanze emesse dalla Corte costituzionale, che ha ritenuto legittimo il comma 218 della finanziaria sulle ordinanze di rinvio emesse da tribunali e corti d'appello, si sono unicamente riferite al comma 2 dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999, riguardante, appunto, il personale ATA, e mai agli insegnanti tecnico pratici di cui al comma 3 dell'articolo 8 della suddetta legge;

nella legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) il Governo allora in carica rimandava la soluzione dell'annosa questione alla contrattazione collettiva nella stipula dell'allora successivo contratto collettivo nazionale;

da allora, più nulla è avvenuto se non la richiesta, ai lavoratori che avevano vinto le cause, di restituzione delle somme percepite a seguito delle sentenze favorevoli;

successivamente, con una sentenza emessa il 7 giugno 2011, la Corte europea dei diritti umani ha riconosciuto che in seguito al comma 218 della legge n. 266 del 2005 i lavoratori si sono visti negare il diritto a un giusto processo, quindi lo Stato italiano ha violato l'articolo 6, comma 1, della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Inoltre la giurisprudenza a loro favorevole fino a quel momento aveva fatto maturare in essi « un legittimo affidamento » e di conseguenza l'aspettativa di

avere soddisfazione. La Corte ha respinto tutti gli argomenti presentati dal Governo, compreso il richiamo alla causa di utilità pubblica come giustificazione dell'ingerenza della legge nella giurisprudenza;

con sentenza n. C-108/10, del 6 settembre 2011, la Grande Sezione della Corte di giustizia europea ha definitivamente confermato la correttezza delle richieste del personale di cui in premessa, sancendo l'illegittimità di un inquadramento comportante « un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell'anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario »;

occorre, quindi, trovare una soluzione per questa delicata ed annosa questione, anche al fine di bloccare immediatamente le richieste di recupero illegittimo delle somme già corrisposte agli ITP, prima dell'emanazione del comma 218 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che rappresenta un onere assolutamente insostenibile per le famiglie coinvolte, oltre che delle somme percepite dal personale ATA a seguito delle sentenze favorevoli di primo e secondo grado, atteso anche che la Corte di Cassazione ha cassato diverse sentenze precedenti, rinviandole alle corti d'appello,

impegna il Governo

a trovare, entro e non oltre il 31 dicembre 2012, una equilibrata e rapida soluzione alla vicenda di cui in premessa, con l'obiettivo di:

a) giungere a una definitiva soluzione della questione del personale ITP, che si protrae ormai da molto tempo, al fine di provvedere al riconoscimento totale, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza dalla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, facendo riferimento alla specifica disciplina di cui al comma 3 dell'articolo 8 della suddetta legge;

b) giungere a una definitiva soluzione della questione del personale ATA, procedendo alla ricostruzione della carriera secondo l'anzianità maturata e la temporizzazione nel transito dagli enti locali allo Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della citata legge n. 124 del 1999.

« Giammanco, Fedriga, Muro, Mattesini, De Pasquale, Vincenzo Antonio Fontana, Gosis, Zazzera, Gianni, Capitano Santolini, Ceccacci Rubino, Pelino, Barbieri, Marinello, Ghizzoni, Rivolta, Grimoldi, Frassinetti, Cavalotto, Centemero, Renato Farina, Pes, Lusetti, Rampelli, Murgia, Mariani, Codurelli ».

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 4662 Valducci ed abb. (Parere alla IX Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* ..... 102

#### COMITATO RISTRETTO:

Istituzione e disciplina dell'indagine farmacogenetica. C. 4083 Laura Molteni.  
Audizione informale di docenti universitari esperti della materia ..... 102

AVVERTENZA ..... 102

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 19 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI.*

#### **La seduta comincia alle 14.05.**

**Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.**

**Nuovo testo unificato C. 4662 Valducci ed abb.**  
(Parere alla IX Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 18 luglio 2012.

Gero GRASSI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore ha svolto la relazione.

Mariella BOCCIARDO (PdL), *relatore*, ribadisce la sua proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

#### **La seduta termina alle 14.10.**

#### COMITATO RISTRETTO

*Giovedì 19 luglio 2012.*

**Istituzione e disciplina dell'indagine farmacogenetica. C. 4083 Laura Molteni.**

**Audizione informale di docenti universitari esperti della materia.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### ATTI DEL GOVERNO

*Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa.*  
*Atto n. 491.*

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 83/2012, misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	103
ALLEGATO ( <i>Ulteriore nuova formulazione della proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione</i> ) .....	108
Sui lavori della Commissione .....	106

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale degli assessori delle regioni e delle province autonome aventi propri organismi pagatori in merito all'assetto degli organismi pagatori .....	107
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	107

##### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 19 luglio 2012. – Presidenza del presidente Paolo RUSSO.*

##### La seduta comincia alle 9.05.

##### DL 83/2012, misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).*

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, iniziato nella seduta del 17 luglio 2012.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta di ieri è stata esaminata una nuova formulazione della sua proposta di parere favorevole con condizioni. Al riguardo, tenuto conto del dibattito svoltosi e della ulteriore richiesta

di integrazione pervenuta dall'onorevole Di Giuseppe, presenta una ulteriore riformulazione della proposta di parere (*vedi allegato*).

Corrado CALLEGARI (LNP) osserva che il Presidente relatore ancora una volta si è sottratto alla sua richiesta di modifica dell'articolo 58, che a suo giudizio costituisce un « marchettone ».

Sottolinea quindi che il suo gruppo ritiene il provvedimento in esame del tutto inadeguato a fronteggiare la situazione.

Secondo dati ufficiali, da dicembre 2011 a maggio 2012 il debito pubblico è aumentato di quasi 70 miliardi di euro, raggiungendo un *record* assoluto di cui sono responsabili il Governo e la maggioranza che lo sostiene, mentre nel periodo da maggio a dicembre 2011 era aumentato solo di un miliardo di euro circa. Il Governo, a fronte di questi incrementi, ha fatto obbligo di acquistare titoli pubblici

alle banche, che ora ne detengono una quota accresciuta da 224 a 316 miliardi di euro.

Questi dati fanno ben comprendere la politica seguita del Governo, composto da banchieri, i cui provvedimenti non hanno sinora determinato alcun miglioramento della situazione del Paese, ma lo stanno portando al baratro. Anche per quanto riguarda i settori di competenza della Commissione, il decreto-legge in esame — che costituisce l'ennesimo provvedimento per lo sviluppo — ancora una volta non prevede né risorse né strumenti utili per il comparto primario.

Nel ribadire che non vi sono alternative alla crescita economica, esprime la valutazione fortemente negativa del suo gruppo sul provvedimento in titolo, annunciando il voto contrario sulla proposta di parere del Presidente.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, non può che apprezzare la valutazione positiva espressa dall'onorevole Callegari in relazione all'operato del precedente Governo.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) apprezza che il Presidente abbia voluto accogliere la sua richiesta di inserire una condizione affinché una quota delle risorse di cui all'articolo 59, comma 3, sia destinata al comparto bieticolo-saccarifero. Si tratta infatti non di stanziamenti aggiuntivi, ma delle risorse residue dagli stanziamenti statali disposti nel corso degli anni in favore del medesimo comparto, che ora vengono assegnate a misure per fronteggiare le crisi di mercato. Ricorda in proposito che il Governo aveva più volte si è impegnato ad utilizzare quelle risorse per adempiere agli obblighi assunti verso il comparto bieticolo-saccarifero e che la Commissione Agricoltura ha approvato una specifica risoluzione in tal senso.

Preannuncia quindi che, nonostante tale integrazione, voterà contro la proposta di parere, ribadendo i numerosi profili critici del provvedimento. In particolare, ricorda la contrarietà espressa in relazione all'articolo 58, sul Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone

indigenti, e motivata dal fatto che la sua gestione è affidata all'AGEA, sulla cui efficienza vi sono ragioni per dubitare. Ritiene inoltre che il sistema di etichettatura di origine dei prodotti ittici avrebbe dovuto essere obbligatorio e non volontario. Esprime dubbi anche sulla valutazione dei titoli del personale della società Buonitalia ai fini del trasferimento alla nuova Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Nel ricorda che l'IMU costerà al settore agricolo 224 milioni di euro nel 2012, sottolinea conclusivamente che nei provvedimenti del Governo mancano un quadro di riferimento e progetti in grado di dare serenità alle imprese.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), preannunciando il voto favorevole del suo gruppo, ritiene che il decreto-legge rappresenti uno sforzo positivo del Governo, un buon punto di partenza per innescare la crescita economica. Esso contiene indubbiamente novità e misure utili che possono essere migliorate ed anche iniziate discutibili.

A suo giudizio, il tema di fondo è che sono state affrontate solo le emergenze, mentre sullo sfondo le prospettive restano ancora prive di soluzioni. Infatti, in un Paese che si avvia a concludere l'anno con un calo del PIL intorno all'1,5 per cento, sarebbero stati necessari interventi più efficaci e maggiori risorse per mettere in moto il circuito investimento-occupazione-consumi. Il Governo ha però dovuto fare i conti con una «coperta sempre più corta» e oggi il provvedimento in esame rischia di ridursi alla somministrazione di un analgesico ad un malato in fin di vita. Ricorda quindi che l'economia italiana viene da una lunga fase di stagnazione prima e di recessione poi: era infatti cresciuta dal 2000 al 2007 al ritmo di 1,4 punti percentuali di PIL all'anno per un totale dell'11,2 per cento, mentre dal 2008 al 2012 ha perso complessivamente 6,5 punti percentuali. La media di crescita annua dal 2000 in poi risulta essere dello 0,36 per cento, per un totale del 4,7 per cento in tredici anni. Allo stesso tempo,

mentre la crescita economica ha purtroppo preso un ritmo sempre più lento, la spesa pubblica è andata crescendo velocemente. Considerata dunque l'attuale fase depressiva, sarebbe stato invece necessario un vero e proprio « *elettroshock* » per il sistema economico italiano, la cui crisi è testimoniata dal crollo della produzione manifatturiera, scivolata dal quinto all'ottavo posto nel mondo. Sottolinea al riguardo che non vi è stata la capacità nemmeno di immaginare un modello sostitutivo.

Oggi l'obiettivo della crescita è diventato importante per la stessa tenuta del Paese e per il risanamento dei conti pubblici. È urgente e necessario portare definitivamente sotto controllo tali conti e, allo stesso tempo, vincere la spirale recessiva che ha impastoiato l'economia e alla quale non sono estranee le misure di rigore adottate per giungere l'anno prossimo ad azzerare il deficit di bilancio. Vi è inoltre il dovere di impedire che, a valle delle decisioni assunte, resti un paese impoverito, sfibrato e ferito da disuguaglianze ancora più marcate delle attuali, già dolorose. Un'Italia così non avrebbe un futuro rassicurante, neanche quando potesse vantare brillanti *performance* di finanza pubblica.

Rileva quindi che non vi sono e non vi sono mai state iniziative della Ragioneria generale dello Stato per promuovere una riqualificazione delle uscite statali al fine di reperire maggiori risorse da destinare a misure di stimolo all'economia. Il decreto-legge sulla revisione della spesa mostra senza alcuna timidezza questa impostazione, fatta di tagli ai danni dello stato sociale e di salvaguardia delle posizioni dello Stato centrale.

L'entrata in vigore del decreto-legge n. 83 coincide con una fase economica critica: la produzione industriale continua a calare, quella agricola è ferma, la domanda interna arretra e quella estera dà cenno di segnali contrazione. Le previsioni per l'anno in corso peggiorano e quelle per il 2013 avranno un ulteriore segno negativo. Per questi motivi, per dare efficacia al provvedimento in esame, occorrerebbe che il Governo si impegnasse a reperire

qualche risorsa aggiuntiva. Il nodo della « coperta corta » segna purtroppo un risvolto esterno al Paese e, per sciogliere tale nodo in misura significativa per la crescita, occorre che cambi segno la politica europea finora condotta.

È necessario abbattere il debito pubblico, che si è formato in anni di cattivo funzionamento della pubblica amministrazione, di scelte rifiutate, di cambiamenti evitati, di pigrizie pavide e di furfanterie sopportate. Il debito pubblico drena risorse altrimenti destinabili a investimenti, a riduzione della pressione fiscale, a promuovere innovazione e a sostenere le famiglie. Servono a breve atti significativi perché l'ammontare del debito cominci a ridursi, così da liberare risorse oggi sequestrate dal pagamento degli interessi e segnalare agli investitori che non vi è nemmeno una remota possibilità che l'Italia non sia più in grado di pagare i suoi creditori. Il Parlamento deve pertanto tagliare prioritariamente il debito sovrano, magari ricorrendo ad uno sforzo ulteriore che dovranno fare gli italiani che hanno patrimoni significativi. Allo stato attuale, il costo medio del debito è circa del 4 per cento, il che significa che su un debito pari al 120 per cento del PIL gli interessi sono pari al 4,8 per cento del PIL. Considerato l'intento ventennale di riduzione del debito, che comporta l'esigenza di conseguire un avanzo di bilancio di tre punti percentuali di PIL all'anno da destinare all'abbattimento, l'Italia dovrebbe conseguire un avanzo primario pari a quasi 8 punti percentuali di PIL. Si tratta di un impegno praticamente insostenibile. Ricorda quindi che due anni fa il Capo dello Stato, nel messaggio di fine anno, disse che non si poteva lasciare il debito pubblico sulle spalle delle generazioni future senza macchiarsi di una vera e propria colpa storica e morale.

Nel breve termine, i destini del Paese potranno dipendere dall'Europa, che deve farsi protagonista nella guerra dichiarata dai mercati ai suoi membri (e il Presidente del Consiglio sta facendo bene la sua parte). Ma non deve sfuggire che parte di questa opera può e deve essere compiuta in Italia, se si ha a cuore l'obiettivo di

evitare un irrimediabile collasso del sistema di garanzia e tutela dei diritti universali che ha accompagnato il miracolo economico. Tale pesante situazione è in gran parte figlia di ragioni esterne, che tuttavia nel nostro Paese hanno trovato argini più fragili che altrove, perché il processo di ammodernamento della società, dell'economia e delle istituzioni ristagnava. Nel medio-lungo termine, in ogni caso, i destini del Paese dipenderanno dagli stessi italiani e dalla loro capacità di rinascere e reinventarsi.

Al momento, il Paese è stanco, quasi scoraggiato e non reattivo. Ma la sua parte politica vuole «buttare il cuore oltre l'ostacolo» e voterà perciò a favore della conversione del decreto-legge e di un parere che marchi le condizioni di sviluppo del settore agricolo e agroalimentare. Non si tratta di una formula burocratica, ma è l'affermazione che per i democratici viene prima l'Italia, la sua crescita e lo sviluppo di una economia che possa guardare alla crescita dello stato sociale e che punti ad aprire il futuro alle giovani generazioni.

Teresio DELFINO (UdCpTP) preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere del Presidente, di cui apprezza lo sforzo di mediazione, pur mantenendo alcune riserve. In particolare, avrebbe preferito una formulazione più decisa in favore del trasferimento del personale della società Buonitalia all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, visto l'esiguo numero di persone interessate e i provvedimenti assunti in precedenza per casi dello stesso genere. Ritiene infatti che la confluenza di tale personale nel nuovo organismo potrebbe rafforzare il settore agroalimentare nella sua attività.

In conclusione, esprime un giudizio favorevole al provvedimento nel suo complesso, rilevando che nessuno dispone di una «bacchetta magica» per affrontare la crisi e che chi riteneva di possederla ha lasciato il Paese in una situazione disastrosa.

Viviana BECCALOSSO (PdL), nel ringraziare il Presidente per aver saputo

individuare una soluzione di mediazione tra posizioni che nei fatti non erano molto distanti, osserva che il decreto-legge in esame non ha la presunzione di risolvere tutti i problemi del Paese, ma contribuisce a creare le condizioni per pervenire alla loro soluzione, operando una semplificazione dei meccanismi amministrativi e dando alcune importanti risposte alle imprese. Ricorda del resto che la situazione attuale presenta aspetti di difficoltà che dipendono dal contesto e dal sistema finanziario europeo e internazionale e non sono attribuibili alla responsabilità di chi ha governato il Paese in precedenza.

Manifesta apprezzamento anche per le proposte relative all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, la cui riforma costituisce un positivo cambiamento di passo nelle politiche di promozione all'estero, consentendo di superare le manchevolezze e gli errori compiuti nell'attività della società Buonitalia. Ritiene anche opportuno prevedere il trasferimento del personale di tale società alla nuova Agenzia in base ad una valutazione circa la sua qualificazione ed esperienza professionale.

Per quanto riguarda le ulteriori misure di sostegno in favore delle imprese casearie colpite dal recente terremoto, osserva che la proposta di parere onora gli impegni assunti dalla Commissione in sede di esame dello specifico decreto-legge. Esprime tuttavia preoccupazione per l'esito dei relativi emendamenti presso le Commissioni di merito, invitando tutti i gruppi a sostenerli. Si tratta infatti di misure in favore di produzioni agroalimentari di grande qualità, che rappresentano l'immagine dell'Italia nel mondo anche più delle automobili.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole con condizioni, come da ultimo riformulata dal Presidente relatore (*vedi allegato*).

#### Sui lavori della Commissione.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) segnala che il Governo dal dicembre 2011 non ha dato

risposta all'interrogazione a risposta in Commissione n. 5-05858, presentata a prima firma dell'onorevole Di Pietro, con la quale si chiede di conoscere le ragioni per le quali non sono stati ancora forniti i dati richiesti dall'Agecontrol Spa all'AGEA, all'Istituto zooprofilattico sperimentale di Teramo e alla società Auselda, controllata dalla stessa AGEA, nell'ambito di un programma di verifica dei dati relativi alla produzione nazionale di latte vaccino e alle imputazioni dei prelievi supplementari dall'annata 1995/96 al 2008/09. Preannuncia che il suo gruppo, se non verrà data tempestiva risposta a tale interrogazione, la presenterà come interrogazione a risposta immediata.

Fabio RAINIERI (LNP) sollecita la risposta ad un'interrogazione del suo gruppo sulla situazione degli operai a tempo determinato del Corpo forestale dello Stato.

Paolo RUSSO, *presidente*, prende atto delle sollecitazioni formulate, che rappresenterà al Governo.

**La seduta termina alle 9.30.**

#### **AUDIZIONI INFORMALI**

**Audizione informale degli assessori delle regioni e delle province autonome aventi propri organismi pagatori in merito all'assetto degli organismi pagatori.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.15.

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.30.

ALLEGATO

**DL 83/2012, misure urgenti per la crescita del Paese  
(C. 5312 Governo).**

**ULTERIORE NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI  
PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5312, recante « Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese »,

premesso che:

il decreto-legge n. 83 del 2012 contiene un articolato pacchetto di misure, con il quale il Governo intende avviare una nuova fase politica, concentrata sugli interventi necessari per favorire la crescita e lo sviluppo, fattori indispensabili per il superamento dell'attuale situazione di crisi e necessario complemento dei provvedimenti già adottati per il risanamento della finanza pubblica e per la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo delle attività d'impresa e della competitività;

le misure contenute nel decreto-legge si inseriscono, in buona parte, nel quadro delle raccomandazioni formulate dalla Commissione europea in esito all'esame del programma di stabilità e del programma nazionale di riforma dell'Italia nell'ambito del semestre europeo 2012 e, più in generale, nel quadro degli obiettivi ed indirizzi definiti dall'Unione europea in materia di crescita e occupazione;

le misure per la crescita del Paese comprendono un insieme di disposizioni per il sistema agroalimentare italiano, che offrono nuovi strumenti per il rilancio del settore primario;

risulta tuttavia necessario apportare agli interventi previsti dal decreto-legge le modifiche e integrazioni di se-

guito indicate, per migliorarne l'efficacia ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) il provvedimento, agli articoli 19, 20, 21 e 22, contiene disposizioni di razionalizzazione delle funzioni in materia di innovazione tecnologica e di digitalizzazione della pubblica amministrazione, creando a tal fine un organismo unico, denominato Agenzia per l'Italia digitale. Al riguardo, si sottolinea che lo sviluppo delle comunicazioni digitali rappresenta uno strumento indispensabile per la crescita, la diversificazione e lo sviluppo delle economie delle aree rurali, che ancora soffrono di una profonda marginalizzazione a livello di *digital divide*, e per supportare un'azione di semplificazione dei rapporti con la pubblica amministrazione ormai improcrastinabile per le imprese del settore primario. Risulta pertanto opportuno prevedere che nella citata Agenzia abbia un ruolo di vigilanza, per le questioni di propria competenza, anche il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

2) per gli stessi motivi esposti al punto precedente, si ritiene fondamentale la semplificazione nei rapporti tra le imprese agricole e della pesca e la pubblica amministrazione, mediante un nuovo utilizzo della carta dell'agricoltore e del pe-

scatore già prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, consentendo l'accesso diretto, attraverso la rete internet, ai servizi connessi all'attività agricola e della pesca, compresi quelli aventi natura finanziaria;

3) l'articolo 23 mette in campo un'azione di riordino e razionalizzazione degli strumenti nazionali per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, seguendo, in particolare, un'ottica di rigore e di contenimento della spesa pubblica, al fine di recuperare risorse da concentrare su interventi prioritari per il rilancio della competitività del sistema produttivo nazionale mediante l'accrescimento del patrimonio tecnologico. Si segnala tuttavia che tra le linee di intervento manca assolutamente l'individuazione della componente di innovazione connessa al settore agroalimentare; in particolare, andrebbe integrata la previsione relativa al rafforzamento della struttura produttiva con il finanziamento di nuovi progetti infrastrutturali per il risparmio idrico. La medesima integrazione è opportuna anche all'articolo 60, che riorganizza il finanziamento per la ricerca di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, inserendo gli interventi di ricerca agroalimentare e di ricerca di nuove tecnologie applicabili al settore primario orientate a favorirne uno sviluppo sostenibile, in particolare mediante progetti di risparmio idrico;

4) considerato che l'articolo 34 mira a razionalizzare la filiera di produzione dei biocarburanti da utilizzare nel settore dei trasporti, per favorire il sistema produttivo e di trasformazione nazionale e comunitario, si segnala l'opportunità di adeguare meglio la disciplina prevista alla realtà italiana, rendendola non discriminatoria tra gli operatori concorrenti. In particolare, al comma 3, al capoverso 5-ter dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 28 del 2011, si chiede di modificare la seconda e la terza voce (acidi grassi e acidi grassi saponificati), al fine di eliminare il requisito della connessione con la produzione di biodiesel, considerato che in Italia

la maggior parte delle raffinerie di oli non dispongono di impianti produttivi di biodiesel e che pertanto tali raffinerie sarebbero ingiustificatamente escluse da una importante opportunità di valorizzazione dei sottoprodotti. Si chiede inoltre di modificare la settima voce (grassi animali di categoria 1), al fine di aggiungervi anche quelli di categoria 2, considerato che, per le modeste quantità di materiali di tali categorie, in Italia non sono presenti impianti che lavorano solo grassi animali di categoria 2, che vengono invece lavorati negli impianti autorizzati per la categoria 1, essendo la separazione eccessivamente onerosa;

5) all'articolo 41, finalizzato alla riorganizzazione dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, si ritiene necessario completare l'intervento di razionalizzazione degli strumenti operativi diretti a rafforzare la presenza delle imprese italiane nei mercati internazionali, affidando alla nuova Agenzia anche le funzioni di promozione del sistema agroalimentare ora assegnate alla società Buonitalia Spa in liquidazione. A tal fine, si dovrà conseguentemente prevedere che le risorse di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, siano trasferite al Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese. Si dovrà altresì prevedere che possano essere trasferiti alla nuova Agenzia i dipendenti a tempo indeterminato della società Buonitalia, sulla base di una valutazione selettiva per titoli;

6) all'articolo 41, si manifesta apprezzamento per l'inserimento dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nella composizione della cabina di regia, cui è demandata la definizione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese. Si segnala tuttavia che in tale organo sono presenti le orga-

nizzazioni di rappresentanza di tutti i settori economici, tranne quelle dell'agricoltura;

7) con riferimento all'articolo 43, relativo all'apparato sanzionatorio in materia di « *made in Italy* », si ritiene necessario precisare la definizione della effettiva origine dei prodotti alimentari, ai fini di un più efficace contrasto alle frodi sostanziali, che si concretizzano spesso nella realizzazione in Italia solo di un'ultima fase marginale del processo produttivo, che tuttavia, grazie alla attuale formulazione del codice doganale europeo, consente di presentare il prodotto come « prodotto italiano ». Si chiede pertanto di disporre che per i prodotti alimentari per effettiva origine si intende il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti;

8) all'articolo 52, sulla tracciabilità dei rifiuti, è necessario equiparare i consorzi agrari alle cooperative agricole, ai fini della disciplina del deposito temporaneo e del trasporto di rifiuti, modificando a tal fine l'articolo 183, comma 1, lettera *bb*), e l'articolo 193, comma 9-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

9) all'articolo 59, comma 1, si ritiene opportuno rendere più adeguate le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite in caso di non assolvimento degli obblighi pecuniari nei confronti dei consorzi di tutela relativi a prodotti vitivinicoli con denominazione di origine o indicazione geografica protetta. In particolare, fermo restando l'inasprimento delle sanzioni previsto per le violazioni più gravi, relative allo svolgimento dell'attività di controllo, si chiede di prevedere una sanzione amministrativa pari al doppio dell'importo accertato (anziché al triplo) per il caso in cui l'inadempimento riguardi solo il mancato pagamento di contributi associativi (articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 61 del 2010);

10) all'articolo 59, comma 2, ferma restando la previsione della sospensione

del diritto ad utilizzare la denominazione protetta per i casi in cui il soggetto non consenta l'effettuazione dell'attività di controllo o addirittura la intralci, si chiede di non prevedere tale sospensione per i casi di inadempienza ai soli obblighi di pagamento dei contributi dovuti ai consorzi di tutela del settore vitivinicolo;

11) all'articolo 59, comma 3, si preveda che una quota delle risorse ivi indicate, e destinate a finanziare misure a sostegno del settore agricolo e specifici interventi di contrasto alle crisi di mercato, sia riservata ad interventi di sostegno in favore delle imprese casearie danneggiate dal recente terremoto;

12) all'articolo 59, comma 3, si preveda che una quota delle risorse ivi indicate, che sono residue dagli stanziamenti statali disposti nel corso degli anni a favore del comparto bieticolo-saccarifero, sia destinata al medesimo comparto, atteso che il Governo ha più volte assunto precisi impegni in tal senso, anche con l'accoglimento della risoluzione unitaria n. 7-00524, approvata dalla Commissione Agricoltura;

13) si ritiene necessario integrare le disposizioni sul sistema volontario di informazione al consumatore sull'origine dei prodotti della pesca, contenute nell'articolo 59, commi da 14 a 19, con una normativa sulla vendita diretta al consumatore finale, da parte degli imprenditori ittici e degli acquacoltori, dei prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti ittici;

14) si ritiene necessario disporre che alle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo non possano aderire soggetti diversi dai soci imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese, tenuto conto che tali organismi sono diretti a concentrare la produzione agricola in funzione del miglioramento dell'accesso al mercato e del riequilibrio del relativo potere contrattuale. Risulterebbe pertanto in contraddizione con tali obiettivi la par-

tecipazione anche di soggetti non produttori agricoli, attualmente consentita dalle disposizioni nazionali di attuazione della normativa europea;

15) si chiede di prevedere che le imprese agricole in possesso di autorizzazione o nulla osta sanitario, di una registrazione o di comunicazione o dichiarazione di inizio attività prevista per l'esercizio delle attività agricole non siano tenute agli ulteriori adempimenti relativi alla registrazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004, relativo all'igiene dei prodotti alimentari, conformemente all'accordo del 29 aprile 2010, definito in sede di Conferenza Stato-regioni e relativo alle linee guida per l'applicazione del citato regolamento;

16) si chiede di prevedere che, nel termine di tre mesi, le regioni e le province autonome, in conformità all'accordo concernente l'applicazione della direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, procedano all'aggiornamento delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, anche sulla base dei criteri contenuti nel medesimo accordo, prevedendo altresì un potere sostitutivo del Governo ove le regioni e le province autonome non vi abbiano provveduto. Al contempo, considerata l'attuale situazione di crisi delle imprese agricole di allevamento, nelle more della attuazione del piano strategico nazionale

nitrati, tenuto conto della relazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, redatta ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 91/676/CEE, nonché a seguito dei monitoraggi e delle analisi effettuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, si chiede di prevedere che nelle zone vulnerabili da nitrati si applichino, per un periodo di dodici mesi, le disposizioni previste per le zone non vulnerabili;

17) si segnala altresì la necessità di introdurre una disciplina del digestato ottenuto dalla digestione anaerobica di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale o delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'agroindustria;

18) si segnala l'esigenza di colmare la lacuna legislativa venutasi a creare a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 40, commi 2 e 3, del testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità), relativamente al calcolo del corrispettivo dovuto ai proprietari di aree non edificabili che concordino con gli enti esproprianti la cessione volontaria dei terreni. Si propone in particolare di modificare l'articolo 45 del predetto testo unico, mediante l'espresso richiamo delle disposizioni relative al valore agricolo medio non interessate dalla citata pronuncia costituzionale.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per la semplificazione

### S O M M A R I O

Sull'esame dell'Atto del Governo n. 492 .....	112
Sull'esame dell'Atto del Governo n. 485 .....	112
MATERIA DI COMPETENZA:	
Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento del Senato, della proposta di relazione sullo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 ( <i>Seguito e conclusione dell'esame – Approvazione della Relazione: Doc. XVI-bis, n. 9</i> ) .....	113

*Giovedì 19 luglio 2012. — Presidenza del presidente PASTORE.*

#### **La seduta comincia alle 8.45.**

##### **Sull'esame dell'Atto del Governo n. 492.**

Il senatore ORSI (PdL) chiede informazioni sui tempi d'esame del provvedimento di riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, atto del Governo n. 492, soffermandosi sulla complessità insita in un riordino, avviato nel 2009, che dovrebbe tener conto delle norme nel frattempo intervenute, da ultimo con il decreto legge sulla revisione della spesa pubblica, cosiddetta *spending review*, nonché di iniziative legislative in fase di avanzato esame parlamentare, come la riforma della legge quadro sulle aree protette, n. 394 del 1991. Un ulteriore profilo di rilievo, tra gli altri, riguarda a suo avviso l'esigenza di contemperare la riduzione del numero di componenti degli organi collegiali degli enti parco e la rappresentanza degli enti territoriali interessati.

Il presidente PASTORE, nel rilevare che la Commissione non è in numero

legale per esaminare in sede consultiva su atti del Governo il provvedimento in questione, informa che la Commissione sarà convocata la prossima settimana.

La Commissione prende atto.

##### **Sull'esame dell'Atto del Governo n. 485.**

Il presidente PASTORE rileva che la Commissione non è in numero legale per esaminare in sede consultiva su atti del Governo lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante « Determinazione del maggior fabbisogno relativo agli anni 2003-2007 in favore di alcune Regioni per l'esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli articoli 8 e 12 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in materia di trasporto pubblico locale » (atto del Governo n. 485) e ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 25 luglio. Considerando che la Commissione non si riunirà prima di quella data, propone di prendere atto che la Commissione non concluderà l'esame dello schema di decreto in titolo, esprimendo il proprio rammarico al riguardo, tenuto conto del

giudizio complessivamente favorevole sul provvedimento che egli, in qualità di relatore, aveva registrato in via informale tra i Gruppi.

La Commissione concorda.

#### **MATERIA DI COMPETENZA**

**Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento del Senato, della proposta di relazione sullo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.**

*(Seguito e conclusione dell'esame – Approvazione della Relazione: Doc. XVI-bis, n. 9).*

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 luglio.

Il presidente PASTORE (Pdl), *relatore*, ricorda di aver illustrato nella precedente seduta la proposta di Relazione in titolo; comunica che non sono state avanzate proposte di modifica o di integrazione e di aver registrato un generale consenso sui contenuti della proposta stessa.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, né per dichiarazioni di voto, accertata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di Relazione in titolo, che viene approvata all'unanimità.

**La seduta termina alle 9.10.**

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Arturo Esposito .....	114
Comunicazioni del Presidente .....	114

*Giovedì 19 luglio 2012. — Presidenza del presidente Massimo D'ALEMA.*

**La seduta comincia alle 8.45.**

**Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Arturo Esposito.**

Il Comitato procede all'audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Arturo ESPOSITO, il quale svolge una relazione e risponde alle osservazioni e ai quesiti

formulati dall'onorevole Massimo D'ALEMA (PD), *presidente*, dai deputati Pietro LAFFRANCO (PdL) e Ettore ROSATO (PD) e dal senatore Francesco RUTELLI (Per il Terzo Polo-ApI-FLI).

#### **Comunicazioni del Presidente.**

L'onorevole Massimo D'ALEMA (PD), *presidente*, svolge alcune comunicazioni concernenti la documentazione pervenuta e l'organizzazione dei lavori.

**La seduta termina alle 9.45.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### SEDE REFERENTE:

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	115
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamento 54.21 del Governo e relativi subemendamenti e subemendamento 0.67.018.87 all'articolo aggiuntivo 67.018 del Governo</i> ) .....	160
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative 7.8, 12.56, 13.24, 13.035, 16.33, 20.24, 21.11, 22.17, 32.012, 33.24, 36.05, 41.23, 42.12, 43.10, 45.16, 52.21, 53.27, 57.13, 59.031, 67.019 dei relatori e relativi subemendamenti</i> ) .....	144
ALLEGATO 3 ( <i>Proposte emendative approvate nelle sedute odierne</i> ) .....	165

#### SEDE REFERENTE:

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	131
--	-----

#### SEDE REFERENTE

Giovedì 19 luglio 2012. — Presidenza del presidente della X Commissione Manuela DAL LAGO, indi del presidente della VI Commissione Gianfranco CONTE, del vicepresidente della VI Commissione Cosimo VENTUCCI e del vicepresidente della X Commissione Laura FRONER. — Intervengono il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Claudio De Vincenti e il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta, il sottosegretario per l'economia e le finanze Vieri Ceriani e il sottosegretario per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Tullio Fanelli.

**La seduta comincia alle 15.**

**DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 luglio 2012.

Alberto FLUVI (PD) avverte che i relatori hanno presentato il subemendamento 0.67.018.87 (*vedi allegato 2*), che ridefinisce la copertura finanziaria dell'articolo aggiuntivo 67.018 del Governo.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, sospende brevemente la seduta per consentire l'esame del subemendamento dei relatori 0.67.018.87.

**La seduta, sospesa alle 15.15, è ripresa alle 15.25.**

Il ministro Fabrizio BARCA, considera l'urgenza di pervenire all'approvazione degli interventi proposti dal Governo, si rimette alle Commissioni sul subemendamento 0.67.018.87 dei relatori.

Gabriele CIMADORO (IdV) chiede chiarimenti ai relatori sulle modalità di reperimento delle risorse finanziarie contenute nel loro subemendamento 0.67.018.87.

Le Commissioni approvano il subemendamento 0.67.018.87 dei relatori.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, pone quindi in votazione il subemendamento 0.67.018.86, ad esclusione del numero 3), che modifica l'articolo 67-*quinquies* dell'articolo aggiuntivo 67.018 dei relatori, in quanto tale parte risulta preclusa dall'approvazione del subemendamento 0.67.018.87 dei relatori.

Le Commissioni approvano il subemendamento 0.67.018.86 dei relatori, ad esclusione del numero 3), che deve ritenersi precluso per effetto dell'approvazione del subemendamento 0.67.018.87 dei relatori.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, a seguito dell'approvazione del subemendamento 0.67.018.87 dei relatori, risultano preclusi i subemendamenti Del Tenno 0.67.018.56 e 0.67.018.58, Lazzari 0.67.018.62, 0.67.018.61 e 0.67.018.60, Lulli 0.67.018.63 e 0.67.018.64, Lazzari 0.67.018.65, Lulli 0.67.018.66 e Lazzari 0.67.018.67.

Giovanni LOLLI (PD), intervenendo sul subemendamento a sua firma 0.67.018.68, osserva che esso è volto a consentire ai comuni colpiti dal sisma dell'Abruzzo di poter approvare i rispettivi bilanci. Ricorda in proposito come negli anni precedenti il Governo si sia fatto carico del crollo delle entrate di tali comuni e dell'aumento del costo dei relativi servizi e, malgrado la situazione sia in corso di normalizzazione, evidenzia come sia tuttora necessario un intervento. Sottolinea come in mancanza dell'approvazione della sua proposta emendativa, vi sarebbe un paradossale commissariamento dei comuni interessati. Chiede quindi al ministro di confermare almeno l'intenzione di una

proroga per la presentazione dei bilanci degli enti locali.

Il ministro Fabrizio BARCA conferma l'impegno del Governo per una proroga in favore degli enti locali.

Giovanni LOLLI (PD) ritira il subemendamento a sua firma 0.67.018.68.

Maurizio FUGATTI (LNP) ritira il subemendamento a sua firma 0.67.018.69.

Giovanni LOLLI (PD) chiede una riflessione ulteriore sul subemendamento De Angelis 0.67.018.70 da lui sottoscritto, sottolineando che il medesimo è volto a consentire l'approvazione delle varianti urbanistiche necessarie per la ricostruzione dei comuni colpiti dal sisma della provincia de L'Aquila, attualmente bloccati dagli uffici provinciali. Pur comprendendo la possibile obiezione che si tratti di una materia di competenza regionale, ritiene possibile l'inserimento di una clausola di cedevolezza nel caso in cui venissero adottate le relative leggi regionali.

Il ministro Fabrizio BARCA rileva come la proposta emendativa contenga disposizioni di dettaglio in una materia che la Costituzione attribuisce alle regioni e come, pertanto, anche una eventuale clausola di cedevolezza non sarebbe sufficiente ad evitare una pronuncia di incostituzionalità. Per tali ragioni, pur condividendo le preoccupazioni espresse dal deputato Lolli, non ritiene di poter modificare il parere contrario del Governo sulla proposta emendativa, mentre ritiene possibile una soluzione in via di fatto della questione.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), pur condividendo le preoccupazioni espresse dal deputato Lolli, condivide le argomentazioni svolte dal ministro Barca in ordine alla possibile incostituzionalità di tali disposizioni. Ritiene in proposito necessario un intervento più articolato, mentre un intervento così specifico sarebbe, a suo

avviso, incostituzionale. Annuncia, pertanto, l'astensione del suo gruppo.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, sottolinea come sia necessario porre molta attenzione prima di incidere sulle competenze degli altri livelli di governo e sottolinea come il problema denunciato dal deputato Lolli sia essenzialmente un problema di natura burocratica.

Alberto FLUVI (PD), *relatore per la VI Commissione*, conferma, anche a nome del relatore per la X Commissione, il parere contrario sul subemendamento in discussione.

Le Commissioni approvano il subemendamento De Angelis 0.67.018.70.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), intervenendo sul subemendamento a sua firma 0.67.018.20, sottolinea come il medesimo sia volto ad abrogare espressamente le ordinanze incompatibili con la normativa contenuta nel decreto-legge al fine di procedere alla transizione verso la fase ordinaria della gestione della ricostruzione successiva agli eventi sismici. Evidenzia come tali disposizioni non possano suscitare alcuna contrarietà nel merito ed auspica quindi un cambiamento nel parere dei relatori e del Governo.

Il ministro Fabrizio BARCA conferma il parere contrario del Governo.

Le Commissioni respingono il subemendamento Mantini 0.67.018.20.

Giovanni FAVA (LNP) ritira il subemendamento a sua firma 0.67.018.72.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che i subemendamenti Del Tenno 0.67.018.57 e 0.67.018.59 sono preclusi dall'approvazione del subemendamento dei relatori 0.67.018.87. Risulta altresì preclusa la lettera a) del subemendamento Fugatti 0.67.018.73, mentre per quanto concerne la lettera b) ricorda che i relatori ne hanno richiesto l'accantonamento.

Le Commissioni accantonano il subemendamento Fugatti 0.67.018.73, limitatamente alla lettera b).

Alberto FLUVI (PD), *relatore per la VI Commissione*, propone di accantonare i subemendamenti Laffranco 0.67.018.21 e 0.67.018.22 e Sereni 0.67.018.23, relativi al terremoto in Umbria, al fine di consentirne una riformulazione e di trattarli all'articolo 10.

Stefano SAGLIA (PdL) sottoscrivendo i subemendamenti Laffranco 0.67.018.21 e 0.67.018.22, condivide la proposta di accantonamento.

Marina SERENI (PD) condivide la proposta di accantonamento.

Le Commissioni accantonano i subemendamenti Laffranco 0.67.018.21 e 0.67.018.22 e Sereni 0.67.018.23.

Alberto FLUVI (PD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere favorevole sul subemendamento Fava 0.67.018.74, a condizione che sia riformulato nel senso di estendere la platea dei comuni coinvolti e di prevedere come condizione, l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici.

Giovanni FAVA (LNP) accetta la riformulazione proposta dai relatori.

Il ministro Fabrizio BARCA esprime parere favorevole sul subemendamento 0.67.018.74 come riformulato.

Luciano PIZZETTI (PD) sottoscrive il subemendamento Fava 0.67.018.74.

Le Commissioni approvano il subemendamento 0.67.018.74 come riformulato.

Alberto FLUVI (PD), *relatore per la VI Commissione*, propone di accantonare il subemendamento Fava 0.67.018.75, al fine di predisporre una riformulazione idonea a superare le criticità di carattere finanziario.

Giovanni FAVA (LNP) concorda con la proposta di accantonamento del subemendamento a sua firma 0.67.018.75.

Le Commissioni accantonano il subemendamento Fava 0.67.018.75. Con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Fava 0.67.018.76, 0.67.018.78 e 0.67.018.79.

Giovanni FAVA (LNP) chiede ai relatori e al Governo di riconsiderare il parere espresso sul subemendamento a sua firma 0.67.018.80, evidenziando come esso sia volto a dare un riconoscimento formale alla figura dei vicecommissari delegati istituiti ad esempio nella regione Lombardia.

Alberto FLUVI (PD), *relatore per la VI Commissione*, conferma il parere contrario.

Giovanni FAVA (LNP) ritira il subemendamento a sua firma 0.67.018.80.

Le Commissioni respingono il subemendamento Fava 0.67.018.81.

Giovanni FAVA (LNP) chiede di riconsiderare il parere espresso sul subemendamento 0.67.018.82 relativo all'istituzione di zone franche come richiesto in diverse regioni del centro-nord e come espressamente indicato in un ordine del giorno approvato dal Consiglio provinciale di Mantova.

Gabriele CIMADORO (IdV) si dichiara in disaccordo con la proposta del deputato Fava, evidenziando come già esistano autonomie regionali e provinciali e come l'istituzione di ulteriori zone franche rappresenterebbe una stortura dal punto di vista istituzionale.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Fava 0.67.018.82, 0.67.018.83, 0.67.018.84 e 0.67.018.85.

Alberto FLUVI (PD), *relatore per la VI Commissione*, propone l'accantonamento

del subemendamento Marchignoli 0.67.018.24.

Le Commissioni accantonano il subemendamento Marchignoli 0.67.018.24.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nel segnalare che l'accantonamento di alcuni subemendamenti impone di rinviare la votazione sull'articolo aggiuntivo 67.018 del Governo, invita i relatori, secondo l'ordine già stabilito, a procedere all'espressione del parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 37.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore per la X Commissione*, esprime parere contrario sugli emendamenti Fugatti 37.4, Albini 37.5, Montagnoli 37.8, Saglia 37.12. Passando quindi ai subemendamenti riferiti all'emendamento 37.95 dei relatori, propone l'accantonamento del subemendamento Crosio 0.37.95.1, mentre esprime parere contrario sul subemendamento Del Tenno 0.37.95.2. e Crosio 0.37.95.3. Esprime parere favorevole sul subemendamento Del Tenno 0.37.95.4, a condizione che sia riformulato, e parere contrario sui subemendamenti Carella 0.37.95.5 e Del Tenno 0.37.95.6. Esprime parere favorevole sul subemendamento Del Tenno 0.37.95.7, a condizione che sia riformulato, e parere contrario sui subemendamenti Quartiani 0.37.95.8, Abrignani 0.37.95.9 e 0.37.95.10, Crosio 0.37.95.11, 0.37.95.12, 0.37.95.13, 0.37.95.14 e 0.37.95.15. Esprime parere favorevole sull'emendamento Quartiani 0.37.95.16, a condizione che sia riformulato, e parere contrario sul subemendamento Quartiani 0.37.95.17. Raccomanda, quindi, l'approvazione dell'emendamento 37.95 dei relatori. Esprime infine parere contrario sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 37 segnalate dai rappresentanti dei gruppi, osservando peraltro che molte delle misure in esse contenute sono ricomprese nell'emendamento 37.95 dei relatori.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI concorda con il parere espresso dal

relatore ed esprime parere favorevole sull'emendamento 37.95 dei relatori.

Maurizio FUGATTI (LNP) ritira il proprio emendamento 37.4.

Tea ALBINI (PD) ritira il proprio emendamento 37.5.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) chiede di accantonare il proprio emendamento 37.8, volto a prevedere che per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale si possa procedere, in determinati, casi secondo le procedure applicabili alla data di indizione della relativa gara.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI sottolinea che il Governo attuale e quello precedente hanno perseguito l'obiettivo di attuare con la definizione degli ambiti minimi nel settore del gas una aggregazione delle gestioni che consenta di realizzare economie di scala e di scopo. Si tratta di una scelta di politica industriale diversa dalle finalità perseguite dall'emendamento Montagnoli 37.8.

Marco CAUSI (PD) dichiara di condividere pienamente l'intervento del Governo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Montagnoli 37.8.

Stefano SAGLIA (PdL) ritira il proprio emendamento 37.12.

Le Commissioni accantonano il subemendamento Crosio 0.37.95.1 e respingono il subemendamento Del Tenno 0.37.95.2.

Giovanni FAVA (LNP) ritira tutti i subemendamenti presentati dal proprio gruppo all'emendamento 37.95 dei relatori. Si tratta dei subemendamenti Crosio 0.37.95.3, 0.37.95.11, 0.37.95.12, 0.37.95.13, 0.37.95.14 e 0.37.95.15.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore per la X Commissione*, riformula il subemen-

damento Del Tenno 0.37.95.4, nel senso di sostituire al comma 4, lettera a), le parole « L'amministrazione competente » con le seguenti « Le Regioni e le province autonome » e conseguentemente, al comma 4, lettera a), sostituire le parole « e non discriminazione » con le seguenti « non discriminazione e assenza di conflitto di interessi ».

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI concorda.

Maurizio DEL TENNO (PdL) accetta la riformulazione proposta proprio emendamento 0.37.95.4.

Le Commissioni approvano il testo riformulato del subemendamento Del Tenno 0.37.95.4.

Renzo CARELLA (PD) chiede di riconsiderare il parere contrario espresso sul proprio subemendamento 0.37.95.5.

Le Commissioni respingono il subemendamento Carella 0.37.95.5.

Maurizio DEL TENNO (PdL) ritira il proprio subemendamento 0.37.95.6.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore per la X Commissione*, riformula il subemendamento Del Tenno 0.37.95.7, nel senso di sostituire la parola « prioritariamente » con la parola « prevalentemente ».

Le Commissioni approvano il testo riformulato del subemendamento Del Tenno 0.37.95.7.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD) chiede di conoscere i motivi del parere contrario espresso sul proprio subemendamento 0.37.95.8.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI precisa che in tutte le gare ad evidenza pubblica relative a settori diversi dall'idroelettrico l'offerta economica si applica anche all'acquisizione degli altri beni oggetto di concessione.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD), nel condividere l'impostazione complessiva delle disposizioni recate dal provvedimento sull'idroelettrico, osserva che la formulazione del comma 4 dell'articolo 37 può penalizzare il concessionario uscente che ha già sopportato l'onere del pagamento degli altri beni che sono oggetto della concessione, creando un elemento distorsivo.

Le Commissioni approvano il subemendamento Quartiani 0.37.95.8.

Ignazio ABRIGNANI (PdL) illustra il proprio subemendamento 0.37.95.9 e ne raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI conferma il parere contrario sul subemendamento Abrignani 0.37.95.9.

Ignazio ABRIGNANI (PdL) ritira i propri subemendamenti 0.37.95.9 e 0.37.95.10.

Jonny CROSIO (LNP) conferma che sono ritirati i propri subemendamenti 0.37.95.11, 0.37.95.12, 0.37.95.13, 0.37.95.14 e 0.37.95.15.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore per la X Commissione*, ribadisce il parere favorevole sul subemendamento Quartiani 0.37.95.16, a condizione che sia riformulato nel senso di prevedere la destinazione alla riduzione dei costi dell'energia elettrica di una percentuale non inferiore al 20 per cento del canone di concessione.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD) accetta la proposta di riformulazione del proprio subemendamento 0.37.95.16.

Le Commissioni approvano il subemendamento Quartiani 0.37.95.16 come riformulato.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD) ritira il proprio subemendamento 0.37.95.17.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, ricorda che le Commissioni hanno accantonato il subemendamento Crosio 0.37.95.1.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore per la X Commissione*, evidenzia come l'emendamento 37.95 dei relatori, come modificato dai subemendamenti sinora approvati, abbia assunto una formulazione che risponde a molte delle istanze contenute nel subemendamento Crosio 0.37.95.1.

Jonny CROSIO (LNP) dopo avere rilevato come la formulazione assunta dall'emendamento 37.95 dei relatori appaia sostanzialmente accettabile, ritira il proprio subemendamento 0.37.95.1. Auspica peraltro che possano essere apportati dei miglioramenti alla formulazione della disposizione specificamente riferita alle compensazioni territoriali.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI osserva come, con l'approvazione del subemendamento Quartiani 0.37.95.16, come riformulato, sia stata individuata una formulazione assolutamente appropriata anche per quanto concerne la questione delle compensazioni territoriali.

Gabriele CIMADORO (IdV) ritiene opportuno che sia posto un tetto ai compensi dovuti ai soggetti chiamati a risolvere la controversia in caso di mancato accordo delle parti sul corrispettivo dovuto al concessionario uscente per il trasferimento del ramo di azienda, ai sensi del comma 6 dell'emendamento 37.95 dei relatori.

Federico TESTA (PD) pur condividendo sostanzialmente la formulazione dell'emendamento 37.95, ritiene che possano essere apportati ulteriori miglioramenti, in particolare individuando criteri oggettivi per la determinazione dei canoni di concessione. Esprime inoltre perplessità con riferimento all'utilizzo del metodo del costo storico, richiamato dal comma 6, osservando che il costo storico deve essere quello del bene di per se stesso, senza considerare gli effetti che possono essere stati determinati da passaggi di proprietà.

Le Commissioni approvano l'emendamento 37.95 dei relatori (*vedi allegato 3*), come sub emendato, risultando quindi assorbiti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 37.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore per la X Commissione*, propone di proseguire nell'esame delle proposte emendative riferite agli articoli 38 e 39, che riguardano il settore energetico.

Per quanto concerne le proposte emendative riferite all'articolo 38, esprime parere favorevole sull'emendamento Gibiino 38.2, a condizione che sia riformulato, inserendo il riferimento all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e prevedendo un termine di 60 giorni per l'intervento della Presidenza del Consiglio. Esprime parere contrario sugli emendamenti Bratti 38.1 e Borghesi 38.3. Esprime parere favorevole sull'emendamento Graziano 38.6, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Marinello 38.7, Fava 38.8 e 38.9, Abrignani 38.12, Torazzi 38.15, sugli identici emendamenti Saglia 38.18, Fava 38.19, Raisi 38.16, nonché sugli emendamenti Saglia 38.20 e Fava 38.21.

Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Federico Testa 38.14, a condizione che sia riformulato.

Esprime, altresì, parere favorevole sull'emendamento Saglia 38.26, a condizione che sia riformulato.

Esprime, infine, parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Saglia 38.06 e Cosenza 38.03.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello dei relatori

Stefano SAGLIA (PdL) sottoscrive l'emendamento Gibiino e accoglie la proposta di riformulazione dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Gibiino 38.2, come riformulato.

Alessandro BRATTI (PD) ritira il proprio emendamento 38.1.

Gabriele CIMADORO (IdV), dopo averne illustrato le motivazioni, ritira l'emendamento Borghesi 38.3, di cui è cofirmatario.

Le Commissioni approvano, quindi, l'emendamento Graziano 38.6.

Stefano SAGLIA (PdL) sottoscrive l'emendamento Marinello 38.7 e lo ritira.

Alberto TORAZZI (LNP) illustra l'emendamento Fava 38.8, di cui è cofirmatario, raccomandandone l'approvazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fava 38.8.

Giovanni FAVA (LNP), intervenendo sul suo emendamento 38.9, chiede al rappresentante del Governo se vi è una possibilità di riformulazione o di accantonamento per approfondire la materia.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI, rispondendo all'onorevole Fava, osserva che il tema è rilevante, ma che per la sua complessità tecnica appare opportuno che la materia venga disciplinata dall'Autorità di regolazione di settore, piuttosto che da una norma di legge.

Giovanni FAVA (LNP) ritira, quindi, il suo emendamento 38.9.

Le Commissioni respingono l'emendamento Abrignani 38.12. Approvano, quindi, l'emendamento Federico Testa 38.14, come riformulato.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore per la X Commissione*, propone l'accantonamento degli emendamenti Torazzi 38.15, degli identici emendamenti Saglia 38.18, Fava 38.19, Raisi 38.16, nonché degli emendamenti Saglia 38.20 e Fava 38.21, in quanto incidono sulla stessa materia oggetto dell'emendamento Saglia 38.26, nella nuova formulazione proposta.

Stefano SAGLIA (PdL) accetta la riforma del proprio emendamento 38.26, proposta dai relatori.

Le Commissioni approvano, quindi, l'emendamento Saglia 38.26, come riformulato.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che devono ritenersi assorbiti dall'emendamento Saglia 38.26, nel testo riformulato, l'emendamento Torazzi 38.15, gli identici emendamenti Saglia 38.18, Fava 38.19 e Raisi 38.16, nonché gli emendamenti Saglia 38.20 e Fava 38.21.

Enzo RAISI (FLpTP) lamenta che vengano prese in considerazione soltanto le proposte emendative provenienti dal gruppo PdL, invitando il rappresentante del Governo a prestare maggiore considerazione anche alle proposte provenienti dagli altri settori della maggioranza che sostiene il Governo.

Federico TESTA (PD), con riferimento al parere favorevole espresso dai relatori e dal Governo sull'articolo aggiuntivo Saglia 38.06, osserva che esso interviene su impianti molto inquinanti, per i quali si propongono deroghe eccessive ai vincoli previsti dalla normativa di tutela ambientale. Rileva altresì che non si propongono meccanismi competitivi volti a promuovere una riduzione dei costi.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, prende atto che i relatori e il Governo non modificano il parere formulato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli articoli aggiuntivi Saglia 38.06 e Cosenza 38.03.

Alberto FLUVI (PD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate all'articolo 39.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENZI, esprime parere conforme a quello dei relatori.

Gian Luca GALLETTI (UdCpTP) ritira le proprie proposte emendative 39.10, 39.13 e 39.018.

Antonio MEREU (UdCpTP) ritira il proprio emendamento 39.13

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Galletti 39.10 e Mereu 39.13 e l'articolo aggiuntivo Galletti 39.018.

Alberto FLUVI (PD), *relatore per la VI Commissione*, preannuncia la predisposizione da parte dei relatori di un emendamento in tema di IVA per cassa, che tiene conto delle numerose proposte emendative presentate sulla materia. Avverte altresì che i relatori predisporranno emendamenti sugli articoli 20, 21 e 22, volti, anche in questo caso, a raccogliere le proposte contenute negli emendamenti segnalati dai gruppi e riferite a tali articoli.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, ricorda che gli emendamenti che presenteranno i relatori saranno comunque sottoposti alla valutazione di ammissibilità.

Andrea LULLI (PD) fa presente che nell'esaminare il profilo dell'ammissibilità dell'emendamento dei relatori relativo all'IVA per cassa si dovrà verificare se vi sia l'avviso unanime dei gruppi ad affrontare questo tema.

Giovanni FAVA (LNP) ritiene che se l'emendamento dei relatori sarà considerato ammissibile tutti gli emendamenti presentati sull'IVA per cassa dovranno essere riammessi.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, fornisce rassicurazioni nel senso richiesto dal deputato Fava. Segnala comunque l'opportunità di trasfondere il contenuto degli emendamenti sull'IVA per cassa già dichiarati inammissibili in subemendamenti all'emendamento dei relatori. Invita quindi i relatori ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite agli articoli 1 e 2.

Alberto FLUVI (PD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2. Per quanto riguarda in particolare le proposte emendative relative all'articolo 2, rileva che essi affrontano il tema della defiscalizzazione dei futuri investimenti. Fa presente che il Governo si impegna ad affrontare la materia, ma al momento non vi sono le condizioni per definire le misure da adottare. In ogni caso sottolinea che tali misure dovranno riguardare opere future. Sarà altresì necessario individuare un organismo idoneo a valutare il piano dell'opera, in modo da rendere modulabile l'agevolazione.

Il sottosegretario Vieri CERIANI concorda con il parere espresso dal relatore. Conferma che il Governo sta esaminando la questione, ma ritiene ancora necessario un approfondimento per definire in modo appropriato la forma dello sgravio di imposta. Ritiene infatti che l'entità dello sgravio dovrebbe essere valutata caso per caso alla luce del piano economico e finanziario dell'opera e quindi dovrà essere variabile in funzione dello specifico progetto.

Marco CAUSI (PD), nell'esprimere apprezzamento per l'intenzione manifestata dal Governo di voler affrontare e risolvere le questioni relative al finanziamento delle infrastrutture mediante defiscalizzazione, come recate all'articolo 2 del provvedimento, fa presente che l'emendamento Baretta 2.17 – che specifica che il rimborso pari a un terzo delle nuove entrate fiscali generate direttamente dalla realizzazione e gestione della infrastruttura deve avvenire al netto di ogni effetto di sostituzione. Ciò significa valutare in quale misura l'investimento sarebbe stato effettuato anche in assenza di agevolazione. Ritiene che tale precisazione sia idonea a superare le perplessità in ordine all'esigenza di una copertura finanziaria.

Ivano STRIZZOLO (PD) esprime apprezzamento per l'intervento del relatore Fluvi che ha rappresentato in maniera trasparente e corretta lo stato dei fatti.

Esprime invece insoddisfazione per la posizione assunta dal Governo relativamente all'articolo 2. Ritiene infatti che se vi possono essere problemi di copertura relativamente all'articolo 1, l'articolo 2, trattando di defiscalizzazioni, produce effetti benefici per gli investimenti e solo successivamente realizza una mera riduzione dei maggiori introiti fiscali derivati da quegli investimenti altrimenti non realizzati.

Ritiene pertanto necessario che il Governo svolga un ulteriore approfondimento su tali proposte, considerando che esse appaiono suscettibili di produrre nuovi e notevoli effetti positivi sul versante della crescita, pur in assenza di risorse pubbliche da destinare agli investimenti in infrastrutture e opere pubbliche. Auspica altresì che l'intervento del Governo possa essere definito quanto più tempestivamente possibile.

Federico TESTA (PD) osserva che le proprie proposte relative all'articolo 1 sono finalizzate ad estendere alle società che gestiscono il servizio idrico integrato la possibilità di emettere *project bond*.

Pier Paolo BARETTA (PD) esprime il proprio disagio e imbarazzo. Osserva che le proposte emendative presentate dal proprio gruppo agli articoli 1 e 2 sono assolutamente coerenti con l'impostazione e le finalità dell'intervento del Governo. La loro formulazione tiene altresì conto delle esigenze di copertura finanziaria, dal momento che gli interventi proposti saranno realizzati nell'ambito delle maggiori entrate che essi stessi potranno determinare, in coerenza con una logica di copertura finanziaria già adottata nel caso della rottamazione. Reputa pertanto che non ci siano ragioni per un rinvio.

Massimo MARCHIGNOLI (PD) osserva che le misure proposte permetteranno la realizzazione di infrastrutture di grande rilevanza senza oneri per la finanza pubblica, potenziando notevolmente l'efficacia

di quanto previsto dal decreto-legge adottato dal Governo.

Il sottosegretario Vieri CERIANI evidenzia che le considerazioni svolte dai deputati intervenuti sono alla base delle soluzioni alle quali il Governo sta lavorando. Ribadisce peraltro l'esigenza di una accurata verifica sotto il profilo tecnico. Si dichiara fiducioso che la soluzione possa essere definita nei prossimi giorni, in tempi compatibili per permettere che sia introdotta nel decreto-legge sulla *spending review* attualmente all'esame del Senato.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato le seguenti proposte emendative, 7.8, 13.24, 16.33, 20.24, 21.11, 22.17, 32.012, 36.05, 41.23, 42.12, 43.10, 52.21, 53.27 e 59.031 (*vedi allegato 1*). Tali proposte emendative devono ritenersi ammissibili.

Evidenzia che tra di esse l'articolo aggiuntivo 32.012 affronta la tematica della liquidazione dell'IVA per cassa, sulla quale erano già stati presentate proposte emendative dichiarate inammissibili. A tale riguardo segnala che, alla luce dell'avviso espresso unanimemente dai gruppi rispetto alla possibilità di esaminare le proposte emendative relative alla disciplina dell'IVA per cassa, le Presidenze, pur ribadendo come tali proposte emendative, sulla base degli ordinari criteri di valutazione, dovrebbero considerarsi inammissibili, ritengono possibile procedere all'esame di tali proposte.

Per tali motivi l'articolo aggiuntivo 32.026 deve considerarsi ammissibile, così come le seguenti proposte emendative, già dichiarate inammissibili:

Beltrandi 9.08, che modifica la disciplina dell'IVA per cassa contenuta nel decreto-legge n. 185 del 2008;

Barbato 31.06, il quale elimina i limiti temporali per l'applicazione del meccanismo di pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo, in favore dei contribuenti con volume di affari fino a un milione di euro,

prevedendo a copertura la riduzione degli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese;

Borghesi 31.07, il quale elimina i limiti temporali per l'applicazione del meccanismo di pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo, per i contribuenti con volume di affari fino a un milione di euro;

gli identici Marsilio 52.041, Abrignani 52.030, Galletti 52.019, Fava 52.056 e Romani 52.070, che prevedono l'applicazione del regime IVA per cassa alla cessione di beni e alla prestazione di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro nei confronti di altri titolari di partita IVA.

In tale contesto avvisa che il termine per la presentazione di subemendamenti alle proposte emendative da ultimo presentate dai relatori è fissato alle 20 della giornata odierna.

Marco CAUSI (PD) invita ad accelerare l'approfondimento tecnico al quale ha fatto riferimento il rappresentante del Governo, anche in considerazione del fatto che l'intervento in questione potrebbe presentare profili problematici di ammissibilità, se si intendesse inserirlo nel decreto-legge sulla *spending review*.

Alberto FLUVI (PD), *relatore per la VI Commissione*, fa presente che sono stati fatti importanti progressi nella definizione dell'intervento da parte del Governo. Invita pertanto i colleghi presentatori di proposte emendative riferite agli articoli 1 e 2 a ritirarle e a presentare uno stringente ordine del giorno.

Ivano STRIZZOLO (PD) ritiene che ci siano tempi sufficienti per la presentazione di un emendamento dei relatori, eventualmente anche per l'esame in Assemblea.

Donata LENZI (PD) esprime perplessità sui tempi a disposizione e auspica che il Governo sia in grado di definire rapida-

mente le misure in questione, in modo pienamente corrispondente agli impegni assunti.

Michele VENTURA (PD) considera necessario individuare un modello innovativo di politiche di investimento che rappresenti una cornice programmatica per le nuove norme. Occorre pertanto che il Governo elabori nell'arco di qualche giorno una proposta da presentare al Senato nell'ambito del decreto-legge relativo alla *spending review*. Di fronte a un simile impegno del Governo, dichiara la disponibilità del proprio gruppo a ritirare gli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno.

Alberto TORAZZI (LNP) sottolinea la situazione di evidente debolezza politica del Governo, dal momento che in numerose circostanze le diverse componenti della maggioranza manifestano la propria insoddisfazione per la condotta da esso tenuta.

Il sottosegretario Vieri CERIANI considera assai ragionevole l'approccio dell'onorevole Ventura, ritenendo che qualche giorno di lavoro in più possa consentire di elaborare una soluzione normativa pienamente adeguata.

Cosimo VENTUCCI, *presidente della VI Commissione*, se non vi sono obiezioni, segnala che tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2 sono ritirati in vista della presentazione di un ordine del giorno che potrà essere sottoscritto dai relatori e dai capigruppo delle due Commissioni.

I presentatori delle proposte emendative riferite agli articoli 1 e 2 le ritirano.

Alberto FLUVI (PD), *relatore per la VI Commissione*, passando all'esame delle proposte emendative accantonate, invita il collega Galletti al ritiro del suo articolo aggiuntivo 5.010, essendo tale proposta riferita a materia trattata dall'articolo 13. Invita altresì i colleghi onorevole Federico Testa e Realacci al ritiro, rispettivamente,

degli articoli aggiuntivi 6.06 e 6.07, non essendo stato possibile individuare una idonea riformulazione.

Gian Luca GALLETTI (UdCpTP) ritira l'articolo aggiuntivo 5.010

Federico TESTA (PD) illustra il proprio articolo aggiuntivo 6.06, dichiarando di ritirarlo nella aspettativa che il Governo voglia accogliere un ordine del giorno con le stesse finalità.

Andrea LULLI (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Realacci 6.07, che ritira.

Alberto FLUVI (PD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Zamparutti 7.2, già accantonato.

Stefano SAGLIA (PdL), Giovanni FAVA (LNP) e Raffaella MARIANI (PD) sottoscrivono l'emendamento Zamparutti 7.2.

Le Commissioni approvano l'emendamento Zamparutti 7.2.

Gianfranco CONTE, *presidente della VI Commissione*, ricorda che l'emendamento Duilio 8.1 rimane accantonato.

Alberto FLUVI (PD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere contrario sugli emendamenti Bernardo 9.12, Brugger 9.14 e sull'articolo aggiuntivo Lussana 9.020.

Stefano SAGLIA (PdL), cofirmatario dell'emendamento Bernardo 9.12, lo ritira.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Brugger 9.14 e l'articolo aggiuntivo Lussana 9.020.

Alberto FLUVI (PD), *relatore per la VI Commissione*, propone una riformulazione degli identici emendamenti Bernardo 10.22 e Fava 10.28, nonché dell'emendamento Garagnani 10.25.

Stefano SAGLIA (PdL), in qualità di cofirmatario dell'emendamento Bernardo 10.22, Giovanni FAVA (LNP) e Fabio GARAGNANI (PdL) accolgono le proposte di riformulazione del relatore

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Bernardo 10.22 e Fava 10.28, nel testo riformulato. Approvano quindi l'emendamento Garagnani 10.25, nel testo riformulato.

Alberto FLUVI (PD), *relatore per la VI Commissione*, propone di mantenere accantonato l'emendamento Bratti 11.45, invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Mariani 11.04, in quanto tratta materia oggetto di disciplina da parte dell'articolo 13, ed esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Messina 11.012.

Raffaella MARIANI (PD) ritira il proprio articolo aggiuntivo 11.04.

Gabriele CIMADORO (IdV) ritira l'articolo aggiuntivo Messina 11.012, di cui è cofirmatario.

Alberto FLUVI (PD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere contrario sugli emendamenti Di Biagio 13.3, Galletti 13.2, Saglia 13.23, Fava 13.5, Di Biagio 13.8 e Lazzari 13.18.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI concorda con i relatori.

Enzo RAISI (FLpTP), cofirmatario dell'emendamento Di Biagio 13.3, ne illustra la portata, auspicando una riconsiderazione del parere contrario in ragione della stretta connessione della proposta con le finalità di sviluppo e crescita perseguite dal provvedimento in titolo.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore per la X Commissione*, fa presente che la proposta emendativa del collega Raisi appare non necessaria, in quanto volta a fissare termini perentori già previsti nella normativa vigente.

Enzo RAISI (FLpTP), dichiarando di non condividere il chiarimento fornito dal relatore, abbandona i lavori delle Commissioni in segno di profondo dissenso.

Le Commissioni respingono quindi l'emendamento Di Biagio 13.3. Respingono quindi l'emendamento Galletti 13.2

Stefano SAGLIA (PdL) ritira il proprio emendamento 13.23.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Fava 13.5 e Di Biagio 13.8.

Luigi LAZZARI (PdL) ritira il proprio emendamento 13.18.

Alberto FLUVI (PD), *relatore per la VI Commissione*, propone una riformulazione dell'articolo aggiuntivo Comaroli 13.020, già accantonato.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) accoglie la proposta di riformulazione del relatore.

Il sottosegretario Vieri CERIANI condivide la proposta di riformulazione del relatore.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Comaroli 13.020, come riformulato.

Alberto FLUVI (PD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere contrario sugli emendamenti Montagnoli 16.1 e 16.4, Santelli 16.25, mentre propone l'accantonamento dell'emendamento Santelli 16.21 per valutare il coordinamento con una proposta emendativa presentata dai relatori.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Desiderati 16.10, Lanzarin 16.7 e Desiderati 16.3, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Martella 16.12 ed esprime parere contrario sugli emendamenti Fugatti 16.17, 16.27, 16.29, 16.28 e 16.31.

Il sottosegretario Guido IMPROTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), nel chiedere una rivalutazione sull'emendamento a sua firma 16.1, osserva come la gestione unitaria dei grandi laghi prealpini non sia stata efficiente. Pur dando atto positivamente al Governo del reperimento di 6 milioni di euro con l'articolo in esame, evidenzia come andrebbero ripristinate le risorse precedentemente stanziare in favore di tale importante area del Paese. Fa presente che i deputati eletti in quelle zone hanno presentato una mozione su questo tema, nella quale si chiede di trasferire a livello regionale la gestione dei laghi prealpini. Ricorda in proposito che tali laghi richiamano oltre 15 milioni di turisti all'anno.

Alberto TORAZZI (LNP) rileva che la contrarietà all'emendamento Montagnoli 16.1 dimostra l'incapacità del Governo di essere consapevole dei problemi del Paese, come è risultato anche dalla vicenda relativa ai 50 posti per il nucleo di valutazione del Ministero per la coesione territoriale. Osserva che, a suo avviso, il motivo reale per il quale non si intende accogliere la proposta emendativa in esame, risiede nella volontà di continuare ad attribuire poltrone con logiche spartitorie.

Giampaolo FOGLIARDI (PD) sottoscrive l'emendamento Montagnoli 16.1 e, pur dando atto positivamente al Governo di aver reperito risorse pari a 6 milioni di euro, osserva che l'economia di queste zone, che ancora mantiene la sua vitalità, ha bisogno di ulteriori finanziamenti.

Gabriele CIMADORO (IdV) sottoscrive l'emendamento Montagnoli 16.1.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Montagnoli 16.1 e 16.4 e Santelli 16.25.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) sottoscrive l'emendamento Desiderati 16.10

evidenziando come esso miri ad affrontare il problema del trasporto pubblico locale nelle regioni Piemonte, Lombardia e Veneto, proponendo uno stanziamento aggiuntivo di 40 milioni di euro. Evidenzia come la situazione sia critica soprattutto in Veneto dove occorre evitare ulteriori rincari che andrebbero a danno delle fasce più deboli della popolazione

Gianfranco CONTE, *presidente*, fa presente che la tematica del trasporto pubblico locale è affrontata dal decreto-legge sulla revisione della spesa pubblica, attualmente all'esame del Senato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Desiderati 16.10.

Gianluca FORCOLIN (LNP) sottoscrive l'emendamento Lanzarin 16.7, sottolineando l'importanza del potenziamento della tratta ferroviaria Treviso-Venezia, che consentirebbe di collegare meglio il cuore produttivo del Veneto.

Le Commissioni respingono l'emendamento Lanzarin 16.7.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Desiderati 16.3, sottolineando come esso sia volto a ripristinare lo stanziamento in favore dei laghi prealpini sottraendolo alle società malgestite del trasporto pubblico locale della Calabria e della Puglia.

Le Commissioni respingono l'emendamento Desiderati 16.3 e approvano l'emendamento Martella 16.12.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento Fugatti 16.17, sottolinea come esso sia volto a favorire il potenziamento del trasporto pubblico locale nelle aree delle regioni del nord che rivestono un ruolo trainante nell'economia nazionale, sottraendo 200 milioni di euro al ripianamento dei buchi finanziari delle società

del trasporto locale della regione Campania.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Fugatti 16.17, 16.27, 16.29, 16.28 e 16.31.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che si procederà all'esame dell'articolo aggiuntivo 13.035 dei relatori e dei relativi subemendamenti.

Alberto FLUVI (PD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti all'articolo aggiuntivo 13.035 dei relatori.

Il sottosegretario Guido IMPROTA esprime parere conforme a quello del relatore con l'eccezione del subemendamento Anna Teresa Formisano 0.13.035.8 sul quale esprime parere favorevole.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento Anna Teresa Formisano 0.13.035.1, gli identici subemendamenti Mastromauro 0.13.035.2, Romani 0.13.035.3, Margiotta 0.13.035.4, il subemendamento Romani 0.13.035.5, gli identici subemendamenti Fogliardi 0.13.035.6 e Anna Teresa Formisano 0.13.035.7.

Alberto FLUVI (PD), *relatore per la VI Commissione*, rileva che il subemendamento Anna Teresa Formisano 0.13.035.8, rinviando ad un successivo decreto ministeriale l'applicazione delle nuove disposizioni introdotte dalla proposta dei relatori, di fatto ne impedirebbe l'immediata efficacia.

Ignazio ABRIGNANI (Pdl) sottoscrive il subemendamento in discussione.

Il sottosegretario Vieri CERIANI osserva che il subemendamento non sarebbe strettamente necessario ai fini dell'applicabilità della disciplina recata dall'articolo aggiuntivo dei relatori 16.035.

Alberto FLUVI (PD), *relatore per la VI Commissione*, conferma il parere contrario sul subemendamento in esame.

Gian Luca GALLETTI (UdCpTP) sottolinea che il subemendamento in esame prende atto della circostanza che la normativa primaria di cui all'articolo aggiuntivo dei relatori non chiarisce le modalità attraverso le quali l'appaltatore possa accertare il versamento delle imposte da parte del subappaltatore. Ribadisce pertanto l'invito alle Commissioni ad approvare tale subemendamento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva che le precisazioni che l'individuazione delle modalità richieste dal subemendamento Anna Teresa Formisano 0.13.035.8 potrebbero essere contenute in una apposita circolare interpretativa piuttosto che in un decreto ministeriale.

Il sottosegretario Vieri CERIANI, concordando con l'osservazione del Presidente Conte, fa presente che fattispecie analoghe sono già previste dalla normativa vigente. A suo avviso è pertanto sufficiente un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, senza necessità di un decreto ministeriale.

Gianluca FORCOLIN (LNP) si associa alle considerazioni dell'onorevole Galletti rimarcando l'opportunità di evitare motivi di contenzioso.

Il sottosegretario Vieri CERIANI, ritenendo pleonastico il subemendamento Anna Teresa Formisano 0.13.035.8, esprime parere contrario su di esso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, invita i presentatori del subemendamento a valutare l'opportunità di presentare un ordine del giorno.

Gian Luca GALLETTI (UdCpTP) sottoscrive il subemendamento Anna Teresa Formisano 0.13.035.8 e lo ritira, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno che impegni il Governo ad

emanare al più presto la circolare applicativa.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo 13.035 dei relatori.

Alberto FLUVI (PD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere contrario sugli emendamenti Borghesi 15.2 e Velo 15.12, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Tullo 15.13, a condizione che sia riformulato.

Ludovico VICO (PD) sottoscrive l'emendamento Tullo 15.13, accettando la riformulazione proposta dal relatore.

Luigi LAZZARI (PdL) e Massimo ZUNINO (PD) sottoscrivono l'emendamento Tullo 15.13.

Mario CAVALLARO (PD) chiede al relatore chiarimenti sulla nuova formulazione dell'emendamento Tullo 15.13, al fine di comprendere se essa possa avere effetti restrittivi; in tal caso esprime il proprio dissenso.

David FAVIA (IdV) sottoscrive l'emendamento Velo 15.12, di cui raccomanda l'approvazione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritenendo opportuno svolgere ulteriori approfondimenti, propone di accantonare le proposte emendative all'articolo 15 e di passare all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 17.

Le Commissioni concordano.

Alberto FLUVI (PD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere contrario sugli emendamenti Monai 17.1 e 17.4, mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Lulli 17.025, a condizione che venga accolta la riformulazione proposta, che illustra. Avverte, quindi, che gli articoli aggiuntivi Cimadoro 17.010, Cimadoro 17.011 potrebbero essere assorbiti dall'eventuale approvazione dell'articolo aggiuntivo Lulli 17.025, nel testo riformu-

lato. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Lulli 17.019, a condizione che sia riformulato.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI concorda con i pareri espressi dal relatore.

Maurizio FUGATTI (LNP) chiede ai relatori chiarimenti sulle nuove modalità di copertura finanziaria recate nella nuova formulazione proposta dell'articolo aggiuntivo Lulli 17.025.

Alberto FLUVI (PD), *relatore per la VI Commissione*, rispondendo all'onorevole Fugatti, evidenzia come la copertura finanziaria ora prevista ammonti a 70 milioni di euro, esattamente la metà della copertura originaria, pari complessivamente invece a 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

Andrea LULLI (PD) accetta la riformulazione del suo articolo aggiuntivo 17.025, così come proposta dal relatore.

Gabriele CIMADORO (IdV) condivide anch'egli la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Lulli 17.025. Illustra quindi l'emendamento Monai 17.1, di cui è cofirmatario e di cui raccomanda l'approvazione.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Monai 17.1 e 17.4.

Alberto TORAZZI (LNP) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Lulli 17.025, apprezzando che si introduca una disciplina compiuta a favore del comparto dell'auto elettrica, con incentivi per le automobili a bassa emissione.

Andrea LULLI (PD) ricorda come il contenuto dell'articolo aggiuntivo 17.025 sia stato il frutto di un lungo lavoro parlamentare, i cui esiti sono stati concordati con il Governo. Ricorda, al riguardo, come l'Italia sia ancora l'unico Paese europeo a non avere una compiuta

legislazione che incentivi l'utilizzo dell'auto elettrica, anche considerata l'esistenza di una filiera importante di piccole imprese che lavora nel settore e che è fornitrice delle maggiori case automobilistiche europee. Osserva, pertanto, che l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 17.025, ampiamente condiviso da tutti i gruppi, rappresenta un segnale di fiducia molto importante per questo settore.

Gabriele CIMADORO (IdV) ringrazia l'onorevole Lulli per aver perseguito con costanza l'obiettivo di pervenire all'approvazione di una normativa in questo settore, nel quale l'Italia è ancora in una posizione di evidente ritardo rispetto agli altri Paesi europei.

Stefano SAGLIA (PdL), esprimendo apprezzamento per il contenuto dell'articolo aggiuntivo Lulli 17.025, invita a verificare che la normativa introdotta non si sovrapponga alle competenze dell'Autorità di regolazione di settore e che le risorse utilizzate per la copertura finanziaria non siano, in realtà, sottratte ad altre esigenze che potrebbero essere altrettanto importanti. Preannuncia, in ogni caso, voto favorevole sull'articolo aggiuntivo Lulli 17.025.

Ignazio ABRIGNANI (PdL), Cosimo VENTUCCI (PdL), Fabio GARAGNANI (PdL) e Gabriele CIMADORO (IdV) sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Lulli 17.025.

Il sottosegretario Tullio FANELLI, pur condividendo l'impostazione di fondo dell'articolo aggiuntivo Lulli 17.025, rileva come le risorse finanziarie utilizzate per la copertura della proposta emendativa sono prelevate dai fondi per le bonifiche industriali e dai fondi per la prevenzione ed il contrasto del rischio idrogeologico. Considerata, quindi, l'esigenza di non sottrarre risorse a questi due settori, propone di riformulare la copertura finanziaria contenuta nella nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Lulli 17.025, prevedendo un ammontare pari a 10 milioni di euro l'anno, che ritiene accettabile. Altrimenti

esprime parere è contrario sull'emendamento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, lamenta che sulle proposte emendative in esame i rappresentanti del Governo esprimano pareri divergenti, che non aiutano evidentemente i lavori delle Commissioni.

Andrea LULLI (PD) sottolinea che tutta la classe politica è impegnata con responsabilità nell'arduo tentativo di risanare la drammatica condizione economica del Paese. I parlamentari lavorano da tempo in stretto rapporto con il Governo per trovare soluzioni che consentano all'Italia di riprendere un positivo processo di sviluppo. Ritiene, pertanto, che non sia ulteriormente tollerabile che taluni rappresentanti del Governo continuino a trattare i deputati quali pedine senza dignità.

Luigi LAZZARI (PdL) si associa ai rilievi del deputato Lulli, osservando che la proposta emendativa può offrire un importante contributo alla ripresa dell'economia del Paese.

Gabriele CIMADORO (IdV) ritiene che le proposte contenute nell'articolo aggiuntivo siano equilibrate e appropriate e invita le Commissioni ad approvarlo.

Ludovico VICO (PD) ricorda che nel corso del lungo lavoro svolto dalle Commissioni Trasporti e Attività produttive della Camera per definire il testo ripreso nell'articolo aggiuntivo Lulli 17.025, la copertura finanziaria era già stata verificata e condivisa dal Governo.

Alberto TORAZZI (LNP) dà atto al collega Lulli di aver tenuto conto, nella predisposizione dell'articolo aggiuntivo, delle posizioni di tutti i gruppi, emerse nell'approfondito lavoro parlamentare sul tema.

Il sottosegretario Vieri CERIANI si rimette alle Commissioni sull'articolo aggiuntivo Lulli 17.025, come riformulato.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Lulli 17.025 come riformulato.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo Lulli 17.025 come riformulato, devono ritenersi assorbiti gli articoli aggiuntivi Cimadoro 17.010 e 17.011.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore per la X Commissione*, illustra la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Lulli 17.019.

Andrea LULLI (PD) accetta la riformulazione del proprio articolo aggiuntivo Lulli 17.019, pur osservando che le previsioni in esso contenute sarebbero già applicabili sulla base della normativa vigente. Più in generale sollecita l'effettivo impegno del Governo a semplificare le omologazioni delle modifiche finalizzate a trasformare un motore a benzina o diesel in motore elettrico.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Lulli 17.019, come riformulato.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per le 21.30.

**La seduta termina alle 20.15.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 19 luglio 2012. — Presidenza del presidente della X Commissione Manuela DAL LAGO, indi del presidente della VI Commissione Gianfranco CONTE. — Intervengono il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Claudio De Vincenti, il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta, il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani e il sottosegretario di Stato per la giustizia Salvatore Mazzamuto.*

**La seduta comincia alle 21.45.**

**DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta pomeridiana.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che sono state presentate le proposte emendative 33.24 e 67.019 dei relatori e l'emendamento 54.21 del Governo. Per tali proposte emendative è fissato il termine delle ore 24 di oggi per la presentazione dei subemendamenti.

Alberto FLUVI (PD), *relatore per la VI Commissione*, fa presente che nella predisposizione dell'emendamento 33.24 i relatori hanno proceduto sulla falsariga di quanto già fatto con le proprie proposte emendative riferite agli articoli 20 e 22, operando cioè una sintesi delle proposte emendative presentate dai deputati.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che si procederà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 15, precedentemente accantonate.

Le Commissioni respingono l'emendamento Borghesi 15.2.

Ludovico VICO (PD) sottoscrive l'emendamento Velo 15.12 e lo ritira.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore per la X Commissione*, illustra la proposta di riformulazione dell'emendamento Tullio 15.13

Mario CAVALLARO (PD) sottoscrive l'emendamento Tullio 15.13 e accetta la proposta di riformulazione del relatore.

Le Commissioni approvano l'emendamento Tullio 15.13, nel testo riformulato. Approvano quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 7.8, 13.24 e 16.33 dei relatori.

Giovanni FAVA (LNP), a nome del proprio gruppo, dichiara il voto favorevole sull'emendamento 20.24 dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento 20.24, ritenendosi pertanto assorbiti tutti gli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 20 nonché l'emendamento Brunetta 20.8. Approvano quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 21.11 e 22.17 dei relatori, ritenendosi pertanto assorbiti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 22, che non siano stati respinti. Respingono quindi l'emendamento Romani 23.54, già accantonato.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore per la X Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Marchignoli 24.30, già accantonato.

Il sottosegretario Guido IMPROTA concorda.

Giovanni FAVA (LNP) sottoscrive l'emendamento Marchignoli 24.30.

Alberto TORAZZI (LNP) sottoscrive l'emendamento Marchignoli 24.30 e osserva che l'emendamento interviene a vantaggio di aree che producono almeno l'1 per cento del PIL del Paese.

Donata LENZI (PD) sottolinea che l'emendamento in esame non presenta problemi di copertura.

Gabriele CIMADORO (IdV) dichiara di condividere l'emendamento Marchignoli 24.30 e lo sottoscrive.

Raffaello VIGNALI (PdL) *relatore per la X Commissione*, propone una riformulazione dell'emendamento Marchignoli 24.30 nel senso di sopprimere la possibilità di una deroga alle modalità dell'impiego delle risorse. Ritiene che sia necessario assicurare che le risorse in questione siano destinate all'assunzione di personale qualificato.

Massimo MARCHIGNOLI (PD) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 24.30.

Savino PEZZOTTA (UdCpTP) sottoscrive l'emendamento Marchignoli 24.30, come riformulato.

Il sottosegretario Guido IMPROTA esprime parere favorevole sull'emendamento Marchignoli 24.30, come riformulato.

Le Commissioni approvano il testo riformulato dell'emendamento Marchignoli 24.30.

Raffaello VIGNALI (PdL) *relatore per la X Commissione*, propone una nuova formulazione dell'emendamento Saglia 35.18.

Cosimo VENTUCCI (PdL) sottoscrive l'emendamento Saglia 35.18 e accoglie la riformulazione proposta dai relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Saglia 35.18, come riformulato.

Raffaello VIGNALI (PdL) *relatore per la X Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Lazzari 36.11 e auspica l'approvazione delle proposte emendative 36.28 e 36.05 dei relatori.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI concorda con il relatore.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Lazzari 36.11, l'emendamento 36.28 dei relatori e l'articolo aggiuntivo 36.05 dei relatori.

Raffaello VIGNALI (PdL) esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 41, ad eccezione dell'emendamento Froner 41.20, su cui esprime parere favorevole, a condizione che sia riformulato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Oliverio 41.3 e Paolo Russo 41.5.

Ludovico VICO (PD) ritira il proprio emendamento 41.9.

Teresio DELFINO (UdCpTP) ritira il proprio emendamento 41.8.

Gabriele CIMADORO (IdV) illustra l'emendamento Borghesi 41.19, volto a destinare parte delle risorse disponibili sul bilancio della Presidenza del Consiglio a sostegno dell'attività dell'ICE. Ne raccomanda quindi l'approvazione.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore per la X Commissione*, conferma il parere contrario.

Gabriele CIMADORO (IdV) ritira gli emendamenti Borghesi 41.19 e 41.21 e il proprio emendamento 41.22.

Laura FRONER (PD) accetta la proposta di riformulazione del proprio emendamento 41.20.

Le Commissioni approvano l'emendamento Froner 41.20, come riformulato, che assume il numero 41.03. Approvano quindi l'emendamento 41.23 dei relatori.

Stefano SAGLIA (PdL) ritira il proprio articolo aggiuntivo 41.02.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore per la X Commissione*, esprime parere contrario sugli emendamenti Paolo Russo 42.2, Borghesi 42.3 e sugli identici emendamenti Romani 42.6 e Zucchi 42.7. Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento 42.12 dei relatori.

Il sottosegretario Guido IMPROTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Paolo Russo 42.2, Borghesi 42.3 e gli identici emendamenti Romani 42.6 e Zucchi 42.7. Approvano quindi l'emendamento 42.12 dei relatori.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore per la X Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Fugatti 43.1; parere favorevole sull'emendamento Brandolini 43.3, segnalando che l'emendamento Delfino 43.6 risulterebbe quindi assorbito. Esprime parere favorevole sull'emendamento Anna Teresa Formisano 43.7; e parere contrario sugli emendamenti Montagnoli 43.8 e 43.9.

Il sottosegretario Guido IMPROTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Maurizio FUGATTI (LNP) illustra il proprio emendamento 43.1, volto ad istituire un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi, invitando i relatori ad un ripensamento sul parere espresso, tenuto conto della fondamentale importanza che per la tutela e lo sviluppo del *made in Italy* rivestono la tracciabilità dei prodotti e l'identificazione del luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione.

Giovanni FAVA (LNP) evidenzia come l'emendamento Fugatti 43.1 intervenga in materia di lotta alla contraffazione e come, soprattutto nel settore agroalimentare, un sistema affidabile e obbligatorio di etichettatura e tracciabilità dei prodotti possa determinare un sostanziale raddoppio del mercato e quindi un enorme recupero di fatturato per le imprese italiane. Dopo avere rilevato come sugli emendamenti Brandolini 43.3, Delfino 43.6 e Formisano 43.7, ispirati da una *ratio* analoga all'emendamento 43.1, sia stato dato un parere favorevole, manifesta la convinzione che il parere contrario sull'emendamento del collega Fugatti si basi su un mero pregiudizio politico nei confronti dell'opposizione.

Ribadisce quindi l'importanza del tema in questione, stigmatizzando con tono fortemente critico il comportamento dei rappresentanti del Governo e, in particolare, quello del sottosegretario Ceriani che, a suo giudizio, dimostrerebbe un palese ed irritante disinteresse nei confronti del di-

battuto su una misura che potrebbe cambiare le dinamiche commerciali del Paese.

Ivano STRIZZOLO (PD) pur riconoscendo l'importanza della questione sollevata, si domanda per quale motivo il collega Fava non abbia profuso altrettanto impegno ed analoga passione durante gli anni della legislatura nei quali il Ministro delle politiche agricole era un esponente della Lega Nord.

Gianfranco CONTE (PdL) invita i colleghi ad evitare commenti sgradevoli e a consentire all'onorevole Strizzolo di concludere il proprio intervento.

Ivano STRIZZOLO (PD) proseguendo il proprio intervento, ribadisce come la questione sollevata dall'emendamento dell'onorevole Fugatti sia di estrema importanza, ma ritiene preferibile la soluzione prospettata dall'emendamento Brandolini 43.3.

Savino PEZZOTTA (UdCpTP) ricorda come il dissenso debba sempre essere manifestato con forme e modalità rispettose dei colleghi. Ritiene, inoltre, non giustificate ed eccessive le critiche rivolte ai rappresentanti del Governo.

Marco CAUSI (PD) dichiara di condividere l'intervento dell'onorevole Pezzotta.

Alberto TORAZZI (LNP) nel replicare al collega Strizzolo, sottolinea come questi evidentemente abbia dimenticato non solo il grande impegno profuso dalla Lega Nord per l'approvazione della legge n. 55 del 2010 ma anche quali e quanti ostacoli la tutela del *made in Italy* abbia incontrato e continui ad incontrare sia nel Parlamento italiano che nell'ambito delle istituzioni europee. A tale ultimo proposito ricorda la risposta della Commissione europea alla notifica della citata legge n. 55, secondo la quale le relative norme sarebbero in contrasto con l'ordinamento comunitario in quanto costituirebbero un ostacolo alla libera circolazione delle merci nel mercato unico. Si sofferma quindi sulle ragioni per

le quali appare di tutta evidenza che la predetta legge salvaguarda il consumatore, anche con riferimento al diritto alla salute, e la concorrenza.

Maurizio FUGATTI (LNP) illustra il suo emendamento 43.1, di cui raccomanda l'approvazione. Ricorda, in generale, come il suo gruppo abbia posto già nei giorni scorsi la necessità di promuovere una maggiore competitività dell'Europa nei confronti delle altre economie produttive, ciò che potrebbe verificarsi con misure protezionistiche, con un abbattimento del costo dell'energia, che appare però inverosimile stante la carenza di materie prime, con una riduzione della pressione fiscale ovvero con una riduzione del costo del lavoro e dei salari. In questo contesto, osserva che la possibilità di reperire risorse finanziarie dalla lotta alla contraffazione dovrebbe essere molto importante. Ricorda, quindi, il provvedimento legislativo sul *made in Italy* e tutte le battaglie che la Lega Nord ha condotto per introdurre la tracciabilità dei prodotti agricoli alimentari, come ad esempio per le etichettature di origine delle carni agricole a seguito della diffusione del virus dell'avaria. Rileva come, purtroppo, su questi temi pesi la contrarietà delle *lobbies* delle grandi imprese, che hanno ormai delocalizzato la loro produzione all'estero. Segnala, quindi, il suo articolo aggiuntivo 59.022, che tende ad estendere il sistema di etichettatura previsto per la pesca anche ai prodotti agricoli e, in particolare, a quelli ortofrutticoli.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che è stato presentato l'emendamento 57.13 dei relatori, per il quale si intende fissato il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 24.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore per la X Commissione*, ricorda come debbano essere rispettate le norme comunitarie in materia di concorrenza, per cui si rischia di incorrere in una procedura di infrazione, ove si imponga un sistema di etichettature obbligatorie. Osserva che, fra

l'altro, l'imposizione di tale sistema rappresenterebbe un costo per le imprese, determinando anche un elemento di svantaggio concorrenziale nei confronti delle imprese straniere che non sarebbero soggette a simili obblighi.

Ludovico VICO (PD) sottoscrive l'emendamento Brandolini 43.3. Evidenzia, poi, il ruolo che l'articolo 43 del decreto-legge in esame riconosce alle camere di commercio competenti per territorio, che sono le destinatarie, ai fini dell'irrogazione della sanzione, del rapporto con il quale viene accertata la violazione delle norme a tutela dei prodotti *made in Italy*. Auspica, quindi, che si continui a lavorare sul terreno della lotta alla contraffazione, ricordando come la battaglia per il provvedimento legislativo sul *made in Italy* non sia ancora conclusa.

Teresio DELFINO (UdCpTP), a nome del suo gruppo, esprime un convinto sostegno ai provvedimenti che tutelino il *made in Italy* dei prodotti, pur nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) invita a difendere con coraggio i prodotti delle aziende italiane, ricordando come il suo partito abbia sempre condotto questa battaglia. Auspica, quindi, la definizione del provvedimento legislativo sul *made in Italy*, ricordando come possano essere adottati provvedimenti non onerosi per l'erario, che tuttavia recano norme di tutela delle aziende italiane e dei loro prodotti. Menziona altresì la grave questione della lotta alla contraffazione, ricordando in proposito che le associazioni di categoria stimano in circa 50 miliardi di euro il valore del prodotto sommerso derivante da attività illecite. Osserva come l'introduzione di un marchio *made in Italy* rappresenti anche un presidio per la sicurezza alimentare e denuncia la scarsa sensibilità presente in Europa su tale tema, osservando come, anche se i tedeschi sono probabilmente più forti nella gestione della finanza pubblica, non

sanno, a suo avviso, fare impresa come gli italiani. Sottolinea come tale tipo di tutela dei prodotti italiani sarebbe a costo zero e evidenzia come le aziende operanti nel settore agroalimentare non chiedano soldi ma norme chiare e certe. Chiede pertanto ai relatori e al Governo di rivedere i pareri espressi sull'emendamento in discussione.

Gabriele CIMADORO (IdV) sottoscrive l'emendamento Fugatti 43.1, evidenziando di non aver condiviso l'intervento del relatore che, a suo avviso, ha dimostrato un atteggiamento eccessivamente remissivo. Ritiene in proposito preferibile rischiare l'avvio di una procedura di infrazione al fine di dare un segnale forte all'Unione europea su una tematica molto importante per l'Italia e quanto meno per aprire un tavolo di confronto su tale tema.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENZI fa presente di riconoscersi nell'intervento del relatore Vignali e del deputato Delfino e sottolinea la necessità di evitare di gravare le piccole imprese di costi per loro insostenibili. Rispetto alla questione, cui annette una particolare importanza, fa presente che il Governo sta conducendo un'azione intensa al fine di condizionare gli accordi tra l'Unione europea e agli altri Paesi alla difesa dei prodotti tipici e come tale impostazione sia ormai ben nota ai nostri interlocutori. Pur quindi comprendendo le istanze dei sottoscrittori dell'emendamento, ritiene più corretto affrontare la questione in maniera diversa, conferma il parere contrario del Governo sull'emendamento Fugatti 43.1

Le Commissioni respingono l'emendamento Fugatti 43.1. Approvano quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 43.10 dei relatori e Brandolini 43.3.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Brandolini 43.3, l'emendamento Delfino 43.6 risulta assorbito.

Le Commissioni approvano l'emendamento Anna Teresa Formisano 43.7,

mentre respingono l'emendamento Montagnoli 43.8.

Alberto TORAZZI (LNP) intervenendo sull'emendamento Montagnoli 43.9 evidenzia che la proposta emendativa è volta, in conformità a quanto già accaduto in altri Paesi europei ad adottare decreti previsti dall'articolo 2 della legge n. 55 del 2010 in materia di etichettatura dei prodotti tessili della pelletteria e calzaturieri. Sottolinea l'importanza di introdurre barriere non tariffarie per la ripresa dei prodotti italiani e ricorda come sia molto più complicato esportare i nostri prodotti verso la Cina di quanto lo sia per i cinesi importare i propri nell'Unione europea.

Giovanni FAVA (LNP), pur comprendendo le preoccupazioni dal sottosegretario De Vincenti di evitare l'eventuale apertura di procedure di infrazione a carico del nostro Paese, dichiara di condividere le argomentazioni svolte dal collega Torazzi. Ricorda in proposito come in Spagna il Governo abbia introdotto appositi incentivi che hanno portato l'Iveco a decidere di localizzare una parte importante della sua produzione in un'area considerata svantaggiata di quel paese. Fa presente che rispetto alle obiezioni di presunta incompatibilità dei richiamati incentivi spagnoli rispetto alla normativa europea, il Governo di quel paese ha preferito rischiare la procedura di infrazione privilegiando la necessità di sostenere l'occupazione e lo sviluppo del paese. Parimenti ritiene che anche l'Italia debba abbandonare la logica perdente fin qui perseguita, di eccessiva debolezza e accondiscendenza verso le posizioni della burocrazia europea. Ricorda in proposito come la procedura di infrazione rispetto alla legge Reguzzoni sull'etichettatura ha consentito comunque l'apertura di un tavolo di confronto.

Le Commissioni respingono l'emendamento Montagnoli 43.9.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore per la X Commissione*, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Lulli 44.2 e

Romani 44.3, e sull'emendamento Rosato 44.4. Propone di accantonare l'emendamento Cesario 44.6 ed esprime parere contrario sull'emendamento Fugatti 44.8. Propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Savino 44.01 ed esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Graziano 44.02, Nastri 44.03 e 44.04, nonché sull'articolo aggiuntivo Fava 44.07.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI concorda con il parere espresso dal relatore.

Andrea LULLI (PD) ritira il proprio emendamento 44.2.

Ignazio ABRIGNANI (PdL) sottoscrive l'emendamento Romani 44.3 e lo ritira.

Le Commissioni respingono l'emendamento Rosato 44.4 e accantonano l'emendamento Cesario 44.6.

Gianluca FORCOLIN (LNP) intervenendo sull'emendamento Fugatti 44.8 sottolinea la necessità di favorire l'accesso al credito da parte dei giovani imprenditori. A questo fine, l'emendamento in esame prevede che il Ministro dell'economia promuova un accordo con l'ABI per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani al disotto dei 35 anni di età che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di società limitate a capitale ridotto.

Maurizio FUGATTI (LNP), intervenendo sul proprio emendamento 44.8, chiede di riconsiderare il parere contrario espresso dai relatori e dal Governo.

Giovanni FAVA (LNP), nel condividere le osservazioni del deputato Forcolin, sottolinea che le agevolazioni al credito a favore di giovani imprenditori possono costituire un volano per lo sviluppo del paese.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore per la X Commissione*, riconsiderando il pre-

cedente avviso, esprime parere favorevole sull'emendamento Fugatti 44.8.

Le Commissioni, approvano l'emendamento Fugatti 44.8. Accantonano l'articolo aggiuntivo Savino 44.01. Con distinte votazioni, respingono quindi gli articoli aggiuntivi Graziano 44.02, Nastri 44.03 e 44.04, Fava 44.07.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore per la X Commissione*, esprime parere favorevole sul subemendamento Formisano 0.45.16.1, riferito all'emendamento dei relatori 45.16, di cui raccomanda l'approvazione. Invita i presentatori a ritirare le restanti proposte emendative riferite all'articolo 45, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo Causi 45.05, di cui propone l'accantonamento in quanto dovrebbe essere più opportunamente riferito all'articolo 42.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI concorda con il parere espresso dal relatore.

Mariastella GELMINI (PdL) ritira il proprio emendamento 45.1.

Giovanni FAVA (LNP) ritira il proprio emendamento 45.3.

Laura FRONER (PD) ritira il proprio emendamento 45.4.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore per la X Commissione*, segnala una correzione al testo dell'emendamento 45.16 dei relatori, nel senso di sostituire al comma 2 le parole «la rete è altresì soggetta ad iscrizione» con le parole «la rete può iscriversi».

Le Commissioni approvano il subemendamento Anna Teresa Formisano 0.45.16.1. Approvano quindi l'emendamento 45.16 dei relatori, come subemendato.

Andrea LULLI (PD) ritira il proprio emendamento 45.10.

Marco CAUSI (PD) ritira il proprio emendamento 45.11.

Le Commissioni accantonano l'articolo aggiuntivo Causi 45.05.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore per la X Commissione*, esprime parere contrario sugli emendamenti Marinello 46.1, Marchignoli 46.2, nonché sull'articolo aggiuntivo Caparini 46.026, precedentemente accantonati.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI concorda con il relatore.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Marinello 46.1 e Marchignoli 46.2, nonché l'articolo aggiuntivo Caparini 46.026.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore per la X Commissione*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 49 segnalati dai rappresentanti dei gruppi.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI concorda con il parere espresso dal relatore.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Gava 49.4, Cambursano 49.5 e Baretta 49.7, nonché l'emendamento Lanzarin 49.8.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore per la X Commissione*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 50 segnalate dai rappresentanti dei gruppi.

Gabriele CIMADORO (IdV) illustra le finalità dell'emendamento Borghesi 50.2 e chiede di riconsiderare il parere espresso.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Borghesi 50.2, Aniello Formisano 50.3 e gli articoli aggiuntivi Scandroglio 50.01 e Bernini Bovicelli 50.02.

Raffaello VIGNALI (Pdl), *relatore per la X Commissione*, esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi De Biasi 51.04 e Ceccacci Rubino 51.08, a condizione che siano riformulati in identico testo, mantenendo soltanto i commi 1, 2 e 8. Segnala che deve considerarsi assorbito l'articolo aggiuntivo Ceccacci Rubino 51.01, identico ai commi 1 e 2 delle citate proposte emendative.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI concorda con il parere espresso dal relatore.

Le Commissioni approvano gli articoli aggiuntivi De Biasi 51.04 e Ceccacci Rubino 51.08, come riformulati in identico testo.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara che deve pertanto ritenersi assorbito l'articolo aggiuntivo Ceccacci Rubino 51.01.

Raffaello VIGNALI (Pdl), *relatore per la X Commissione*, esprime parere favorevole sul subemendamento Abrignani 0.52.21.1, riferito all'emendamento 52.21 dei relatori.

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, il subemendamento Abrignani 0.52.21.1 e l'emendamento 52.21 dei relatori, come subemendato.

Raffaello VIGNALI (Pdl), *relatore per la X Commissione*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 53, ad eccezione dell'emendamento 53.27 dei relatori, di cui raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Giampaolo FOGLIARDI (Pd) evidenzia come il proprio emendamento 53.1 intenda rimuovere un ostacolo fiscale a investimenti di impresa.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda all'onorevole Fogliardi come la materia oggetto del suo emendamento 53.1 potrà essere trattata nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante la delega legislativa al Governo in materia di riforma fiscale.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Fogliardi 53.1, Cambursano 53.9 e Romani 53.24. Approvano quindi l'emendamento 53.27 dei relatori.

Alberto FLUVI (Pd), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 54, ad eccezione degli emendamenti Ferranti 54.11 e Strizzolo 54.17, su cui esprime parere favorevole. Esprime altresì parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 54.21 del Governo, sul quale esprime parere favorevole.

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO esprime parere conforme al relatore e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 54.21 del Governo.

Cinzia CAPANO (Pd) illustra i suoi subemendamenti 0.54.21.2 e 0.54.21.3, di cui raccomanda l'approvazione, osservando innanzitutto come la materia oggetto delle proposte emendative in esame, essendo tecnicamente molto complessa, avrebbe potuto più opportunamente essere discussa dalla Commissione Giustizia. Rileva, poi, nel merito, come la previsione di un filtro all'appello, che conferisce una assoluta discrezionalità al magistrato nel rigettare la richiesta del cittadino, scardina lo stato di diritto e tutte le garanzie previste dalla Costituzione.

Ignazio ABRIGNANI (Pdl) si associa alle considerazioni dell'onorevole Capano, illustrando il suo subemendamento 0.54.21.1, di cui raccomanda l'approvazione. Lamenta, al riguardo, che si voglia cancellare in un attimo la secolare storia del diritto italiano, facendo venir meno i

più elementari principi di giustizia processuale. Invita quindi il sottosegretario Mazzamuto, che oltre ad essere docente universitario di materie giuridiche esercita anche la professione forense, a prevedere la possibilità per i cittadini di ricorrere compiutamente in appello, auspicando su questo tema un esame accurato e approfondito in sede parlamentare.

Alberto TORAZZI (LNP) ritiene innanzitutto incongruo il disposto dell'articolo 54 del decreto-legge in esame rispetto al contenuto del provvedimento, lamentandone quindi la scarsa omogeneità. Osserva, nel merito, come l'istituzione di un filtro all'appello sembra far deviare dal percorso che si è compiuto in Italia verso l'affermazione delle libertà dei cittadini e la garanzia dei loro diritti. Al riguardo, rileva come non si possano eliminare servizi essenziali, come quello di garantire un processo improntato a giustizia, per tagliare costi che potrebbero essere razionalizzati con altre modalità. Preannuncia, quindi, il voto favorevole sui subemendamenti Abrignani 0.54.21.1 e Capano 0.54.21.2 e 0.54.21.3, ricordando come anche i magistrati possano sbagliare, per cui si rende assolutamente necessario prevedere il ricorso in appello avverso le loro decisioni.

Ivano STRIZZOLO (PD) illustra le finalità del proprio emendamento 54.17, avente natura interpretativa e teso a chiarire che l'articolo 54 non incide sulle norme del processo tributario.

Antonio LEONE (PdL) si associa alle riflessioni della collega Capano, supportate dal parere espresso dalla Commissione Giustizia. Osserva poi che la proposta emendativa del collega Strizzolo contribuisce a dimostrare tutta l'inopportunità dell'aver inserito norme di riforma del processo civile in un provvedimento finalizzato a promuovere crescita e sviluppo. Sottolinea, quindi, la necessità che interventi di riforma del processo abbiano luogo attraverso una trattazione organica

e compiuta nell'ambito di appositi provvedimenti, debitamente esaminati in sede parlamentare. Conclusivamente, fa osservare che la stessa titolazione dell'articolo fa intendere le reali finalità perseguite dalla norma e connesse a sancire l'inammissibilità del grado di appello. Preannuncia quindi a nome del proprio gruppo, il voto favorevole sull'emendamento soppressivo dell'intero articolo Molteni 54.4.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore per la X Commissione*, esprime, in contrasto con l'altro relatore, parere favorevole sull'emendamento soppressivo Molteni 54.4. Esprime altresì parere favorevole su tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 54.21 del Governo, sul quale esprime parere contrario.

Alberto FLUVI (PD), *relatore per la VI Commissione*, conferma i pareri contrari precedentemente espressi sugli emendamenti Nicola Molteni 54.4, Capano 54.6 e su tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento del Governo 54.21, sul quale esprime parere favorevole.

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO esprime parere conforme a quello del relatore Fluvi.

Manuela DAL LAGO, *presidente per la X Commissione*, sottolinea la circostanza atipica che vede i due relatori esprimere pareri difformi sulle medesime proposte emendative.

Alberto TORAZZI (LNP) interviene sull'emendamento Nicola Molteni 54.4, sottolineando che la giustizia italiana è arretrata, inefficiente e segnata da un numero elevato di casi di errore giudiziario. La proposta emendativa propone taluni rimedi ed è pertanto auspicabile l'espressione di un voto favorevole da parte dei colleghi, anche al fine di permettere una adeguata trattazione della materia nella sua sede naturale, vale a dire da parte della Commissione Giustizia.

Le Commissioni respingono quindi l'emendamento Nicola Molteni 54.4.

Cinzia CAPANO (PD) illustra le finalità del proprio emendamento 54.6, di cui auspica l'approvazione, in quanto è finalizzato a smaltire l'arretrato che grava sull'amministrazione della giustizia.

Alberto TORAZZI (LNP) sottoscrive l'emendamento Capano 54.6.

Le Commissioni respingono l'emendamento Capano 54.6.

Ignazio ABRIGNANI (PdL) auspica l'approvazione del proprio subemendamento 0.54.21.1, che è finalizzato ad evitare una definitiva distruzione del sistema della giustizia.

Le Commissioni respingono gli identici subemendamenti Abrignani 0.54.21.1 e Capano 0.54.21.2.

Cinzia CAPANO (PD), con riferimento al proprio subemendamento 0.54.21.3, osserva che con l'intervento del Governo si elimina la possibilità di ricorrere in Cassazione per vizio di motivazione.

Le Commissioni respingono il subemendamento Capano 0.54.21.3. Approvano quindi l'emendamento 54.21 del Governo. Respingono, l'emendamento Nicola Molteni 54.5, e, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Ferranti 54.11 e l'emendamento Strizzolo 54.17. Respingono infine l'emendamento Fugatti 54.20.

Alberto FLUVI (PD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 55.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Nicola Mol-

teni 55.1, 55.2, 55.4 e 55.8 e l'emendamento Garagnani 55.10.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore per la X Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Realacci 57.1, favorevole sull'emendamento Saglia 57.2, e favorevole sull'emendamento Saglia 57.5, a condizione che sia riformulato mantenendo soltanto la seconda parte, per quanto concerne il riferimento al settore industriale.

Esprime altresì parere contrario sull'emendamento Morassut 57.6, favorevole sull'emendamento Realacci 57.7, contrario sull'emendamento Realacci 57.8 e sull'articolo aggiuntivo Lusetti 57.02. Raccomanda infine l'approvazione dell'emendamento 57.13 dei relatori.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Realacci 57.1, e, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Saglia 57.2 e l'emendamento Saglia 57.5, come riformulato. Respingono quindi l'emendamento Morassut 57.6, approvano l'emendamento Realacci 57.7 e, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Realacci 57.8 e l'articolo aggiuntivo Lusetti 57.02. Approvano infine l'emendamento 57.13 dei relatori.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore per la X Commissione*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 58.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Di Giuseppe 58.1 e 58.2.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore per la X Commissione*, esprime parere contrario sugli emendamenti Delfino 59.4 e 59.7,

Messina 59.11, Saglia 59.12, Di Biagio 59.18 e Di Giuseppe 59.19, favorevole sull'emendamento Delfino 59.25 e sugli identici emendamenti Lazzari 59.36 e Scanderebech 59.39, contrario sull'emendamento Galletti 59.43, favorevole sugli identici emendamenti Del Tenno 59.62 e Fugatti 59.81, contrario sull'articolo aggiuntivo Marinello 59.04, favorevole sull'articolo aggiuntivo Delfino 59.012, contrario sugli articoli aggiuntivi Di Biagio 59.018, 59.019 e 59.020, favorevole sull'articolo aggiuntivo Fugatti 59.021 e contrario sull'articolo aggiuntivo Fugatti 59.022.

Le Commissioni respingono l'emendamento Delfino 59.4.

Teresio DELFINO (UdCpTP) ritira il proprio emendamento 59.7.

Ignazio MESSINA (IdV) ritira il proprio emendamento 59.11.

Stefano SAGLIA (PdL) ritira il proprio emendamento 59.12.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Di Biagio 59.18 ed invita i relatori ed il Governo ad effettuare una riflessione per rivalutare il parere espresso. Ritiene infatti che la soppressione dei commi 8, 9 e 10 acceleri le procedure per la realizzazione di impianti a biomasse. Ritiene infine che se il Governo non volesse esprimere un parere favorevole potrebbe rimettersi alle Commissioni.

Gianfranco CONTE, *presidente*, è pienamente convinto delle ragioni recate dal collega Quartiani e coglie l'occasione per stigmatizzare il comportamento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che si è limitato ad inviare un fax relativo ai pareri.

Giovanni FAVA (LNP) condivide le osservazioni del collega Quartiani.

Stefano SAGLIA (PdL) ritiene che l'emendamento potrebbe avere un effetto

non interamente positivo, in considerazione dell'esigenza di un monitoraggio per quanto concerne le dimensioni e la localizzazione degli impianti di biomasse.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI si rimette alle commissioni sull'emendamento Di Biagio 59.18.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore per la X Commissione*, ribadisce il parere già espresso.

Andrea LULLI (PD) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento Di Biagio 59.18.

Le Commissioni approvano l'emendamento Di Biagio 59.18.

Gianfranco CONTE, *presidente*, fa presente che risulta pertanto precluso l'emendamento Di Giuseppe 59.19.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Delfino 59.25, gli identici emendamenti Lazzari 59.36 e Scanderebech 59.39, respingono l'emendamento Galletti 59.43, approvano gli identici emendamenti Del Tenno 59.62 e Fugatti 59.81, respingono gli articoli aggiuntivi Marinello 59.04, approvano l'articolo aggiuntivo Delfino 59.012, respingono gli articoli aggiuntivi Di Biagio 59.018, 59.019 e 59.020, approvano l'articolo aggiuntivo Fugatti 59.021, respingono l'articolo aggiuntivo Fugatti 59.022 ed approvano l'articolo aggiuntivo 59.031 dei relatori.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore per la X Commissione*, esprime parere contrario sugli emendamenti Bernardo 60.7 e Cenni 60.5, favorevole sugli identici Gelmini 60.13 e Galletti 60.15, a condizione che siano riformulati in modo da mantenere soltanto il primo periodo della lettera *f*).

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Stefano SAGLIA (PdL) ritira l'emendamento Bernardo 60.7.

Andrea LULLI (PD) sottoscrive l'emendamento Cenni 60.5 e lo ritira.

Stefano SAGLIA (PdL) sottoscrive l'emendamento Gelmini 60.13 e accetta la riformulazione proposta dai relatori.

Gian Luca GALLETTI (UdCpTP) accetta la riformulazione del proprio emendamento 60.15 proposta dai relatori.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Gelmini 60.13 e Galletti 60.15, nel testo riformulato.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore per la X Commissione*, propone di riformulare gli identici emendamenti Galletti 62.1 e Romani 62.2 precisando la data del 31 dicembre antecedente al triennio.

Gian Luca GALLETTI (UdCpTP) accetta la riformulazione del proprio emendamento 62.1 proposta dai relatori.

Stefano SAGLIA (PdL) sottoscrive l'emendamento Romani 62.2 e accetta la riformulazione proposta dai relatori.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Galletti 62.1 e Romani 62.2, nel testo riformulato.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore per la X Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Gelmini 63.2.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Mariastella GELMINI (PdL) ritira il suo emendamento 63.2.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore per la X Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Lazzari 64.8.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Lazzari 64.8.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore per la X Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Anna Teresa Formisano 66.4.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Anna Teresa Formisano 66.4.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore per la X Commissione*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 67, segnalando peraltro che alcune di esse sono almeno in parte ricomprese nell'articolo aggiuntivo 67.019 dei relatori, di cui raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD) ritira il suo emendamento 67.2.

Gabriele CIMADORO (IdV) sottoscrive l'emendamento Borghesi 67.3 e lo ritira.

Andrea LULLI (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Marchioni 67.09 e lo ritira.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo 67.019 dei relatori.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore per la X Commissione*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 69.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zazzera 69.1.

Gabriele CIMADORO (IdV) esprime rammarico per l'espressione e il voto contrario su emendamenti che riguardano il finanziamento dell'università, dell'istruzione e della ricerca scientifica.

Le Commissioni respingono l'emendamento Borghesi 69.7.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che rimangono da votare alcuni emendamenti e che i relatori hanno manifestato l'intenzione di presentare, nella seduta che sarà convocata per le ore 9,30, un emendamento riassuntivo di alcune questioni non ancora affrontate.

Raffaello VIGNALI (PdL) esprime parere contrario sul subemendamento Comaroli 0.12.55.1 riferito all'emendamento 12.55 dei relatori, di cui raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni respingono il subemendamento Comaroli 0.12.55.1 e approvano l'emendamento 12.55 dei relatori.

Raffaello VIGNALI (PdL) esprime parere contrario sul subemendamento Cimadoro 0.12.56.1 riferito all'emendamento 12.56 dei relatori, di cui raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni respingono il subemendamento Cimadoro 0.12.56.1 e approvano l'emendamento 12.56 dei relatori.

Alberto FLUVI (PD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Santelli 16.21, a condizione che sia riformulato.

Stefano SAGLIA (PdL) sottoscrive l'emendamento Santelli 16.21 e accetta la riformulazione.

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, il testo riformulato dell'emendamento Santelli 16.21.

Alberto FLUVI (PD), *relatore per la VI Commissione*, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 33.24 e dell'articolo aggiuntivo 59.031 dei relatori.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere favorevole sulle proposte emendative 33.24 e 59.031 dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano le proposte emendative 33.24 e 59.031 dei relatori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata alle ore 9,30.

**La seduta termina alle 2.10 del 20 luglio 2012.**

## ALLEGATO 1

**DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese  
(C. 5312 Governo).**

**PROPOSTE EMENDATIVE 7.8, 12.56, 13.24, 13.035, 16.33, 20.24, 21.11,  
22.17, 32.012, 33.24, 36.05, 41.23, 42.12, 43.10, 45.16, 52.21, 53.27, 57.13,  
59.031, 67.019 DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

## ART. 7.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. All'articolo 11, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, le parole: « un anno » sono sostituite con le seguenti: « due anni ».

**7. 8.** I Relatori.

## ART. 12.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 12.56  
DEI RELATORI

*Sostituire le parole: non retributiva, con le seguenti: retributiva o non retributiva.*

**0. 12. 56. 1.** Cimadoro, Messina, Borghesi, Barbato.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

È esclusa l'attribuzione di qualsiasi emolumento di natura non retributiva connesso alla partecipazione ai lavori della Cabina di regia da parte dei rappresentati dei soggetti istituzionali coinvolti nell'attività della stessa.

**12. 56.** I Relatori.

## ART. 13.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: « Per ciascun procedimento sul sito istituzionale dell'amministrazione è pubblicato, in formato tabellare e con *link* ben visibile nella *homepage*, il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la loro medesima responsabilità oltre a quella propria.

**13. 24.** I Relatori.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 13.035  
DEI RELATORI

*Al comma 1, capoverso 5-bis, sopprimere le parole da: e del versamento dell'imposta fino alla fine del periodo.*

**0. 13. 035. 1.** Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

*All'articolo 13-bis, comma 1, alinea 5-bis, apportare le seguenti modifiche:*

al primo periodo, le parole: « e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta » sono sostituite dalla parola: « dovute »;

il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: « La responsabilità solidale non opera, qualora l'appaltatore, acquisisca dal subappaltatore responsabile dell'adempimento, prima del versamento del corrispettivo, il modello di pagamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, unitamente ad un'autodichiarazione, resa dal medesimo soggetto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che, con detto modello, si è provveduto al versamento delle ritenute sui redditi dei lavoratori dipendenti impiegati nell'ambito dell'appalto.;

dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: « L'appaltatore può in ogni caso eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del responsabile dell'inadempimento. La responsabilità solidale non si applica relativamente al pagamento delle sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.

**\* 0. 13. 035. 2.** Mastromauro.

*All'articolo 13-bis, comma 1, capoverso 5-bis, apportare le seguenti modifiche:*

al primo periodo, le parole: « e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta » sono sostituite dalla parola: « dovute »;

il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: « La responsabilità solidale non opera, qualora l'appaltatore, acquisisca dal subappaltatore responsabile dell'adempimento, prima del versamento del corrispettivo, il modello di pagamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, unitamente ad un'autodichiarazione, resa dal medesimo soggetto, ai sensi del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che, con detto modello, si è provveduto al versamento delle ritenute sui redditi dei lavoratori dipendenti impiegati nell'ambito dell'appalto.;

dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: « L'appaltatore può in ogni caso eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del responsabile dell'inadempimento. La responsabilità solidale non si applica relativamente al pagamento delle sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.

**\* 0. 13. 035. 3.** Romani.

*All'articolo 13-bis, comma 1, capoverso 5-bis, apportare le seguenti modifiche:*

al primo periodo, le parole: « e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta » sono sostituite dalla parola: « dovute »;

il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: « La responsabilità solidale non opera, qualora l'appaltatore, acquisisca dal subappaltatore responsabile dell'adempimento, prima del versamento del corrispettivo, il modello di pagamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, unitamente ad un'autodichiarazione, resa dal medesimo soggetto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che, con detto modello, si è provveduto al versamento delle ritenute sui redditi dei lavoratori dipendenti impiegati nell'ambito dell'appalto.;

dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: « L'appaltatore può in ogni caso eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del responsabile dell'inadempimento. La responsabilità solidale non si applica relativamente al pagamento delle sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.

**\* 0. 13. 035. 4.** Margiotta.

*All'emendamento dei relatori 13.035, comma 5-quater, ultimo periodo, sostituire le parole: stazioni appaltanti di cui all'articolo 3 comma con le seguenti: i soggetti di cui all'articolo 3, commi 25, 29, 31, 32 e.*

**0. 13. 035. 5.** Romani.

*Al capoverso comma 5-quater dopo le parole: all'articolo 3, inserire le seguenti: comma 29 e.*

**\* 0. 13. 035. 6.** Fogliardi.

*Al comma 5-quater dopo le parole: all'articolo 3, inserire le seguenti: comma 29 e.*

**\* 0. 13. 035. 7.** Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

*Dopo il comma 5-quater aggiungere il seguente:*

*5-quinquies.* Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano successivamente all'adozione di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, che stabilisca le modalità attraverso le quali assolvere agli obblighi di cui ai commi 5-bis e 5-ter.

**0. 13. 035. 8.** Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

ART. 13-bis.

*(Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore).*

1. Il comma 5-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è sostituito dai seguenti:

« 5-bis. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo può essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore, sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.

5-ter. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma precedente, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte dell'appaltatore della predetta documentazione. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 5-bis non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini

della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore.

*5-quater.* Le disposizioni di cui ai commi *5-bis* e *5-ter* si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Sono esclusi dall'applicazione delle predette disposizioni le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ».

**13. 035.** I relatori.

*All'articolo 16 apportare le seguenti modificazioni:*

*a)* al comma 5 dopo le parole: « delle società esercenti il trasporto regionale ferroviario » aggiungere le seguenti: « e delle società capogruppo. »;

*b)* dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

« *6-bis.* Non trovano applicazione le disposizioni contenute negli articoli 2502-*bis* e 2503 c.c.

*6-ter.* Sono revocati senza indugio tutti gli atti, adottati dalle società di cui al precedente comma 5 successivamente all'approvazione del Piano di stabilizzazione finanziaria della regione Campania con decreto ministeriale del 20 marzo 2012, da cui derivano incrementi di spesa rispetto all'anno 2010 ove in contrasto con le prescrizioni del Piano indicato o in ogni caso non strettamente necessari al perseguimento dello stesso.

*6-quater.* Per le attività di cui al comma 5 e seguenti, il commissario *ad acta* può costituire una struttura di supporto, definendone i compiti e le modalità operative senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

**16. 33.** I relatori.

## ART. 20

*All'articolo 20, comma 2, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti:*

L'Agenzia svolge, altresì, le funzioni dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione in materia di sicurezza delle reti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze ed il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, sono individuati i criteri per il trasferimento del personale in servizio presso l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, necessario allo svolgimento delle relative funzioni.

*Sostituire i commi 3, 4 e 5 con i seguenti:*

3. In particolare l'Agenzia esercita le sue funzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni allo scopo di promuovere la diffusione delle tecnologie digitali nel paese e razionalizzare la spesa pubblica. A tale fine l'Agenzia:

*a)* contribuisce alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, allo scopo di favorire l'innovazione e la crescita economica, anche mediante lo sviluppo e l'accelerazione della diffusione delle reti di nuova generazione (NGN);

*b)* detta indirizzi, regole tecniche e linee guida in materia di sicurezza informatica e di omogeneità dei linguaggi, delle procedure e degli standard, anche di tipo aperto, in modo da assicurare anche la piena interoperabilità e cooperazione applicativa tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione e tra questi e i sistemi dell'Unione Europea;

c) assicura l'omogeneità, mediante il necessario coordinamento tecnico, dei sistemi informativi pubblici destinati ad erogare servizi ai cittadini ed alle imprese, garantendo livelli uniformi di qualità e fruibilità sul territorio nazionale, nonché la piena integrazione a livello europeo;

d) supporta e diffonde le iniziative in materia di digitalizzazione dei flussi documentali delle amministrazioni, ivi compresa la fase della conservazione sostitutiva, accelerando i processi di informatizzazione dei documenti amministrativi e promuovendo la rimozione degli ostacoli tecnici, operativi ed organizzativi che si frappongono alla realizzazione dell'amministrazione digitale e alla piena ed effettiva attuazione del diritto all'uso delle tecnologie di cui all'articolo 3 del Codice dell'amministrazione digitale;

e) vigila sulla qualità dei servizi e sulla razionalizzazione della spesa in materia informatica, anche in collaborazione con CONSIP Spa e Sogei Spa;

f) promuove e diffonde le iniziative di alfabetizzazione informatica rivolte ai cittadini, nonché di formazione e addestramento professionale destinate ai pubblici dipendenti, anche mediante intese con la Scuola Superiore della pubblica amministrazione e il Formez, e il ricorso a tecnologie didattiche innovative, nell'ambito delle dotazioni finanziarie disponibili, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

g) effettua il monitoraggio, anche a campione, dell'attuazione dei piani di Information and Communication Technology (ICT) delle pubbliche amministrazioni, redatti in osservanza delle prescrizioni di cui alla lettera b), sotto il profilo dell'efficacia, economicità e qualità delle realizzazioni, proponendo agli organi di governo degli enti e, ove necessario, al Presidente del Consiglio dei ministri le conseguenti misure correttive, anche attraverso segnalazione alla Corte dei conti ove si profilino ipotesi di danno erariale;

h) svolge attività di progettazione e coordinamento delle iniziative strategiche

e di preminente interesse nazionale, anche a carattere intersettoriale, per la più efficace erogazione di servizi in rete della Pubblica Amministrazione a cittadini e imprese;

i) costituisce Autorità di riferimento nazionale in ambito comunitario ed internazionale; partecipa all'attuazione di programmi europei al fine di attrarre, reperire e monitorare le fonti di finanziamento finalizzate allo sviluppo della società dell'informazione;

l) adotta indirizzi e formula pareri facoltativi alle Amministrazioni sulla congruità tecnica ed economica dei contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici. Anche al fine della piena integrazione dei sistemi informativi;

m) promuove, anche a richiesta di una delle amministrazioni interessate, protocolli di intesa e accordi istituzionali finalizzati alla creazione di strutture tecniche condivise per aree omogenee o per aree geografiche, alla risoluzione di contrasti operativi e al più rapido ed effettivo raggiungimento della piena integrazione e cooperazione applicativa tra i sistemi informativi pubblici, vigilando sull'attuazione delle intese o degli accordi medesimi.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono affidate a Consip Spa le attività amministrative, contrattuali e strumentali già attribuite a DigitPA ai fini della realizzazione e gestione dei progetti in materia, nel rispetto del comma 3.

5. L'Agenzia svolge le funzioni assegnate attenendosi al principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della spesa in materia informatica al fine di ottenere significativi risparmi comunque garantendo, a decorrere dal 2013, un risparmio di spesa non inferiore a 12 milioni di euro per anno rispetto alla spesa complessiva affrontata dalle Amministrazioni pubbliche nel settore informatico nell'anno 2012.

**20. 24.** I relatori.

## ART. 21.

*All'articolo 21, comma 2, sostituire la parola: trenta con la seguente: sessanta.*

*All'articolo 21, comma 4 secondo periodo dopo le parole: dalla Conferenza unificata sono aggiunte le seguenti parole: tutti in possesso dei requisiti di qualificazione professionale di cui al comma 2 del presente articolo.*

**21. 11.** I relatori.

## ART. 22.

*Sostituire l'articolo 22 con il seguente:*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, DigitPA e l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione sono soppressi.

2. Al fine di garantire la continuità delle attività e dei rapporti facenti capo alle strutture soppressi, gli organi in carica alla data di approvazione del presente decreto continuano a svolgere le rispettive funzioni fino alla nomina del Direttore generale, e deliberano altresì i bilanci di chiusura degli Enti soppressi alla data di cessazione degli Enti stessi, corredati dalla relazione redatta dall'Organo interno di controllo in carica alla medesima data e trasmessi per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze. Il direttore generale esercita in via transitoria le funzioni svolte dagli Enti soppressi e dal Dipartimento di cui all'articolo 20, comma 2, in qualità di Commissario straordinario fino alla nomina degli altri organi dell'Agenzia

3. Sono trasferite all'Agenzia per l'Italia digitale il personale di ruolo delle Amministrazioni di cui all'articolo 20, comma 2, le risorse finanziarie e strumentali degli enti e delle strutture di cui al medesimo articolo 20, comma 2, compresi i connessi rapporti giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale. È fatto salvo il

diritto di opzione per il personale in servizio a tempo indeterminato presso il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per i restanti rapporti di lavoro l'Agenzia subentra nella titolarità del rapporto fino alla naturale scadenza.

4. Il personale attualmente in servizio in posizione di comando presso le Amministrazioni di cui all'articolo 20, comma 2, può optare per il transito alle dipendenze dell'Agenzia. Il transito è effettuato, previo interpello, con valutazione comparativa della qualificazione professionale posseduta nonché dell'esperienza maturata nel settore dell'innovazione tecnologica, dell'anzianità di servizio nelle amministrazioni di cui all'articolo 20, comma 2, e dei titoli di studio. Il personale comandato non transitato all'Agenzia ritorna all'amministrazione o agli enti di appartenenza.

5. Nelle more della definizione dei comparti di contrattazione, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale dell'Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale del personale del comparto degli enti pubblici non economici.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del Direttore generale dell'Agenzia, è determinata l'effettiva dotazione delle risorse umane, nel limite del personale effettivamente trasferito ai sensi dei commi 3 e 4, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza, fissata entro un tetto massimo 160 unità, nonché la dotazione delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia stessa, tenendo conto del rapporto tra personale dipendente e funzioni dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e di riduzione delle spese per il funziona-

mento e per le collaborazioni esterne, Con lo stesso decreto è definita la tabella di equiparazione del personale trasferito con quello del personale appartenente al comparto degli enti pubblici non economici. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza, nonché il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui risulti più elevato rispetto a quello del comparto degli enti pubblici non economici, il personale percepisce per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.

7. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del Direttore generale dell'Agenzia e non oltre la data di adozione del decreto di cui al comma 6, le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri sono adeguate in considerazione del trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 20, comma 2.

8. Dall'attuazione degli articoli 19, 20, 21 e 22 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ed alle attività previste si farà fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

9. All'Agenzia si applicano le disposizioni sul patrocinio l'assistenza in giudizio di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933 n. 1611.

10. All'articolo 68 della legge 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni il comma 1) è sostituito dal seguente:

1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: *a) software* sviluppato per conto della pubblica amministrazione; *b) riutilizzo di software* o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione; *c) software* libero o a codice sorgente aperto; *d) software* combinazione delle precedenti soluzioni. Solo quando la valutazione

comparativa di tipo tecnico ed economico dimostri l'impossibilità di accedere a soluzioni open source o già sviluppate all'interno della pubblica amministrazione ad un prezzo inferiore è consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di cui al presente comma è effettuata secondo le modalità ed i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale che, a richiesta dei soggetti interessati, esprime altresì parere circa il loro rispetto.

**22. 17.** I relatori.

#### ART. 32.

##### SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 32.012 DEI RELATORI

*Al comma 1, le parole:* L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione; il limite annuale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive. *sono sostituite dalle seguenti:* L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di due anni dal momento di effettuazione dell'operazione; il limite temporale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive ».

*Al comma 6, aggiungere in fine le parole:* All'onere relativo pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013 si provvede con quota parte delle maggiori entrate determinate a decorrere dall'anno fiscale 2013 dalle disposizioni di cui al comma 6-*bis* rispetto a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:* 6-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2013, il prelievo erariale unico di cui all'articolo

39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota maggiorata dello 0,5 per cento rispetto alle aliquote in vigore alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**0. 32. 012. 1.** Cimadoro, Messina.

*Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:*

ART. 32-bis.

*(Liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa).*

1. In esecuzione alla facoltà accordata dalla Direttiva 2010/45/UE del Consiglio del 13 luglio 2010, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a due milioni di euro, nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Per i medesimi soggetti l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. In ogni caso, il diritto alla detrazione dell'imposta in capo al cessionario o committente sorge al momento di effettuazione dell'operazione, ancorché il corrispettivo non sia ancora stato pagato. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, né a quelle poste in essere nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile. L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. Il limite annuale non si applica nel caso in

cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.

2. Il regime di cui al comma 1 si rende applicabile previa opzione da parte del contribuente da esercitarsi secondo le modalità individuate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

3. Sulle fatture emesse in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 deve essere apposta specifica annotazione.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione.

5. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, individuata con il decreto di cui al precedente comma, è abrogato l'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

36. Al relativo onere pari a 10,9 milioni di euro per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo utilizzando, quanto a 8,2 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e quanto a 2,7 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**32. 012.** I relatori.

ART. 33.

*Apportare le seguenti modifiche al comma 1:*

a) dopo la lettera a), punto 1), inserire il seguente:

« 1-bis) alla lettera c), dopo le parole: "entro il terzo grado" sono aggiunte le

seguenti parole: "ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purché alla data di dichiarazione di fallimento tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio" ».

b) dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:

« a-bis) all'articolo 69-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Decadenza dall'azione e computo dei termini »;

2) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: « Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese »;

a-ter) all'articolo 72, ottavo comma, dopo le parole « terzo grado » sono aggiunte le seguenti parole: « ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente. »;

c) alla lettera b) il punto 4) è sostituito dal seguente: « 4) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti:

L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo.

Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111.

Con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa, che il debitore deve assolvere sino alla scadenza del termine fissato. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo.

La domanda di cui al sesto comma è inammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

Fermo quanto disposto dall'articolo 22, comma 1, quando pende procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine di cui al sesto comma è di sessanta giorni, prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. »;

d) alla lettera d), capoverso « Articolo 169-bis », al quarto comma, dopo le parole: « 72, ottavo comma, » inserire: « 72-ter »;

e) dopo la lettera d), sono inserite le seguenti:

« d-bis) all'articolo 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, dopo le parole: « rispettivi crediti » è aggiunto il seguente periodo: « È altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti. »;

2) al terzo comma, le parole: « senza bisogno di avviso » sono sostituite dalle seguenti: « dandone comunicazione »;

3) il quarto comma è sostituito dal seguente: « I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire il proprio dissenso per telegramma o per lettera o per *telefax* o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. In mancanza, si ritengono consenzienti e come tali sono considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti. Le manifestazioni di dissenso e gli assensi, anche presunti a norma del presente comma, sono annotati dal cancelliere in calce al verbale ».

*d-ter)* all'articolo 179, dopo il primo comma, è inserito il seguente: « Quando il commissario giudiziale rileva, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'articolo 180 per modificare il voto »;

*d-quater)* all'articolo 180, quarto comma, sostituire la parola: « contesta » con le seguenti parole: « ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il venti per cento dei crediti ammessi al voto, contestano ».

*f)* dopo la lettera *e)*, è inserita la seguente:

« *e-bis)* all'articolo 182-*quater* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: « da banche e intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, » sono soppresse;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente: « Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all'articolo 160 o dall'accordo di ristrutturazione e purché la prededu-

zione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato. »;

3) il terzo comma è sostituito dal seguente: « In deroga agli articoli 2467 e 2497-*quinquies* del codice civile, il primo ed il secondo comma si applicano anche ai finanziamenti effettuati dai soci fino alla concorrenza dell'ottanta per cento del loro ammontare. Si applicano i commi primo e secondo quando il finanziatore ha acquisito la qualità di socio in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo. »;

4) il quarto comma è abrogato;

5) al quinto comma, le parole: « ai commi secondo, terzo e quarto, i creditori » sono sostituite dalle seguenti: « al secondo comma, i creditori, anche se soci, »;

*g)* alla lettera *h)*, capoverso « Articolo 186-*bis* »:

1) al primo comma, le parole: « , nonché gli articoli 160 e seguenti, in quanto compatibili » sono soppresse;

2) al secondo comma, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: *c)* il piano può prevedere fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria sino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto.

*h)* inserire dopo la lettera *l)* la seguente:

*l-bis)* all'articolo 217-*bis*, primo comma, in fine, è aggiunto il seguente periodo: « , nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'articolo 182-*quinquies* ».

2) dopo il comma 2, inserire il seguente:

*2-bis)* All'articolo 47, comma *4-bis*, legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono aggiunte le seguenti lettere:

*c)* per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo ai sensi dell'articolo 163, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

*d)* per le quali vi sia stata omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ».

3) Al comma 4 sostituire le parole: « non costituisce non sopravvenienza attiva » con le seguenti: « non costituisce sopravvenienza attiva ».

**33. 24.** I relatori.

#### ART. 36.

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

#### ART. 36-*bis*.

*(Razionalizzazione criteri di individuazione siti di interesse nazionale).*

1. All'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera *f)* è inserita la seguente:

*g)* siti interessati, attualmente o in passato, da attività di raffinerie, impianti chimici integrati, acciaierie.

2. All'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis*. Sono in ogni caso individuati quali siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, i siti interessati da attività produttive ed estrattive di amianto ».

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sentite le regioni interessate è effettuata la ricognizione dei siti attualmente classificati di interesse nazionale che non subiscano i requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come integrati ai sensi del comma 1 del presente articolo.

4. Su richiesta della regione interessata, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli enti locali interessati, può essere ridefinito il perimetro dei siti di interesse nazionale, fermo restando che rimangono di competenza regionale le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica della porzione di siti che all'esito di tale ridefinizione esuli dal sito di interesse nazionale.

**36. 05.** I relatori.

#### ART. 41.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Al comma 20 dell'articolo 14 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è aggiunto infine il seguente periodo: « Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono indicate le modalità applicative e la struttura amministrativa responsabile ad assicurare alle singole imprese italiane ed estere l'assistenza e il raccordo con i soggetti pubblici e le opportunità di agevolazioni disponibili per favorirne l'operatività delle stesse imprese nei settori e nelle aree di interesse all'estero ».

**41. 23.** I relatori.

#### ART. 42.

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

*7-bis.* Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161 e successive modificazioni, le parole: « , nei

quattro anni successivi alle date ivi previste,» sono soppresse.

**42. 12.** I relatori.

ART. 43.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«*1-bis.* Al fine di prevenire frodi nel settore degli oli di oliva e di assicurare la corretta informazione dei consumatori, in fase di controllo gli oli di oliva extra vergini che sono etichettati con la dicitura « Italia » o « italiano », o che comunque evocano un'origine italiana, sono considerati conformi alla categoria dichiarata quando presentano un contenuto in metil esteri degli acidi grassi + etili esteri degli acidi grassi minore o uguale a 30 mg/Kg. Il superamento dei valori, salvo le disposizioni penali vigenti, comporta l'avvio automatico di un piano straordinario di sorveglianza dell'impresa da parte delle Autorità nazionali competenti ai controlli operanti ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004.

*1-ter.* Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, la verifica delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini è compiuta da un comitato di assaggio riconosciuto e tali caratteristiche si considerano conformi alla categoria dichiarata qualora lo stesso comitato ne confermi la classificazione. L'accertamento, è effettuato da un comitato di assaggiatori riconosciuti ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 febbraio 2012, n. 1334, ed iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6 del medesimo decreto, è obbligatoriamente disposto e valutato a fini probatori nei procedimenti giurisdizionali nell'ambito dei quali debba essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche del prodotto alla categoria di oli di oliva dichiarati. Con regolamento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite

le modalità di accertamento delle caratteristiche degli oli di oliva vergini ai fini della validità delle prove organolettiche».

**43. 10.** I relatori.

ART. 45.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 45.16  
DEI RELATORI

*Al comma 1, primo comma, sostituire le parole: anche un'attività con i terzi con le seguenti: un'attività, anche commerciale, con i terzi.*

**0. 45. 16. 1.** Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

*All'articolo 45, sostituire il comma 1, con il seguente:*

1. Il periodo dalle parole « Ai fini degli adempimenti » fino alla fine dell'enunciato alla lettera *e*) alle parole « genuinità della provenienza; » del comma *4-ter* dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 9 aprile 2009, n. 33, è sostituito dal seguente:

« Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere anche un'attività con i terzi:

*a)* la pubblicità di cui al comma *4-quater* si intende adempiuta mediante l'iscrizione del contratto nel registro delle imprese del luogo ove ha sede la rete;

*b)* al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;

c) entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile.

Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-*quater*, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico e deve indicare:

a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva. La denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi della lettera c);

b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;

c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche me-

dante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile;

d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;

e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. L'organo comune agisce in rappresentanza della rete e, salvo che sia diversamente disposto nel contratto, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza; ».

*Ed al comma 2, dopo le parole: annottazioni d'ufficio della modifica aggiungere le seguenti:*

« Se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete è altresì soggetta ad iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese, nella cui circoscrizione è stabilita sua sede; con l'iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista soggettività giuridica. ».

**45. 16.** I relatori.

## ART. 52.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 52.21  
DEI RELATORI

*All'emendamento 52.21, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 183, comma 1, lettere bb), sono inserite dopo le parole: « della cooperativa agricola » le seguenti: « ivi compresi i consorzi agrari »;

b) all'articolo 193, comma 9-bis, secondo periodo, dopo le parole: « della cooperativa agricola » sono inserite le seguenti: « ivi compresi i consorzi agrari ».

**0. 52. 21. 1.** Abrignani.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

3-bis. Ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, è considerato sottoprodotto il digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'agro-industria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati tra di loro, ed utilizzato ai fini agronomici. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, definisce le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparabile, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso, ai concimi di origine chimica, nonché le modalità di classificazione delle operazioni di disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccazione.

**52. 21.** I relatori.

## ART. 53.

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:*

2-bis) al comma 5, dopo le parole: « alle aziende esercenti i servizi stessi », sono aggiunte le seguenti: « determinate, con particolare riferimento al trasporto pubblico regionale e locale, tenendo in adeguata considerazione l'ammortamento degli investimenti effettuati nel comparto del trasporto su gomma, e che dovrà essere osservato dagli enti affidanti nella quantificazione dei corrispettivi da porre a base d'asta previsti nel bando di gara o nella lettera di invito di cui al successivo comma 11 ».

**53. 27.** I relatori.

## ART. 57.

*Al comma 6, dopo le parole: dalle società a responsabilità limitata semplificata costituite ai sensi dell'articolo 2463-bis del codice civile, inserire le seguenti: e dalle imprese che abbiano sottoscritto un contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modifiche.*

**57. 13.** I relatori.

## ART. 59.

*Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:*

## ART. 59-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4).*

L'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 è sostituito dal seguente:

2. Rientrano nelle attività di pesca professionale, se effettuate dall'imprendi-

tore ittico di cui all'articolo 4 del presente decreto, le seguenti attività:

a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata: « pesca turismo »;

b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominata: « ittiturismo »;

2-bis. Sono connesse alle attività di pesca professionale, purché non prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attività:

a) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nonché le azioni di promozione e valorizzazione;

b) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici ed alla tutela dell'ambiente costiero.

**59. 031.** I relatori.

#### ART. 67.

*Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:*

#### ART. 67-bis.

*(Interventi in favore della sicurezza del turismo montano).*

1. Per l'anno 2013 è istituito il Fondo nazionale integrativo per la sicurezza del

turismo in montagna, con una dotazione pari a 1 milione di euro. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica, come incrementato dall'articolo 69, del presente decreto. A decorrere dall'anno finanziario 2014, si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.

2. All'individuazione dei progetti di cui al comma 3, si provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro degli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto può essere comunque adottato.

3. Il decreto di cui al comma 2, provvede, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo di cui al comma 1, al finanziamento in favore dei comuni montani e degli enti come individuati dal decreto medesimo, di progetti rientranti tra le seguenti tipologie:

a) sviluppo in sicurezza del turismo montano e degli sport di montagna;

b) tutela e valorizzazione della rete sentieristica e dei rifugi di montagna con riferimento alla manutenzione per la messa in sicurezza degli stessi;

c) potenziamento e valorizzazione del soccorso alpino e speleologico;

e) prevenzione per la sicurezza in montagna in ambiente attrezzato e libero.

3. Il Club alpino italiano, nell'ambito della propria attività istituzionale, può prevedere progetti per la tutela e la valorizzazione della rete sentieristica e dei rifugi presenti sul territorio nazionale, da realizzare anche avvalendosi di finanziamenti assegnati a valere sulle risorse di cui al comma 1.

4. Il Collegio nazionale delle guide alpine italiane e il Collegio nazionale dei maestri di sci, nell'ambito della propria attività istituzionale e tenuto conto della

tradizione storica e culturale in campo turistico montano, possono prevedere progetti per la sicurezza e la prevenzione degli incidenti in montagna, attività pro-pedeutiche di avvicinamento dei giovani alla professione di guida alpina e di maestro di sci, iniziative a supporto della propria attività istituzionale, incentivi per una frequentazione consapevole della montagna e per la realizzazione di attività compatibili con l'ambiente montano, nonché iniziative rivolte alla valorizzazione delle risorse montane.

**67. 019.** I relatori.

## ALLEGATO 2

**DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese  
(C. 5312 Governo).****EMENDAMENTO 54.21 DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO 0.67.018.87 ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 67.018 DEL GOVERNO**

## ART. 54.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 54.21  
DEL GOVERNO.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. All'articolo 54 il comma 1 è sostituito dal seguente:

a) all'articolo 342, il primo comma è sostituito dal seguente:

« L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione specifica delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione specifica delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. »;

b) all'articolo 350, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

« Nella stessa udienza il giudice, ove ritenga l'impugnazione manifestamente fondata o manifestamente infondata, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. La sentenza così pronunciata si intende pub-

blicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria. »;

c) all'articolo 351, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, provvede ai sensi dell'articolo 350, quarto comma. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l'udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire. »;

d) all'articolo 352, il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Esaurita l'attività prevista negli articoli 350 e 351, il giudice, quando non provvede ai sensi dell'articolo 356, invita le parti a discutere la causa e pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Quando provvede all'assunzione di prove, il giudice, esaurita l'attività istruttoria, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell'articolo 190. La sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta

giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica. »;

e) all'articolo 360, primo comma, il numero 5) è sostituito dal seguente:

« 5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Quando la sentenza pronunciata in grado di appello è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione di primo grado, il ricorso per cassazione non può essere proposto per il motivo di cui al periodo precedente »;

f) all'articolo 434 il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione specifica delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione specifica delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. »;

g) all'articolo 437, quarto comma, dopo le parole: « le disposizioni di cui », sono aggiunte le seguenti: « al quarto comma dell'articolo 350 e »;

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g) si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. La disposizione di cui al comma 1, lettera e), si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

\* **0. 54. 21. 1.** Abrignani.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. All'articolo 54 il comma 1 è sostituito dal seguente:

a) all'articolo 342, il primo comma è sostituito dal seguente:

« L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione specifica delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione specifica delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. »;

b) all'articolo 350, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

« Nella stessa udienza il giudice, ove ritenga l'impugnazione manifestamente fondata o manifestamente infondata, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. La sentenza così pronunciata si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria. »;

c) all'articolo 351, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, provvede ai sensi dell'articolo 350, quarto comma. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l'udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire. »;

d) all'articolo 352, il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Esaurita l'attività prevista negli articoli 350 e 351, il giudice, quando non

provvede ai sensi dell'articolo 356, invita le parti a discutere la causa e pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Quando provvede all'assunzione di prove, il giudice, esaurita l'attività istruttoria, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell'articolo 190. La sentenza è deposita in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.»;

e) all'articolo 360, primo comma, il numero 5) è sostituito dal seguente:

« 5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Quando la sentenza pronunciata in grado di appello è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione di primo grado, il ricorso per cassazione non può essere proposto per il motivo di cui al periodo precedente »;

f) all'articolo 434 il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione specifica delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione specifica delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. »;

g) all'articolo 437, quarto comma, dopo le parole: « le disposizioni di cui », sono aggiunte le seguenti: « al quarto comma dell'articolo 350 e »;

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g) si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. La disposizione di cui al comma 1, lettera e), si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

\* **0. 54. 21. 2.** Capano.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. All'articolo 54 il comma 1 è sostituito dal seguente:

a) all'articolo 342, il primo comma è sostituito dal seguente:

« L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione specifica delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione specifica delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. »;

b) all'articolo 350, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

« Nella stessa udienza il giudice, ove ritenga l'impugnazione manifestamente fondata o manifestamente infondata, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. La sentenza così pronunciata si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del

giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.»;

c) all'articolo 351, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, provvede ai sensi dell'articolo 350, quarto comma. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l'udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire.»;

d) all'articolo 352, il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Esaurita l'attività prevista negli articoli 350 e 351, il giudice, quando non provvede ai sensi dell'articolo 356, invita le parti a discutere la causa e pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Quando provvede all'assunzione di prove, il giudice, esaurita l'attività istruttoria, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell'articolo 190. La sentenza è deposita in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.»;

e) all'articolo 434 il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione specifica delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione specifica delle circostanze da cui

deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.»;

f) all'articolo 437, quarto comma, dopo le parole: « le disposizioni di cui », sono aggiunte le seguenti: « al quarto comma dell'articolo 350 e »;

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g) si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. La disposizione di cui al comma 1, lettera e), si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

#### **0. 54. 21. 3. Capano.**

*All'articolo 54, comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) all'articolo 348-ter, primo comma, dopo le parole: « prima di procedere alla trattazione », sono aggiunte le seguenti: « , sentite le parti »;

b) all'articolo 348-ter, terzo comma, primo periodo, le parole: « nei limiti dei motivi specifici esposti con l'atto di appello » sono soppresse.

*All'articolo 54, comma 1, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:*

« e-bis) all'articolo 342, il primo comma è sostituito dal seguente:

“L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circo-

stanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.”;

*e-ter)* all'articolo 434 il primo comma è sostituito dal seguente:

“Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dai giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. ».

*All'articolo 54, comma 2, le parole: lettere a), c), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti: lettere a), c), d), e), e-bis) ed e-ter).*

**54. 21.** Governo.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 67.018  
DEL GOVERNO.

*L'articolo 67-quinquies è soppresso.*

*Conseguentemente l'articolo 67-septies è così riformulato:*

1. Agli oneri derivanti dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 67-ter, pari ad euro 14.164.000 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 e a euro 11.844.000 a decorrere dal 2016, si provvede: quanto a euro 14.164.000,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, ed euro 11.844.000,00 a decorrere dall'anno 2016, mediante utilizzo delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato dall'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ovvero del fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011.

2. Con uno o più decreti del Ministro delegato per la Coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di trasferimento delle risorse relativamente agli Uffici speciali di cui all'articolo 2, nonché le modalità di utilizzo delle risorse destinate alla ricostruzione.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**0. 67. 018. 87.** I relatori.

## ALLEGATO 3

**DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese  
(C. 5312 Governo).****PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE NELLE SEDUTE ODIERNE**

## ART. 7.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. All'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, le parole « un anno » sono sostituite dalle seguenti « due anni ».

**7. 8.** I relatori.

*Al comma 3, sopprimere le parole: b)* indagini geotecniche in sito, compreso il prelievo dei campioni e le prove in sito;

**7. 2.** Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Saglia, Fava, Mariani.

## ART. 10.

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

15-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

*b-bis)* le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, a tal fine equiparati agli immobili di cui alla lettera a). I Presidenti delle regioni – Commissari delegati, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente lettera, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, stipulano apposite convenzioni con i sog-

getti proprietari, titolari degli edifici ad uso pubblico, per assicurare la celere esecuzione delle attività di ricostruzione delle strutture ovvero di riparazione, anche praticando interventi di miglioramento sismico, onde conseguire la regolare fruibilità pubblica degli edifici medesimi.

**10. 25.** *(Nuova formulazione)* Garagnani.

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

15-bis. Al fine di operare l'opportuno raccordo con le ulteriori amministrazioni interessate, i Presidenti delle regioni possono, inoltre, avvalersi, nel rispetto della normativa vigente, di soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive ed indicazioni appositamente impartite.

**\*10. 22.** *(Nuova Formulazione)* Bernardo, Gelmini, Saglia, Ravetto.

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

15-bis. Al fine di operare l'opportuno raccordo con le ulteriori amministrazioni interessate, i Presidenti delle regioni possono, inoltre, avvalersi, nel rispetto della normativa vigente, di soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive ed indicazioni appositamente impartite.

**\*10. 28.** *(Nuova Formulazione)* Fava, Fuggati, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi.

## ART. 12.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È esclusa l'attribuzione di qualsiasi emolumento di natura non retributiva connesso alla partecipazione ai lavori della Cabina di regia da parte dei rappresentanti dei soggetti istituzionali coinvolti nell'attività della stessa.*

**12. 56.** I relatori.

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

*9-bis.* Al fine di rimuovere le condizioni che hanno determinato la proroga di cui all'articolo 29, comma 16, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le somme risultanti dai residui per l'anno 2011, a valere sui fondi depositati presso la Cassa Depositi e Prestiti per «l'edilizia agevolata programmi centrali» risultanti dalla differenza tra il limite di impegno assunto da parte dello Stato e le uscite relative all'anno 2011, di cui all'articolo 2, primo comma, lettera f) e all'articolo 3, primo comma, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457, all'articolo 3, comma 7-bis, della legge 5 aprile 1985, n. 118, nonché all'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, pari complessivamente a euro 67.990.056,04, sono destinati ad interventi di manutenzione e di recupero degli alloggi privi di soggetti assegnatari, di proprietà degli ex IACP comunque denominati.

*9-ter.* Gli alloggi di cui al comma 1, dopo l'ultimazione degli interventi, sono assegnati alle particolari categorie di cui all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9. Qualora gli alloggi recuperati risultassero insufficienti a soddisfare le necessità delle citate particolari categorie, si provvede, in deroga alle graduatorie per l'edilizia residenziale pubblica, all'assegnazione di alloggi disponibili di proprietà dei comuni o degli ex IACP comunque denominati, a dette categorie, ovvero asse-

gnando ai comuni le risorse non spese di cui al comma 9-bis, per sostenere il pagamento dei relativi canoni di locazione. *9-quater.* Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti i criteri di assegnazione e di ripartizione dei fondi agli ex IACP comunque denominati, ovvero di attribuzione ai comuni, nel caso di cui al comma 2, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

**12. 55.** I relatori.

## ART. 13.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per ciascun procedimento, sul sito istituzionale dell'Amministrazione è pubblicato, in formato tabellare e con *link* ben visibile nella *homepage*, il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la loro medesima responsabilità, oltre a quella propria.».

**13. 24.** I relatori.

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

## ART. 13-bis.

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380).*

1. All'articolo 6 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

« e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio di impresa, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa. »;

b) il comma 3 è abrogato;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis), l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all'amministrazione comunale i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori e una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiara preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa, né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera e-bis), sono trasmesse le dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui alla presente disciplina. ».

**13. 020.** (Nuova Formulazione) Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

ART. 13-bis.

(Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore).

1. Il comma 5-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è sostituito dai seguenti:

« 5-bis. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo può essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore, sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.

5-ter. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione, da parte di quest'ultimo, della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 5-bis, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il

pagamento del corrispettivo fino all'esibizione, da parte dell'appaltatore, della predetta documentazione. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 5-*bis* non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore.

5-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 5-*bis* e 5-*ter* si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Sono esclusi dall'applicazione delle predette disposizioni le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. ».

**13. 035.** I relatori.

#### ART. 15.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: alla lettera a) aggiungere le seguenti: nonché per gli investimenti finalizzati allo sviluppo dei traffici containerizzati, anche sulla base degli accordi di programma già sottoscritti e comunque per il perfezionamento degli interventi già avviati per i quali non siano state ancora completate le procedure autorizzative.*

**15. 13.** (Nuova Formulazione) Tullo, Vico, Zunino, Cavallaro, Lazzari.

#### ART. 16.

*Al comma 4, sostituire la parola: sessanta con la parola: novanta e sostituire le*

*parole: del presente decreto con le seguenti: della legge di conversione del presente decreto.*

**16. 21.** Santelli, Bernardo, Dima, Antonino Foti, Galati, Golfo, Traversa.

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

4-*bis*. All'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: « tranviarie e filoviarie » sono aggiunte le seguenti: « , nonché per l'acquisto di unità navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale; »

**16. 12.** Martella, Baretta.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 5, dopo le parole: delle società esercenti il trasporto regionale ferroviario aggiungere le seguenti: e delle società capogruppo;*

b) *dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

6-*bis*. Non trovano applicazione le disposizioni contenute negli articoli 2502-*bis* e 2503 del codice civile.

6-*ter*. Sono revocati senza indugio tutti gli atti, adottati dalle società di cui al comma 5, successivamente all'approvazione del Piano di stabilizzazione finanziaria della regione Campania con decreto ministeriale 20 marzo 2012, da cui derivano incrementi di spesa rispetto all'anno 2010, ove in contrasto con le prescrizioni del predetto Piano o, in ogni caso, non strettamente necessari al proseguimento dello stesso.

6-*quater*. Per le attività di cui al comma 5 e seguenti, il commissario *ad acta* può costituire una struttura di supporto, definendone i compiti e le modalità operative senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**16. 33.** I relatori.

## ART. 17.

*Al Titolo I, dopo il capo IV, aggiungere il seguente:*

## CAPO IV-bis.

## DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA MOBILITÀ MEDIANTE VEICOLI A BASSE EMISSIONI COMPLESSIVE

## ART. 17-bis.

*(Finalità e definizioni).*

1. Il presente Capo è finalizzato allo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida.

2. Ai fini del presente Capo si intende:

*a)* per reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica, i prodotti, le reti e gli impianti che consentono ai veicoli alimentati a energia elettrica di riapprovvigionarsi di energia mediante qualsiasi tecnologia, comprese la sostituzione delle batterie o tecnologie equivalenti;

*b)* per veicoli a basse emissioni complessive, i veicoli a trazione elettrica, ibrida, a GPL, a metano, a biometano, a biocombustibili e a idrogeno, che producono emissioni di anidride carbonica allo scarico non superiori a 120 g/km, e ridotte emissioni di ulteriori sostanze inquinanti;

*c)* per veicoli, quelli di cui all'articolo 47, comma 1, lettere *e)*, *f)*, *g)* e *n)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, appartenenti alle categorie L1, L2, L3, L4, L5, M1, ed N1

del comma 2 del medesimo articolo, nonché quelli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *d)*, *f)*, e *g)* del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 e i veicoli appartenenti alle categorie L6e e L7e, come definite dall'articolo 1, comma 3, della direttiva 2002/24/CE;

*d)* per veicoli a trazione elettrica, i veicoli dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con energia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico e completamente immagazzinata a bordo;

*e)* per veicoli a trazione ibrida i seguenti:

1) veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di un motogeneratore termico volto alla sola generazione di energia elettrica, che integra una fonte di energia elettrica disponibile a bordo (funzionamento ibrido);

2) veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta direttamente alla trazione, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo anche mediante il funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido bimodale);

3) veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta sia alla trazione sia alla produzione di energia elettrica, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo sia mediante il funzionamento contemporaneo delle due motorizzazioni presenti sia mediante il funzionamento autonomo di una sola di queste (funzionamento ibrido multimodale).

3. Al fine di perseguire i livelli prestazionali in materia di emissioni delle autovetture fissati dal regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 23 aprile 2009, e di contribuire alla strategia europea per i veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico, di cui alla comunicazione COM(2010)186 della Commissione, del 28 aprile 2010, la realizzazione sul territorio nazionale delle reti infrastrutturali di cui al comma 1 costituisce obiettivo prioritario e urgente dei seguenti interventi:

a) interventi statali e regionali a tutela della salute e dell'ambiente;

b) interventi per la riduzione delle emissioni nocive in atmosfera, per la diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico e per il contrasto del riscaldamento globale prodotto dall'uso di combustibili fossili;

c) interventi per l'ammodernamento del sistema stradale urbano ed extraurbano;

d) interventi per la promozione della ricerca e dello sviluppo nel settore delle tecnologie avanzate;

e) interventi per l'incentivazione dell'economia reale e per l'adeguamento tecnologico e prestazionale degli edifici pubblici e privati.

4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali perseguono l'obiettivo di cui al comma 3, secondo le rispettive competenze costituzionali, anche mediante interventi di incentivazione, di semplificazione delle procedure, di tariffazione agevolata e di definizione delle specifiche tecniche dei prodotti e dell'attività edilizia.

#### Art. 17-ter.

*(Legislazione regionale).*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni emanano le disposizioni legislative di loro competenza, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel presente Capo e dell'intesa di cui al comma 4.

2. Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a quanto disposto dal comma 1 in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

3. Le disposizioni regionali e provinciali di cui ai commi 1 e 2 salvaguardano comunque l'unità economica nazionale e i livelli minimi essenziali delle prestazioni sul territorio dello Stato, stabiliti in attuazione del comma 4.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo promuove la stipula di un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, per assicurare la realizzazione di posizioni unitarie e l'armonizzazione degli interventi e degli obiettivi comuni sul territorio nazionale in materia di reti infrastrutturali di ricarica a servizio dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

5. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni indicate ai commi 1 e 2 le disposizioni del presente Capo si applicano all'intero territorio nazionale.

#### ART. 17-quater.

*(Normalizzazione).*

1. Fatte salve le competenze dell'Unione europea stabilite dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, sono consentite la realizzazione e l'installazione di reti infrastrutturali di ricarica a servizio dei veicoli elettrici rispondenti agli standard fissati dagli organismi di normazione europea ed internazionale IEC (*International Electrotechnical Commission*) e CENELEC (*Comité Européen de Normalisation Electrotechnique*).

2. Gli organismi nazionali di normalizzazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), della legge 21 giugno 1986, n. 317, provvedono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad as-

sumere i provvedimenti di loro competenza ai fini di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, eventualmente integrando e modificando le determinazioni precedentemente già assunte.

3. Si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6, 9, 9-*bis* e 9-*ter* della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni.

ART. 17-*quinquies*.

(*Semplificazione dell'attività edilizia e diritto ai punti di ricarica*).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. Entro il 1° giugno 2014, i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 mq e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun *box* auto, siano essi pertinentziali o meno, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso.

1-*ter*. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1-*bis* le regioni applicano, in relazione ai titoli abilitativi edilizi difforni da quanto ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di queste ultime, provvedono ai sensi dell'articolo 39 ».

2. Fatto salvo il regime di cui all'articolo 1102 del codice civile, le opere edilizie per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in edifici in condominio sono approvate dall'assemblea

di condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo comma, del codice civile.

3. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 2, il condomino interessato può installare, a proprie spese, i dispositivi di cui al citato comma 2, secondo le modalità ivi previste. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.

ART. 17-*sexies*.

(*Disposizioni in materia urbanistica*).

1. Le infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica costituiscono opere di urbanizzazione primaria realizzabili su tutto il territorio comunale in regime di esenzione dal contributo di costruzione, ai sensi degli articoli 16, comma 7, e 17, comma 3, lettera *c*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. Le leggi regionali stabiliscono contenuti, modalità e termini temporali tassativi affinché gli strumenti urbanistici generali e di programmazione territoriale comunali e sovracomunali siano adeguati con la previsione di uno standard minimo di dotazione di impianti pubblici di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica ed in coerenza con il Piano nazionale di cui all'articolo 17-*septies*.

3. Le leggi regionali prevedono, altresì, che gli strumenti urbanistici e di programmazione siano adeguati con la previsione di uno standard minimo di dotazione di impianti di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica ad uso collettivo a corredo delle attività commerciali, terziarie e produttive di nuovo insediamento.

## ART. 17-septies.

(Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica).

1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi uniformi di accessibilità al servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato il piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di seguito denominato « piano nazionale ».

2. Il piano nazionale è aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno, nel rispetto della procedura di cui al comma 1.

3. Il piano nazionale ha ad oggetto la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica, nonché interventi di recupero del patrimonio edilizio finalizzati allo sviluppo delle medesime reti.

4. Il piano nazionale definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica sul territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della criticità dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale. In particolare, il piano nazionale prevede:

a) l'istituzione di un servizio di ricarica dei veicoli, a partire dalle aree urbane, applicabile nell'ambito del trasporto

privato e pubblico e conforme agli omologhi servizi dei Paesi dell'Unione europea, al fine di garantirne l'interoperabilità in ambito internazionale;

b) l'introduzione di procedure di gestione del servizio di ricarica di cui alla lettera a) basate sulle peculiarità e sulle potenzialità delle infrastrutture relative ai contatori elettronici con particolare attenzione:

1) all'assegnazione dei costi di ricarica al cliente che la effettua, identificandolo univocamente;

2) alla predisposizione di un sistema di tariffe differenziate;

3) alla regolamentazione dei tempi e dei modi di ricarica, coniugando le esigenze dei clienti con l'ottimizzazione delle disponibilità della rete elettrica, assicurando la realizzazione di una soluzione compatibile con le regole del libero mercato che caratterizzano il settore elettrico;

c) l'introduzione di agevolazioni, anche amministrative, in favore dei titolari e dei gestori degli impianti di distribuzione del carburante per l'ammodernamento degli impianti attraverso la realizzazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;

d) la realizzazione di programmi integrati di promozione dell'adeguamento tecnologico degli edifici esistenti;

e) la promozione della ricerca tecnologica volta alla realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di concentrare gli interventi previsti dal comma 4

nei singoli contesti territoriali in funzione delle effettive esigenze, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società di distribuzione dell'energia elettrica. Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati.

6. Per la migliore realizzazione dei programmi integrati di cui al comma 4, lettera *d*), i comuni e le province possono associarsi ai sensi di quanto previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I programmi integrati sono dichiarati di interesse strategico nazionale e alla loro attuazione si provvede ai sensi della normativa vigente.

7. I comuni possono accordare l'esonero e le agevolazioni in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche stabiliti dall'articolo 1, commi 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in favore dei proprietari di immobili che eseguono interventi diretti all'installazione e all'attivazione d'infrastrutture di ricarica elettrica veicolare a servizio dei veicoli alimentati ad energia.

8. Ai fini del finanziamento del Piano nazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, con una dotazione pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Per gli anni successivi al 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *e*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

9. A valere sulle risorse di cui al comma 8, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al cofinanziamento, fino a un massimo del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti, dei progetti presentati dalle regioni e dagli enti locali relativi allo sviluppo delle reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 5.

10. Ai fini del tempestivo avvio degli interventi prioritari e immediatamente

realizzabili, previsti in attuazione del piano nazionale, parte del fondo di cui al comma 8, per un ammontare pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013, è destinato alla risoluzione delle più rilevanti esigenze nelle aree urbane ad alta congestione di traffico. Alla ripartizione di tale importo tra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

#### ART. 17-*octies*.

*(Azioni di sostegno alla ricerca).*

1. Ai fini della promozione della ricerca tecnologica di cui all'articolo 17-*septies*, comma 4, lettera *e*), a valere sulle risorse del fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è attivata un'apposita linea di finanziamento dei programmi di ricerca finalizzati:

*a*) alla progettazione dei dati e dei sistemi interconnessi necessari per supportare le reti locali delle stazioni di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica collegati alle reti di distribuzione dell'energia elettrica;

*b*) alla pianificazione delle modifiche di progettazione necessarie per garantire un'efficace gestione e funzionamento delle reti di distribuzione dell'energia elettrica;

*c*) alla valutazione delle problematiche esistenti e dei probabili sviluppi futuri relativi agli aspetti normativi e commerciali delle reti infrastrutturali;

*d*) alla realizzazione di un'unità di bordo che comunica con la stazione di ricarica, volta a ricaricare la batteria automaticamente a un prezzo conveniente quando la rete di distribuzione dell'energia elettrica non è sovraccarica;

*e*) allo sviluppo di soluzioni per l'integrazione e l'interoperabilità tra dati e sistemi a supporto delle stazioni di rica-

rica e relative unità di bordo, di cui ai punti precedenti, con analoghe piattaforme di infomobilità, e relative unità di bordo, per la gestione del traffico in ambito urbano;

f) alla ricerca sulle batterie ricaricabili.

ART. 17-*novies*.

(Indicazioni all'Autorità per l'energia elettrica e il gas).

1. Entro un mese dalla data di approvazione del piano nazionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formula indicazioni all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, concernenti le reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) determinazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas di tariffe per il consumo dell'energia elettrica di ricarica dei veicoli che, nel rispetto dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, incentivino l'uso di veicoli alimentati ad energia elettrica ricaricabili nella fase di *start up* del mercato e almeno per il primo quinquennio;

b) fissazione dei criteri, specifici e differenziati rispetto a quelli relativi agli altri tipi di consumo;

c) riconoscimento e recupero dei costi sostenuti nell'interesse generale diretti ad assicurare la qualità, l'efficienza del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, proporzionalmente all'effetto positivo che ne deriva sugli obiettivi generali di carattere sociale di ammodernamento del Paese, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;

d) opportunità di differenziare il regime tariffario del servizio domestico o privato di ricarica dei veicoli alimentati ad

energia elettrica da quello del servizio pubblico o collettivo svolto in forma di distribuzione commerciale, nonché di contabilizzare separatamente i consumi elettrici per tale ricarica;

e) opportunità di correlare i meccanismi tariffari per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica all'agevolazione del maggior consumo nei casi in cui l'approvvigionamento elettrico è effettuato e contabilizzato separatamente dagli altri usi;

f) opportunità di correlare i provvedimenti di determinazione tariffaria a tutte le ulteriori specificità della filiera della produzione e della distribuzione dell'energia elettrica per la ricarica dei veicoli.

2. Entro due mesi dall'avvenuta formulazione delle indicazioni di cui al comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas assume i provvedimenti di sua competenza, con particolare riferimento a quanto indicato all'articolo 2, comma 12, lettere da d) a h), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede annualmente a quanto indicato all'articolo 2, comma 12, lettera n), della legge 14 novembre 1995, n. 481, in relazione alla filiera della produzione e della distribuzione dell'energia elettrica per la ricarica dei veicoli, formulando le osservazioni e le proposte di cui alla lettera a) del medesimo comma 12.

ART. 17-*decies*.

(Incentivi per l'acquisto di veicoli).

1. A coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni complessive e che consegnano un veicolo per la rottamazione di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno 12 mesi, è riconosciuto un contributo pari a:

a) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo

di 5.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO<sub>2</sub> non superiori a 50 g/km;

b) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 3.500 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO<sub>2</sub> non superiori a 50 g/km;

c) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 4.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO<sub>2</sub> non superiori a 95 g/km;

d) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 3.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO<sub>2</sub> non superiori a 95 g/km;

e) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 2.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO<sub>2</sub> non superiori a 120 g/km;

f) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 1.800 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO<sub>2</sub> non superiori a 120 g/km.

2. Il contributo spetta per i veicoli acquistati e immatricolati tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015 a condizione che:

a) il contributo di cui al comma 1 risulti ripartito in parti uguali tra un contributo statale, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, ed uno sconto praticato dal venditore;

b) il veicolo acquistato non sia stato già immatricolato in precedenza;

c) il veicolo consegnato per la rottamazione appartenga alla medesima categoria del veicolo acquistato e risulti immatricolato almeno dieci anni prima della data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b);

d) il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato, da almeno 12 mesi

dalla data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b), allo stesso soggetto intestatario di quest'ultimo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato, da almeno 12 mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari;

e) nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma precedente.

3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato, pena il non riconoscimento del contributo, ad un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

4. I veicoli usati, di cui al comma 3, non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

5. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

6. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

7. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;

b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;

c) originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista di cui al comma 3;

d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 2, lettera d).

#### ART. 17-undecies.

(Fondo per l'erogazione degli incentivi).

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 17-*decies*.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono così ripartite per l'anno 2013:

a) 15 milioni di euro, per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 17-*decies*, comma 1, lettere a), e c), erogati a beneficio di tutte le categorie di acquirenti, assicurando comunque che le risorse medesime siano assegnate, per una quota del 70 per cento, alla sostituzione di veicoli pubblici o privati destinati all'uso di terzi come definito all'articolo 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o alla sostituzione dei veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;

b) 35 milioni di euro, per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 17-*decies*, comma 1, lettera e), esclusivamente per la sostituzione di veicoli pubblici o privati destinati all'uso di terzi come definito all'articolo 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o alla sostituzione dei veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.

2-*bis*. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17-*decies*, i contributi di cui alla lettera a) del comma 2, non facenti parte della quota del 70 per cento prevista dalla medesima lettera a), sono erogati anche in mancanza della consegna di un veicolo per la rottamazione.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di erogazione e le condizioni per la fruizione dei contributi previsti dall'articolo 17-*decies*, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, in modo da assicurare che una quota non inferiore a 5 milioni per l'anno 2013 sia destinata all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 17-*decies*, comma 1, lettera a).

4. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al presente articolo, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa, attraverso il tempestivo monitoraggio delle disponibilità del predetto fondo, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, potrà avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società *in house* ovvero di società od enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; i relativi costi graveranno sulle risorse di cui al comma 1 nella misura massima dell'1 per cento.

5. Per gli anni 2014 e 2015, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 15 gennaio di ciascun anno, vengono rideeterminate le ripartizioni del Fondo di cui al comma 2, sulla base del monitoraggio degli incentivi relativo all'anno precedente.

ART. 17-*duodecies*.  
(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 17-*septies*, comma 8, e 17-*undecies*, comma 1, pari complessivamente a 120 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2013 e 2014, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**17. 025.** (Nuova Formulazione) Lulli, Saggia, Anna Teresa Formisano, Vico, Mariani, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino, Strizzolo, D'Antoni, Fogliardi, Albini, Carella, Causi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Vaccaro, Verini, Lazzari, Abrignani, Ventucci, Torazzi, Cimadoro.

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

ART. 17-*bis*.

(Norme per il sostegno e lo sviluppo della riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti).

1. Per le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli in

circolazione delle categorie internazionali L, M1 ed N1, consistenti nella trasformazione degli stessi in veicoli il cui motore sia ad esclusiva trazione elettrica, si applica l'articolo 75, comma 3-*bis*, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

**17. 019.** (Nuova formulazione) Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

ART. 20.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: L'Agenzia svolge, altresì, le funzioni dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione in materia di sicurezza delle reti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, sono individuati i criteri per il trasferimento del personale in servizio presso l'Istituto Superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, necessario allo svolgimento delle relative funzioni;

b) sostituire i commi 3, 4 e 5 con i seguenti:

3. In particolare l'Agenzia esercita le sue funzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni allo scopo di promuovere la diffusione delle tecnologie digitali nel Paese e razionalizzare la spesa pubblica. A tal fine l'Agenzia:

a) contribuisce alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, allo scopo di favorire l'innovazione e la crescita econo-

mica, anche mediante lo sviluppo e l'accelerazione della diffusione delle reti di nuova generazione (NGN);

b) detta indirizzi, regole tecniche e linee guida in materia di sicurezza informatica e di omogeneità dei linguaggi, delle procedure e degli standard, anche di tipo aperto, in modo da assicurare anche la piena interoperabilità e cooperazione applicativa tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione e tra questi e i sistemi dell'Unione Europea;

c) assicura l'omogeneità, mediante il necessario coordinamento tecnico, dei sistemi informativi pubblici destinati ad erogare servizi ai cittadini ed alle imprese, garantendo livelli uniformi di qualità e fruibilità sul territorio nazionale, nonché la piena integrazione a livello europeo;

d) supporta e diffonde le iniziative in materia di digitalizzazione dei flussi documentali delle amministrazioni, ivi compresa la fase della conservazione sostitutiva, accelerando i processi di informatizzazione dei documenti amministrativi e promuovendo la rimozione degli ostacoli tecnici, operativi ed organizzativi che si frappongono alla realizzazione dell'amministrazione digitale e alla piena ed effettiva attuazione del diritto all'uso delle tecnologie, di cui all'articolo 3 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

e) vigila sulla qualità dei servizi e sulla razionalizzazione della spesa in materia informatica, anche in collaborazione con Consip Spa e Sogei Spa;

f) promuove e diffonde le iniziative di alfabetizzazione informatica rivolte ai cittadini, nonché di formazione e addestramento professionale destinate ai pubblici dipendenti, anche mediante intese con la Scuola Superiore della pubblica amministrazione e il Formez, e il ricorso a tecnologie didattiche innovative, nell'ambito delle dotazioni finanziarie disponibili, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

g) effettua il monitoraggio, anche a campione, dell'attuazione dei piani di *Information and Communication Technology* (ICT) delle pubbliche amministrazioni, redatti in osservanza delle prescrizioni di cui alla lettera b), sotto il profilo dell'efficacia, economicità e qualità delle realizzazioni, proponendo agli organi di governo degli enti e, ove necessario, al Presidente del Consiglio dei ministri, le conseguenti misure correttive, anche attraverso segnalazione alla Corte dei conti ove si profilino ipotesi di danno erariale;

h) svolge attività di progettazione e coordinamento delle iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale, anche a carattere intersettoriale, per la più efficace erogazione di servizi in rete della pubblica amministrazione a cittadini e imprese;

i) costituisce Autorità di riferimento nazionale in ambito comunitario ed internazionale; partecipa all'attuazione di programmi europei al fine di attrarre, reperire e monitorare le fonti di finanziamento finalizzate allo sviluppo della società dell'informazione;

l) adotta indirizzi e formula pareri facoltativi alle Amministrazioni sulla congruità tecnica ed economica dei contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, anche al fine della piena integrazione dei sistemi informativi;

m) promuove, anche a richiesta di una delle amministrazioni interessate, protocolli di intesa e accordi istituzionali finalizzati alla creazione di strutture tecniche condivise per aree omogenee o per aree geografiche, alla risoluzione di contrasti operativi e al più rapido ed effettivo raggiungimento della piena integrazione e cooperazione applicativa tra i sistemi informativi pubblici, vigilando sull'attuazione delle intese o degli accordi medesimi.

4. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono affidate a Consip Spa le attività

amministrative, contrattuali e strumentali già attribuite a DigitPA, ai fini della realizzazione e gestione dei progetti in materia, nel rispetto del comma 3.

5. L'Agenzia svolge le funzioni assegnate attenendosi al principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della spesa in materia informatica, al fine di ottenere significativi risparmi comunque garantendo, a decorrere dal 2013, un risparmio di spesa non inferiore a 12 milioni di euro all'anno rispetto alla spesa complessiva affrontata dalle amministrazioni pubbliche nel settore informatico nell'anno 2012.

**20. 24.** I relatori.

ART. 21.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, sostituire la parola: trenta con la seguente: sessanta;*

b) *al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: dalla Conferenza unificata aggiungere le seguenti: tutti in possesso dei requisiti di qualificazione professionale di cui al comma 2 del presente articolo.*

**21. 11.** I relatori.

ART. 22.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 22.

*(Soppressione di DigitPA, dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali).*

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, DigitPA e l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione sono soppressi.

2. Al fine di garantire la continuità delle attività e dei rapporti facenti capo alle strutture soppresses, gli organi in

carica alla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto continuano a svolgere le rispettive funzioni fino alla nomina del direttore generale, e deliberano altresì i bilanci di chiusura degli enti soppressi alla data di cessazione degli enti stessi, corredati dalla redazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla medesima data e trasmessi per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze. Il direttore generale esercita in via transitoria le funzioni svolte dagli enti soppressi e dal Dipartimento di cui all'articolo 20, comma 2, in qualità di Commissario straordinario fino alla nomina degli altri organi dell'Agenzia.

3. Sono trasferiti all'Agenzia per l'Italia digitale il personale di ruolo delle Amministrazioni di cui all'articolo 20, comma 2, le risorse finanziarie e strumentali degli enti e delle strutture di cui al medesimo articolo 20, comma 2, compresi i connessi rapporti giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale. È fatto salvo il diritto di opzione per il personale in servizio a tempo indeterminato presso il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per i restanti rapporti di lavoro l'Agenzia subentra nella titolarità del rapporto fino alla naturale scadenza.

4. Il personale attualmente in servizio in posizione di comando presso le Amministrazioni di cui all'articolo 20, comma 2, può optare per il transito alle dipendenze dell'Agenzia. Il transito è effettuato, previo interpello, con valutazione comparativa della qualificazione professionale posseduta, nonché dell'esperienza maturata nel settore dell'innovazione tecnologica, dell'anzianità di servizio nelle amministrazioni di cui all'articolo 20, comma 2, e dei titoli di studio. Il personale comandato non transitato all'Agenzia ritorna all'amministrazione o agli enti di appartenenza.

5. Nelle more della definizione dei comparti di contrattazione, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale dell'Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale del personale del comparto degli enti pubblici non economici.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del direttore generale dell'Agenzia, è determinata l'effettiva dotazione delle risorse umane, nel limite del personale effettivamente trasferito ai sensi dei commi 3 e 4, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza, fissata entro un tetto massimo di 160 unità, nonché la dotazione delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia stessa, tenendo conto del rapporto tra personale dipendente e funzioni dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e di riduzione delle spese per il funzionamento e le collaborazioni esterne. Con lo stesso decreto è definita la tabella di equiparazione del personale trasferito con quello del personale appartenente al comparto degli enti pubblici non economici. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza, nonché il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui risulti più elevato rispetto a quello del comparto degli enti pubblici non economici, il personale percepisce per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del direttore generale dell'Agenzia, e non oltre la data di adozione del decreto di cui al comma 6, le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri

sono adeguate, in considerazione del trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 20, comma 2.

8. Dall'attuazione degli articoli 19, 20, 21 e 22 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato ed alle attività previste si farà fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

9. All'Agenzia si applicano le disposizioni sul patrocinio e l'assistenza in giudizio di cui all'articolo 1 del Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

10. All'articolo 68 della legge 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: a) *software* sviluppato per conto della pubblica amministrazione; b) riutilizzo di *software* o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione; c) *software* libero o a codice sorgente aperto; d) *software* combinazione delle precedenti soluzioni. Solo quando la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico dimostri l'impossibilità di accedere a soluzioni *open source* o già sviluppate all'interno della pubblica amministrazione ad un prezzo inferiore, è consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di cui al presente comma è effettuata secondo le modalità ed i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime altresì parere circa il loro rispetto. ».

**22. 17.** I relatori.

ART. 24.

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

*13-bis.* Al fine di favorire la ripresa economica e garantire il mantenimento dei

livelli occupazionali nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, una quota pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012 e a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma 13, è riservata ad assunzioni da parte di imprese che abbiano la sede o unità locali nei territori dei comuni identificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.

**24. 30.** (Nuova formulazione) Marchignoli, Lenzi.

### ART. 33.

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo la lettera a), numero 1), inserire il seguente:*

« 1-bis) alla lettera c), dopo le parole: “entro il terzo grado” sono aggiunte le seguenti: “ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purché alla data di dichiarazione di fallimento tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio” »;

b) *dopo la lettera a), inserire le seguenti:*

« a-bis) all'articolo 69-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Decadenza dall'azione e computo dei termini”;

2) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: “Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese”;

a-ter) all'articolo 72, ottavo comma, dopo le parole: “terzo grado” sono aggiunte le seguenti: “ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente” »;

c) *alla lettera b) il numero 4) è sostituito dal seguente:*

« 4) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti:

“L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo, entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo.

Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163, il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111.

Con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa, che il debitore deve assolvere sino alla scadenza del termine fissato. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo.

La domanda di cui al sesto comma è inammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra do-

manda ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

Fermo quanto disposto dall'articolo 22, comma 1, quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine di cui al sesto comma è di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni».

d) alla lettera d), capoverso «Articolo 169-bis» al quarto comma, dopo le parole: 72, ottavo comma inserire le seguenti: 72-ter;

e) dopo la lettera d), inserire le seguenti:

*d-bis*) all'articolo 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, dopo le parole «rispettivi crediti» è aggiunto il seguente periodo: «È altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti.»;

2) al terzo comma, le parole «senza bisogno di avviso» sono sostituite dalle seguenti: «dandone comunicazione»;

3) il quarto comma è sostituito dal seguente: «I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire il proprio dissenso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. In mancanza, si ritengono consenzienti e come tali sono considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti. Le manifestazioni di dissenso e gli assensi, anche presunti a norma del presente comma, sono annotati dal cancelliere in calce al verbale»;

*d-ter*) all'articolo 179, dopo il primo comma, è inserito il seguente: «Quando il commissario giudiziario rileva, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del

piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'articolo 180 per modificare il voto»;

*d-quater*) all'articolo 180, quarto comma, la parola «contesta» è sostituita dalle seguenti: «ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il venti per cento dei crediti ammessi al voto, contestano»

f) dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis*) all'articolo 182-*quater* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: «da banche e intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,» sono soppresse;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all'articolo 160 o dall'accordo di ristrutturazione e purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato.»;

3) il terzo comma è sostituito dal seguente: «In deroga agli articoli 2467 e 2497-*quinquies* del codice civile, il primo e il secondo comma si applicano anche ai finanziamenti effettuati dai soci fino alla concorrenza dell'ottanta per cento del loro ammontare. Si applicano i commi primo e secondo quando il finanziatore ha acquisito la qualità di socio in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo.»;

4) il quarto comma è abrogato;

5) al quinto comma, le parole: “ai commi secondo, terzo e quarto, i creditori” sono sostituite dalle seguenti: “al secondo comma, i creditori, anche se soci,” »;

g) *alla lettera h), capoverso « Articolo 186-bis »:*

1) *al primo comma, sopprimere le parole:* « , nonché gli articoli 160 e seguenti, in quanto compatibili »;

2) *al secondo comma, sostituire la lettera c) con la seguente:* « c) il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria sino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto. ».

h) *dopo la lettera l) inserire la seguente:*

« l-bis) all'articolo 217-bis, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “, nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'articolo 182-quinquies” ».

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis) All'articolo 47, comma 4-bis, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

c) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo ai sensi dell'articolo 163, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

d) per le quali vi sia stata omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. ».

*Al comma 4 sostituire le parole:* non costituisce non sopravvenienza attiva *con le seguenti:* non costituisce sopravvenienza attiva.

**33. 24** I relatori.

ART. 35.

*Al comma 1, capoverso comma 17, terzo periodo, dopo le parole* aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo, *aggiungere le seguenti:* fatte salve le attività di cui all'articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza – UNMIG, che ne trasmettono copia al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero per l'ambiente, il territorio ed il mare.

**35. 18.** (Nuova formulazione) Saglia, Bernardo.

ART. 36.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. L'articolo 57, comma 9 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è sostituito dal seguente: « 9. Nel caso di attività di reindustrializzazione dei siti contaminati, anche di interesse nazionale, nonché nel caso di chiusura di impianti di raffinazione e loro trasformazione in deposito, i sistemi di sicurezza operativa già in atto possono continuare ad essere eserciti senza necessità di procedere contestualmente alla bonifica, previa autorizzazione del progetto di riutilizzo delle aree interessate, attestante la non compromissione di eventuali successivi interventi di bonifica, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. »

**36. 28.** I relatori.

Al comma 5, capoverso Art. 54-bis, sostituire la rubrica con la seguente: Semplificazione amministrativa in materia di infrastrutture strategiche, impianti di produzione a ciclo continuo o per la fornitura di servizi essenziali.

**36. 11.** Lazzari, Romani.

Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

ART. 36-bis.

(Razionalizzazione dei criteri di individuazione di siti di interesse nazionale).

1. All'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«g) siti interessati, attualmente o in passato, da attività di raffinerie, impianti chimici integrati, acciaierie;».

2. All'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Sono in ogni caso individuati quali siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, i siti interessati da attività produttive ed estrattive di amianto».

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sentite le regioni interessate, è effettuata la ricognizione dei siti attualmente classificati di interesse nazionale che non subiscano i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come integrati ai sensi del comma 1 del presente articolo.

4. Su richiesta della regione interessata, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli enti locali interessati, può essere ridefinito il perimetro dei siti di interesse nazionale, fermo restando che rimangono di competenza regionale le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica

della porzione di siti che, all'esito di tale ridefinizione, esuli dal sito di interesse nazionale.

**36. 05.** I relatori.

ART. 37.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 37.95  
DEI RELATORI

Al comma 4, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: L'amministrazione competente con le seguenti: Le Regioni e le province autonome; e sostituire la parola: indice con la seguente: indicono;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: l'Autorità concedente indice con le parole: le Regioni e le province autonome indicono.

Conseguentemente, al comma 4, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: e non discriminazione con le seguenti: , non discriminazione e assenza di conflitto di interessi.

**0. 37. 95. 4.** (Nuova Formulazione) Del Tenno.

Al comma 4, lettera a), primo periodo, sostituire la parola: prioritariamente con la seguente: prevalentemente

**0. 37. 95. 7.** (Nuova formulazione) Del Tenno.

Al comma 4, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: e degli altri beni oggetto di concessione.

**0. 37. 95. 8.** Quartiani.

Al comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Con lo stesso decreto sono fissate le modalità tramite le quali le

Regioni e le province autonome destinano una percentuale di valore non inferiore al 20 per cento del canone di concessione pattuito alla riduzione dei costi dell'energia elettrica a beneficio dei clienti finali, con riferimento ai punti di fornitura localizzati nel territorio della provincia o dell'unione dei comuni o dei bacini imbriferi montani insistenti nel medesimo territorio interessato dalle opere afferenti le concessioni di cui al presente comma.

**0. 37. 95. 16.** (Nuova Formulazione)  
Quartiani, Del Tenno, Codurelli.

*Sostituire i commi da 4 a 8 con i seguenti:*

4. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. L'amministrazione competente, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, indice una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata da venti anni fino ad un massimo di trent'anni, rapportato all'entità degli investimenti ritenuti necessari, avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualità del piano di interventi per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso e, prioritariamente, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e degli altri beni oggetto di

concessione a all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata. Per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelle in scadenza successivamente a tale data ed entro il 31 dicembre 2017, per le quali non è tecnicamente applicabile il periodo di cinque anni di cui al primo periodo del presente comma l'Autorità concedente indice la gara entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e la nuova concessione decorre dal termine del quinto anno successive alla scadenza originaria e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. Nel bando di gara sono specificate altresì le eventuali condizioni di esercizio della derivazione al fine di assicurare il necessario coordinamento con gli usi primari riconosciuti dalla legge, in coerenza con quanto previsto dalla pianificazione idrica. La gara è indetta anche per l'attribuzione di una nuova concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, con le medesime modalità e durata.

b) al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: « Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri ed i parametri per definire la durata della concessione in rapporto all'entità degli investimenti, nonché, con parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i parametri tecnico-economici per la determinazione del corrispettivo e dell'importo spettanti al concessionario uscente, ed è determinata la percentuale dell'offerta economica di cui al comma 1, risultata aggiudicataria, da destinare alla riduzione dei costi dell'energia elettrica a beneficio della generalità dei clienti finali, secondo modalità definite nel medesimo decreto ».

5. Fermo restando quanto previsto per i casi di decadenza, rinuncia o termine dell'utenza idroelettrica dall'articolo 25, comma 1, del Testo Unico di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il bando di gara per l'attribuzione di una concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico prevede, per garantire la con-

tinuità gestionale, il trasferimento dal concessionario uscente al nuovo concessionario della titolarità del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici afferenti alla concessione.

6. Al concessionario uscente spetta un corrispettivo per il trasferimento del ramo d'azienda predeterminato e concordato tra questi e l'amministrazione concedente prima della fase di offerta e reso noto nel bando di gara. Con riferimento ai beni materiali compresi nel ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione diversi da quelli di cui all'articolo 25, comma 1, del Testo Unico di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il corrispettivo è determinato sulla base del valore di mercato, inteso come valore di ricostruzione a nuovo diminuito nella misura dell'ordinario degrado. Con riferimento ai beni di cui al citato articolo 25, comma 1, è inoltre dovuto un importo determinato sulla base del metodo del costo storico rivalutato, calcolato al netto dei contributi pubblici in conto capitale, anch'essi rivalutati, ricevuti dal concessionario per la realizzazione di tali opere, diminuito nella misura dell'ordinario degrado. In caso di mancato accordo, si provvede attraverso tre qualificati ed indipendenti soggetti terzi, di cui due indicati rispettivamente, da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, ed il terzo dal presidente del Tribunale delle Acque Pubbliche territorialmente competente, i quali operano secondo sperimentate metodologie e rendono la pronuncia entro novanta giorni dalla nomina.

7. Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale delle attività di generazione idroelettrica e parità di trattamento tra gli operatori economici, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, secondo principi di economicità e ragionevolezza, da parte delle regioni, di valori massimi dei canoni di concessioni ad uso idroelet-

trico. Con lo stesso decreto sono fissate le modalità tramite le quali le Regioni possono destinare una quota dei canoni alla riduzione dei costi dell'energia elettrica con riferimento ai punti di fornitura dei clienti localizzati nel territorio della Provincia interessata dalle opere afferenti alla concessione.

8. Sono abrogati i commi 489 e 490 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

**37. 95.** I relatori.

#### ART. 38.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente comma *8-bis*. « Fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, nel caso di mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa comunque denominati inerenti alle funzioni di cui all'articolo 1, commi 7 e 8, entro il termine di centocinquanta giorni dalla richiesta nonché, nel caso di mancata definizione dell'intesa di cui al comma 5 dell'articolo 52-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 e nei casi di cui all'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, il Ministero dello sviluppo economico invita le medesime a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di ulteriore inerzia da parte delle amministrazioni regionali interessate lo stesso Ministero rimette gli atti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale, entro sessanta giorni dalla rimessione, provvede in merito con la partecipazione della Regione interessata ». Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti amministrativi in corso e sostituiscono il comma 6 dell'articolo 52-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

**38. 2.** (*nuova formulazione*) Gibiino, Saggia.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. Il conseguimento dell'autorizzazione alla costruzione e gestione di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto in area demaniale, portuale o limitrofa ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni ed integrazioni, oltre a comportare la conformità agli strumenti urbanistici vigenti, costituisce titolo per il rilascio della concessione demaniale. Nell'ambito del procedimento per il rilascio della concessione demaniale di cui all'articolo 52 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, l'eventuale parere definitivo del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici viene reso entro 120 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invita il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici a provvedere entro un termine non superiore ad ulteriori trenta giorni, decorsi i quali il parere si intende reso in senso favorevole, salve le prescrizioni tecniche che potranno essere disposte anche successivamente fino al rilascio della concessione, e si procede alla conclusione del procedimento di concessione demaniale entro i successivi 60 giorni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti amministrativi in corso.

**38. 6.** Graziano.

*Al comma 2, lettera a), capoverso comma 3, dopo le parole: con procedure di asta competitiva aggiungere le seguenti: e la parte dello stesso spazio di stoccaggio di modulazione da assegnare con le procedure di allocazione vigenti e dopo le parole: Le stesse procedure aggiungere le seguenti: di asta competitiva.*

*Conseguentemente, al comma 2, lettera b), capoverso 3-bis, sostituire le parole: a tutti gli utenti del sistema del gas naturale con le seguenti: ai soggetti individuati allo stesso punto 2).*

**38. 14.** (Nuova Formulazione) Federico Testa.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede ad adeguare il sistema delle tariffe di trasporto del gas naturale secondo criteri che rendano più flessibile ed economico il servizio di trasporto a vantaggio dei soggetti a maggiore consumo di gas naturale.

**38. 26.** (Nuova Formulazione) Saglia, Bernardo.

*Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:*

ART. 38-bis.

*(Individuazione degli impianti di produzione di energia elettrica necessari per situazioni di emergenza e delle relative condizioni di esercizio e funzionamento).*

1. Al fine di ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico nelle situazioni di emergenza gas e garantire la sicurezza delle forniture di energia elettrica a famiglie e imprese, anche tenendo conto di quanto previsto all'articolo 38, il Ministro dello sviluppo economico, sulla base degli elementi evidenziati dal Comitato per l'emergenza gas e da Terna, entro il 31 luglio di ogni anno individua con proprio decreto le esigenze di potenza produttiva, alimentabile ad olio combustibile e altri combustibili diversi dal gas, di cui garantire la disponibilità nonché le procedure atte ad individuare, nei successivi 30 giorni e secondo criteri di trasparenza e contenimento degli oneri, gli specifici impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW, anche tra quelli non in esercizio a motivo di specifiche prescrizioni contenute nelle relative autorizzazioni, destinati a far fronte ad emergenze nel successivo anno termico. Il termine per l'individuazione delle esigenze di potenza produttiva da parte del Ministro dello

sviluppo economico è fissato, in sede di prima applicazione, al 30 settembre 2012.

2. I gestori degli impianti di cui al comma 1 garantiscono la disponibilità degli impianti stessi per il periodo 1° gennaio – 31 marzo di ciascun anno termico e possono essere chiamati in esercizio in via di urgenza, nell'arco di tempo suddetto, per il solo periodo di tempo necessario al superamento della situazione di emergenza.

3. Tenuto conto del limitato periodo di possibile esercizio degli impianti di cui al comma 1 e della loro finalità, a detti impianti si applicano esclusivamente i valori limite di emissione in atmosfera previsti dalla normativa vigente, in deroga a più restrittivi limiti di emissioni in atmosfera o alla qualità dei combustibili, eventualmente prescritti dalle specifiche autorizzazioni di esercizio, ivi incluse le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi della Parte Seconda, titolo III bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Sono sospesi altresì gli obblighi relativi alla presentazione di piani di dismissione previsti nelle medesime autorizzazioni.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, per il periodo di cui al comma 2, i gestori degli impianti di cui al comma 1 sono esentati dall'attuazione degli autocontrolli previsti nei piani di monitoraggio e controllo, con deroga alle eventuali specifiche prescrizioni contenute nelle relative autorizzazioni integrate ambientali per il caso di utilizzo di combustibili liquidi, nonché dall'attuazione delle prove periodiche sui sistemi di misurazione in continuo delle emissioni di cui alla Parte Quinta, Allegato 2, parte 2, sezione 8, punto 3 come previste in Allegato 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le esenzioni di cui sopra si applicano anche nel caso in cui gli impianti non vengano chiamati in esercizio al di fuori del periodo di cui al comma 2. Ai medesimi gestori non si applica quanto previsto all'articolo 1-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.

5. Con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità per il dispacciamento degli impianti di cui al comma 1, nonché le modalità per il riconoscimento dei costi sostenuti per i medesimi impianti in ciascun anno termico, quali oneri generali per la sicurezza del sistema del gas naturale, in analogia a quanto attualmente previsto per la reintegrazione dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico.

**38. 06.** Saglia, Bernardo.

*Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:*

ART. 38-bis.

*(Inserimento dell'energia geotermica tra le fonti energetiche strategiche).*

1. All'articolo 57, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo la lettera *f)*, è inserita la seguente: « *g)* gli impianti per l'estrazione di energia geotermica secondo la disciplina di cui al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 ».

**38. 03.** Cosenza.

ART. 41.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Al comma 20 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono indicate le modalità applicative e la struttura amministrativa responsabile ad assicurare alle singole imprese italiane ed estere l'assistenza e il raccordo con i soggetti pubblici e le opportunità di agevolazioni

disponibili per favorire l'operatività delle stesse imprese nei settori e nelle aree di interesse all'estero».

**41. 23.** I relatori.

*Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:*

ART. 41-bis.

*(Incentivazione dei flussi imprenditoriali e turistici verso l'Italia e promozione delle relazioni economiche in ambito internazionale).*

1. Nell'ambito dell'adeguamento dei servizi offerti a cittadini ed imprese dalla rete all'estero del Ministero degli affari esteri, nell'ottica di favorire maggiori flussi imprenditoriali e turistici verso l'Italia e di velocizzare i tempi di rilascio dei visti ed incentivare la promozione delle relazioni economiche in ambito internazionale, la tariffa consolare di cui all'articolo 64, del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, è incrementata del 10 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento della tariffa di cui al periodo precedente sono destinate alle seguenti misure:

a) interventi strutturali ed informatici a favore degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri;

b) potenziamento stagionale delle dotazioni di impiegati temporanei degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, di cui all'articolo 153, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

2. Tali maggiori entrate, con esclusione dei diritti introitati ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 maggio 2006, per il rilascio dei passaporti elettronici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Ministero degli affari esteri per le finalità di cui al comma 1.

3. Gli uffici destinatari delle misure di cui al comma 1 sono individuati dal Ministero degli affari esteri, che determina,

altresì, l'importo dei relativi finanziamenti, tenendo conto anche del volume delle rispettive attività.

4. Per le straordinarie esigenze di funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari nella Repubblica Popolare Cinese, in via eccezionale, il contingente di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è incrementato di 40 unità.

5. All'onere derivante dal comma 4, pari ad euro 1.012.000 a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**41. 03** (Nuova formulazione) ex 41. 20. Froner, Marchioni, Lulli.

ART. 42.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161 e successive modificazioni, le parole: « , nei quattro anni successivi alle date ivi previste, » sono soppresse.

**42. 12** I relatori.

ART. 43.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. Al fine di prevenire frodi nel settore degli oli di oliva e di assicurare la

corretta informazione dei consumatori, in fase di controllo gli oli di oliva extravergini che sono etichettati con la dicitura « Italia » o « italiano », o che comunque evocano un'origine italiana, sono considerati conformi alla categoria dichiarata quando presentano un contenuto in metil esteri degli acidi grassi + etili esteri degli acidi grassi minore o uguale a 30 mg/Kg. Il superamento dei valori, salvo le disposizioni penali vigenti, comporta l'avvio automatico di un piano straordinario di sorveglianza dell'impresa da parte delle Autorità nazionali competenti ai controlli operanti ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004.

*1-ter.* Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, la verifica delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini è compiuta da un comitato di assaggio riconosciuto e tali caratteristiche si considerano conformi alla categoria dichiarata qualora lo stesso comitato ne confermi la classificazione. L'accertamento è effettuato da un comitato di assaggiatori riconosciuti ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 febbraio 2012, n. 1334, ed iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6 del medesimo decreto, è obbligatoriamente disposto e valutato a fini probatori nei procedimenti giurisdizionali nell'ambito dei quali debba essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche del prodotto alla categoria di oli di oliva dichiarati. Con regolamento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità di accertamento delle caratteristiche degli oli di oliva vergini ai fini della validità delle prove organolettiche.

**43. 10.** I relatori.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 4, comma 49-*bis*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Per i prodotti alimentari, per effettiva

origine si intende il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale ».

**43. 3.** Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 1, comma 2, lettera *e*), del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, dopo le parole « la promozione del sistema italiano delle imprese all'estero » sono aggiunte le seguenti: « e la tutela del *made in Italy* ».

**43. 7.** Anna Teresa Formisano, Galletti, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

ART. 44.

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

*4-bis.* Al fine di favorire l'accesso al credito dei giovani imprenditori, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove un Accordo con l'Associazione bancaria italiana – ABI per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a 35 anni, che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto.

**44. 8.** Fugatti, Fava, Torazzi, Montagnoli, Forcolin, Comaroli.

ART. 45.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 45. 16  
DEI RELATORI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: anche un'attività con i terzi con le*

seguenti: un'attività, anche commerciale, con i terzi.

**0. 45. 16. 1.** Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Al comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, le parole da: « Ai fini degli adempimenti » fino a: « la genuinità della provenienza; » sono sostituite dalle seguenti: « Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere anche un'attività con i terzi:

a) la pubblicità di cui al comma 4-quater si intende adempiuta mediante l'iscrizione del contratto nel registro delle imprese del luogo dove ha sede la rete;

b) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;

c) entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile.

Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici

del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico e deve indicare:

a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva. La denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi della lettera c);

b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;

c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile;

d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;

e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di

una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. L'organo comune agisce in rappresentanza della rete e, salvo che sia diversamente disposto nel contratto, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza; ».

*Al comma 2, dopo le parole: annotazioni d'ufficio della modifica. aggiungere le seguenti: se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi, nella sezione ordinaria del registro delle imprese, nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l'iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista soggettività giuridica.*

**45. 16.** I relatori.

ART. 51.

*Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:*

ART. 51-bis.

*(Misure per lo sviluppo delle imprese culturali dello spettacolo).*

1. Agli organismi dello spettacolo, nelle diverse articolazioni di genere e di settori di attività cinematografiche, teatrali, musicali, di danza, di circhi e di spettacoli viaggianti, costituiti in forma di impresa, è riconosciuta la qualifica di micro, piccola e media impresa ai sensi della disciplina comunitaria vigente in materia.

2. Le imprese di cui al comma 1 usufruiscono delle agevolazioni nazionali e comunitarie previste dalla normativa vigente per le piccole e medie imprese, in attuazione del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 238 del 12 ottobre 2005.

3. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« l) La pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai titolari dei titoli d'ingresso ».

**\*51. 04.** *(Nuova formulazione)* De Biasi, Coscia, Ghizzoni, Carlucci.

*Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:*

ART. 51-bis.

*(Misure per lo sviluppo delle imprese culturali dello spettacolo).*

1. Agli organismi dello spettacolo, nelle diverse articolazioni di genere, e di settori di attività cinematografiche, teatrali, musicali, di danza, di circhi e di spettacoli viaggianti, costituiti in forma di impresa, è riconosciuta la qualifica di micro, piccola e media impresa, ai sensi della disciplina comunitaria vigente in materia.

2. Le imprese di cui al comma 1 usufruiscono delle agevolazioni nazionali e comunitarie previste dalla normativa vigente per le piccole e medie imprese, in attuazione del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005.

3. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« l) La pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinemato-

grafiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai titolari dei titoli d'ingresso ».

**\*51. 08.** (Nuova formulazione) Ceccacci Rubino.

#### ART. 52.

##### SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO DEI RELATORI 52. 21

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*2-ter.* Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 183, comma 1, lettera *bb)*, dopo le parole: « della cooperativa agricola » sono inserite le seguenti: « ivi compresi i consorzi agrari »;

*b)* all'articolo 193, comma *9-bis*, secondo periodo, dopo le parole: « della cooperativa agricola » sono inserite le seguenti: « ivi compresi i consorzi agrari ».

**0. 52. 21. 1.** Abrignani.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Ai sensi dell'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è considerato sottoprodotto il digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'agro-industria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati fra di loro, ed utilizzato ai fini agronomici. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, definisce le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparabile, per quanto attiene agli effetti

fertilizzanti e all'efficienza di uso, ai concimi di origine chimica, nonché le modalità di classificazione delle operazioni di disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccazione.

**52. 21.** I relatori.

#### ART. 53.

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:*

*2-bis)* al comma 5, dopo le parole: « alle aziende esercenti i servizi stessi », sono aggiunte le seguenti: « determinate, con particolare riferimento al trasporto pubblico regionale e locale, tenendo in adeguata considerazione l'ammortamento degli investimenti effettuati nel comparto del trasporto su gomma, e che dovrà essere osservato dagli enti affidanti nella quantificazione dei corrispettivi da porre a base d'asta previsti nel bando di gara o nella lettera d'invito di cui al successivo comma 11 ».

**53. 27.** I relatori.

#### ART. 54.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

*1) al capoverso ART. 348-ter, primo comma, dopo le parole: prima di procedere alla trattazione, aggiungere le seguenti: , sentite le parti;*

*2) al medesimo capoverso ART. 348-ter, terzo comma, primo periodo, sopprimere le parole: nei limiti dei motivi specifici esposti con l'atto di appello;*

b) *al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:*

*e-bis)* all'articolo 342, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata»;

*e-ter)* all'articolo 434, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».

c) *al comma 2, sostituire le parole: lettere a), c), d) ed e) con le seguenti: lettere a), c), d), e), e-bis) ed e-ter).*

**54. 21.** Governo.

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:*

*e-bis)* all'articolo 345, terzo comma, le parole: «che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero» sono soppresse;

*e-ter)* all'articolo 702-*quater*, primo comma, la parola «rilevanti» è sostituita dalla seguente: «indispensabili».

**54. 11.** Ferranti.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano al processo tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

**54. 17.** Strizzolo.

ART. 57.

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*b-bis)* ricerca, sviluppo e produzione mediante bioraffinerie di intermedi chimici da biomasse e scarti vegetali;

**57. 2.** Saglia, Bernardo.

*Al comma 1, lettera d) dopo le parole: nei settori civile aggiungere la seguente: , industriale.*

**57. 5.** (Nuova formulazione) Saglia, Bernardo.

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis)* processi di produzione o valorizzazione di prodotti, processi produttivi/organizzativi o servizi, che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;

**57. 7.** Realacci, Margiotta, Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morasut, Motta, Viola.

*Al comma 6, dopo le parole: dalle società a responsabilità limitata semplificata, costituite ai sensi dell'articolo 2463-bis, del codice civile, inserire le seguenti: e dalle imprese di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge*

89 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni.

**57. 13.** I relatori.

ART. 59.

*Sopprimere i commi 8, 9 e 10.*

**59. 18.** Di Biagio, Raisi, Scanderebech, Quartiani.

*Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le medesime disposizioni si applicano al rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti già in esercizio.

**59. 25.** Delfino, Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

*Al comma 14, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Allo scopo di assicurare la piena osservanza delle disposizioni di cui al presente comma, anche ai fini di cui ai commi 18 e 19, si procede ai sensi dell'articolo 18, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99. A tal fine la disposizione di cui all'articolo 4, comma 31-*bis*, ultimo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 139, si interpreta nel senso che le maggiori entrate ivi richiamate e destinate alla finalità ivi indicata, sono determinate dalla differenza tra gli importi delle tariffe indicati nella tabella D allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e gli importi indicati nella tabella D come reintrodotta dal citato articolo 4, comma 31-*bis*, del decreto-legge n. 107 del 2011.

**\*59. 36.** Lazzari.

*Al comma 14, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Allo scopo di assicurare la piena osservanza delle disposizioni di cui al presente comma, anche ai fini di cui ai

commi 18 e 19, si procede ai sensi dell'articolo 18, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99. A tal fine la disposizione di cui all'articolo 4, comma 31-*bis*, ultimo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 139, si interpreta nel senso che le maggiori entrate ivi richiamate e destinate alla finalità ivi indicata, sono determinate dalla differenza tra gli importi delle tariffe indicati nella tabella D allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e gli importi indicati nella tabella D come reintrodotta dal citato articolo 4, comma 31-*bis*, del decreto-legge n. 107 del 2011.

**\*59. 39.** Scanderebech.

*Dopo il comma 19, inserire il seguente:*

19-*bis*. Al fine di tutelare i consumatori ed elevare la protezione commerciale contro le frodi e le contraffazioni nel settore dell'olio extravergine di oliva, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in collaborazione con le associazioni del settore olivicolo allo scopo interessate, sotto la propria vigilanza concorre a realizzare un progetto sperimentale di garanzia della tracciabilità degli oli extravergini di oliva prodotti a partire da olive totalmente coltivate e raccolte sul territorio nazionale, in tal senso prevedendo che i predetti oli extravergini di oliva siano immessi al consumo in bottiglia o in altri recipienti di determinate capacità, se del caso in conformità a specifiche disposizioni recate dai relativi disciplinari di produzione, muniti, a cura delle ditte imbottigliatrici, di uno speciale contrassegno, stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione del contrassegno stesso. Esso è fornito di una serie e di un numero di identificazione. Con proprio provvedimento, e d'intesa con le associazioni olivicole direttamente interessate, il Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali stabilisce le caratteristiche, le diciture, nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo e la gestione telematica dei contrassegni. Per la realizzazione del progetto sperimentale è autorizzata una spesa di euro 500.000 alla cui copertura si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 30, comma 8-*quater*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

**\*59. 62.** Del Tenno.

*Dopo il comma 19, aggiungere, in fine, il seguente:*

« 19-*bis*. Al fine di tutelare i consumatori ed elevare la protezione commerciale contro le frodi e le contraffazioni nel settore dell'olio extravergine di oliva, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in collaborazione con le associazioni del settore olivicolo allo scopo interessate, sotto la propria vigilanza concorre a realizzare un progetto sperimentale di garanzia della tracciabilità degli oli extravergini di oliva prodotti a partire da olive totalmente coltivate e raccolte sul territorio nazionale, in tal senso prevedendo che i predetti oli extravergini di oliva siano immessi al consumo in bottiglia o in altri recipienti di determinate capacità, se del caso in conformità a specifiche disposizioni recate dai relativi disciplinari di produzione, muniti, a cura delle ditte imbottigliatrici, di uno speciale contrassegno, stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione del contrassegno stesso. Esso è fornito di una serie e di un numero di identificazione. Con proprio provvedimento, e d'intesa con le associazioni olivicole direttamente interessate, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali stabilisce le caratteristiche, le diciture, nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo e la gestione telematica dei contrassegni. Per la realizzazione del

progetto sperimentale è autorizzata una spesa di 500.000 alla cui copertura si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 30, comma 8-*quater*, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ».

**\*59. 81.** Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

*Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:*

ART. 59-*bis*.

*(Informatizzazione del registro dei pescatori marittimi).*

1. Presso ogni Capitaneria di porto è istituito il registro elettronico dei pescatori marittimi (REPM), contenente le informazioni previste dall'articolo 32 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

2. Coloro che intendono esercitare la pesca marittima professionale devono conseguire l'iscrizione al registro di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono definite le modalità operative per il passaggio dal registro in formato cartaceo a quello in formato elettronico.

**59. 012.** Delfino, Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

*Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:*

ART. 59-*bis*.

*(Sistemi di sicurezza contro le contraffazioni dei prodotti agricoli e alimentari).*

1. Al fine di contrastare le pratiche ingannevoli nel commercio delle produzioni agricole e alimentari a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), di specialità tradizionale garantita (STG) o certificate come biologiche ovvero che devono soddisfare determinati requisiti merceologici o specifiche

qualitative richiesti da norme relative a organizzazioni comuni di mercato (OCM), consistenti, tra l'altro, in contraffazioni, falsificazioni, imitazioni e altre operazioni non veritiere apportate sulle menzioni, sulle indicazioni, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle immagini o sui simboli che si riferiscono al prodotto agricolo o alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o sull'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo o, in mancanza, sui documenti di accompagnamento del prodotto agricolo o alimentare, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce le modalità per *l'integrazione nell'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, basati prioritariamente su elementi elettronici o telematici*, anche in collegamento con banche dati, e prevedendo, ove possibile, l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di rilevamento a distanza. Il regolamento definisce, altresì, le caratteristiche ed i requisiti di tali sistemi e fissa il termine, non superiore ad un anno, dalla data della sua entrata in vigore, di applicazione del relativo processo di garanzia della sicurezza.

**59. 021.** Fugatti, Comaroli, Fava, Forcolin, Montagnoli, Torazzi.

*Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:*

ART. 59-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo  
9 gennaio 2012, n. 4).*

1. Il comma 2, dell'articolo 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è sostituito dai seguenti:

« 2. Rientrano nelle attività di pesca professionale, se effettuate dall'imprendi-

tore ittico di cui all'articolo 4 del presente decreto, le seguenti attività:

a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata "pesca turismo";

b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici, delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominata: "ittiturismo" ».

2-bis. Sono connesse all'attività di pesca professionale, purché non prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca ovvero di attrezzature o di risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attività:

a) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nonché le azioni di promozione e valorizzazione;

b) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici ed alla tutela dell'ambiente costiero.

**59. 031.** I relatori.

ART. 60.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: i voucher individuali di innovazione che le imprese possono utilizzare per progetti di innovazione sviluppati in collaborazione con gli organismi di ricerca presenti sul territorio nazionale.*

**\*60. 13.** *(Nuova formulazione)* Gelmini, Romani.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: i voucher individuali di innovazione che le imprese possono utilizzare per progetti di innovazione sviluppati in collaborazione con gli organismi di ricerca presenti sul territorio nazionale.

**\*60. 15** (Nuova formulazione) Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri, Poli, Delfino.

#### ART. 62.

Al comma 1, dopo le parole: n. 123, adotta aggiungere le seguenti: entro il 31 dicembre antecedente al triennio.

**\*62. 1.** (Nuova Formulazione) Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 1, dopo le parole: n. 123, adotta aggiungere le seguenti: entro il 31 dicembre antecedente al triennio.

**\*62. 2.** (Nuova Formulazione) Romani.

#### ART. 64.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-bis. Della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1, la somma di 5 milioni di euro è destinata al Fondo di cui all'articolo 90, commi 12 e 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

3-ter. I commi 12 e 13 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono sostituiti dai seguenti:

« 12. Presso l'Istituto per il Credito Sportivo è istituito il Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive, nonché

da ogni altro soggetto pubblico e privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive.

13. Il Fondo è gestito in base a criteri approvati dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, su proposta dell'Istituto per il Credito Sportivo, sentito il CONI. Al Fondo possono essere destinati ulteriori apporti conferiti direttamente o indirettamente da enti pubblici ».

**64. 8.** Lazzari, Palmieri.

#### ART. 66.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo le parole: « la delimitazione dei distretti è effettuata » sono aggiunte le seguenti: « , entro il 31 dicembre 2012, ».

**66. 4.** Anna Teresa Formisano, Galletti, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

#### ART. 67.

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

#### ART. 67-bis.

(Interventi in favore della sicurezza del turismo montano).

1. Per l'anno 2013 è istituito il Fondo nazionale integrativo per la sicurezza del turismo in montagna, con una dotazione pari a un milione di euro. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, come

incrementato dall'articolo 69 del presente decreto. A decorrere dall'anno finanziario 2014, si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.

2. All'individuazione dei progetti di cui al comma 3, si provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da esprimere entro 30 giorni dalla trasmissione. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto può essere comunque adottato.

3. Il decreto di cui al comma 2 provvede, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo di cui al comma 1, al finanziamento in favore dei comuni montani e degli enti, come individuati dal decreto medesimo, di progetti rientranti tra le seguenti tipologie:

a) sviluppo in sicurezza del turismo montano e degli sport di montagna;

b) tutela e valorizzazione della rete sentieristica e dei rifugi di montagna con riferimento alla manutenzione per la messa in sicurezza degli stessi;

c) potenziamento e valorizzazione del soccorso alpino e speleologico;

d) prevenzione per la sicurezza in montagna in ambiente attrezzato e libero.

4. Il Club alpino italiano, nell'ambito della propria attività istituzionale, può prevedere progetti per la tutela e la valorizzazione della rete sentieristica e dei rifugi presenti sul territorio nazionale, da realizzare anche avvalendosi di finanziamenti assegnati a valere sulle risorse di cui al comma 1.

5. Il Collegio nazionale delle guide alpine italiane e il Collegio nazionale dei maestri di sci, nell'ambito della propria attività istituzionale e tenuto conto della tradizione storica e culturale in campo turistico e montano, possono prevedere progetti per la sicurezza e la prevenzione degli incidenti in montagna, attività propedeutiche di avvicinamento dei giovani alla professione di guida alpina e di maestro di sci, iniziative a supporto della propria attività istituzionale, incentivi per una frequentazione consapevole della montagna e per la realizzazione di attività compatibili con l'ambiente montano, nonché iniziative rivolte alla valorizzazione delle risorse montane.

**67. 019.** I relatori.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO  
67.018 DEL GOVERNO

*All'articolo 67-bis apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, dopo le parole: "Commissario delegato inserire le seguenti: ", ovvero la Struttura di missione per le attività espropriative;*

b) *al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: "e presso il Commissario delegato con le seguenti: ", presso il Commissario delegato e presso l'Ufficio del soggetto attuatore per le macerie e la Struttura di missione per le attività espropriative;*

c) *al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: "2011 con la seguente: "2012.*

*All'articolo 67-ter apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "effettuano il monitoraggio finanziario e attuativo, effettuano il monitoraggio con le seguenti: effettuano il monitoraggio finanziario e attuativo e sopprimere le parole: "garantiscono adeguati standard informativi;*

b) *al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: incrementata inserire la seguente: temporaneamente; dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Dal 2021, il personale eventualmente risultante in soprannumero sarà assorbito secondo le ordinarie procedure vigenti;*

c) *al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: complessive, con le seguenti: fino a.*

*All'articolo 67-sexies, comma 1, sostituire la parola: novanta con la seguente: centoventi e sostituire la parola: decreto con la seguente: legge*

**0. 67. 018. 86** I relatori.

*Sopprimere l'articolo 67-quinquies.*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 67-septies con il seguente:*

**ART. 67-septies.**

*(Copertura finanziaria).*

1. Agli oneri derivanti dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 67-ter, pari ad euro 14.164.000 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 e a euro 11.844.000 a decorrere dal 2016, si provvede: quanto ad euro 14.164.000 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, ed euro 11.844.000 a decorrere dall'anno 2016, mediante utilizzo delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato dall'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ovvero del fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011.

2. Con uno o più decreti del Ministro per la Coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di trasferimento delle risorse relativamente agli Uffici speciali di cui all'articolo 2, nonché le modalità di utilizzo delle risorse destinate alla ricostruzione.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**0. 67. 018. 87** I relatori.

*All'articolo 67-sexies, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: natura strategica e, ove asseverati dalla Provincia competente secondo la disciplina vigente, anche urbanistica aggiungere le seguenti: le varianti urbanistiche per la ricostruzione normativa e cartografica, si approvano, con il ricorso all'accordo di programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra il Comune proponente e la Provincia competente. Le disposizioni urbanistiche comunali si intendono aggiornate se in contrasto con altre sopraggiunte disposizioni statali o regionali in materia urbanistica.*

**0. 67. 018. 70.** De Angelis, Lolli, Piffari.

*Dopo l'articolo 67-septies aggiungere il seguente:*

**ART. 67-octies.**

*(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012).*

1. Il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e l'articolo 10 del presente decreto-legge si applicano anche ai territori dei comuni di Ferrara, Mantova, nonché, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra danni e i suindicati eventi sismici, dei comuni di Castel D'Ario, Commessaggio, Dosolo, Motteggiana, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnuovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de' Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco D'Oglio, Argenta.

**0. 67. 018. 74.** *(Nuova Formulazione)* Fava, Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Forcolin, Pizzetti.

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

#### SEDE REFERENTE:

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	115
<i>ALLEGATO 2 (Emendamento 54.21 del Governo e relativi subemendamenti e subemendamento 0.67.018.87 all'articolo aggiuntivo 67.018 del Governo)</i> .....	160
<i>ALLEGATO 1 (Proposte emendative 7.8, 12.56, 13.24, 13.035, 16.33, 20.24, 21.11, 22.17, 32.012, 33.24, 36.05, 41.23, 42.12, 43.10, 45.16, 52.21, 53.27, 57.13, 59.031, 67.019 dei relatori e relativi subemendamenti)</i> .....	144
<i>ALLEGATO 3 (Proposte emendative approvate nelle sedute odierne)</i> .....	165

#### SEDE REFERENTE:

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	131
--	-----

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

#### SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori .....	4
Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Testo base C. 5148 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato e C. 4834 cost. Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	4
Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie. Testo base C. 5150 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato e C. 4856 cost. Assemblea regionale siciliana ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	4
Sulle proposte di legge costituzionale C. 5149 e abbinata .....	4
DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 5369 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	5
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri. C. 2431 Di Biagio, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai, C. 4236 Bressa, C. 4836 Livia Turco, C. 5274 Cazzola e C. 5356 Vassallo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 5356</i> ) .....	7

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. Atto n. 491 (Rilievi alla XII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	9
---	---

#### SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	10
-----------------------------------	----

Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto. C. 5284 D'Alema ( <i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione</i> ) .....	10
ALLEGATO ( <i>Emendamenti e articoli aggiuntivi approvati</i> ) .....	14
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici. Atto n. 490 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	12
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche e integrazioni al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, nonché disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della <i>performance</i> . Atto n. 487 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	13
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	13
COMITATO RISTRETTO:	
Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province. C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo, C. 4682 d'iniziativa popolare e C. 4887 cost. Lanzillotta .....	13
<b>II Giustizia</b>	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero (Atto n. 494). Audizione del Procuratore distrettuale della Repubblica di Catania, Giovanni Salvi, e di rappresentanti del Consiglio nazionale forense (CNF) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	17
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	17
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto. Nuovo testo C. 5284 D'Alema (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	17
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace. Atto n. 455 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	18
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta alternativa di parere</i> ) .....	23
Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero. Atto n. 494 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	18
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero (Atto n. 494). Audizione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Catanzaro, Antonio Vincenzo Lombardo, del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Salerno, Franco Roberti e di rappresentanti dell'Associazione italiana giovani avvocati (AIGA) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	20
INTERROGAZIONI:	
5-06733 Bernardini: Sull'evasione di una detenuta dall'Istituto a custodia attenuata per le detenute madri nel carcere di San Vittore, Milano .....	21
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	25
5-06735 Bernardini: Sui tentativi di suicidio di due detenuti nel carcere Marassi di Genova ...	21
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	26

5-06750 Bernardini: Sul decesso di un detenuto presso il carcere di Campobasso .....	22
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	28
AVVERTENZA .....	22
ERRATA CORRIGE .....	22
<b>III Affari esteri e comunitari</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	29
<b>V Bilancio, tesoro e programmazione</b>	
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011. C. 5357 Governo, approvato dal Senato.	
Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla <i>governance</i> nell'Unione economica e monetaria, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012. C. 5358 Governo, approvato dal Senato.	
Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012. C. 5359 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame preliminare congiunto e conclusione</i> ) .....	31
Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011. C. 5357 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	38
ALLEGATO 1 (Parere approvato) .....	51
Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla <i>governance</i> nell'Unione economica e monetaria, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012. C. 5358 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	39
ALLEGATO 2 (Parere approvato) .....	52
Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012. C. 5359 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	39
ALLEGATO 3 (Parere approvato) .....	53
Sui lavori della Commissione .....	39
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto. C. 5284 D'Alema ed altri, ed emendamenti (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i> ) .....	40
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Atto n. 486 (Rilievi alla VI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione. Deliberazione di rilievi</i> ) .....	41
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Atto n. 479 (Rilievi alla XIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	42

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche e integrazioni al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, nonché disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della <i>performance</i> . Atto n. 487 (Rilievi alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	43
<b>INTERROGAZIONI:</b>	
5-05219 Bobba: Iniziative in merito all'adozione della delibera del Consiglio comunale di Varallo in materia di cauzione per servizi comunali .....	46
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	54
<b>INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	47
5-07456 Polledri: Iniziative relative alla disciplina dei crediti degli enti locali nei confronti dello Stato .....	47
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	56
5-07458 Zeller e altri: Modalità applicative del concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle province autonome di Trento e di Bolzano .....	47
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	57
5-07457 Toccafondi: Reintegro nell'esercizio 2013 del fondo « Istituzione scolastica non statale » .....	47
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i> .....	58
5-07262 Occhiuto e Ciccanti: Effetti dell'applicazione alle aziende sanitarie dei nuovi principi contabili previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 .....	48
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i> .....	60
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 2024 e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	48
Disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro e modifica all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti. Nuovo testo C. 4771 (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	48
Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta. Nuovo testo unificato C. 4108 e abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	49
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	50
<b>VII Cultura, scienza e istruzione</b>	
<b>COMITATO RISTRETTO:</b>	
Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. C. 3461 Realacci e C. 3605 Goisis ..	61
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Sull'ordine dei lavori .....	61
Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del Museo nazionale dell'emigrazione italiana. Testo unificato C. 4698 Narducci e abbinato, C. 521 Osvaldo Napoli e C. 660 D'Antona ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	62
<b>COMITATO RISTRETTO:</b>	
Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. C. 4822 sen. Asciutti, approvata dal Senato, e abbinato C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci .....	62

**ELEZIONE DI UN SEGRETARIO:**

Votazione per l'elezione di un Segretario .....	62
---	----

**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Sull'applicazione della legge n. 2 del 9 gennaio 2008, recante disposizioni concernenti la Società Italiana degli Autori e degli Editori, con particolare riferimento ad attività, gestione e <i>governance</i> della medesima Società ( <i>Esame della proposta di documento conclusivo e rinvio</i> ) .....	62
<b>ALLEGATO</b> ( <i>Proposta di documento conclusivo</i> ) .....	64

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici****AUDIZIONI INFORMALI:**

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, e C. 5060 Faenzi, recanti « Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale.	
Audizioni informali di rappresentanti di Federambiente, Assoambiente, R.ETE. Imprese Italia e dell'ANCE (Associazione nazionale costruttori edili) .....	92

**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2012, relativa ai contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 496 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	92
Sui lavori della Commissione .....	94

**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione dell'architetto Costanza Pera, presidente della Commissione ministeriale sulle barriere architettoniche presso il Ministero delle infrastrutture, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4573 Motta, recante « Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche .....	94
--	----

**XI Lavoro pubblico e privato****RISOLUZIONI:**

Sui lavori della Commissione .....	95
7-00657 Giammanco: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.	
7-00659 Fedriga: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.	
7-00800 Muro: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.	
7-00825 Mattesini: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP ( <i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	95
<b>ALLEGATO</b> ( <i>Proposta di testo unificato delle risoluzioni</i> ) .....	99

**SEDE REFERENTE:**

Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico. Testo unificato C. 5103 Damiano, C. 5236 Dozzo, C. 5247 Paladini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	97
---	----

<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	98
--	----

<b>ERRATA CORRIGE</b> .....	98
-----------------------------	----

**XII Affari sociali****SEDE CONSULTIVA:**

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 4662 Valducci ed abb. (Parere alla IX Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole</i> ) .....	102
---	-----

**COMITATO RISTRETTO:**

Istituzione e disciplina dell'indagine farmacogenetica. C. 4083 Laura Molteni.	
Audizione informale di docenti universitari esperti della materia .....	102
AVVERTENZA .....	102

**XIII Agricoltura****SEDE CONSULTIVA:**

DL 83/2012, misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	103
ALLEGATO ( <i>Ulteriore nuova formulazione della proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione</i> ) .....	108
Sui lavori della Commissione .....	106

**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione informale degli assessori delle regioni e delle province autonome aventi propri organismi pagatori in merito all'assetto degli organismi pagatori .....	107
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	107

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE**

Sull'esame dell'Atto del Governo n. 492 .....	112
Sull'esame dell'Atto del Governo n. 485 .....	112

**MATERIA DI COMPETENZA:**

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento del Senato, della proposta di relazione sullo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 ( <i>Seguito e conclusione dell'esame – Approvazione della Relazione: Doc. XVI-bis, n. 9</i> ) .....	113
--	-----

**COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Arturo Esposito .....	114
Comunicazioni del Presidente .....	114

Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S. p. A.

€ 11,20



\*16SMC0006920\*